

Brought to you by:

ASTRA

DIRITTO TRIBUTARIO

3°CLMG

Written By:
Benvenuto Gaia



Find more at:

astrabocconi.it

This handout has no intention of substituting University material for what concerns exams preparation, as this is only additional material that does not grant in any way a preparation as exhaustive as the ones proposed by the University.

Questa dispensa non ha come scopo quello di sostituire il materiale di preparazione per gli esami fornito dall'Università, in quanto è pensato come materiale aggiuntivo che non garantisce una preparazione esaustiva tanto quanto il materiale consigliato dall'Università.



Sezione 1. IL DIRITTO TRIBUTARIO

LEZIONE 1 - entrate di diritto pubb vs priv, diritto tributario, tributi

Lo stato e gli altri enti pubb (regioni, comuni, ecc) per svolgere le proprie prerogative istituzionali hanno necessità di acquisire delle *risorse* perché enti pubb *spendono* a favore della collettività e, per poter spendere, devono avere delle *entrate*. Quindi enti pubb svolgono un'**attività di carattere finanziaria** = acquisiscono entrate finanziarie, le gestiscono e le spendono - Diritto tributario fa parte del diritto pubb e studia le *modalità* di: acquisizione, gestione e spendita *dei tributi*

Ente pubb si può finanziare in 2 modi (a differenza di un ente priv).

- Può finanziarsi come un sogg priv con **entrate di diritto priv** = quando lo stato è in posizione di *parità* con i cittadini (=svolge atti tipici di diritto priv)
 - acquistando partecipazioni (es stato ha partecipazione nel monte dei paschi di Siena o eni)
 - oppure emissione dei titoli di stato
 - Oppure stato percepisce il canone di locazione (affitto) da immobili
- Può finanziarsi con **entrate di diritto pubb** = ovvero finanziarsi in veste pubblicistica e acquisire risorse con i suoi poteri pubb cioè obbligando i cittadini a dare risorse allo stato. Quando lo stato è in posizione di *supremazia* rispetto ai cittadini

Entrate si possono dividere fra **entrate di diritto priv** e **entrate di diritto pubb** - quest'ultime hanno caratt di essere coattive (obbligatorie) cioè lo stato le *impone* e la volontà del cittadino non ha nessuna rilevanza quindi lo stato si pone in posizione di supremazia rispetto ai cittadini.

Delle **entrate di diritto priv** si occupa la contabilità di stato, che studia tutte le norme che regolano l'attività degli enti pubb quando lo stato è in posizione di parità con i cittadini. **Entrate di dir pubb** sono regolate dalla *legge* perché, essendo *coattive/obbligatorie*, solo la legge può imporle. In particolare, fra le entrate di dir pubb, i *tributi* sono oggetto del diritto tributario; il **diritto tributario** è l'insieme delle norme attraverso cui lo stato regola una particolare entrata di dir pubb, cioè i **tributi** (=IVA, IRPEF...) che sono l'entrata di dir pubb *più importante* per lo stato e enti pubb perché:

- colpiscono +++ sogg che non sono solo i cittadini ma sono i *contribuenti*. Cittadinanza NON è requisito per pagare tributi.
- Importanti in termini di gettito perché sono la fonte principale di tutte le entrate di diritto pubb: servono per sostenere delle spese per la comunità



Tutti i TIPI DI ENTRATE DI DIRITTO PUBBLICO:

- **Tributi** = sono la *principale/piu importante* entrata di diritto pubblico dello stato. Quando si verificano degli atti o fatti previsti dalla legge, siamo obbligati a pagare i tributi.
- le **sanzioni pecuniarie** = le pene a fronte della violazione di un divieto, violazione di una legge. Es multe per eccesso di velocità
- I **prestiti forzosi** = quando lo stato obbliga i cittadini a prestargli soldi (es quando c'è guerra o situazioni di crisi - comunque in situazioni straordinarie) - es prelievo il 5% dai bond; è un prestito quindi superato lo stato di emergenza lo stato lo *rimborserà*. È un prestito forzoso anche quando lo stato proroga il termine di scadenza di titoli di stato perché lo stato non ha soldi per rimborsare i titoli.
- **Prestazioni parafiscali aka contributi** = tutti coloro che lavorano versano contributi per pensione, per l'INPS, per la cassa previdenziale, contributi per gli infortuni dei lavoratori dipendenti - sono tutti imposti per legge quindi obbligatori. Contributi sono in parte a carico dell'azienda, in parte a carico dei privati. I privati li pagano alle casse pubbliche (INPS, INAIL) o casse private (cassa avvocati, cassa commercialisti)
2 tipi di contributi:
Contributi assistenziali sono destinati a finanziare i servizi di assistenza sociale, quindi aiutano le persone che sono in gravi situazioni economiche o sociali (es assistenza ai disabili, gli aiuti per le famiglie in difficoltà)
Contributi previdenziali finanziano pensioni, malattia, invalidità e altre forme di copertura sociale in caso di eventi che interrompono la capacità di lavorare.
- **Espropriazione per pubblica utilità** = es comune di Milano deve fare una scuola in un certo quartiere quindi espropria un immobile. Ente pubblico diventa proprietario del bene per legge ma solo se c'è *pubblica utilità*. L'ente pubblico per legge deve dare in compenso un '*equo indennizzo*' o *equo compenso* perché c'è art costituz che garantisce la proprietà privata. Però equo indennizzo ≠ valore di mercato - ciò è giustificato dal fatto che interesse privato viene meno per favorire un interesse generale. La differenza fra il valore di mercato e l'equo compenso è un guadagno per l'ente pubblico (che ha speso meno). Se l'indennizzo fosse stato = al valore di mercato allora sarebbe stato un *corrispettivo*

Ci sono norme che disciplinano ciascun tipo di entrata di diritto pubblico, ma in particolare le leggi che disciplinano i tributi sono il diritto tributario. Tributi sono la fonte per eccellenza per finanziare le spese pubbliche - questo lo dice la costituzione perché art 53 cost dice che *tutti* devono contribuire ai tributi in base alle loro capacità contributive: questo perché noi facciamo parte di una comunità, e tutti i membri della comunità devono contribuire. Come contribuiamo? in base al principio di solidarietà (art 2 cost): chi ha di più, paga di più. Spese pubbliche servono per garantire l'uguaglianza, altro principio cardine della costituzione (art 3) - nel momento in cui c'è una comunità, una *civitas*, serve che tutti contribuiscano pagando i tributi.

Art 53 cost dice *come* i tributi vanno prelevati, art 2 e 3 cost sono i *principi* su cui si basa la *necessità* dei tributi.



COME I TRIBUTI SI DISTINGUONO DA ALTRI TIPI DI ENTRATE PUBBLICHE?

Le entrate di diritto pubblico sono tutte **prestazioni coattive** cioè obbligatorie - art 23 costituz dice che prestazioni coattive possono essere imposte *solo* con la legge. Ma come si differenziano l'una dall'altra?

- **Effetti dei tributi:** comporta il sorgere di un'obbligazione chiamata **obbligazione tributaria** - è un'obbligazione di diritto pubblico che, a differenza delle obbligazioni di *diritto privato* che invece nascono dall'incontro delle volontà delle parti, questa invece è un'obbligazione che sorge dalla legge. Nasce un'obbligazione di *diritto pubblico* perchè lo stato e enti pubblici sono creditori, contribuenti sono debitori - tutto questo in forza di legge. Proprio perchè sorge un'obbligazione, in caso di assenza di norme specifiche sull'obbligazione tributaria si applicano le norme del codice civile sulle obbligazioni in generale. Invece nell'*espropriazione* non c'è la nascita di un'obbligazione ma c'è un *diritto di apprensione* del bene da parte dell'ente pubblico.
- **È di carattere definitivo** = le somme che vengono prese con i tributi sono *definitive* cioè lo stato non le restituisce. Questo distingue i tributi dai *prestiti forzosi* dove sempre lo stato impone con legge di prelevare soldi, ma la differenza è che in questo caso l'entrata è di carattere *provvisorio*
- I tributi *devono* avere come **presupposto un fatto economico**, previsto dalla legge come presupposto = l'obbligazione tributaria scatta al verificarsi di un fatto economico previsto dalla legge come ad es. acquistare un prodotto, per il solo fatto di essere un dipendente, svolgere l'attività di avvocato, per l'acquisto di un immobile devo pagare automaticamente la tassa di registro. Invece per es *sanzioni pecuniarie* hanno come presupposto la *violazione di un divieto* - scattano se c'è violazione di un divieto
- Io contribuisco alle spese pubbliche in base alla capacità contributiva (capacità che io ho di pagare). La misura in cui devo pagare i tributi deve essere calcolabile in base alla capacità contributiva - es non posso imporre un tributo su chi ha i capelli rossi perchè avere i capelli di un certo colore non indica niente sulla capacità contributiva della persona. Invece le *sanzioni pecuniarie* in Italia sono uguali \$\$ per tutti, sia che sei ricco sia che sei povero.

RIASSUNTO: il diritto tributario sono le leggi che regolano i tributi - !!! il diritto tributario si occupa *solo* dei tributi. Tributo è una prestazione patrimoniale *imposta* (obbligatoria) ma si distingue perchè ne sorge una obbligazione di carattere definitivo, la quale scatta al verificarsi di un fatto economico previsto dalla legge, ed è misurato alla capacità contributiva che uno ha.

Flat tax non è costituzionale perchè art 53 cost comma 2 (??) dice che le imposte devono essere *progressive*.



LEZIONE 2 - tipi di tributi

Tributo è un'etichetta di caratt generale, è un genus; all'interno ci sono ++ species/tipi di tributi: imposte, tasse, contributi, (monopoli).

1. IMPOSTE

Caratt delle imposte è che il pagamento non è legato allo svolgimento da parte dell'ente pubb di un *servizio specifico* verso il contribuente, ma l'imposta viene pagata solo perche il contribuente realizza il *fatto economico* previsto dalla legge come presupposto per pagare l'imposta. Es per il solo fatto che realizzo dei redditi devo pagare le imposte, senza ottenere un servizio in cambio dallo stato; finanziaio dei servizi che non è detto che userò. Quindi imposte sono destinate al finanziamento non di *singoli servizi specifici* ma spese pubb di carattere generale (=spese erogate a *tutti* i membri della comunità. Un es di spese di carattere generale sono la sanità pubb o le forze dell'ordine: io pago anche se non usufruisco di questi servizi generali e li pago anche per chi li usa questi servizi e non paga le imposte) quindi le imposte incarnano meglio (rispetto agli altri tipi di tributi) l'obbiettivo solidaristico dei tributi perche delle spese di caratt generale ne usufruiscono tutti sia quelli che pagano le imposte sia quelli che non le pagano. L'imposta è ciò che, fra gli altri tipi di tributi, meglio incarna la nozione di *tributo* (cioè def di tributo [=obbligazione definitiva che sorge al verificarsi di un *fatto econ* e pagato in base alla *capacità contributiva*] e def di imposta si sovrappongono) perche l'imposta, come il tributo in generale, è un indice di riparto delle spese pubb = indice/strumento attraverso cui vengono divise fra i contribuenti (membri della comunità) le spese pubbliche generali, ovvero ognuno partecipa alle spese pubbliche in base ai fatti economici da lui realizzati. Es pensare allo stato come un condominio: le spese generali del condominio sono divise fra i condomini in base ai millesimi di proprietà degli appartamenti - stessa cosa nello stato.

Il problema è che ci sono persone che non le pagano, non perche non realizzano i presupposti per pagarle (non realizzano i *fatti economici* previsti dalla legge), ma perche non le pagano *volontariamente* - se qualcuno non paga comporta un *debito*, e per coprire questo debito lo stato deve aumentare le tasse (agli altri contribuenti) - quindi le tasse non pagate dagli evasori LE PAGHIAMO NOI! (es del condominio: se un condomino non paga, la sua quota deve essere ripartita fra gli altri condomini quindi gli altri pagano ++\$\$). Gli evasori sono dei ladri che stanno rubando dalle nostre tasche. La lotta all'evasione va a colpire i piccoli evasori, cioè chi paga le tasse ma ne evade solo una minima parte. Si va a colpire l'*evasione strutturale* (aka è impossibile avere evasione 0 perchè *tutti* non pagano o si dimenticano di pagare delle tasse o pagano in nero l'idraulico, come non esiste avere disoccupazione 0 - sono quelle cose che ci sono per forza nello stato) - si colpiscono quelli che già pagano in parte le tasse perchè hanno le risorse per pagare cio che evadono. Ma non sono quelli che evadono poco a causare il danno maggiore allo stato!! La lotta all'evasione non andrà mai a colpire i grandi evasori, quelli che pagano 0 tasse, perchè dichiarano di essere nullatenenti - quindi la lotta all'evasione in italia è problematica perchè va a colpire le persone che già in parte pagano le tasse. Es quando a ristorante pago il preconto (cioè non mi fa lo scontrino fiscale) il ristorante sta evadendo perchè prende i miei soldi in nero: su questo guadagno non pagherà imposte sul reddito e in più trattiene anche l'IVA invece di pagarla allo stato.

L'obbligaz tributaria è (tendenzialmente) **indisponibile** perchè il creditore (lo stato) non può rinunciare a riscuotere le imposte non pagate, a differenza di un *creditore priv* che puo *decidere* se rimettere il debito al debitore (rinunciare al credito oppure no). Lo stato non puo rinunciare a



riscuotere le imposte non pagate perchè , se lui rinuncia, quelle imposte non incassate vanno a carico della collettività danneggiando tutti gli altri cittadini. Lo stato non può rinunciare perchè l'obbligazione tributaria è un'obbligazione pubb ovvero comprende non solo il rapp.to fra stato-contribuente, ma anche il rapp.to contribuente-contribuente che richiede un'equa ripartizione delle spese pubb. Dato che lo stato non può rinunciare a riscuotere le imposte, l'agenzia delle entrate non può *scegliere* di non fare un accertamento ma *deve* fare gli accertamenti per mantenere l'equilibrio della ripartizione delle spese pubb.

Indisponibilità dell'obbligazione tributaria non è *assoluta* ma è tendenziale perchè: è **indisponibile nella fase genetica** perchè se la legge dice che deve essere prelevata, l'imposta viene prelevata da tutti indistintamente, e l'ente creditore non può rifiutarsi dal chiederla (l'accertamento dall'agenzia delle entrate *deve* essere fatto!!), ma è "*tendenzialmente*" indisponibile perchè nella fase di *riscossione* l'ordinamento permette l'utilizzo di strumenti/istituti (come accertamento con adesione, conciliazione) che, in determinati casi e in certe condizioni, permettono allo stato di *rinunciare* (in tutto o in parte) alla pretesa tributaria/richiesta, per altri *fini/motivi* (come la necessità della redazione del bilancio (statale), in caso di crisi finanziaria, per la rapidità di acquisizione delle risorse, ecc...) ovvero ci sono dei casi previsti dalla legge in cui, nel momento di riscossione, si può arrivare a degli accordi fra stato e cittadini (come *accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, ecc*) aka lo stato fa degli 'sconti'. Queste rinunce però si possono fare solo nella fase *successiva alla nascita* dell'obbligazione tributaria. Questi accordi/rinunce si fanno *nell'interesse generale* perchè:

- è nell'interesse dello stato perchè così recupera soldi nell'interesse del bilancio pubb (è disposto a fare degli sconti),
- è nell'interesse dei cittadini perchè così si rimettono in regola,
- è nell'interesse della collettività perchè così si riequilibra la divisione delle spese pubb.

Da questa teoria di fare sconti nella riscossione sono nati i condoni. I condoni sono uno strumento che altera la ripartizione delle spese pubb perchè nella fase di riscossione lo stato rinuncia a una parte delle imposte. Es condoni: tu hai evaso 100 quindi lo stato ti chiede di dargli 100, ma se gli dai *subito* 20 allora il tuo debito viene estinto e diventi legale. Negli anni 70-80-90 in Italia si facevano tantissimi condoni perchè Italia era in momenti di crisi quindi invece di avere 100 era talmente messa male che gli va bene 20. La corte costituzionale ha per molti anni giustificato i condoni, nonostante fossero in realtà incostituzionali - erano incostituzionali perchè: 1 *alterano l'equilibrio generale* (=le imposte sono degli *indici di riparto*) e 2 *incentiva l'evasione* (incentiva l'evasione perchè i condoni vengono anche reiterati cioè pago un condono e poi continuo a evadere perchè "poi faranno un altro condono"). Una logica dietro il condono è che anche ai grandi evasori è inutile chiedere di pagare le imposte non pagate, perchè i grandi evasori fanno scomparire subito i soldi sporchi quindi non hanno neanche la possibilità di pagare delle cifre così alte che sono state evase (i veri evasori sono quelli che *investono* i soldi in nero perchè se con i soldi in nero compro oggetti tangibili - es collezione d'arte, auto, proprietà - lo stato può fare una confisca di beni per equivalente delle tasse evase). Il condono è nato perchè lo stato non ha le forze per perseguire tutti gli evasori ma comunque, con i condoni, lo stato incassa qualcosa. La corte costituzionale ha per molto tempo permesso i condoni. Chi è intervenuto per bloccare la prassi dei condoni? La corte di giustizia perchè in uno dei condoni fatti dallo stato nel 2012-13, l'Italia condonava oltre alle imposte sui redditi, anche l'IVA - entrambi condonati al 5% (aka io evasore dovevo pagare solo il 5% per diventare 'legale') !! MA l'IVA non era condonabile perchè

1. l'iva è un tributo comunitario dell'UE quindi tu cittadino priv non ne puoi disporre in nessun modo. E la corte di giustizia ha fatto anche un discorso sull'uguaglianza.
2. Altera l'equilibrio generale (non c'è eguaglianza)



Poi nel 2017 sono stati fatti altri condoni dove però pagavi solo il tot delle tasse non pagate e lo stato rinunciava agli interessi e alle sanzioni che l'evasore avrebbe dovuto pagare in forza dell'evasione - già questo sistema è più equo.

Perche in italia si evade cosi tanto?

1. In italia si evade come **bagaglio degli anni 70** perche tutti facevano affidamento sui condoni per 'rimettersi in regola risparmiando' - negli anni 70 nessuno pagava le imposte perché tutti pensavano che 'tanto c'è il condono per mettermi in regola'.
2. Perché c'è una **sproporzione fra contribuenti e controllori** - i controllori sono troppo pochi (probabilità di avere controlli è del 3%). Il fisco ha sì le informazioni (ha una banca dati chiamata *anagrafe fiscale* che racchiude le info di tutti tramite il codice fiscale) quindi in futuro si useranno le tecnologie (intelligenza artificiale, raccolta delle info) per colpire gli evasori.
3. Perché c'è un **senso di impunità**: chi fa grandi frodi alla fine per prescrizione, processi lunghi, ecc alla fine non va in galera. Le sanzioni per gli evasori sono basse o impraticabili per molti motivi - se non c'è certezza della pena, non c'è rispetto della regola.

RIASSUNTO: l'evasore mette le mani nelle tasche degli altri cittadini. L'obbligazione tributaria in caso di imposte è **indisponibile** ma esistono *strumenti* (come condoni, transazioni) dove nella fase di **riscossione** è possibile raggiungere degli *accordi*. Ma l'indisponibilità è *a monte* perchè quando si verifica il presupposto, l'azione esecutiva deve essere esercitata dal fisco - ovvero il fisco non può non fare i controlli, ma poi nella fase di *riscossione* si possono fare degli sconti.

Esempi imposte

- **IRPEF** = imposta sul reddito delle *persone fisiche*, si applica su tutti i redditi che una persona fisica possiede. Da sola l'IRPEF copre il 70% del tot gettito ricavato da tributi.
- **IRES** = imposta sul reddito che una *società* ha/produce (≠ persone fisiche),
- **IVA** = imposta sul valore aggiunto, si applica sulla cessione di beni o prestazioni di servizi,
- **imposta di registro** = si applica nelle operazioni *fra priv* che hanno per oggetto immobili !!! se l'operaz è fra *soggetti iva* allora si applicherà l'iva
- **Imposta sulle successioni e donazioni** = pagata dagli eredi o da chi riceve donazioni: pago l'imposta perche mi sono arricchito
- **Canone RAI** = è un tributo *trasmutabile* perchè è passato dall'essere una tassa a imposta.

Perche paghiamo il canone RAI? La Rai, in quanto *servizio pubb*, 1 avrebbe dovuto finanziarsi solo con il canone, non anche con la pubblicità, e 2 i programmi dovrebbero essere di servizio pubb quindi essere informativi/culturali e non di intrattenimento.

La Rai ora è in una posizione di *concorrenza sleale* perchè, mentre Mediaset si finanzia solo con pubblicità, la RAI ha anche canone - ma offrono entrambe lo stesso servizio.

Corte costituz ha detto che il canone Rai è permesso perchè l'ha giustificato come *imposta* perche offre un servizio, indistintamente dal fatto che questo servizio venga usato dal cittadino o no (non importa se il cittadino vede la RAI oppure no, deve cmq pagare) - caratt delle *imposte*, a differenza delle tasse che invece si pagano *solo* se usi il servizio - è un'imposta perchè canone RAI è pagato da "chiunque abbia uno strumento *idoneo* a ricevere i programmi" (es avere tv = il presupposto per il pagamento del canone rai è avere un televisore, anche se non lo usi/è rotto) - ora c'è un problema perchè la RAI si può accedere anche sui computer e telefoni: quindi anche il computer e telefoni, essendo "strumenti idonei a ricevere trasmissione", seguendo la legge, devono pagare il canone?



- es negli anni '90 lo stato Italia stava per fallire (stava per andare in bancarotta) quindi venne prelevato il 6x1000 da tutti i conti correnti in Italia, a titolo di *imposta straordinaria* - in questo caso lo stato ha dovuto chiedere un tributo e non un *prestito forzoso* (vedere tipi di entrate di dir pubb) perchè era talmente indebitata che non avrebbe potuto restituire il prestito

2. TASSE

Tassa è l'opposto dell'imposta. È un tributo pagato dal contribuente quando questo richiede un *servizio specifico* ricevuto dal sogg. Es. tassa di iscrizione all'università: pago per avere istruzione, che è un servizio. Es2. per avere il servizio di raccolta di rifiuti urbani pago una tassa che si chiama TARI.

Tasse *vs corrispettivo* pagato per ottenere la prestazione di un servizio (es quando pago per tagliarmi i capelli) - si assomigliano ma nel caso del corrispettivo io pago *esattamente* il valore della prestazione ottenuta (= *rapp.to sinallagmatico*), mentre per le tasse l'importo pagato è un importo più basso rispetto al valore del servizio perchè una parte del servizio lo pago io che chiedo il servizio, e l'altra parte la finanzia la collettività (aka lo stato, usando \$\$ dalle *imposte*). Es in bocconi pago il servizio 14 000 euro, nelle uni statali pago 4 000 euro e il resto lo paga lo stato.

C'è natura sinallagmatica dove quello che do è uguale a quello che ricevo. Quindi la tassa NON ha natura sinallagmatica.

Le tasse rendono accessibili a tutti determinati servizi abbassandone il costo per i sogg quindi servono per applicare il principio di uguaglianza dove si rende possibile a tutti poter accedere agli stessi servizi.

RIASSUNTO tasse vs corrispettivi: le *tasse*, a differenza dei corrispettivi, non hanno *rapp.to sinallagmatico* perchè il valore di quello che pago è meno del valore di quello che ricevo, perchè una parte la pago io e l'altra parte è a carico della comunità.

Tasse *vs prezzo pubb/politico*: il prezzo pubblico (o prezzo politico) è il prezzo pagato per un servizio offerto su base di *atti di natura privatistica*. Es biglietto dell'ATM è un es di *prezzo pubblico*, è un contratto, è un prezzo pubblico/politico fatto per facilitare lo spostamento dei cittadini e per non intasare le città di traffico.

Il prezzo pubblico/politico assomiglia alle tasse perchè, come le tasse, 1 è *più basso* del valore del servizio offerto e 2 perchè riguardano dei *servizi pubb*, MA, a differenza della tassa, non c'è coattività nel prezzo pubblico, cioè non è obbligatorio. Invece se io voglio andare all'università pubb *devo* pagare la tassa universitaria perchè per avere istruzione non c'è altro modo quindi è obbligatoria.

Invece l'atm è uno dei *tanti* servizi pubb per i trasporti quindi non devo per forza pagare la metro ma posso scegliere se spostarmi con la metro o con tram, taxi, a piedi...

Un'altra differenza è che le tasse sono pagate in parte dal singolo sogg che usufruisce del servizio e l'altra parte è coperta dallo stato con i \$\$ delle *imposte*, invece il prezzo pubb è pagato in parte dal sogg e l'altra parte è coperta dai contributi dati dalla regione/comune all'ATM perchè è il comune/regione che chiede all'impresa ATM di offrire un servizio pubblico.

RIASSUNTO tasse vs prezzo pubb: non è la *natura* del servizio che distingue fra prezzo pubblico e tassa (perchè sono entrambi *servizi pubb*) ma è diversa la *base giuridica*: le tasse sono coattive (obbligatoria) per legge mentre i prezzi politici no perchè posso *scegliere* se pagarli o no (= è un servizio offerto su base privatistica = posso scegliere se usufruirne o no).

Prezzo pubb/politico vs corrispettivo: il prezzo pubb è più basso del prezzo del corrispettivo



3. CONTRIBUTI

Sono una via di mezzo fra tassa e imposte perchè sono tributi pagati per finanziare/erogare un *servizio pubb di caratt generale* (come le imposte) ma il priv che le paga ne beneficia in modo *specifico*, anche se non l'ha specificamente richiesto (come le tasse) - aka le tasse e ne usufruisco anche se non l'ho richiesto.

Es. oneri di urbanizzazione = pago il comune per avere le strade, luce, acquedotto: il comune ha costruito queste cose per tutti ma io nello specifico ne usufruisco. È un contributo che si paga quando costruisco una casa, devo pagarlo al comune.

4. (MONOPOLI FISCALI)

Monopoli fiscali sono *entrate pubbliche/entrate di diritto pubb* ma NON SONO TRIBUTI: sono attività *esercitate in esclusiva* dallo stato nell'*interesse generale*. Attività svolte dallo stato con monopolio quindi il prezzo è stabilito dallo stato quindi lo stato impone un *prezzo piu alto* del valore del bene per avere un'entrata. Es. monopoli fiscali è sigarette: possono essere vendute *solo* dai monopoli di stato.

Non sono tributi perché:

SI come i tributi determinano un'entrata per la copertura delle *spese di carattere generale* (perchè il maggior prezzo fatto pagare dallo stato va a finanziare le spese pubb di carattere generale) ma...

- Non fanno sorgere un'obbligazione tributaria = perchè io posso decidere se acquistare questi beni oppure no, non sono obbligato a comprarli e quindi a pagare i tributi. *Non sono tributi obbligatori da pagare per legge ma sono su "base privatistica" → aka non sono coattive* (es io non sono obbligato a fumare)
- non sono legate a un fatto economico
- Non sono pagate in base alla capacità contributiva (perchè i tributi pagati per ogni bene acquistato sono uguali per tutti, indipendentemente dalla capacità contributiva - es i ricchi e i poveri pagano sempre uguali le sigarette)

LEZIONE 3 - fonti del diritto tributario

FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO

I tributi sono disciplinati da norme chiamate norme tributarie - queste sono le fonti di produzione del diritto tributario.

Fonti in generale possono essere scritte o non scritte, ma nel diritto tributario NON ESISTONO fonti NON SCRITTE aka no consuetudini perchè c'è art 23 costituz che impone la *riserva di legge* in maniera tributaria, ovvero tutto ciò che riguarda i tributi *deve* essere imposto e previsto dalla *legge* - in questo art la costituz allarga la nozione di 'tributo' facendovi rientrare tutte le prestazioni coattive in generale. Quindi le fonti del diritto tributario sono solo scritte, è vietato imporre tributi per consuetudini.



Le norme tributarie sono solo norme *scritte*, regolate secondo i *principi generali* (che valgono per tutte le norme in generale, non solo quelle tributarie):

1. principio dell'*ordine gerarchico delle norme* (=norma di rango superiore, come le norme costituz., prevalgono sulle norme di rango sottostante)
2. fra norme (tributarie) della stessa natura/rango (sullo stesso gradino della scala gerarchica):
 - a. le norme *speciali* prevalgono sulle norme *generali* e
 - b. *Abrogazione tacita*: se l'oggetto di due norme è identico, la norma successiva prevale sulla precedente, che viene abrogata

Le *fonti* del diritto tributario sono in ordine:

1. fonti europee e internazionali
 2. costituzione
 3. Leggi:
 - a. leggi formali (parlam): leggi statali e regionali
 - b. decreti legge (by gov)
 - c. decreti lgsl (by gov)
 4. regolamenti
- !!!! no consuetudini

1. FONTI EUROPEE E INTERNAZIONALI

FONTI EUROPEE

Fonti europee possono essere di 2 tipi: primarie e secondarie

Fonti primarie = norme nel trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE); alcune di queste norme nel trattato riguardano la materia tributaria come gli art 110 e seguenti del TFUE. sono norme di carattere generale che stabiliscono:

- Principio di non discriminazione in materia fiscale = praticamente principio di uguaglianza (fiscale): un cittadino di un altro paese eu non può essere trattato diversamente dai cittadini del paese eu dove si trova, per quanto riguarda questioni tributarie (es cittadino fr in ita non può essere tassato diversamente in ita dai cittadini italiani in ita, es2 una società fr stabile in italia deve essere tassata come tutti gli altri sogg pass italiani in ita).
Questo principio si esprime/è attuato attraverso le *libertà fondamentali* europee, che sono applicate anche in materia tributaria:
 - *Diritto di stabilimento* = tutti i cittadini europei hanno il diritto di stabilirsi in qualsiasi altro paese eu. Non si possono introdurre norme tributarie che ostacolano questa libertà di stabilimento dei cittadini eu in altri paesi
 - *Libertà di movimento* = come deve essere garantita la libertà di movimento/circolazione delle persone all'interno del territorio eu, anche i *capitali* devono poter muoversi liberamente in eu - quindi uno stato non può introdurre una norma tributaria che tassa diversamente i redditi di fonte estera rispetto ai redditi prodotti nello stato
- Promuovono l'armonizzazione della legislazione in materia fiscale fra i vari paesi UE



Fonti secondarie = sono 2 tipi: i regolamenti e le direttive.

- **Regolamenti** hanno diretta applicazione negli ordinamenti degli stati eu, senza necessita di *espresso* recepimento da parte degli stati
- **Direttive** hanno bisogno di una norma (*norma di recepimento*) per entrare nello stato, quindi cosi ciascuno stato ha la possibilità di adattare la direttiva eu al proprio stato/ordinamento (!!!invece il regolamento è introdotto *direttamente* in tutti gli stati allo stesso modo così com'è, non modificabile perche proviene direttamente dall'ue). Le direttive hanno piu la funzione di *uniformare* fra gli stati eu.

RIPARTO COMPETENZE IN MATERIA TRIBUTARIA: EU vs STATI

Quando eu è stata istituita, gli stati costituendi hanno acconsentito alla limitazione della loro sovranità, trasferendo alcune loro competenze all'ue. L'italia limita la sua sovranità a favore di istituzioni sovranazionali all'art 11 costituz.

In materia tributaria, gli stati hanno trasferito all'ue *solo* le loro competenze sulle **imposte indirette** (es IVA, imposta di registro, ...) ma NON le competenze sulle **imposte dirette** (= imposte sui redditi) che invece i singoli stati hanno deciso di mantenere ciascuno per se.

RIASSUNTO: riparto delle competenze in materia tributaria, fra stati e ue: l'ue ha la competenza per le imposte *indirette*, mentre gli stati hanno la competenza *esclusiva* per le imposte *dirette* → quindi non ci saranno MAI imposte eu sui redditi - unico modo per implementare imposte eu *dirette* sarebbe, come disciplina il trattato (TFUE), solo se sono APPROVATE ALL'UNANIMITA'. Quindi in materia di imposte dirette non vedremo MAI dei REGOLAMENTI, al massimo delle *direttive* per cercare quanto piu possibile di uniformare le imposte dirette fra gli stati. La mancanza di competenza eu sulle imposte *dirette* spiega perche le imposte sui redditi di ciascuno stato europeo variano moltissimo da stato a stato e non c'è uniformità legislativa - es. Lussemburgo, olanda, irlanda fanno dumping fiscale = avere regimi fiscali agevolativi sulle imposte sui redditi (!!! *solo per imposte dirette/imposte sui redditi perche le imposte indirette sono centralizzate a livello eu*) per attirare gli investimenti esteri nei loro stati. Questa è una forma di concorrenza fiscale fra stati eu. Questi stati che avevano queste norme agevolative erano piu contrari a uniformarsi e recepire con proprie norme le *direttive eu* - per cercare di evitare queste direttive (che in quanto tali, a differenza dei regolamenti, non sono direttamente efficaci e obbligatorie per gli stati), alcuni stati facevano *scadere il termine* entro il quale le direttive dovevano essere recepite → questo comportamento elusivo degli stati è stato bloccato dalla corte di giustizia eu con le direttive self executing = quelle sufficientemente chiare, precise e dettagliate quindi se lo stato non le ha recepite (attuate) entro i termini, allora questi particolari *tipi* di direttive sono direttamente applicabili nello stato. !!! L'efficacia/applicabilità della direttiva self executing pero vale *solo in senso verticale*, non in senso orizzontale

Gli stati hanno fatto questa scelta di negare la competenza all'ue sulle imposte *dirette*/imposte sui redditi perche queste sono la principale entrata di ogni stato, quindi cederlo all'eu voleva dire per gli stati perdere il controllo sulle entrate e quindi difficoltà ad attuare le politiche di spesa (se non ho il controllo delle entrate non posso fare le mie politiche di spesa).

Essendoci stato il trasferimento della sovranità degli stati all'ue, l'ue ha creato un ordinamento proprio autonomo che è gerarchicamente sovraordinato all'ordinamento degli stati. Quindi se ci sono norme interne dello stato in conflitto con norme europee, quelle interne vengono *disapplicate* (!!nn rimosse) direttamente dai giudici ordinari degli stati. Vengono disapplicate e non rimosse perche sono due ordinamenti *separati*.



FONTI INTERNAZIONALI

Le fonti internazionali sono i **trattati** = accordi fra gli stati. Trattati sono di 2 tipi:

- Bilaterali (es fra Ita e Francia) o
- Multilaterali (es CEDU).

In materia tributaria esistono dei tratti specifici chiamati **trattati internazionali/convenzioni contro le doppie imposizioni** = servono per risolvere i conflitti fra due o più stati che vogliono tassare uno stesso reddito transnazionale; *doppia tassazione su uno stesso reddito è vietata*. Le convenzioni contengono dei *criteri* che dicono *chi* deve tassare (quale stato) e *quanto* deve tassare. Queste regole dei trattati non sono delle imposizioni/obblighi, ma sono degli *accordi* ai quali hanno aderito/acconsentito volontariamente gli stati. I trattati diventano esecutivi all'interno del singolo paese solo dopo la *legge di esecuzione dei trattati* (legge approvata dal parlam - trattati approvati con legge ordinaria).

Esempi di doppia imposizione/tassazione:

Es1 quando ci sono redditi transnazionali: io residente in ita che produco reddito in germania: germania vuole farmi pagare tasse tedesche perche il reddito l'ho prodotto su territorio tedesco (*collegamento con territorio tedesco*), ma anche ita vuole farmi pagare tasse ita perche in quanto residente ita devo pagare le tasse ita sui redditi prodotti worldwide (*collegamento con residenza italiana*).

Es2 casi di duplicazione *assoluta* della tassazione (duplicazione della tassazione su *ogni* reddito prodotto): se due stati si contendono la mia residenza (*conflitto di residenza* fra stati) - in base a criteri diversi posso essere considerato residente sia in ita che in germania, quindi le tasse worldwide le pago a ita o germ? Se entrambi gli stati mi tassano worldwide allora ci sarebbe un'*espropriazione* dei miei redditi. → in questi casi di doppia residenza, i trattati decidono quale stato è lo stato di residenza

PROBLEMA: Ma i trattati bilaterali/multilaterali comportano tantissime regole che si intersecano fra loro ed è difficile capire come si attua ciascun trattato in luce degli altri (trattati di stati diversi possono anche entrare in conflitto fra loro) - per risolvere questo problema è stato creato un **modello di trattato/convenzione fiscale**, esattamente come esistono i modelli di contratto di locazione, ecc ma questo è un *modello* per i *trattati/convenzioni fiscali*. Il modello contiene/è formato da 30 articoli chiamati "**norme di distribuzione**", e sono delle norme di carattere generale. Lo scopo di questi art/norme di distribuzione è quello di distribuire il pwr di prelevare le imposte fra gli stati in presenza di redditi transnazionali, cioè dicono *chi* (quale stato) può tassare e *quanto* - per questo si chiamano 'norme di *distribuzione*'. 2 tipi di norme di distribuzione:

- Norme di distribuz a **tassazione esclusiva** = le norme che danno, per determinati redditi, la competenza a tassare a *un solo stato* - es in presenza del tipo di reddito x, ha competenza a tassare lo stato della residenza del sogg. Questo tipo di norme eliminano *totalmente* la doppia tassazione, quindi risolvono *totalmente* i conflitti di doppia imposizione/tassazione fra stati.
- Norme di distribuz a **tassazione concorrente** = le norme che per determinati tipi di redditi (es dividendi, interessi, royalties) prevedono una *tassazione concorrente* = hanno diritto a tassare sia lo stato che ha il legame del territorio sia lo stato che ha il legame della residenza: si conviene che stato dove è prodotto il reddito (legame col territorio) ha il diritto di tassare MA non oltre una certa aliquota x. Anche stato della residenza del sogg ha diritto di tassare (legame con residenza) ma è poi compito dello stato della residenza *eliminare la doppia tassazione*. Ci sono 2 metodi/criteri per lo stato della residenza per eliminare la doppia tassazione:



- Concedere un **credito d'imposta**: (metodo ita) lo stato della residenza tassa il contribuente ma deve dare al contribuente un credito d'imposta per le imposte già pagate nello stato che ha il vincolo del territorio !!! solo lo stato della residenza può concedere il credito d'imposta perché è suo compito eliminare la doppia tassazione.
→ Es. io, residente ita, sono un lavoratore autonomo e produco reddito sul territorio germania, quindi germania mi vuole tassare: quindi germania mi tassa con una ritenuta del 30%. Anche ita vuole tassarmi perché sono residente ita quindi devo pagare 40%. Italia mi tassa ma mi dà un **credito d'imposta** per le tasse già pagate in germ, senno ci sarebbe una duplice tassazione sullo stesso reddito - quindi alle tasse che devo all'italia sono sottratte le tasse che ho già pagato in germ (40-30 = devo dare all'italia solo il 10%)
- **Esenzione** = (usato in svizzera) stato della residenza NON tassa di nuovo, invece semplicemente li *esenta* i redditi esteri dalla tassazione. Quindi non c'è doppia tassazione perché questi redditi sono solo assoggettati a 1 tassazione dello stato che ha il legame del territorio, no tassazione da stato che ha il regime della residenza.

Questo modello è stato creato dall'**OCSE** (Organizzazione per la Cooperazione & Sviluppo Economico) che comprende un comitato formato da tutti gli stati del mondo - questo comitato ha creato il modello valido a livello internazionale, quindi tutti gli stati si sono accordati sul modello e *sull'interpretazione* degli articoli (quando questo modello è stato approvato, è stato approvato anche il commentario degli art cosicché tutti gli stati hanno concordato e hanno la stessa interpretazione degli art) - creare un unico modello garantisce uniformità nei trattati internazionali (uniformità nell'applicazione e interpretazione del modello) perché es l'art 13 di tutti i trattati dichiara la stessa regola. Quando due o più stati creano una convenzione/trattato, partono da questo modello dell'OCSE e poi lo modificano a piacimento.

!!! è un modello, NON una *fonte del diritto* (anche se è *molto* influente perché nasce dall'accordo di tutti gli stati quindi tutti gli stati lo usano)

Treaty shopping = insediarsi in paesi i cui trattati hanno tassazione favorevole per l'attività che svolgo.

Come abbiamo detto prima, i trattati nascono dall'accordo fra gli stati ma diventano *esecutivi* all'interno del singolo stato solo dopo essere recepiti con la *legge di esecuzione dei trattati*, che è una legge ordinaria, approvata dal parlam → quindi se i trattati entrano nel nostro ordinamento attraverso una *legge ordinaria*, come ci si comporta quando una **legge dello stato entra in conflitto con una legge del trattato?** **Art 117 cost** = leggi statali e regionali devono rispettare le norme eu e internaz. Quindi in caso di conflitto fra norma interna e norma internaz, prevale la norma internaz e la norma interna è dichiarata incostituzionale dalla corte costituzionale per violazione dell'art 117 cost. Quindi norme internazionale nella gerarchia delle fonti sono sotto la costituz ita ma sopra le leggi ordinarie: per questo le *leggi ordinarie di esecuzione dei trattati* (e quindi anche le leggi contenute dai trattati) sono chiamate '*norme interposte*' perché sono delle leggi ordinarie ma un po più forti (sovraordinate alle altre leggi ordinarie).

Es. anche la *Carta europea dei diritti dell'uomo* è un trattato internazionale fra ++ stati quindi è stato attuato attraverso legge di esecuzione dei trattati, quindi le sue norme sono sovraordinate alle leggi ordinarie ita.

RIASSUNTO: i trattati internazionali quindi sono importanti perché servono per risolvere i conflitti e quindi *rimuovere la doppia imposizione* per tutti i redditi transnazionale.



2. NORME COSTITUZ

In generale la corte costituz adotta una *concezione allargata* della nozione di tributi, dove per ‘tributi’ si intendono ‘*tutte le entrate di diritto pubb*’ o in generale ‘*tutte le prestazioni imposte da parte dell’ autorità/tutte le entrate caratterizzate da coattività*’

2 tipi di norme costituz che disciplinano i tributi:

1. Norme costituzionali sulla **produzione normativa** (*norme sulla produzione*)

- **Art 23 cost** = riserva di legge in materia tributaria
“Nessuna prestazione patrim puo essere imposta se nn in base alla legge” = legislatore puo introdurre/modificare tributi *solo* con la legge (aka solo con norme tributarie)
- **Art 75 cost** = vietati referendum abrogativi in materia di tributi
In questa norma, la corte costituz ha allargato la nozione di ‘tributo’ anche a tutte le prestazioni imposte in generale (ovvero per tutte le entrate pubb *coattive*), quindi la nozione di tributo comprende anche i *contributi previdenziali e assistenziali*, che non sono tributi ma sono *entrate di diritto pubb.*
- **Art 81 cost** = pareggio di bilancio + divieto di istituire nuovi tributi in sede di approvazione di bilancio
Anche qui la corte costituz ha allargato la nozione di tributo, inteso come ‘tutte le prestazioni obbligatorie/*coattive*’
- **Art 117 e 119 cost** = potestà legislativa in materia tributaria per le regioni, riconoscendo l’*autonomia tributaria delle regioni* (!!ma solo sulla carta)

2. Norme costituzionali sul **contenuto** delle norme (*norme sul contenuto*) = pongono dei limiti al contenuto delle norme tributarie

- **Art 2 cost** = principio di solidarietà
- **Art 3 cost** = principio di uguaglianza
- **Art 53 cost** è la norma principale sul **contenuto delle norme tributarie**. Indica *chi* deve pagare e *come deve essere strutturato* il tributo: “**tutti devono concorrere in base alla loro capacità contributiva**” = quindi legislatore non puo fare un tributo non basato su un indice di capacità contributiva - es vietato imporre un tributo sul colore dei capelli perche il colore dei capelli non indica la capacità contributiva di quel sogg

3. LEGGI

LEGGI che sono fonti del diritto tributario sono:

- Leggi ordinarie (by parlam) - statali e regionali
- Decreti lgsl (by gov)
- Decreti legge (by gov)

Quando la costituz fa riferimento alla legge, si riferisce sia alla **legge formale** (quella approvata dal parlam) ma anche agli **atti avente forza di legge** (=decreti legge e decreti lgls). In materia tributaria i decreti legge e decreti lgsl sono molto importanti, anzi, sono abusati perchè la materia tributaria disciplina le *entrate*, che sono la componente piu importante per i governi perche senza entrate/soldi



non possono attuare i loro progetti, quindi i governi tendono ad accentrare su di loro il pwr di decidere le entrate perche sono poi loro che le devono *gestire*.

- a. **Decreti lgsl** sono emanati dal gov su delega del parlam, quindi parlam fa un *controllo a monte*, dando una linea guida (principi direttivi) al gov. Parlam fa *legge delega* che contiene i *principi e criteri direttivi*; la legge delega ha una scadenza entro cui deve essere attuata dal gov.

I decreti lgsl sono importanti in materia tributaria perché permettono di rimediare al *tecnicismo* tipico della materia tributaria - infatti tutte le riforme in materia tributaria sono fatte con decreti lgsl perche se si dovesse seguire l'iter legislativo ordinario discutendo le leggi tributarie in parlam, ci sarebbe un palleggiamento del testo normativo da camera a senato ad ogni minima modifica di dettagli e % (che sono dettagli fondamentali nella materia tributaria) - quindi non si puo discutere di una materia costi tecnica in parlam perche non si raggiungerebbe mai una decisione finale e i tempi sarebbero troppo lunghi. Il diritto tributario di oggi infatti si basa sulla importante riforma nel 1973 che ha totalmente riformato la materia: riforma fatta con un decreto lgsl.

Sono stati abusati in materia tributaria perchè dato che il governo è espressione della maggioranza vogliono controllare le entrate per controllare le spese, attuare le loro politiche e quindi mantenere il pwr. Per permettere al gov di attuare le sue politiche, il parlam ha dato piu liberta al governo facendo delle *leggi delega in bianco*, cioè con principi e criteri direttivi molto vaghi (non precisi), lasciando al gov grande controllo - però questo ha portato ad un'espropriazione del pwr legislativo del parlam da parte del gov

- b. **Decreti legge** sono emanati direttamente dal governo in casi di *eccezionale o straordinaria urgenza*; però devono essere convertiti entro 60 gg dal parlam altrimenti perdono efficacia ex-tunc/retroattivamente, come se non fossero mai esistiti - quindi il parlam fa il controllo non preventivamente ma *posteriormente*.

È importante per due motivi: 1. è uno strumento usato in casi di *straordinaria necessita e urgenza* grazie al quale il governo puo intervenire direttamente e 2. perchè permettono *l'effetto sorpresa* sui contribuenti che non si possono sottrarre dal pagare il tributo, perche in questo caso l'introduzione del tributo non è annunciata - infatti se i tributi dovessero essere approvati direttamente con legge ordinaria dal *parlam*, ci sarebbe un 'effetto annuncio' che porterebbe portare i contribuenti a far in modo di non pagarle, invece se sono approvati dal *governo* con il decreto legge la modifica del tributo è *immediata* quindi le persone non possono sottrarsi dal non pagarle → Es il 6x1000 applicato sui conti correnti degli italiani durante il governo di Amato (=prelevato il 6x1000 da tutti i conti correnti in italia, a titolo di imposta straordinaria, per evitare la bancarotta) è stato fatto con un decreto legge per evitare che gli italiani avessero il tempo di togliere i loro soldi dal conto corrente. Invece cosi il prelievo è avvenuto dalla sera alla mattina e nessuno si è potuto sottrarre.

Sono abusati perche 1. sono usati anche quando NON ci sono esigenze di *straordinaria necessita e urgenza* (esigenza richiesta dalla costituz) e 2. perche vengono *continuamente reiterati* (!!!i decreti legge decadono ex tunc dopo 60gg se non sono nel mentre approvati dal parlam) senza permettere al parlam di valutare il merito dei decreti legge se non quando il gov è convinto che sarebbero stati approvati - quindi il gov ancora *espropria il pwr legislativo de parlam*; il parlam/legislatore ha un pwr passivo perche non fa altro che approvare le decisioni del gov, viene capovolto il sistema legislativo.



c. **Leggi regionali** sono equiparate alle leggi ordinarie statali, ma non si scontrano con leggi ordinarie perché ci sono degli *ambiti di competenza*: in alcune materie espressamente elencate può legiferare solo lo stato, in tutte le altre materie possono legiferare le regioni (regioni hanno **competenza residuale**, art 117 cost). Il diritto tributario è uno dei settori in cui possono legiferare le regioni, perché le regioni, come tutti gli altri enti pubb, sostengono delle spese per la collettività (*spese pubb di carattere generale*) e quindi hanno necessità di *finanziarsi* - art 119 cost riconosce alle regioni un'**autonomia finanziaria** ma per poterla regolare la singola regione deve avere il controllo delle *spese* ma anche delle *entrate* - per regolare le entrate esistono **tributi regionali**: quindi regioni oltre alle proprie leggi possono fare anche i propri *tributi*. 2 tipi di tributi regionali:

- **Tributi regionali impropri** = sono i tributi prelevati in base a fatti econ che accadono *all'interno della regione* (=presupposto regionale). I sogg passivi che devono pagare i tributi sono nella regione. Il gettito \$\$ va alla regione. I tributi regionali impropri imposti/introdotti da **legge nazionale** quindi, essendo legge naz, le regioni **NON possono modificare queste leggi/tributi impropri** se non nei limiti consentiti dalla legge nazionale stessa.
- **Tributi regionali propri** = si basa su *fatti econ avvenuti all'interno della regione*. Sogg sono nella regione. Gettito \$\$ va alla regione. Ma la **legge è creata dalla regione (legge regionale)**: quindi questi sono dei tributi rimessi *interamente all'autonomia legislativa delle regioni* perché sono creati con legge regionale, ovvero sono dei tributi che possono essere modificati interamente dalle regioni. Questo perché la costituz permette alle regioni di creare dei tributi propri (tributi pagati solo in una regione) !!! MA sia per le regioni ordinarie che quelle a statuto speciale, questa **autonomia legislativa è rimasta solo sulla carta**:
 - Per le **regioni a statuto ordinario**, per poter esercitare effettivamente questa autonomia, serviva l'emanazione di una legge quadro nazionale (*legge di coordinamento nazionale dei tributi*) che serviva per garantire un livello di uniformità dei tributi nelle varie regioni (perché non ci poteva essere troppa disparità fra i tributi pagati in una regione e quelli pagati in un'altra, no principio di uguaglianza), quindi questa legge serviva per *delimitare* l'autonomia legislativa, che le regioni potevano esprimere entro i limiti di questa legge statale → però questa legge quadro non è *mai stata emanata* dallo stato quindi le regioni ordinarie non hanno mai potuto creare tributi propri e di fatto regioni ordinarie NON hanno autonomia tributaria affermata dalla costituz.
 - Le **regioni a statuto speciale**, dato che i loro statuti speciali sono equiparati alla costituzione, in base alla gerarchia delle fonti, - quindi non sono sottoposti alle leggi statali e non sono sottoposti/non necessitano neanche della legge quadro. Regioni a statuto speciale possono introdurre tributi senza vincolo della legge MA possono essere *solo tasse* (cioè solo pagati per servizi pubb *specifici* richiesti/usufruiti dai singoli cittadini, non possono essere altri tipi di tributi) e devono avere ad oggetto *fatti econ che non sono ancora tassati a livello nazionale* (non posso ritassare i *tributi erariali/dello stato*) - quindi le regioni a statuto speciale SI hanno una autonomia legislativa per tributi propri, ma *molto limitata* perché possono introdurre un solo tipo di



tributo (*solo tasse*) e i fatti economici che non sono già tassati dallo stato sono molto pochi.

Es nel 2008 regione Sardegna aveva introdotto ++ *tributi propri*, che sono stati tutti dichiarati incostituzionali dalla corte costituzionale perché tassavano fatti economici già tassati a livello statale (es. tassa sulle plusvalenze sulle seconde case in Sardegna, c'è già IRPEF) - l'unico tributo proprio che non è stato dichiarato incostituzionale e che hanno tenuto è la tassa di soggiorno.

Un altro esempio di tributo proprio è IRAP = imposta regionale sulle attività produttive, pagata dagli imprenditori/lavoratori autonomi.

RIASSUNTO:

Tributi regionali impropri	Tributi regionali propri	
<p>È un tributo regionale perché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applicato x fatti econ che avvengono <i>all'interno della regione</i> (=presupposto regionale) - i sogg passivi sono nella regione - Gettito regionale (\$\$ vanno alla regione) - imposto con <i>legge nazionale</i> 	<p>È un tributo regionale perché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Applicato x fatti econ che avvengono <i>all'interno della regione</i> (=presupposto regionale) - i sogg passivi sono nella regione - Gettito regionale (\$\$ vanno alla regione) - imposto con <i>legge regionale</i> <p>Solo i tributi regionali <i>propri</i> sono <u>totalmente rimessi all'autonomia delle regioni</u> perché sono imposti da legge regionale e non statale</p> <p>es: IRAP, tassa di soggiorno</p>	
	<p>regioni a statuto ordinario: NON hanno <i>di fatto</i> autonomia per tributi propri perché non c'è legge quadro (legge statale)</p>	<p>regioni a statuto speciale; SI hanno <i>di fatto</i> autonomia per tributi propri MA è molto limitata</p> <ul style="list-style-type: none"> - solo tasse - fatti econ non già tassati a livello statale

L'autonomia tributaria delle regioni *di fatto* è *molto limitata* sia per le regioni a statuto ordinario che per le regioni a statuto speciale, perché non possono introdurre *tributi propri*. L'autonomia delle regioni in materia tributaria è rimasta solo sulla carta

4. REGOLAMENTI

È un'altra fonte del diritto. Sono sotto la legge perché sono atti di legislazione secondari. Regolamenti ≠ atti amministrativi → perché atti amministrativi sono per *singoli casi*, mentre i regolamenti valgono per *casi generali*.

TIPI di regolamenti importanti in materia tributaria:

1. **Regolamenti governativi**
2. **Regolamenti interministeriali** = regolamenti emanati da ++ ministeri insieme
3. **Regolamenti ministeriali** = regolamenti emanati dal ministro delle finanze

All'interno dei regolamenti stessi c'è una gerarchia: regolamenti governativi > regolamenti interministeriali > regolamenti ministeriali



I regolamenti in ambito tributario servono per *applicare* le norme tributarie, completano le leggi tributarie per alcuni aspetti di dettaglio - questo sempre per il motivo che il diritto tributario è una materia altamente tecnica. Leggi tributarie espressamente rinviano ai regolamenti: es una legge introduce un nuovo tributo e rinvia al regolamento per le modalita/procedimento di pagamento del tributo (aspetti procedimentali-pratici del tributo).

Essendo atti di legislazione secondari e quindi sottostanti alla legge, se dovessero entrare in conflitto con la legge, i regolamenti non possono essere sottoposti a controllo di costituzionalità perché non sono leggi ma regolamenti quindi sono controllati dai giudici ordinari non dalla corte costituz. In caso di contrasto fra regolamento e legge il giudice ordinario o giudice tributario semplicemente *disapplicerà* il regolamento; solo il giudice amministrativo può *annullare* il regolamento.



LEZIONE 4 - i due principi costituz più importanti

I due principi costituz più importanti in materia tributaria, sui quali tutta la materia tributaria si basa:

- Art 23 cost = riserva di legge
- Art 53 cost = norma sul contenuto

ART 23 COST - RISERVA DI LEGGE = i tributi (e tutto ciò che riguarda i tributi) può essere istituito *solo per legge*.

(!! è una **norma sulla produzione** = *come vanno istituiti i tributi*)

Art 23 cost: “Nessuna prestazione personale o patrim può essere imposta se non in base alla legge”
La riserva di legge/principio di legalità sancito dall’art 23 cost è espressione della democrazia popolare perché deriva dal principio della magna charta “no taxation without representation” perché tributi possono essere introdotti solo con *legge* quindi solo i *rappresentanti dei cittadini* (aka i parlamentari) possono introdurre norme tributarie, quindi indirettamente è una materia riservata *solo* al popolo (!!! non può essere regolata dal governo). Quindi il principio di legalità è un principio di *democrazia*, è volto a *tutelare i cittadini* contribuenti e a *garantire i loro diritti di proprietà* = è una **norma di garanzia** = è una norma per la tutela dei cittadini: della loro *libertà personale* e del loro *diritto di proprietà* → !! ma questa tutela e tutti questi obiettivi e protezione di diritti che l’imposizione del principio di legalità porta sono minacciati dal problema del crescente utilizzo di decreti legge e decreti lgs in materia tributaria, che espropriano i poteri legislativi del parlamento (e quindi dei cittadini, che i parlamentari rappresentano).

Art 23 cost riguarda *tutte* le “prestazioni personali/patrimoniali imposte”, ovvero non si riferisce solo ai tributi ma riguarda tutte le entrate di diritto pubb/prestaz patrim coattive => quindi rientrano nell’art 23 cost:

- i tributi,
- prestiti forzosi,
- contributi previdenziali e assistenziali
- (sanzioni pecuniarie amministrative)

!!! NON RIENTRANO espropriazioni e sanzioni pecuniarie penali: non perché questi non siano soggetti a riserva di legge, ma perché la loro riserva di legge è esplicitata in *altri* art cost:

- art 40 e 41 cost per espropriazioni
- art 25 cost per riserva di legge in materia penale in generale - sanzioni pecuniarie penali, essendo leggi *penali*, ricadono sotto l’art di riferimento della riserva di legge in materia penale in generale (!!! vale solo per sanzioni pecuniarie *penali* - invece sanzioni pecuniarie amministrative ricadono sotto art 23 cost)

!!! RICORDA: “... in base alla legge” = per *legge* si intende legge ordinaria + decreti legge + decreti lgs + leggi regioni

Riserva di legge penale vs tributaria: l’art 23 cost per la materia tributaria è l’equivalente dell’art 25 cost per penale (“nessuno può essere incriminato per fatti che al momento della commissione non erano reati”) - entrambe le materie tributaria e penale prevedono la *riserva di legge*, ma sono diverse:

Quella penale è una riserva di legge assoluta = *tutti* gli elementi della fattispecie di reato devono essere previsti dalla legge. (!! mai previste da altre fonti secondarie). Questo perché la libertà



personale è il bene più prezioso che abbiamo (bene primario) quindi i padri costituenti volevano dare la massima garanzia e protezione di questo diritto: *solo* i rappresentanti del popolo (parlam) possono disciplinare la materia penale.

Invece quella tributaria è riserva di legge relativa = parte della disciplina sui tributi può essere regolata da fonti secondarie, aka i regolamenti. Questo perché la libertà personale è il bene primario, mentre la proprietà priv è un bene secondario → la riserva di legge *relativa* per la materia tributaria si evince dalla formulazione letterale dell'art 23 cost: la norma non dice che le 'prestaz patrim/perosnali devono essere imposte *per legge*' (=che *tutti* gli elementi della fattispecie devono essere stabiliti per legge), ma le prestaz patrim/personali devono essere imposte 'in base alla legge' = la legge, sempre nel rispetto della costituz, puo rimandare parte della materia tributaria ad altre fonti secondarie che nn sono le leggi.

Quali parti del tributo devono *sempre e solo* essere previste dalla legge? E quali parti invece possono essere regolate dai regolamenti?

La **legge** deve stabilire tutti gli elementi costitutivi sostanziali della fattispecie tributaria (tutti introdotti da norme di carattere sostanziale):

- Soggetti passivi = *chi* paga
- Presupposti dell'imposta = *quando* devo pagare, qual'è il *fatto econ* al verificarsi del quale devo pagare
- Base imponibile = come si calcola
- L'aliquota

Mentre gli elementi di carattere procedimentale possono essere demandati a *fonti subordinate alla legge* aka a **regolamenti** (sono introdotti da norme di carattere procedimentale: norme che indicano es come vengono accertati e riscossi i tributi)

Quindi la regola è che la **riserva di legge** riguarda *solo* le norme sostanziali (=leggi) non anche le norme procedimentali (=regolamenti) → quindi le norme sostanziali *devono* essere previste per legge, mentre le norme procedimentali sono perlopiù previste da regolamenti.

!!! MA in realtà anche alcune norme sostanziali (alcuni elementi costitutivi del tributo) possono essere regolati, a determinate condizioni, da fonti secondarie e subordinate alle leggi, aka **regolamenti**.

- *Alcune parti* della base imponibile e aliquota possono essere previste da regolamenti: la legge deve prevedere i criteri generali sulla loro determinazione, e poi rimandare ai regolamenti per i dettagli
- I sogg passivi e il presupposto d'imposta non possono MAI essere regolati con REGOLAMENTI, ma SEMPRE E SOLO LEGGI.

ART 53 COST - NORMA SUL CONTENUTO = tributo, istituito per legge (art 23 copst) *deve* avere questi contenuti → è la norma costituz che disciplina il *contenuto* delle leggi tributarie, i confini entro cui le norme tributarie si possono muovere

(!! è una **norma sul contenuto** = *cosa* devono avere le leggi tributarie)

Art 53 cost c1: "tutti devono concorrere alle spese pubb rispetto alla loro capacità contributiva"

Art 53 cost c2: "Il sistema tributario è improntato a criteri di *progressività*"



C1 dice “*tutti*” non dice “*tutti i cittadini*” perché la cittadinanza NON è un requisito per essere sogg passivo, invece è requisito la *residenza* o un collegamento oggettivo fra il reddito e il territorio

CAPACITA' CONTRIBUTIVA

Art 53 cost è attuazione, in materia tributaria, del **principio di solidarietà (art 2 cost)** perché fa riferimento alla contribuzione in base alla “**capacità contributiva**” (=più posso contribuire, più contribuisco). La *solidarietà* in materia tributaria è necessaria per poter raggiungere l'uguaglianza sostanziale, quindi art 52 attua anche il **principio di uguaglianza sostanziale (art 3 cost)** (=rimozione da parte dello stato di ostacoli e elementi di differenziazione fra le persone)
RIASSUNTO: art 53 cost è lo strumento attraverso cui si realizza la *solidarietà* in materia tributaria, per realizzare l'*uguaglianza sostanziale* (fine ultimo).

Il destinatario dell'art 53 è il **legislatore** perché art dice come imporre i tributi (è un vincolo al legislatore): i tributi devono essere imposti in base alla capacità contributiva del sogg. Questo art impone un *duplice vincolo* al legislatore:

1. Sogg passivo è *colui che realizza* la capacità contributiva, non un'altra persona. Io realizzo la capacità contributiva, io pago il tributo. Pone vincolo al legislatore perché legislatore non può chiedere di pagare le imposte a un'altra persona ma può chiederlo *solo* alla persona che ha realizzato quel reddito - es. io non posso pagare le tue imposte perché *tu* hai realizzato la fattispecie di imposta, non io (salvo eccezioni)
2. Alla base dei tributi c'è la *capacità contributiva* (=capacità economica, fatti economici, capacità di poter pagare i tributi): aka tributi devono avere come presupposto dei *fatti economici*. In quanto fatti economici, devono essere *misurabili*. Quindi gli indici di capacità contributiva NON possono essere es il colore dei capelli o l'aver un animale domestico perché non sono misurabili - questi *non sono fatti economici*. Invece sono indici di capacità contributiva 2 tipi (→ da qui poi la distinzione fra imposte *dirette* e *indirette*)

a. **Indici diretti:**

- i. l'indice diretto per eccellenza è il **reddito** perché è ricchezza pura. Reddito = sono tutti i proventi realizzati \$\$, *al netto delle spese* sostenute per produrlo.
- ii. Il **patrimonio** - in Ita non abbiamo un'imposta patrimoniale (come invece c'è in fr e svizzera) ma ne abbiamo tante piccole imposte che vanno a colpire il patrim dei contribuenti come: l'imposta sui depositi di conto corrente, il tributo pagato su auto di una certa cilindrata (*superbollo*), IMU per beni immobili, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE), imposte su valore degli immobili che ho all'estero (IVIE). Il patrim è un indice diretto di ricchezza/di capacità contributiva perché es ho tanti appartamento o una bella macchina

b. **Indici indiretti:**

- i. **Consumo e gli affari** → imposte che li colpiscono sono es IVA (imposta su valore aggiunto), le accise (es accise su superalcolici, benzina)
- ii. **I trasferimenti di beni** → es imposte di registro (=pagata dal sogg che acquista), imposta ipotecaria e catastali sui beni immobili (si applica sul trasferimento di immobili per fare variazioni catastali)



Dal punto di vista quantitativo ci sono dei **limiti al potere dello stato sui prelievi di tributi**: limite minimo e max

LIMITE MINIMO: stato/legislatore non può colpire indistintamente *tutta* la capacità economica, ma solo la capacità economica eccedente al necessario per soddisfare i bisogni necessari. C'è un reddito minimo chiamato "**minimo vitale**" che non può essere tassato perché serve per soddisfare i bisogni essenziali. Se si andasse a colpire *tutta* la capacità contributiva si andrebbero ad *impoverire* i contribuenti. Redditi che servono per soddisfare i bisogni essenziali (di *chiunque*) non esprimono la capacità contributiva della persona. Minimo vitale è garantito a *tutti*, sia i ricchi che i poveri.

Come è individuata la soglia di reddito non tassabile (minimo vitale)?

1. C'è una soglia di reddito che non è tassabile (quasi area di reddito si chiama "*no tax area*") = c'è

+ proprio una parte del reddito di tutte le persone che non può essere tassato

2. Stato fa *detrazioni* = le detrazioni sono dei crediti che lo stato riconosce ai contribuenti: i contribuenti hanno dei crediti nei confronti dello stato. Es compro medicine e le pago, ma dato che la salute è un bisogno essenziale, nel calcolo dei tributi da pagare lo stato mi *detrae* il costo delle medicine (quindi facendomi pagare meno tasse) - quindi è come se io non l'abbia mai pagato (medicine sono 'gratis'). Es bisogni elementari che sono *detratti* delle tasse: spese mediche, medicine in farmacia, costo dell'università, spese funebri. Sono delle spese di carattere personale

RIASSUNTO:

Capacità contributiva è la capacità economica (def).

MA non tutta la capacità economica è capacità contributiva

aka NON TUTTO il mio es reddito/patrim/altri indici indiretti ecc... è capacità contributiva

Perché minimo vitale NON può essere tassato = minimo vitale NON è capacità contributiva.

È capacità contributiva solo la capacità economica che eccede il *minimo vitale* (=reddito minimo per soddisfare i bisogni essenziali)

Quindi il limite *minimo* è il minimo vitale

LIMITE MAX: limite max di tassazione NON ESISTE - costituz non l'ha previsto, ma è a discrezione del legislatore scegliere *cosa e quanto* tassare. In realtà esiste un limite max implicito: il limite max è la "capacità contributiva" richiamata dall'art 53 cost, quindi sono vietati i *contributi confiscatori* (=tributi talmente elevati tanto da confiscare/rimuovere in pratica la capacità economica dei contribuenti) - sarebbero incostituzionali rispetto all'art 53 cost.

RIASSUNTO: Non c'è un limite max ma c'è un limite di ragionevolezza implicito

2 requisiti che capacità contributiva deve avere per essere tassabile - aka requisiti che capacità econ deve avere per essere *capacità contributiva*:

Si può tassare una capacità contributiva/economica (es. reddito) solo se è *effettivo e attuale*

1. **L'effettività** = non posso applicare tributo su elementi meramente presuntivi o fittizi.

MA a volte tributi possono essere imposti anche su fatti economici (es reddito) determinati anche non in maniera oggettiva ma in maniera forfettaria o presuntiva - !!! in questi casi il contribuente deve sempre avere la possibilità di dimostrare che la capacità contributiva, calcolata in maniera presuntiva o forfettaria, in realtà non c'è (=presunzioni possono essere solo relative, cioè con la possibilità di provare il contrario, NO assolute - se fossero permesse presunzioni assolute ci sarebbe un conflitto con art 53 cost). Es ho 100 a reddito ma in realtà 70 provengono dalla vendita di un immobile quindi in realtà la capacità contributiva non c'è.



Oppure ho 100 ma 70 provengono da un finanziamento dallo stato/ me li ha dati un parente con donazione: quindi in realtà io ho guadagnato solo 30 dal mio lavoro. Il reddito che non ho prodotto io non è un reddito *effettivo*.

RIASSUNTO: Quando ci sono metodi di calcolo della capacità contributiva non oggettivi ma forfettari/presuntivi, contribuente deve *sempre* avere la possibilità di provare il contrario

!!!! Esempio domanda d'esame: Le presunzioni *assolute* riguardo la capacità contributiva sono conformi all'art 53 cost? NO solo le presunzioni *relative*

x beni immobili: la **rendita catastale** è un calcolo *forfettario* del reddito che produce un immobile o un terreno. È una rendita calcolata prendendo a confronto immobili/terreni simili nella stessa zona e facendo una media fra questi - anche la rendita catastale potrebbe essere un reddito calcolato con presunzione ma NON va a intaccare il requisito dell'*effettività* perché io posso sempre dimostrare il contrario (dimostro che non ho avuto tutta quella rendita dal mio terreno/immobile es perché c'è stato un'alluvione quindi non ho potuto coltivare per il mese di maggio quindi ho ricavato meno reddito)

Il requisito dell'effettività comporta anche che il legislatore NON può chiedere tributi su una capacità contributiva che ancora si devono manifestare perché questi sono dei redditi *presunti*, non effettivi. Es non possono chiedermi di pagare le tasse sui redditi che produrrò l'anno prossimo. !!! le **ritenute** di acconto e gli **acconti** versati non sono contrarie a effettività perché la ritenuta è prelevata dal sostituto d'imposta *man mano* che si produce il reddito. Sono dei 'prelievi anticipati' ma si fanno mentre il lavoro viene pagato, quindi sempre *dopo* che il reddito è prodotto). Anche gli acconti sono commisurati sul reddito *già* prodotto. Acconti si pagano due volte l'anno, a maggio e novembre, e sono delle tranches di imposte che devo pagare in base ai redditi prodotti dall'inizio dell'anno fino a quel momento. Acconti esistono perché lo stato deve spendere man mano e preleva anche man mano le imposte in corso d'anno.

2. **L'attualità** = è un aspetto dell'effettività perché se la capacità contributiva non è attuale, non è nemmeno effettiva. Attualità = per essere tassabile, una capacità contributiva deve essere, nel momento in cui è tassata, nella *disponibilità* del soggetto - es non posso tassare una capacità contributiva del passato perché il soggetto l'ha usata → sono **vietate le norme tributarie retroattive** = quindi sono vietate le norme tributarie che vanno a colpire la capacità contributiva di es 5/10 anni fa !!!! invece sono permesse le norme tributarie retroattive che colpiscono una capacità contributiva passata ma ancora attuale (es capacità contributiva di 2 mesi fa - vedere es domande d'esame sotto) → MA *quanto* tempo si può andare indietro per non rientrare nel divieto della retroattività? Il tributo retroattivo è valido solo se è *anche prevedibile* (la capacità contributiva deve essere anche *prevedibile*) - es la plusvalenza derivante da operazioni su *cryptovalute* non erano tassabili (perché *cryptovalute* non erano considerate delle vere e proprie *valute*). Ora sono tassate anche queste operaz. Se la nuova imposta ora aggiunta fosse retroattiva a colpire anche le plusvalenze su operazioni fatte prima dell'arrivo della legge? SI si può perché era un tributo *prevedibile* per la somiglianza delle *cryptovalute* alle valute normali (anche se somiglianza/analogia non era *espressamente* dichiarata).

Non c'è in costituz un divieto *espresso* alle norme tributarie retroattive, ma c'è nelle leggi ordinarie, nello *statuto dei diritti dei contribuenti* (ma essendo imposto con legge ordinaria,



basta una nuova legge ordinaria per superare e rimuovere questo divieto, perché in caso di contrasto fra due leggi ordinarie, prevale la legge successiva/più recente).

RIASSUNTO: la irretroattività e la prevedibilità delle norme tributarie sono i limiti al requisito di *attualità*

!!! esempio domanda d'esame: il governo vuole imporre un'imposta straordinaria sul saldo di conto corrente dei contribuenti del 31/12/2018 → NO è vietato perché è su una capacità contributiva passata di 5 o 10 anni fa e quindi 10 anni fa potevo essere ricco ma ad oggi potrei aver speso tutti quei soldi ed essere povero quindi non ho la stessa capacità contributiva

Es2 domanda d'esame: il governo vuole imporre un'imposta straordinaria sul saldo di conto corrente dei contribuenti del 31/12/2014 → SI è permessa perché c'è verosimiglianza fra capacità contributiva di oggi feb 2025 e capacità contributiva di 2 mesi fa (anche se era un anno fa in realtà era solo pochi mesi fa)

Le uniche norme tributarie che possono essere retroattive sono le **norme di interpretazione autentica** = norme in cui il legislatore dice come va interpretata una certa norma. Le norme di interpretazione autentica sono retroattive per loro natura, non sono retroattive solo quelle tributarie. Sono un modo per il legislatore di intervenire sulla legge senza modificarne il testo, quindi sono abusate in materia tributaria perché sono usate per bypassare il divieto di retroattività delle norme tributarie - es il legislatore colpisce capacità contributive passate con un nuovo tributo con norme di interpretazione autentica di quel nuovo tributo.

QUESTIONI SU ART 53:

Abbiamo detto che art 53 vincola il legislatore perché può istituire a sogg passivo *solo* colui che ha *prodotto* la capacità contributiva.

!! MA ci sono 2 casi in cui persone che NON producono capacità contributiva sono cmq sogg pass:

- **Sostituto d'imposta** = es datore di lavoro: non realizza lui il fatto econ, perché il reddito derivante dallo stipendio è prodotto dal dipendente, ma il datore di lavoro cmq è sogg passivo. Questo perché il sostituto paga subito le imposte ma poi si *rivale* sul dipendente, quindi ha solo una funzione di garanzia, serve per garantire allo stato il prelievo delle imposte
Es 2: notaio - notaio è *responsabile solidalmente* per le imposte degli atti da loro stipulati: quindi se io compro una casa e nn pago imposta di registro, lo stato può andare a chiedere imposte al notaio, notaio paga e poi si *rivarrà* su me - è vero che notaio non *realizza* il fatto economico, ma ha una funzione di garanzia
- **Responsabile d'imposta**

L'accollo delle imposte è legittimo in materia tributaria? SI. **L'accollo** è un patto fra due sogg in forza del quale un altro sogg si impegna a pagare il debito del debitore. L'accollo in materia tributaria E' AMMESSO - non è contrario all'art 53 cost perché l'art si rivolge al legislatore, e dice che *legislatore* non può prevedere come sogg pass una persona diversa da quella che ha realizzato il fatto econ, ma non dice che le persone spontaneamente si possano trasferire il debito d'imposta fra loro.

Accollo è ammesso !!! TRANNE i casi in cui è espressamente vietato e i casi in cui c'è *obbligo di rivalsa* (es IVA, sostituto d'imposta - imprenditore per iva, notaio/datore di lavoro per sostituto



d'imposta hanno *l'obbligo* di rivalsa su consumatori/lavoratori, non possono pagare le imposte al posto loro).

!! es domanda d'esame: accollo delle imposte è illegittimo in materia tributaria? NO

Es2: Un negozio che vende mobili annuncia uno sconto: "vi regaliamo l'IVA" - questo è lecito o no? NO, IVA è un caso di *obbligo di rivalsa* quindi non può *mai* essere pagata dal venditore al posto dei consumatori ma devono sempre pagarla i consumatori finali.

Il principio di capacità contributiva vale per tutti i tipi di tributi (imposte, tasse, contributi)? SI - in un primo momento sembrerebbe che art 53 cost faccia riferimento *solo* alle *imposte* (perché imposte è l'unico tipo di tributo destinato al finanziamento non di *singoli servizi specifici* ma di spese pubb di carattere generale). Ma in realtà art 53 cost fa riferimento a *tutti* i tributi perché 1. art 53 non dice espressamente che è previsto *solo* per un tipo di tributo e 2. anche nelle tasse e contributi in parte si tiene conto della capacità contributiva dei soggetti (es persone più povere non pagano/pagano meno tasse universitarie, stessa cosa anche per ticket sanitario che è una tassa)

Qual'è il rapp.to fra art 3 cost (principio di uguaglianza) e art 53 cost? Principio di uguaglianza vale anche in materia tributaria perché non si possono tassare allo stesso modo due fattispecie diverse, o non si possono tassare diversamente due fattispecie uguali = principio di uguaglianza fiscale = art 3 + art 53 cost. Due persone che hanno stesso reddito hanno stessa capacità econ (uguaglianza art 3) quindi devono contribuire allo stesso modo (art 53 contribuzione in base alla ricchezza) altrimenti c'è incostituzionalità rispetto a *entrambi* art 3 + art 53 cost. Quindi se io guadagno 100 a milano o in un paesino piccolo dove la vita costa meno, nel rispetto del principio di uguaglianza, devono essere tassati uguali, perché se no sarebbe costituzionalmente discriminatorio. *Condoni* sono illegittimi costituzionalmente perché non rispettano principio di uguaglianza fiscale perché si trattano diversamente gli evasori, facendogli pagare meno imposte del dovuto con i condoni - infatti oggi sono *illegittimi* i condoni 'forfettari' cioè concedere agli evasori di pagare una somma fissa x per regolarizzare tutti gli anni di imposte non pagate - questo non si può fare perché così l'evasore paga meno tasse degli altri. Invece oggi si possono fare condoni solo sugli interessi/sanzioni quindi gli evasori pagano tutte le tasse che avrebbero dovuto pagare così non si lede il *principio di uguaglianza fiscale*, e poi al massimo lo stato farà degli sconti sugli interessi/sanzioni extra da pagare.

Se esiste il *principio di uguaglianza fiscale*, come giustifico l'esistenza di norme che introducono agevolazioni fiscali (=quando legge prevede che alcuni sogg pagano meno/non pagano)? Le agevolazioni fiscali, per essere legittime secondo art 3 e 53 cost quindi per essere legittime al principio di uguaglianza fiscale, devono essere giustificate dall'attuazione di altri principi costituz (quindi avviene un bilanciamento fra principi) - es1 agevolazioni fiscali per la famiglia sono permesse perché la costituz tutela es la prima casa per la famiglia (per 1a casa ha imposta di registro al 2%, dalla 2a casa in poi pagherò imposta di registro al 9%). Es 2 IVA sul pane è al 4% invece del normale 22%.

Art 53 cost comma 2 prevede principio di progressività (=all'aumento della capacità econ, la % del tributo applicato deve aumentare in maniera *più che proporzionale*). es IRPEF è tributo progressivo per antonomasia. La *progressività* si basa sul presupposto che più reddito hai, meno peso avranno per te le imposte (es se ho 1 mil e devo pagare 50% di tasse mi rimangono 50 000 euro). Art 53 c2 cost non dice che *tutte le singole imposte* devono essere progressive, ma dice "il sistema tributario" quindi *il sistema* nel suo complesso deve essere progressivo - se la progressività dovesse essere in tutte le singole imposte allora sarebbero illegittime es l'IRES (fissa al 24% per tutti), IRAP, IVA. Nel nostro ordinamento abbiamo *una sola* imposta *progressiva* che è IRPEF, ma essendo il tributo che raccoglie



più gettito di tutti allora rende il sistema progressivo *nel suo complesso*. !!! Flat tax nn è realizzabile perché se IRPEF diventa *proporzionale* il sistema nel complesso non è più *progressivo*.

Progressività si può raggiungere in vari modi: o con aliquote progressive o aumentando progressivamente la base imponibile → l'unica forma di flat tax che si può introdurre è una flat tax che prevede una progressività nella *base imponibile*: base imponibile su cui posso prendere tasse aumenta all'aumento del \$\$ che ho aka ad alcune persone con reddito più basso si fanno ++ detrazioni quindi hanno una base imponibile minore di chi invece ha redditi più alti che quindi ha +++\$ come base imponibile.

RICORDA: progressivo vs proporzionale

Progressivo = % tributo aumenta all'aumentare del reddito.

Es se ho 100\$ pago 25% (=25\$), se ho 200\$ pago **40%** (=80\$) e non 25% (=50\$)

Proporzionale = % tributo fissa per tutti.

Es se ho 100\$ pago 25% (=25\$), se ho 200\$ pago **25%** (=50\$) → se ho più soldi (200\$) pago di più (25\$ < 50\$), ma non pago ++++ (25\$ << 80\$)

LEZIONE 5: analisi norme tributarie

(Ricorda: norme tributarie sono le leggi e gli atti aventi forza di legge)

La **funzione** delle norme tributarie è quella di disciplinare il tributo in tutte le sue due componenti:

- *Componente sostanziale* = la parte della disciplina in cui si definiscono gli *elementi costitutivi*: chi sono i sogg passivi, qual'è il presupposto/fatto econ (al verificarsi del quale i sogg pass devono pagare), come si calcola la base imponibile, qua'è l'aliquota applicata → disciplinato da **norme sostanziali**
- *Componente procedimentale* = è la parte della disciplina che si occupa dell'*attuazione del tributo*, ovvero come il tributo va dichiarato, accertato, riscosso, chi è il giudice tributario competente per le controversie tributarie → disciplinato da **norme procedurali**

Quindi norme tributarie si dividono in 2 tipi: norme sostanziali e norme procedurali.

Norme sostanziali 3 tipi:

1. Norme impositive = sono le norme sostanziali per antonomasia = prevedono *elementi costitutivi* del tributo. Caratt di queste norme è che sono sottoposte a dei *principi*:

- a. Si sono soggette a principio di riserva di legge = dall'art 23 cost "nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge" si riferisce alle norme impositive
- b. Si sono soggette al principio di capacità contributiva.
- c. Si sono soggette al principio della irretroattività =norme impositive non possono essere retroattive perché se lo fossero andrebbero in contrasto con art 53 cost che richiede l'attualità della capacità contributiva. Quindi non c'è norma *espressa* che vieta la retroattività delle norme tributarie. !!! Retroattività è possibile *solo* nei limiti in cui la capacità contributiva del passato, che è oggetto della tassazione, è *ancora attuale*: es legge che stabilisce imposta straordinaria sui saldi di conto corrente - se questa legge vale per i saldi di conto corrente del 31/12/2024 allora è valida e non andrebbe a confliggere con art 53 cost, se invece vale per i



saldi di cc del 31/12/2000 è retroattiva e quindi vietata perché si basa su una capacità contributiva che non c'è più (!!!questo caso sarà una domanda d'esame).

- d. Si sono soggette al divieto di analogia = come le leggi penali. Se un fatto non è *previsto dalla legge* come *imponibile* (aka non è tassabile) quel fatto non lo si può tassare. Anche il divieto di analogia delle leggi tributarie non è *espressamente* stabilito da una legge ma lo si ricava dall'art 23 cost che afferma che solo la legge può stabilire cosa è imponibile e cosa non lo è, quindi se la legge non specifica l'imponibilità di un fatto allora non si può applicare a quel fatto un tributo di una legge analoga (facendo analogia fra la fattispecie della legge e il fatto simile) - es *cryptovalute* non erano disciplinate ma non si poteva nemmeno applicare per analogia la legge che imponeva la tassazione sui ricavi da negoziazione su *valute*.

2. Norme sanzionatorie (tributarie o penali tributarie) = ogni volta che si viola un divieto tributario (quindi quando c'è evasione di imposta) in alcuni casi ho sanzioni amministrative + sanzioni penali, in altri solo sanzioni amministrative. Decreto lgs n74 del 2000 contiene tutte le ipotesi di illeciti tributari *penali* riguardo alle imposte sui redditi e sull'IVA (es interposizione fittizia, frode). la caratt di norme sanzionatorie è che non valgono tutti i *principi* delle norme impositive:

- a. si c'è principio della riserva di legge = in forza dell'art 23 e/o 25 cost (entrambi gli art prevedono la riserva di legge l'unica differenza è che art 23 prevede riserva di legge *relativa* mentre art 25 prevede riserva di legge *assoluta* perché art 25 è specifico per leggi penali, stabilendo riserva di legge *per leggi penali* - dato che alcune norme sanzionatorie tributarie sono anche leggi penali, alcuni giuristi le fanno ricadere/giustificare sotto l'art 25 che è stato creato esclusivamente per le norme penali)
- b. NON c'è principio di capacità contributiva perché norme sanzionatorie prevedono una sanzione pecuniaria/pena che è *indipendente* dalla capacità contributiva del sogg cioè la sanzione è uguale sia che sei ricco sia che sei povero perché scatta solo in forza della violazione del tributo
- c. si c'è principio di irretroattività = norme sanzionatorie non possono essere retroattive. Si ricava dall'art 25 cost !!!**ECCEZIONE** vale il principio del favor rei: le norme sanzionatorie successive che prevedono una pena minore o la non punibilità del fatto come reato, allora queste si applicano anche ai casi avvenuti *prima dell'entrata in vigore* della nuova norma => le nuove norme *più favorevoli* sono retroattive → es è stato rimosso l'abuso d'ufficio come reato quindi sogg che avevano un processo in corso per questo reato non sono più stati sanzionati.

!!! **caso particolare** in cui si è illegittimamente derogato al principio del favor rei: l'ultima riforma fiscale del 2024 ha modificato in meglio le sanzioni tributarie (es sanzioni per *evasione su imposte sui redditi* erano da 90 al 180% dell'importo evaso mentre con la riforma il nuovo range è da 70 a 140%). In base al principio del favor rei, questa riduzione di sanzione avrebbe dovuto applicarsi anche agli evasori degli anni precedenti all'entrata in vigore della norma. !!!Ma il legislatore ha *derogato il principio del favor rei* dichiarando che le queste norme migliorative sarebbero valse *solo* per il futuro perché applicando favor rei tutti i precedenti evasori avrebbero pagato meno sanzioni comportando minor gettito \$\$ allo stato - il legislatore ha giustificato la deroga al principio del favor rei proprio per *esigenze di gettito*, invocando l'art 81 cost che richiede il pareggio di bilancio

Incostituzionalità: Ma le sanzioni, a differenza delle imposte, non hanno l'*obbiettivo* di procurare entrate allo stato ma hanno l'*obbiettivo* di *punire* la violazione della legge quindi non si può invocare l'esigenza di gettito dell'art 81 cost. La questione infatti è stata sollevata innanzi alla corte costituz. Quindi è giusto applicare il principio di favor rei anche per le norme sanzionatorie



- d. Si divieto di analogia perche c'è una riserva di legge *assoluta* quindi non posso applicare una sanzione ad una fattispecie diversa da quella *espressamente* prevista dalla legge

3. Norme agevolative = sono le norme che prevedono un *trattamento migliore* rispetto a quello ordinariamente previsto. Le norme agevolative possono riguardare/avere come oggetto i sogg. che possono essere esentati in tutto o in parte dal pagamento dell'imposta, o possono riguardare la base imponibile o l'aliquota. Attuano un "*trattamento migliore*" su questi ambiti. Es di "*trattamento migliore*" è far pagare meno/non far pagare una certa imposta a un certo sogg.

Es norma agevolativa = aliquota agevolativa per l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa è del 2% (invece di solito è il 9%)

Es2 norma agevolativa = norma agevolativa che prevede l'esenzione dall'IMU per tutti gli immobili che appartengono al papa

Es3 norme agevolative = norma che non prevede l'applicazione dell'IVA per le medicine

Norme agevolative sono norme che derogano le norme ordinarie *impositive* (**tipo 1 di norme sostanziali**), ma non violano il principio di uguaglianza perche sono giustificate dal bilanciamento di altri principi costituzionali.

In quanto norme *in deroga* alle norme impositive quindi valgono per le norme agevolative tutti i principi che valgono per le norme impositive.

Norme procedurali 2 tipi

1. Norme procedurali in senso stretto = per ogni tributo prevedono come attuare il tributo: come va prelevato, come accertarlo, come riscuoterlo (riscossione istantanea o in base al periodo d'imposta), per alcuni tributi il contribuente deve presentare delle dichiarazioni per altri tributi invece il responsabile d'imposta/sostituto d'imposta deve fare un atto per altri bisogna fare accertamento che puo essere di un tipo solo o di ++tipi

2. Norme processuali = disciplinano il processo tributario (≠ processo civile/penale) perche materia tributaria ha una magistratura propria (magistratura tributaria) che è stata formalmente riconosciuta nella riforma del 2023 - magistratura tributaria è sempre esistita ma da ora hanno lo status di magistrato alla pari dei magistrati civili, amministrativi e penali. C'è concorso di stato per diventare magistrato tributario. Il processo tributario ha *corti autonome*:

- corte di giustizia di 1 grado nei capoluoghi di provincia
- Corte di giustizia di 2 grado (appello) nei capoluoghi di regione
- 3 grado davanti a corte di cassaz (con gli stessi limiti degli altri processi civili/amm/penali)

Norme processuali tributarie costituiscono un *corpus autonomo* ma in via residuale per fattispecie non disciplinate da queste norme, si applicano le norme del codice di procedura civile.

Principi x norme procedurali

- **Principio del tempus regit actum** = in caso di modifiche, si applicano le norme procedurali *vigenti al momento in cui si sta svolgendo il processo* (a meno che non ci sia una espressa norma transitoria inn deroga di questo principio) !!! per le **norme sostanziali** non è così perché invece le norme sostanziali si applicano norme *vigenti al tempo in cui è stato commesso l'atto*.

Prove testimoniali in ambito tributario possono essere ammesse solo se per iscritto e solo se giudice ...

!!!! ECCEZIONE all'applicazione del principio *tempus regit actum* per norme sulle prove: le norme sulle prove sono norme procedurali quindi andrebbe appe applicato il principio



del tempus regit actum, ma per le norme sulle prove si *deroga* questo principio perchè le norme sulle prove sono delle norme molto importanti perche hanno un effetto importante sull'*identificazione del rapp.to tributario*: in base a una norma sulle prove piuttosto che un'altra, si puo escludere o accettare una prova che puo cambiare la sentenza/processo. Per questo motivo le norme sulle prove sono tecnicamente **procedimentali** ma in realtà **sostanziali**, quindi sono definite come norme *para-sostanziali* per le quali NON vale il principio del tempus regit actum

- **Possono essere integrate analogicamente** (SI analogia) = es se istituisco nuovo tributo e non sono espressamente disciplinate le modalita di accertamento, si puo applicare la norma sulle modalita di accertamento del tributo piu simile. Questo perche norme procedimentali **NON hanno riserva di legge** - perche le norme procedimentali sono spesso dei regolamenti quindi fonti subordinate alla legge (sono attuati da fonti subordinate alla legge quindi non c'è l'obbligo di essere imposti dalla legge aka riserva di legge)

QUANDO NORME TRIBUTARIE INIZIANO AD ESSERE EFFICACI

Entrata in vigore delle *leggi ordinarie* = 15esimo giorno dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale

Entrata in vigore dei *decreti legge* = entrata in vigore è *istantanea*, entrano in vigore il momento stesso della pubblicazione in gazzetta ufficiale

!!! *entrata in vigore* ≠ *efficacia* della legge:

- Entrata in vigore = quando la legge entra a far parte dell'ordinamento
- Efficacia = momento in cui legge inizia a esplicare i suoi effetti

Di solito l'entrata in vigore di una legge vuole anche dire che la legge è efficace, ma non sempre è così perche ci sono casi in cui la legge entra in vigore ma acquisisce efficacia in un momento successivo → es: grande riforma del processo tributario degli anni '90 è *entrata in vigore* nel 1992 ma è diventata *efficace* solo nel 1996 perche era una riforma che riformava completamente il sistema quindi si volevano dare 4 anni per adattarsi al cambiamento.

Es2: art 3 c1 dello statuto del contribuente dice che le modifiche, fatte nel corso dell'anno, ai *tributi periodici* (sono i tributi prelevati volta per volta come le imposte sui redditi) *entrano in vigore* nell'anno in corso ma hanno *efficacia* a partire dal *periodo d'imposta successivo* (aka si applicano a partire dall'anno prossimo) - perche il contribuente ha diritto a conoscere la riscossione dei tributi *prima* di iniziare a pagarli.

QUANDO NORME TRIBUTARIE CESSANO DI ESSERE EFFICACI

1. Quando sono abrogate = abrogazione puo essere *espresa* o *tacita* (=quando la legge è abrogata perche incompatibile con la legge precedente o quando una nuova norma disciplina integralmente la materia). L'abrogazione ha effetto *ex nunc*, ovvero l'abrogazione ha effetto dal momento in cui è *dichiarata* quindi legge tributaria abrogata continua ad essere applicata solo per le fattispecie precedenti alla riforma, avvenute quando la legge era ancora in vigore. !!! questo vale *solo* per le **leggi sostanziali** perche per le leggi procedimentali vale il principio del *tempus regit actum*.

2. Quando sono leggi temporanee = es. quando legislatore prevede un aumento del tributo solo per determinati sogg e solo per un certo n di anni (*solo per alcuni periodi d'imposta*)

Es leggi temporanee: banche applicano aliquota IRES piu alta dell'8,5% rispetto all'aliquota ordinaria per un certo n di anni



3. Quando sono dichiarate incostituzionali = incostituzionalità ha efficacia *ex tunc* quindi si considera abrogata *retroattivamente* sin dal momento della sua nascita quindi è come se la norma non fosse mai esistita. La dichiarazione di incostituzionalità di norme tributarie può comportare, in materia tributaria, problemi di rimborso perchè quando una legge tributaria è dichiarata incostituzionale i contribuenti hanno il diritto di chiedere il rimborso del tributo incostituzionale pagato.

!!! CASO ECCEZIONE all'invalidità *ex tunc* delle norme tributarie dichiarate incostituzionali ma invalidità *ex nunc*: come sappiamo tutte le norme (non solo quelle tributarie) quando dichiarate incostituzionali sono abrogate *ex tunc* ma c'è stato un caso eccezionale in deroga a questo principio: la **Robinhood tax** = tutte le imprese che operavano nel settore energetico/del petrolio che avevano avuto maggiori profitti, dovevano pagare questa imposta, il cui gettito sarebbe andato alla sanità. Questa tassa è stata dichiarata incostituzionale perchè di fatto non colpiva gli *extraprofitti*, ma i *profitti* interi dell'anno. Le imprese quindi hanno pagato ma quando è stata dichiarata incostituzionale le imprese hanno chiesto *rimborso*. Ma la corte costituzionale ha stabilito che *eccezionalmente* la dichiarazione di incostituzionalità della 'Robinhood tax' sarebbe *valsa solo per il futuro (=ex nunc)*, dichiarazione giustificata dalla corte per necessità di preservare l'equilibrio di bilancio (art 81 cost) perchè rimborsare tutte le imprese avrebbe causato gravi danni al bilancio Italiano. Questa è stata la prima e unica sentenza della corte costituzionale che ha operato *ex nunc* e non *ex tunc*. Il problema è che potenzialmente si può invocare l'esigenza di bilancio per giustificare qualsiasi cosa, anche espropriazioni forzate, prelievi dai conti correnti, norme espropriative => potrebbe giustificare qualsiasi norma che preleva tributi sproporzionati alla capacità contributiva del sogg. Questo farebbe perdere alla corte costituzionale il suo ruolo come garante dei diritti contro le leggi dello stato.

Ma ci sono dei LIMITI al diritto dei contribuenti di avere rimborso:

1. **Limite temporale** entro il quale si deve chiedere il rimborso (es rimborso per imposte sui redditi deve essere chiesto entro 48 mesi dalla data di pagamento)
2. **Esistenza di provvedimenti divenuti definitivi**/passati in giudicato. 'Provvedimenti' sono atto di accertamento o sentenza che sono diventati definitivi/passati in giudicato prima della dichiarazione di incostituzionalità. Es se amm finanziaria ha fatto un accertamento (inviando atto di accertamento) e io l'ho pagato, il rapp.to è esaurito e non posso più chiedere rimborso. Questo limite serve a granatire la *certezza del rapp.to tributario* perchè altrimenti l'incostituzionalità travolgerebbe tutti gli atti precedenti all'infinito.

Come tutte le leggi, norme tributarie possono essere applicate *solo* nel territorio dello stato. - sovranità fiscale fa parte della sovranità generale che lo stato ha (sovranità dello stato è l'esercizio dei pwri sul suo territorio). Nel caso del diritto tributario, lo stato può esercitare i suoi pwri solo se c'è un collegamento, fra la fattispecie e il territorio, di tipo *oggettivo* o *soggettivo*:

- **Sovranità soggettiva** = collegamento soggettivo fra fattispecie e territorio è quando il contribuente risiede nel territorio dello stato. È un collegamento *molto forte* perchè il contribuente che *risiede* sul territorio è quello che utilizza tutti i servizi quindi per questo è chiamato a contribuire alle spese pubb al massimo.

!! In questo caso l'Italia può tassare anche *redditi di fonte estera* (redditi svolti su un altro territorio) = il sogg residente in ita è tassato sui redditi prodotti in ita ma anche sui redditi prodotti ovunque nel mondo perchè essendo *residente* ha un collegamento *soggettivo*, quindi collegamento *molto forte* con il territorio dello stato, che giustifica l'*ampliamento* della sfera dei redditi assoggettati a tassazione da parte dell'Italia → !! ci sono delle eccezioni a questa



regola es. Svizzera: i cittadini residenti in svizzera che hanno redditi prodotti all'estero, la svizzera non tassa questi redditi prodotti fuori dal territorio della svizzera.

- **Sovranità oggettiva** = collegamento oggettivo fra fattispecie e territorio è quando il sogg non è residente nel territorio dello stato ma svolge un'attività nel territorio dello stato (quindi in questo caso il collegamento non è il fatto di essere residente ma il fatto di *svolgere un'attività*)
- es un francese che vende quadri in Italia. Secondo questa sovranità, l'Italia può tassare solo i redditi che il sogg ha prodotto nel territorio *italiano*, non i redditi che il sogg ha prodotto in fr.

!!! l'applicazione di questi due criteri però può portare a DOPPIA TASSAZIONE: es ita tassa redditi prodotti all'estero del cittadino residente in ita, ma anche fr tassa i redditi prodotti sul territorio fr dal cittadino residente in ita → è compito dello stato della residenza rimuovere la doppia tassazione.

Gli stati possono agire *esercitando i loro diritti* di accertamento e riscossione dei tributi anche in altri stati, ma per fare questo *servono* degli accordi internaz o a livello eu ci sono delle direttive: in base a questi accordi uno stato ha il diritto di agire nel territorio di un altro stato - es ita grazie a questi accordi internaz può aggredire i beni in fr del debitore italiano che non ha pagato tasse in ita. Es ci sono direttive eu che consentono lo scambio di informazioni/accertamenti fra stati.

RIASSUNTO: Se la fattispecie ha uno di questi due collegamenti allora può essere assoggettata a tassazione.

La fattispecie è collegata *soggettivamente* al territorio se c'è la *residenza* nel territorio → in questo caso sono assoggettati a tassazione ita TUTTI i redditi che il sogg produce, sia in ita che all'estero. La fattispecie è collegata *oggettivamente* al territorio se c'è lo *svolgimento dell'attività* nel territorio → in questo caso sono assoggettati a tassazione ita SOLO i redditi prodotti nel territorio ita.

INTERPRETARE LE NORME TRIBUTARIE

Nell'attività interpretativa, è importante distinguere la *disposizione* dalla *norma*.

La **disposizione** è il testo normativo, l'enunciato, il contenitore.

La **norma** è il contenuto, è quello che si estrae dalla disposizione attraverso l'attività interpretativa.

All'interno di ogni disposizione ci possono essere ++ norme

COME INTERPRETARE LE NORME TRIBUTARIE:

In generale, anche in materia tributaria, si applica l'**art 12 preleggi** per interpretare le norme tributarie = art dice che interpretazione *letterale* prevale sulle altre interpretazioni (teleologica, sistematica, ..).

!!! MA materia tributaria deroga questa regola generale, deroga introdotta dalla corte di cassaz: in materia tributaria si applica prevalentemente **un'interpretazione sostanzialistica** cioè prevale la ratio (obbiettivo) della norma (prevale la sostanza sulla forma): quando interpretaz letterale da torto al contribuente allora prevale interpretaz letterale, quando interpretaz letterale da torto a agenzia delle entrate allora prevale la *ratio* della norma (non fermarsi al significato letterale)

L'analogia - art 12 delle preleggi dice che "se una questione non può essere decisa con una disposizione si possono applicare norme che regolano casi simili o materie analoghe (=analogia); se non è possibile risolvere così il caso, allora si decide seguendo i principi generali dell'ordinamento giuridico" - !!! NO ANALOGIA in diritto tributario (come per il diritto penale) perché:



1. diritto tributario ha riserva di legge quindi solo legislatore può decidere cosa si può tassare e cosa no
2. affinché ci possa essere un'interpretaz analogica serve che ci sia una *lacuna normativa* - in materia tributaria non possono esserci lacune in senso tecnico perche c'è riserva di legge e se la legge dice cio che è tassabile, tutto il resto non è tassabile - questa nn è una lacuna.
3. le norme sostanziali impositive non hanno lacune perche sono delle norme complete.

Il divieto di analogia vale per tutti i tipi di norme sostanziali: norme impositive, sanzionatorie, agevolative. !!! in particolare, oltre al divieto di analogia, le *norme eccezionali* sono di *stretta interpretazione*, cioè vanno interpretate in modo restrittivo. Sono considerate norme eccezionali le norme agevolative derogatorie. !!! Le uniche norme che si interpretano analogicamente sono le **norme di carattere procedimentale** perche NON sono coperte da riserva di legge.

TIPI DI INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA:

1. Interpretazione dottrinale: è quella fatta da studiosi o chi attua il diritto (es professori, avvocati, ecc); ha un valore pressoché nullo.

2. Interpretazione giurisprudenziale: è quella fatta dai giudici. Quella della giurisprudenza di merito vale poco, invece interpretaz della *corte di cassaz*, essendo giudice di ultima istanza, è importante perchè è il giudice che decide definitivamente (puo anche ribaltare la decisione della corte di 1 grado/appello) e perche corte di cassaz ha validità vincolante, anche se non è stabilito per legge, perchè hanno valenza di 'precedente giuridico' (= nonostante noi siamo in un sistema di civil law, le sentenze della corte di cassaz hanno *natura paranormativa* cioè di fatto sono vincolanti). La sentenza della corte di cassaz prevale su interpretazione dottrinale e interpretazione giurisprudenziale dei giudici di merito. Le sentenze della corte di cassaz sono talmente vincolanti che, se esiste un precedente per un caso, a un caso analogo si impedisce l'appello in cassazione proprio in forza di quel precedente.

3. Interpretazione del legislatore = quando il legislatore emana le *leggi* di interpretazione autentica. Legislatore interviene con *norme nuove* in cui dice come interpretare le singole norme. Queste norme interpretative hanno un effetto retroattivo e vale dal momento dell'introduzione della norma interpretativa. Questa è un'*interpretazione normativa* (=interpretaz fatta con una norma/legge) quindi è l'unica interpretazione che è VINCOLANTE PER TUTTI !!!!!

4. Interpretazione dall'amministrazione finanziaria: amministrazione finanziaria interpreta norme con degli *atti* (= es le circolari, risoluzioni, interpelli, risposte in sede di consulenza giuridica, ecc). Con questi atti, o interpreta la legge in generale (emanando atti di sua iniziativa, spontaneamente) o interpreta la legge applicata a casi specifici (emanando atti su richiesta del contribuente - es contribuente puo sottoporre all'amm finanziaria il suo caso concreto e ha dubbio su quale legge applicare allora amm finanziaria risponde con un atto). Nonostante non siano obbligatori per nessuno, gli atti dell'amm finanziaria sono atti di "*moral-suasion*" e sono fra i piu influenti/efficaci fra i vari tipi di interpretazioni

Il valore degli atti interpretativi dell'amm finanziaria NON hanno nessuna efficacia vincolante verso i giudici perche costituz dice che giudici sono solo soggetti alla *legge*, e gli atti dell'amm finanziaria NON sono *fonte del diritto/della legge* e in più l'amm finanziaria è una delle parti dell'*obbligazione*



tributaria (amm finanziaria è il sogg attivo, contribuente è sogg pass) quindi i giudici non possono uniformarsi all'interpretazione dell'amm finanz perchè vorrebbe dire uniformarsi al parere/interpretazione di *una* delle parti, invece il giudice deve essere una figura terza e indipendente da tutte e due le parti.

LA REGOLA GENERALE è che tutto ciò che NON è *fonte del diritto* NON può *integrare delle norme* - quindi secondo questa regola, dato che gli atti interpretativi dell'amm finanziaria NON sono *fonti del diritto*, (!!!in teoria) questi NON potrebbero *integrare le norme* tributarie !!! MA gli atti dell'amm finanziaria (che in teoria dovrebbero seguire la regola generale), in *pratica* derogano questa regola in forza di alcune sentenze della corte di cassaz: SI gli atti interpretativi dell'amm finanziaria possono integrare il contenuto delle norme tributarie; quindi la corte di cassaz ha permesso a un organo dello *stato* (!! per di più *parte dell'obbligazione tributaria*) di integrare gli atti del *legislatore/parlam* - questa è un'interpretaz della corte di cassaz che agevola l'amm finanziaria (agevola una delle parti, la parte pubb) nell'obbligaz tributaria, e questo è sbagliato perchè non garantisce la neutralità.

Non sono vincolanti neanche nei confronti dei contribuenti, sempre per il motivo che gli atti interpretativi dell'amm finanziaria *non sono fonti del diritto* ma sono interpretaz delle norme tributarie da parte di *una* delle parti (dell'obbligaz tributaria). Quindi i contribuenti, non essendo vincolati, possono decidere se adeguarsi o non adeguarsi a questi atti interpretativi e non sono d'accordo, ma se non mi adeguo posso avere un accertamento - quindi anche se non sono d'accordo è meglio seguire l'atto e poi chiedere il rimborso facendo valere la mia interpretaz diversa da quella dell'amm finanziaria invece se non pago rischio di avere un accertamento che mi porta a dover pagare tributo + interessi e sanzioni.

Non sono vincolanti anche nei confronti dei funzionari dell'agenzia delle entrate perchè anche il funzionario è soggetto solo alla legge e se pensa che l'atto dia un'interpretazione sbagliata della legge, lui può decidere di non applicarlo e di applicare un'altra interpretaz della legge. Se però l'interpretaz corretta in realtà era quella dell'amm finanziaria, l'atto dell'agenzia delle entrate sarà illegittimo (perchè in violazione della normativa aka della corretta interpretaz della normativa). !!! MA *in pratica* i funzionari hanno una *responsabilità di carattere contabile* e quindi se decide di non applicare la circolare perchè ha dato un'interpretazione diversa alla norma ma poi si scopre che l'interpretaz dell'amm finanziaria era l'interpretaz corretta, allora deve rispondere per *danni erariali* davanti alla corte dei conti. Quindi nel dubbio i funzionari dell'agenzia delle entrate applicano sempre gli atti dell'amm finanziaria.

Non sono vincolanti neanche nei confronti dell'amministrazione finanziaria stessa che li emana = se l'amm finanziaria capisce che l'interpretaz che aveva dato era sbagliata, può emanarne un'altra con un'interpretaz diversa alla precedente → ma questo porta un problema: se es io contribuente mi uniformo a un atto che poi viene revocato da un nuovo atto, io che ho pagato seguendo l'interpretaz dell'amm finanziaria ora posso chiedere un rimborso? Oppure io che non ho pagato seguendo l'interpretaz dell'amm finanziaria avrò un accertamento? → amm finanziaria con questo comportamento viola il principio di affidamento = è un principio di carattere generale nella nostra costituzione ma è anche *espressamente* disciplinato in materia tributaria riguardo al comportamento dell'amm finanziaria (art 10 c2 dello statuto dei diritti del contribuente) che deve comportarsi secondo correttezza e buona fede. Se amm finanziaria cambia interpretazione, per i comportamenti conformi alla precedente interpretazione NON si possono applicare né le sanzioni né gli interessi. Es il contribuente dovrà solo pagare il nuovo tributo non anche interessi - questa regola c'è proprio per tutelare l'affidamento che il contribuente fa sugli atti dell'amm finanziaria. !!!! Per **tributi europei** come IVA, se amm finanziaria prima da un'interpretazione conforme a quella europea ma poi la



cambia, al contribuente non può neanche essere chiesto il nuovo tributo - quindi a livello eu c'è una ancora maggiore/massima tutela dell'affidamento del contribuente - questo non vale in Italia dove invece si paga solo il nuovo tributo perché si è scelto di seguire un'interpretazione letterale dell'art 10 c2 e non un'interpretazione estensiva che invece avrebbe concesso una massima tutela del contribuente.

RIASSUNTO:

- Interpretazione dottrinale: non vincolante
- Interpretazione giurisprudenziale: non vincolante (MA di fatto i precedenti della Corte di Cassazione sono vincolanti perché sono un precedente giuridico)
- Interpretazione dell'amministrazione finanziaria: non vincolante per i giudici, non vincolanti per i contribuenti, non vincolanti per l'agenzia delle entrate (ma in pratica sì), non vincolanti per l'amm finanziaria, non modificano le leggi tributarie (ma in pratica sì)

Es domanda d'esame: qual'è il valore degli atti interpretativi dell'amministrazione finanziaria? non sono vincolanti per NESSUNO

La recente riforma tributaria dice **TIPICI di atti interpretativi dell'amm finanziaria**, elencati all'art 10 sexies dello statuto dei diritti del contribuente:

1. **Circolari** = Il contenuto della circolare è disciplinato all'art successivo. Circolari possono essere di 2 tipi: *interpretative o applicative*.
 - a. Interpretative sono quelle emanate per *interpretare* la legge in generale (riguarda la normativa in generale non un caso specifico, quindi ha effetto su tutti i contribuenti). Es usate quando viene introdotta una nuova legge (e quindi ne do interpretaz), quando viene modificata una legge esistente (e quindi ne do interpretaz) o anche se semplicemente si vuole cambiare l'interpretaz di una norma esistente.
!!!! Circolari differiscono dalle *risoluzioni* perché le risoluzioni erano interpretazioni fatte su un caso specifico a richiesta del contribuente (es contribuente ha dei dubbi e chiede) oggi le risoluzioni sono sostituite dagli *interpelli*.
 - b. Applicative contengono *istruzioni* operative per l'applicazione concreta delle norme. Spiegano procedure da seguire o modalità di adempimento per i contribuenti.
Nelle circolari la tutela dell'affidamento NON è massima, quindi se l'amm finanziaria cambia orientamento devo pagare il nuovo tributo ma non le sanzioni/interessi.
2. **Risoluzioni** = !!!oggi sono sostituite dagli *interpelli*. Sono delle interpretazioni su un *caso concreto* e richieste dal singolo contribuente. Anche se richiesta da un singolo contribuente, poi in realtà *influenzava* la condotta di tutti i contribuenti.
3. **Interpello** = regolato all'art 11 dello statuto dei diritti del contribuente. ++ tipi:
 - a. Interpelli applicativi di disposizioni tributarie = quando la norma è incerta e io non so come applicarla al mio caso specifico. Quando c'è una condizione oggettiva di incertezza sull'applicazione della norma. !!! non c'è incertezza se l'amm finanziaria ha già fornito la soluzione a un altro contribuente con un caso simile - in questo caso devo usare l'interpretazione del caso simile e è *inammissibile* fare interpello.
 - b. Interpelli sulla qualificazione della fattispecie = rientro nella fattispecie x o no? Quindi qui non si chiede l'interpretazione della norma ma l'interpretazione della *fattispecie*. Es. chiedere se un reddito rientra in redditi di capitali o redditi diversi
 - c. Interpelli anti abuso = regolato all'art 10 *bis* dello statuto dei diritti del contribuente. Sono degli interpelli in cui, in relazione a un certo caso concreto, il contribuente



chiede se lui sta agendo in contrasto/abuso con il *diritto* o no - sto abusando di un mio diritto? *Abuso del diritto* = condotte anomale che portano un risparmio nelle imposte che devo pagare senza giustificazioni economiche valide - questo risparmio allora è considerato come *arricchimento indebito* quindi è un abuso di diritto. E' basato su *casi sogg* perche l'amm finanziaria deve verificare la presenza delle giustificazioni nel mio singolo caso.

- d. Interpelli sulla disapplicazione di norme antielusive = nel nostro ordinamento noi abbiamo delle norme antielusive specifiche che a volte vanno a colpire dei casi che non determinano violazione del diritto. Es. io ricado sotto questa norma antielusiva ma interpellò l'amm finanziaria per dimostrare che in realtà non c'è nessuna elusione del diritto.

Struttura degli interpelli: quando faccio un interpellò, il contribuente deve illustrare il *fatto* (ps. nel caso dell'interpretazione dubbia della norma devo dire quali sono le ++ possibili interpretazioni; oppure negli interpelli sull'interpretazione dubbia della fattispecie devo illustrare la mia fattispecie) e il contribuente deve *dare la sua soluzione* al problema - è importante che il contribuente dia la sua soluzione perche l'amm finanziaria deve rispondere entro 90gg, e se non risponde si applica il principio del 'silenzio è assenso' quindi se amm non risponde io presumo che la mia soluzione è corretta. Se invece risponde puo dire si la soluzione è corretta oppure no la soluzione non è corretta perche la corretta soluzione è x → a quel punto il contribuente puo *scegliere* se uniformarsi a questa soluzione data dall'amm finanziaria o no, ma in quel caso posso avere l'accertamento. Se risponde che ho ragione o comunque io decido di uniformarmi alla soluzione data dall'amm finanziaria, se allora cmq c'è accertamento (atti di accertamento) che dice che ho sbagliato (!!quando in realtà io ho seguito le indicazioni dell'amm finanziaria) allora gli *atti di accertamento* sono *annullabili* → in questo caso c'è una *tutela dell'affidamento MASSIMA* perche l'interpellò riguarda il singolo caso sogg, l'interpellò riguarda un *rapp.to specifico* fra me e l'amm finanziaria (*≠ circolari* sono sull'interpretazione delle norme tributarie in generale (non applicate ad un caso specifico) e sono rivolte a *tutti* → quindi la tutela dell'affidamento *NON è massima*).

Questo non vuol dire che l'amm finanziaria NON puo cambiare orientamento/interpretazione ma il nuovo orientamento varrà solo per il futuro e non anche per il passato quindi NON sono tenuto a pagare retroattivamente dei nuovi tributi per il passato (a differenza di quello che avviene di solito = pago new tributo ma senza sanzioni/interessi) = questa è la tutela dell'affidamento massima. Se l'amm finanz cambia interpretazione lo deve comunicare al contribuente: per tutte le imposte già pagate dal contribuente prima di questa modifica, il contribuente è in regola quindi se avrà un accertamento per le pregresse tasse questo *accertamento sarà annullabile* (!!! ≠ pago solo new tributo senza pagare sanzioni/interessi, come invece avviene di solito), ma mi avvisa che per il futuro l'interpretazione è cambiata e quindi mi dovrò adeguare alla nuova interpretazione altrimenti riceverò un accertamento (che allora sarà valido, perche sono stato avvertito di tutto cio)

4. **Consulenza giuridica** = richieste di chiarimenti/interpretazioni su questioni giuridiche più complesse, presentate generalmente da enti pubblici, associazioni di categoria o ordini professionali. È un'interpretazione della legge applicata a un *caso specifico/concreto*.
5. **Consultazione semplificata** = è una novità introdotta dall'ultima riforma. È per le persone fisiche, per i contribuenti di minori dimensioni e per le società di persone. Quando hanno un caso dubbio nn devono fare un interpellò ma *obbligatoriamente* devono consultare una banca dati dell'amm finanziaria che contiene tutti gli *atti interpretativi* dell'amm finanziaria (tutte le circolari, risoluzioni, interpelli...). Se la banca dati dà una risposta alla mia domanda, allora io contribuente *faccio affidamento* su questa risposta/interpretazione, quindi se poi l'interpetaz



dell'amm finanziaria dovesse cambiare io non dovrei pagare sanzioni o interessi a solo il nuovo tributo (principio dell'affidamento, è tutelato e protetto l'affidamento del contribuente - si applica art 10 c2 dello statuto dei diritti del contribuente). Se invece la banca dati non da una risposta alla mia domanda, allora posso fare un interpello dove ho una risposta da un *funzionario in persona* dell'amm finanziaria (non da un computer/banca dati nella consultazione semplificata). La consultazione semplificata è come se fosse un interpello semplificato, *semplificato* perche digitale, fatto con una banca dati.

È una condizione di ammissibilità ovvero (se sono una delle categorie di persone che *puo* fare la consultazione semplificata), prima di fare l'interpello *devo* fare la consultazione semplificata - se faccio direttamente l'interpello questo sarà dichiarato *inammissibile*. Serve per ridurre il n di interPELLI perche i funzionari il loro compito non è rispondere agli interPELLI ma fare accertamenti.

LEZIONE 6 - Obbligazione tributaria

Come già detto, una caratteristica del tributo, che lo distingue alle altre entrate coattive, è che questo fa sorgere un' obbligazione tributaria = è una situazione di debito/credito

L'obbligazione tributaria fa sorgere un *debito (tributario)* = pagamento dei tributi.

Fa sorgere un debito perche i tributi, come altre entrate di diritto pubb, sono *coattivi* aka sono debiti che sorgono in base alla legge.

Obbligaz tributaria è una obbligazione alla pari di quella di dir priv (fa sorgere una situazione giuridica soggettiva uguale a quella del diritto priv - aka la posizione di debito o credito che sorge dall'obbligazione tributaria è *uguale* a quella che sorge da una obbligazione di diritto priv), ma la differenza è che l'obbligaz tributaria sorge per effetto della legge (aka se ci sono certe fattispecie *automaticamente* sorge l'obbligazione tributaria e tu sei *obbligato* a pagare le imposte perche caratt è la *coattività*), mentre l'obbligaz di dir priv nasce su base *volontaria*. Quindi nell'obbligaz tributaria i sogg sono *debitori e creditori* per legge. Obbligaz tributaria quindi è un' obbligazione legale.

L'obbligaz tributaria è disciplinata dal *diritto tributario* ma le lacune sono disciplinate con le *norme di procedura civile* - es disciplina tributaria non regola la prescrizione quindi per la prescrizione si applicano le norme del cpc) → questa che si fa è interpretazione analogica.

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Sono 4 e sono estrapolati (≠ elencati espressamente) nell'art 23 cost:

1. **I sogg passivi** = chi è il *debitore* nei confronti dell'erario, *chi* deve pagare
2. **Il presupposto d'imposta** = il *fatto econ* previsto dalla legge, al verificarsi del quale io divento debitore dell'imposta
3. **La base imponibile** = come si determina l'imposta dovuta, qual'è l'ammontare imponibile dell'obbligazione
4. **tasso/aliquota** = applicata alla base imponibile determina l'ammontare del tributo

I primi due elementi servono per determinare *l'an* (=presupposti → quando *esiste* l'obbligaz e *chi* deve pagare)

I secondo due elementi servono per determinare il *quantum* (=quantificazione)



2. IL PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

DEF = è l'atto/fatto, previsto dalla *legge*, al verificarsi del quale la *legge automaticamente* riconnette il sorgere dell'*obbligazione tributaria*: ovvero fa sorgere *automaticamente* un *obbligo* di pagare il tributo in capo al *sogg* che ha realizzato il fatto econ, che diventa *sogg pass* (aka *debitore* del tributo).

In base all'art 53, i **presupposti sono sempre fatti econ** perche il presupposto deve essere *misurabile* altrimenti le persone non possono pagare tributi in base alla 'capacità contributiva' (come richiesto dall'art 53). Quindi presupposti devono sempre essere dei fatti misurabili economicamente aka devono essere *quantificabili* per poi calcolare la base imponibile.

In base al TIPO DI PRESUPPOSTO/fatto economico, ci sono ++ TIPI DI IMPOSTE:
dirette vs indirette, periodiche vs istantanee.

- **Imposte dirette** = quelle che colpiscono indici *diretti* di ricchezza/capacità contributiva - gli indici diretti sono 2: *reddito e patrimonio*. Imposte dirette es: IRES, IRPEF, IRAP, IMU
- **Imposte indirette** = hanno come presupposto fatti che sono solo indirettamente indicatori di capacità contributiva (aka colpiscono indici *indiretti* di capacità contributiva). Es imposta di registro, IVA colpisce il consumo (il *consumo* è un indice indiretto perche se sto acquistando un bene vuol dire che ho il reddito per farlo),
- **Imposte periodiche** = quando il presupposto di imposta è calcolato in base/sull'orizzonte temporale (=chiamato 'periodo d'imposta'). Prendo tutti i presupposti che si verificano nell'orizzonte temporale e li metto insieme e calcolo imposte sulla *somma* (\neq pago imposta su ogni singolo reddito prodotto) → quindi sorge una sola obbligazione tributaria che devo pagare. Es IRES, IRPEF - lo pago su tutte le categ di redditi prodotte durante tutto il periodo d'imposta sommate insieme, NON pago IRPEF su reddito di lavoro autonomo separato dall'IRPEF pagato sul canone di locazione percepito, ecc..
- **Imposte istantanee** = Pago l'imposta ogni singola volta che realizzo il fatto economico. Il fatto economico da solo determina il sorgere dell'obbligazione tributaria; ogni volta che si realizza il fatto economico sorge una obbligaz tributaria *nuova e autonoma*. Es le marche da bollo, es dazi (li pago ogni *singola* volta che importo qualcosa).

Il presupposto d'imposta puo essere AMPLIATO o RISTRETTO dalla *legge*. Questi ampliamenti/restringimenti possono essere previsti dalla legge anche separatamente dalla definizione del presupposto.

A. **Ampliamento** del presupposto di imposta = quando legge successiva dice che un certo atto/fatto deve essere trattato come (*equiparato*) a uno già previsto dal presupposto di imposta. Si *equiparano* fattispecie che hanno una capacità contributiva simile, facendole rientrare nello stesso presupposto d'imposta. L'ampliamento deve essere stabilito *dal legislatore e con legge* (!!! norme tributarie NON possono essere *interpretate analogicamente*). 1 tipo di ampliamento: le *equiparazioni/assimilazioni*. Ampliamenti sono fatti per 2 motivi:

1. Per colmare dei buchi/lacune + per fare meno leggi nuove (→ ampliare la fattispecie invece di fare nuove norme ripetitive).



Es ampliamento: equiparare cryptovalute alle valute - invece di creare una legge ad hoc per le cryptovalute in cui dice che le plusvalenze sulle cryptovalute vengono tassate a xy, fa solo una legge in cui dice che *equipara* le cryptovalute alle valute, quindi tutte le norme sulle valute si applicheranno anche alle cryptovalute

Es 2. ampliamento riguardo all'*imposta di registro su vendite* - io do un mandato alla persona x, per vendere il bene y, senza obbligo di rendiconto (=io do alla persona x il compito di vendere il mio bene ma senza che mi devi dare conto a quanto lo vendi, come lo vendi, ecc - aka senza obbligo di rendiconto) → così facendo, io che ho concesso il mandato a vendere, è come se di fatto avessi realizzato *io* la vendita → quindi “mandato a vendere senza obbligo di rendiconto” è stato *equiparato* alla vendita, e si pagano le stesse imposte di registro che si pagano per la vendita ‘diretta’

2. Ampliamento/equiparazione delle fattispecie fatto per ragioni antielusione/antievasive cioè si equipara un fatto/atto ad un altro per evitare che il contribuente evada le imposte.

Es IVA sulle rimanenze di magazzino: tutte le rimanenze di magazzino che emergono dalla contabilità ma che NON risultano nel magazzino fisicamente, si *presume vendute in nero*, salva prova contraria dal contribuente (!!! Ricorda: le presunzioni in diritto tributario sono sempre *presunzioni relative* ovvero devono *sempre* permettere la *prova contraria* da parte del contribuente, altrimenti si rischierebbe di tassare una ricchezza non effettiva (questo violerebbe art 53 cost)) es dimostrando che non ci sono perché c'è stato un furto o incendio. Questo è un allargamento del presupposto perché le merci inesistenti/mancanti sono considerate come merci vendute in nero con presunzione. La merce venduta in nero non la iscrivo (perché venduta in nero) quindi risulterà non venduta, quindi in quanto invenduto dovrei averla in magazzino ma in realtà non c'è in magazzino - ecco perché certe volte ‘vanno a fuoco i capannoni’: in realtà i capannoni sono vuoti ma questo serve per provare che i beni sono stati persi in un incendio. Infatti evasori più scaltri hanno due contabilità: una ‘in bianco’ e una ‘in nero’: nella contabilità in nero ci sono le merci che hanno *acquistato* e anche *venduto* in nero. Nei computer ci sono dei tasti nascosti/backdoor che se premi ti esce la ‘contabilità in nero’.

B. Restrizioni del presupposto d'imposta = legislatore non fa tassare alcuni fatti, in tutto o in parte - questi fatti sarebbero dovuti rientrare nel presupposto d'imposta ma il legislatore con *legge* non li fa rientrare. 2 tipi di restrizioni del presupposto d'imposta: esenzioni e le esclusioni - sono strutturalmente diversi ma hanno lo stesso effetto: sottrarre determinati sogg o atti/fatti oggettivi dalla tassazione. Entrambi i tipi di restrizioni devono essere imposti con *norme* da parte del legislatore:

- **Esenzioni** = sono fattispecie che, secondo le regole generali, dovrebbero rientrare nel *presupposto* del tributo (e quindi essere tassate), ma il legislatore ha deciso di escludere queste determinate fattispecie, in tutto o in parte, attraverso una norma. Il fine è quello di *agevolare*, per effettuare un bilanciamento di *principi costituzionali* quindi di dare prevalenza/applicare alcuni principi piuttosto che altri. Le esenzioni sono permesse (non sono incostituzionali, promuovendo l'inuguaglianza) perché motivate dalla necessità di bilanciamento di altri principi costituzionali (quando altri principi costituzionali hanno la prevalenza rispetto alla necessità dello stato di avere un'entrata tributaria). Esenzioni sono le agevolazioni fiscali = quando legislatore rinuncia in tutto o in parte a tassare determinati sogg/fatti.

Es esenzioni (*agevolazioni*): immobili del papa dovrebbero essere assoggettati all'IMU perché rientrano nel presupposto ma con una legge legislatore decide di escluderli in forza del concordato fra stato e chiesa.



Es. non paghiamo IVA sui medicinali perché la *tutela della salute* è un diritto costituzionalmente garantito a tutti - tutti devono potersi curare quindi rendiamo medicinali accessibili.

Es. pago meno imposte quando acquisto la 1a casa perché si fa prevalere il diritto di avere una casa

- **Esclusioni** = legislatore interviene per circoscrivere meglio il presupposto di imposta.

Chiarisce che certi sogg/fatti NON rientrano nel presupposto di imposta perché sono al di fuori del presupposto (non sta *escludendo* qualcosa che è nel presupposto ma viene escluso per scopi agevolativi, ma queste cose *non sono* proprio nel presupposto), quindi pone i confini del presupposto d'imposta.

Es ILOR era una tassa che poneva una *discriminazione qualitativa* fra i vari tipi di reddito: faceva una distinzione fra *redditi prodotti da lavoro*, che erano guadagnati con 'più fatica' e quindi andavano tassati di meno, rispetto ai *redditi prodotti da investimento di capitali* (es guadagno sulle azioni), che erano guadagnati con 'meno fatica' e quindi andavano tassati meno. Legislatore era intervenuto con una *esclusione* per specificare che andavano esclusi dall'ILOR *tutti* i redditi di lavoro, sia che provenissero da lavoro dipendente che da lavoro autonomo.

!!! esclusione e esenzione saranno nelle domande d'esame

LA BASE IMPONIBILE

DEF: è la misurazione della *capacità contributiva*, che è oggetto del presupposto. L'aliquota, applicata sulla base imponibile, individua il *debito tributario* (=quanto il sogg passivo deve pagare). La base imponibile è l'individuazione dei \$\$ che vengono tassati

Diversi tip di base imponibile in base a diversi tributi:

Una cosa che accomuna la base imponibile è che deve essere sempre *misurabile*, quindi hanno tutte una grandezza monetaria.

Per **imposte dirette** (es IRPEF, IRES) = base imponibile di solito è la somma di tutti i redditi

- Imposte sui redditi (IRPEF) = base imponibile è la somma di tutti i redditi che un sogg percepisce in un periodo d'imposta ('in un periodo di tempo' perché l'IRPEF, oltre ad essere un tributo diretto è anche *periodico*)
- IRES = base imponibile è reddito d'impresa o somma di tutte le categ di reddito - dipende da chi è il sogg pass

Per **imposte indirette** (es IVA, imposte di registro) = base imponibile è il corrispettivo

- IVA = base imponibile è il prezzo che paghiamo; su questo viene applicata l'IVA
- Imposta di registro (che pago quando compro immobili) = la base imponibile è il *valore di mercato del bene*, che di solito (ma non sempre) coincide con il corrispettivo/prezzo che pago

La base imponibile deve esprimere la quantificazione della capacità a contribuire (deve esprimere/individua *quanto* io posso contribuire) quindi la base imponibile deve sempre essere considerata *al netto* (tolti) *dei costi di produzione*, (!!!NON in base al FATTURATO) perché la base imponibile deve raffigurare quanto *realmente* io posso contribuire. Ci sono meccanismi, che possono essere analitici o forfettari, che permettono di calcolare la **capacità contributiva effettiva** che è il **reddito NETTO** (!!!non reddito lordo). Es di *costi di produzione della ricchezza/reddito* sono pagare



gli stipendi, mantenere lo studio, ... Se si dovesse considerare il reddito *lordo*, si andrebbe a tassare una capacità contributiva fittizia/che non esiste (capacità contributiva che non è effettiva).

Es. la base imponibile dell'IRPEF è la somma di tutti i redditi, devo considerare come redditi non il fatturato ma redditi - costi di produz.

In base alle modalità di calcolo della base imponibile, le *imposte* (già anche distinte in dirette/indirette, periodiche/istantanee) possono essere distinte in 2 tipi:

- **Imposte personali** = quando la legge che la impone consente di dedurre, oltre ai *costi di produzione*, anche altri costi legati alla persona del contribuente.

Es IRPEF è imposta diretta e periodica ma anche personale perché contribuente può *dedurre* (rimuovere) dalla base imponibile delle *spese* che non hanno nulla a che fare con la produzione del reddito, ma hanno a che fare con la sua persona/fam ma che sono costituzionalmente garantite come le *spese mediche*, *spese funebri*, *interessi passivi* per l'acquisto della casa (i diritti protetti sono per es il diritto alla salute, garantire il reddito min vitale, il diritto ad avere una casa).

- **Imposte reali** = quando colpisce la ricchezza/reddito nella sua *oggettività* aka non vengono detratte altre spese/costi al di fuori di quelle strettamente necessarie per la produzione della ricchezza/reddito.

Es IRES

RIASSUNTO: imposte personali = detrazione *costi di produzione* + altri costi personali
imposte reali = detrazione *solo* dei *costi di produzione*

In alcune imposte la base imponibile è costituita da un'unità di misura o di peso: quindi base imponibile è calcolata diversamente in base al *tipo* di tributo.

Es *imposta sull'energia* elettrica (pagata da chi eroga energia elettrica come Enel) è calcolata in base ai kilowatt di energia erogati.

Es imposte di fabbricazione/*accise* sulla benzina sono calcolate in base ai litri erogati.

Es pubblicità sui cartelloni pagano *imposta pubblicitaria* in base ai m della grandezza del cartellone.

ALIQUOTA/TASSO

Come *misura* quanto devo pagare

L'*aliquota*, applicata sulla base imponibile, individua il *debito tributario*

2 tipi di tassi/aliquote:

- **aliquota fissa** = sono quando l'imposta è determinata in una data misura ed è sempre uguale. \$\$ NON cambia in base alla capacità contributiva ma è uguale per *tutti*.

Es imposta di registro: è fissa, pago sempre 200 euro - questa è l'aliquota/tasso fisso. Per tutti gli atti che sono soggetti a imposta di registro, si paga sempre e cmq indistintamente 200 euro, per tutti.

- **aliquota variabile** = è una % della base imponibile → maggiorparte delle imposte hanno aliquote così.

Es IVA: è aliquote del 4%, 10% o 22% sul corrispettivo (prezzo) pagato. Aliquota IVA cambia in base a se sono beni di prima necessità o beni ordinari.

Es IRES è il 24% del reddito imponibile delle società



Aliquote fisse sono contro art 53 cost? NO perché imposte *fisse* sono pagate quando la fattispecie è già stata assoggettata (direttamente o indirettamente) *anche* ad un'altra imposta di tipo *variabile*. Quindi i tributi sono o solo variabili o variabili + fissi.

Es ci sono dei beni che sono assoggettati sia all'IVA che all'imposta di registro. Ma non posso applicare due tributi sulla stessa cosa perché sennò sarebbe un *tributo espropriativo*. Quindi sullo stesso bene applico IVA con aliquota *variabile* e imposta di registro con aliquota *fissa* per evitare la duplicazione dell'imposta sulla stessa cosa.

Es se acquisto una casa:

- se la acquisto da un priv: pago solo imposta di registro con aliquota *variabile*
- se la acquisto da un'impresa: pago IVA con aliquota *variabile* + imposta di registro come aliquota *fissa* → qui devo pagare anche IVA perché impresa è un sogg IVA

Quindi in entrambi i casi pago le stesse imposte, ma nel secondo caso l'imposta di registro è fissa perché devo pagare anche IVA, e pagare IVA *variabile* + tassa di registro *variabile* sarebbe stata una duplicazione di imposta, che è illegittimo.

2 tipi di **aliquote variabili**:

- **Aliquote proporzionali** = quando aliquota è una % della base imponibile.

Es IRES, IVA, imposta di registro

Non necessariamente la % è fissa (una sola), ma certe volte, in base al bene acquistato cambia la %: es IRES è una % fissa ma es %IVA cambia in base al tipo di bene acquistato, così anche imposta di registro che anche ha ++ aliquote proporzionali (es se compro un terreno c'è una % di imposta di registro, se compro una casa ce n'è un'altra) → In questi casi in cui ci sono ++ aliquote proporzionali, la differenziazione se applicare una % o un'altra non è discrezionale/a caso ma cmq giustificata da *altri principi costituz* e dalla *capacità contributiva*. Es assorbenti prima avevano 10% IVA (invece che del 22%) perché prevaleva il *principio della necessità* (è un bene essenziale quindi costa meno).

RIASSUNTO: le aliquote proporzionali possono essere 1 sola o ++

- **Aliquote progressive** = aliquota cresce in maniera *piu che proporzionale* al crescere della base imponibile. Più hai più % dai.

Es IRPEF - è il tributo progressivo che permette di reggere tutto il sistema tributario italiano (che overall come sistema deve essere basato su un principio di progressività, come impone l'art 53 c2 cost). Il nostro sistema è basato sulla progressività perché è un sistema *solidaristico* (applica principio di solidarietà) ovvero l'obbiettivo è quello di redistribuire la ricchezza. IRPEF è l'unico tributo progressivo ma essendo il tributo che procura il maggior gettito/\$\$ rende tutto il nostro sistema prevalentemente *progressivo*, permettendo quindi di rispettare l'art 53 cost.

REGIMI (FISCALI) SOSTITUTIVI

Il sistema però certe volte prevede delle *forme di imposizione sostitutiva* che sono i **regimi fiscali sostitutivi** = sono dei *regimi speciali* con regole di tassazione diverse, *che sostituiscono il regime ordinario*.

RIASSUNTO: Sono delle imposte sostitutive ad altre imposte.

Effetto: Con le imposte sostitutive non c'è un effetto *evasivo* delle imposte perché le imposte le pago comunque (semplicemente ne pago una invece di un'altra) ma l'effetto è che non devo dichiarare nella dichiarazione dei redditi questi \$\$ che pago come *imposta sostitutiva*.



Es dividendi: i dividendi sono redditi da capitali quindi dovrebbero essere soggetti ad IRPEF perche tutti i tipi/categ di redditi sono di regola soggetti ad IRPEF. Ma per i dividendi il legislatore ha previsto un *regime sostitutivo* perche quando i dividendi sono erogati, la società che li eroga effettua/preleva una ritenuta alla fonte a titolo di imposta quindi i \$\$ prelevati non vanno dichiarati perche sono dei tributi che sono già stati pagati direttamente dalla società - **pagamento della ritenuta è sostitutivo al pagamento dell'IRPEF** (ritenuta alla fonte *a titolo di imposta* è un regime sostitutivo per i **redditi di capitali**). I regimi sostitutivi dei redditi di capitali sono al 26%.

Es cedolare secca: è un regime sostitutivo per i **redditi fondiari**. È un regime sostitutivo perche locatore non mette gli affitti dell'appartamento che percepisce nella dichiarazione dei redditi. Cedolare secca è il 21%.

Es flat tax: pagata da lavoratori autonomi/imprenditori che hanno redditi sotto gli 85 000 euro. Flat tax è il regime sostitutivo dei **redditi da lavoro autonomo**. Flat tax è il 15% (poi ridotto all 11,75%)

!!! gli unici *tipi di reddito* che non hanno nessun tipo di regime sostitutivo (e che quindi pagano l'IRPEF pieno al 46%) sono i *redditi da lavoro dipendente* e le *pensioni*

Perche ci sono i regimi sostitutivi:

Il nostro sistema è pieno di regimi fiscali sostitutivi - questo crea delle distorsioni nei principi perche così c'è una *parcellizzazione della tassazione* perche i redditi ora non sono *tutti* soggetti a IRPEF ma alcuni **tipi di redditi** sono stati sottratti a IRPEF (sottratti alla base imponibile dell'IRPEF) e assoggettati a *regimi sostitutivi* ovvero a aliquote *proporzionali*. → Quindi i regimi sostitutivi vanno ad impattare la progressività de sistema perche la base imponibile all'imposta *progressiva* (l'IRPEF) è ridotta e queste parti invece sono tassate con aliquota *proporzionale*.

RIASSUNTO: la progressività nel nostro sistema è garantita dall'IRPEF ma sempre più redditi sono sottratti all'IRPEF e assoggettati a aliquote *proporzionali* (!!non progressive) quindi la progressività richiesta dall'art 53 *cost di fatto* nel nostro sistema c'è poco.

Due motivi perche ci sono i regimi sostitutivi:

- sono voluti dalle lobby/scelte politiche - es flat tax è una scelta politica, non c'è una vera ragione per cui i lavoratori *autonomi* devono che guadagnano 85 000 euro come i lavoratori *dipendenti* devono essere discriminati perche sono entrambi '*redditi da lavoro*' quindi viola il principio di uguaglianza fiscale.
- Servono per garantire un gettito certo all'erario e quindi per ridurre il tasso di evasione. Quindi regimi sostitutivi sono applicati soprattutto per i tributi mobili come i redditi di capitali.

Es redditi di capitali: sono dei redditi che possono essere *spostati facilmente* quindi con *imposizione sostitutiva* si garantisce il pagamento delle imposte su quei redditi. Es se un cinese ha dividendi di una società italiana perche è azionista, se si dovesse pagare IRPEF su dividendi, l'Italia non avrebbe modo di pretendere il pagamento dell'IRPEF dopo aver erogato i dividendi (non può andarli a prendere perche si trova in un altro paese) invece con le imposizioni sostitutive è un modo semplice per accertarsi che tutti paghino i tributi perche le imposte sono pagate/prelevate a monte direttamente dalla società.

Es cedolare secca: è stato fatto perche il tasso di evasione nelle locazioni era molto alto (pagamento degli affitti in nero) cedolare secca è stata introdotta perche se si fa cedolare secca locatore non può più modificare il canone per 8 anni (4+4) - cedolare secca crea *conflitto di interessi* fra locatore e conduttore perche conduttore vuole canone bloccato mentre locatore vuole affitto in nero - questo conflitto di interessi è risolto con la *cedolare secca*: conduttore ha interesse a fare contratto con cedolare secca perche così ha l'affitto bloccato per 8 anni e



locatore grazie alla cedolare paga meno imposte (ha un'agevolazione). Quindi cedolare secca da *benefici a entrambi* e riduce l'evasione nella locazione.

!!! ma sia i *dividendi* che i *canoni di locazione* sono il ritorno di un investimento (in un caso ho investito in azioni/*beni mobili*, nell'altro caso ho investito in *beni immobili*) ma perché nonostante siano entrambi due *redditi da investimenti*, hanno regimi sostitutivi diversi?

Dividendi sono assoggettati a imposta sostitutiva del 26% mentre canoni di locazione con cedolare secca hanno imposta sostitutiva al 21%.

Poi cedolare secca è stata estesa anche agli *immobili commerciali* → !!!! ma negli immobili commerciali non c'è il problema degli affitti in nero perché negli immobili commerciali i conduttori sono delle imprese o lavoratori autonomi che ha bisogno della fattura (paga i' in bianco') per poter dedurre i **costi di produzione** dai redditi imponibili a IRPEF. Quindi cedolare secca che da un vantaggio econ al locatore ma è inutile perché già non c'era evasione, ma sono state cmq introdotte per *ragioni politiche/di lobby*

SOGGETTI PASSIVI

I sogg pass sono anche detti *contribuenti* - perché nell'art 53 cost si parla del sogg che '*contribuisce*' al finanziamento delle spese pubb.

DEF: sogg pass è il sogg che ha realizzato il presupposto (fatto economico) e quindi lui è, per *legge*, il debitore del tributo verso il fisco.

Secondo art 53 cost non può essere sogg passivo un sogg diverso da quello che ha realizzato effettivamente il fatto econ.

Ogni contribuente ha un **domicilio fiscale:** è una nozione di carattere *formale* e serve per individuare:

- Qual'è l'ufficio competente = qual'è l'ufficio nella cui circoscrizione io ricado. È l'ufficio competente a fare i miei controlli, emanando gli avvisi di accertamento
- Il luogo in cui sono io = il luogo in cui l'ufficio viene a farmi i controlli o il luogo in cui mi vengono notificati gli avvisi di accertamento

Dov'è il domicilio fiscale:

- Per le persone fisiche *residenti* = è il luogo di iscrizione anagrafica (es se sono iscritto all'anagrafe al comune di Milano, il mio domicilio fiscale è Milano e l'ufficio competente è il n9 a Milano. In base a questo poi si stabilirà anche qual'è il tribunale competente: quello di Milano)
- Per le società *residenti* = è il luogo in cui è la sede legale della società
- Per i sogg (persone fisiche o società) *NON residenti* = è il comune in cui è prodotto il reddito oppure, se produco reddito in ++ luoghi, il comune in cui è prodotto la *maggior parte* del reddito

Es società estera che produce in Italia a Roma e tramite questa fabbrica produce reddito, il suo domicilio fiscale sarà Roma

Es se società estera produce reddito sia nella fabbrica di Roma che in quella di Milano, il domicilio fiscale sarà fra i due nel luogo in cui produce *piu reddito*.

1!! domicilio fiscale ≠ **residenza fiscale** = collegamento del sogg con il territorio dello stato. Serve per capire se devo pagare tasse worldwide o no

!!! ci sarà all'esame una domanda su dov'è il domicilio fiscale - es dov'è il domicilio fiscale delle società?



RIASSUNTO:

Domicilio fiscale	Residenza fiscale
<p>È una nozione di carattere <i>formale</i></p> <p>Serve per individuare l'<i>ufficio competente</i> per lo svolgimento:</p> <ul style="list-style-type: none">- dei controlli e- per l'emanazione degli eventuali atti impositivi (gli <i>atti/avvisi di accertamento</i>) in caso di irregolarità (è il luogo dove viene notificato/inviato l'atto impositivo) <p>Dov'è il domicilio fiscale: Per le <u>persone fisiche residenti</u> è il luogo di <i>iscrizione anagrafica</i>,</p> <p>Per le <u>società</u> è il luogo della <i>sede legale</i></p> <p>Per le <u>persone fisiche/società NON residenti</u> è il luogo in cui è <i>prodotto il reddito</i> o dove si produce il <i>maggior reddito</i>, se si produce reddito in ++ posti</p>	<p>È una nozione di carattere <i>sostanziale</i></p> <p>Serve a delimitare il perimetro dei <i>redditi tassabili</i> del sogg passivo (cosa può e cosa non può essere tassato)</p> <p>es: se sono residente allora sono tassabile worldwide Se NON sono residente allora sono tassabile solo sul territorio dello stato</p>

OBBLIGAZIONI SOLIDALI in materia tributaria

Le obbligazioni solidali sono quando il *sogg pass* di un tributo sono ++ sogg passivi = aka *solidarietà* cioè quando, per legge, ci sono ++ sogg passivi, tutti solidalmente responsabili. Non esiste una nozione tributaria di solidarietà (solidarietà tributaria non è disciplinata da diritto tributario) ma per la solidarietà si applicano le norme di diritto priv del cc per le obbligazioni in generale.

DEF: Quando ci sono ++ sogg obbligati e ciascuno può essere chiamato all'adempimento del tutto, liberando gli altri. Sono tutti sogg pass e sorge un'*obbligazione solidale* perché fisco può chiedere a chiunque di pagare indistintamente.

Sogg passivi sono elemento costitutivo dell'obbligazione tributaria, quindi anche in caso di *obbligaz solidali* il legislatore deve individuare nello specifico i casi di obbligaz solidali con *legge* (riserva di legge all'art 23 cost che dice che sogg pass e presupposto sono i due elementi dell'obbligaz tributaria che *devono* essere previsti dalla legge).

2 tipi di solidarietà:

- **Solidarietà paritetica** = quando ++ sogg realizzano *tutti insieme* il presupposto del tributo, quindi sono tutti sogg passivi, quindi il fisco può chiedere a ciascun sogg l'adempimento del tutto. Poi il sogg che ha adempiuto ha il diritto di rivalsa pro quota verso gli altri sogg.
Es imposta di registro nel canone di locazione non soggetto a cedolare secca: se non c'è cedolare secca deve essere pagata l'imposta di registro che può essere pagata sia da locatore che da conduttore - sono entrambi *sogg pass* perché entrambi realizzano il presupposto/fatto



econ che è la stipulazione di un contratto di locazione. Dato che entrambi sono sogg pass c'è un' *obbligazione solidale*.

Es imposta di successione: se io sono chiamato come erede assieme ad altre persone, tutti gli eredi sono obbligati in solido al pagamento delle imposte di successione e donazione perche tutti realizzano il presupposto che è quello di *arricchirsi*.

Nelle imposte sui redditi è difficile avere casi di solidarietà paritetica perche il presupposto di imposta in questi casi sono spesso degli atti/fatti individuali !!! tranne il caso in cui tutti gli eredi devono pagare imposte sui redditi nn pagate dal decuius prima di morire.

- **Solidarietà *dipendente*** = c'è un sogg che realizza il presupposto/fatto econ, e poi c'è un altro sogg che NON ha realizzato il presupposto d'imposta ma è elevato a sogg pass, *insieme* all'altro sogg pass, solo per garantire l'obbligazione solidale cioè a garanzia del pagamento del tributo da parte dell'altro. Questo secondo sogg pass è anche lui responsabile solidale assieme al principale sogg pass - questo particolare sogg elevato a sogg pass è chiamato *responsabile d'imposta* (es notaio). Trattandosi sempre di un'obbligazione solidale, il fisco se non c'è adempimento da parte dell'obbligato principale puo chiedere l'adempimento del tutto direttamente al responsabile d'imposta, che ha poi il diritto di rivalsa per l'intero sul sogg passivo principale/vero.

Es notaio: se un sogg compra una casa, imposta di registro cade su lui che ha comprato la casa. Ma se non paga, fisco puo chiedere imposta di registro direttamente al compratore o direttamente al notaio *indistintamente* (e poi il notaio ha il *diritto di rivalersi* sul sogg) → quindi il notaio è obbligato solidalmente assieme al sogg pass per gli atti soggettivi (es imposta di successione, imposta di registro, ecc. Esiste la responsab per il notaio *solo* se esiste l'obbligaz principale (cioè la realizzazione del presupposto). Il fatto che uno dei due sia solo un *garante* è indifferente per il fisco perche il fisco puo cmq chiedere tutto anche al garante.

Differenza fra solidarietà *paritetica* vs *dipendente*: differenza fra i due è che nella solidarietà dipendente il sogg è obbligato solidale solo a funzione di garanzia, *non perché ha realizzato anche lui il presupposto*. Mentre nella solidarietà paritetica tutti i sogg hanno realizzato il presupposto.

Solidarietà paritetica, sogg pass che adempie liberando tutti ha diritto di rivalsa pro quota sugli altri sogg pass.

Invece nella solidarietà dipendente il sogg passivo che adempie ha il diritto di rivalsa per l'intero sull'altro sogg pass.

In entrambe le solidarietà: c'è un rapporto esterno (amministrazione finanziaria/fisco vs obbligati) e rapporto interno (fra obbligati).

Rapporti interni sono rapp.ti di natura privatista, in base al quale il sogg che ha adempiuto ha il diritto di rivalsa sull'altro perche ha (in tutto o in parte) un credito. Diritto di rivalsa è un diritto di fonte dir priv, che segue le norme di dir priv.

L'obbligazione tributaria è solo il rapporto esterno che è un rapp.to di natura pubblicistica cioè è un rapp.to che ha alla base l'esercizio da parte dell'amm finanziaria di **poteri autoritativi** cioè lo stato è in posizione di supremazia sul sogg passivo - esercizio del pwr autoritativo per eccellenza è l'invio dell'*avviso di accertamento*, attraverso cui il fisco chiede il pagamento delle imposte - l'avviso di accertamento è un atto impositivo (un provvedimento) dotato di autorità perche se non impugnato da parte del sogg pass entro il termine ,diventa un *titolo esecutivo*, cioè permette di svolgere attività esecutive come l'espropriazione forzata. Invece nel rapp.to privatistico fra sogg passivi (o in generale fra creditori e debitori nelle obbligazioni private), tutti i sogg sono in una posizione di **parità**.



L'esercizio del potere autoritativo crea dei PROBLEMI: questi problemi sono tipici *soltanto* delle *obbligazioni solidali tributarie* e non anche delle obbligazioni solidali classiche di diritto priv perché in materia tributaria il creditore (lo stato) ha dei *pwr autoritativi* sul debitore mentre nelle obbligazioni private deb e creditore sono in posizione di *parità*..

Problemi:

1. **In caso di solidarietà, se amministratore finanziario deve mandare un atto impositivo agli obbligati solidali, lo deve mandare a tutti o può mandarlo/notificare solo alcuni e non ad altri/a uno solo?** Non esiste una regola, ma seguendo anche la normativa civilistica il fisco, come qualsiasi creditore, si può rivolgere a *chiunque* dei condebitori: quindi può notificare uno solo, solo alcuni o tutti quanti. MA se si rivolge a *uno solo*, gli altri condebitori NON possono più essere richiamati dal fisco perché se il fisco decide di emanare l'atto di accertamento (=l'atto con cui chiede il pagamento del tributo) a uno solo, allora gli altri *non fanno più parte del rapp.to obbligatorio* perché non hanno ricevuto niente quindi non possono impugnare il rapp.to davanti al giudice perché non hanno ricevuto niente. È importante notificare tutti perché così ciascuno può decidere come comportarsi: se uno vuole pagare, se uno vuole impugnare l'atto, ecc In più il fisco non può più notificare successivamente agli altri soggetti passivi perché, con la notifica dell'atto impositivo, il fisco esaurisce il suo pwr di chiedere le imposte - può fare la richiesta una volta sola perché le richieste sono fatte con *atti impositivi*. Se il soggetto notificato non paga allora il fisco *dopo* non può andare a chiedere \$\$ agli altri perché non fanno più parte del rapp.to - quindi nella pratica, per tutelarsi, **SI fisco notifica sempre lo stesso atto a tutti i condebitori.**

!!! questo fatto che il fisco poi non può andare a chiedere dagli altri condebitori è una caratteristica particolare dell'obbligazione solidale *tributaria* rispetto all'obbligazione solidale *civilistica*, perché gli atti con cui si notificano i soggetti in questo caso sono degli *atti autoritativi*.

!!! tutto questo vale sia per la solidarietà paritetica sia per la solidarietà dipendente.

Quindi non c'è una regola, il fisco può anche notificare un soggetto solo ma proprio per evitare questo problema solitamente l'agenzia delle entrate notifica lo stesso atto di accertamento a *tutti* i condebitori. Se uno paga libera tutti gli altri.

2. **I condebitori, dopo che ricevono tutti l'atto impositivo possono comportarsi tutti in maniera diversa? SI** - es alcuni lo pagano mentre altri lo impugnano - quindi si instaurano ++ processi (un processo per ogni parte che impugna) e questi processi poi non sempre si possono riunire in un unico perché se ++ persone impugnano ma davanti a tribunali diversi perché i condebitori provengono da regioni diverse (→ in questo caso i processi non si riuniscono). Problema è se i condebitori si comportano in maniera diversa (uno paga e l'altro impugna) oppure se ci sono sentenze diverse riguardo la stessa questione, provenienti da tribunali diversi (es un tribunale da ragione e l'altro da torto) → **se ci sono sentenze che riguardano una delle parti, come ci si comporta con le altre parti? applico art 1306 cc:** sentenza pronunciata fra creditore (stato) e uno dei debitori in solido NON ha effetto nei confronti degli altri condebitori perché se non sono parte del processo la decisione non può essere fatta valere nei loro confronti !!! a meno che non sia una sentenza dal *risultato favorevole* al debitore - in questo caso la sentenza passata in giudicato prevale sulla *definitività* dell'atto autoritativo, che quindi viene *annullato*.

Quindi se uno dei condebitori impugna e l'altro no, ma il condebitore che impugna ha un risultato a lui favorevole, questo vale nei confronti di tutti gli altri, sia quelli che hanno impugnato ma anche nei confronti di chi NON ha impugnato (che può far valere la sentenza dell'altro condebitore davanti allo stato).

!!! Questa regola però ha dei **limiti** (*eccezioni all'estensione del giudicato favorevole fra condebitori*):



- i. Giudicato favorevole puo essere fatto valere solo se io non ho ancora pagato e il fisco mi chiede di pagare. Se invece ho gia pagato la sentenza favorevole non da diritto ad ottenere il *rimborso* perche dopo aver pagato il rapp.to è *esaurito* quindi la sentenza non puo andare a incidere su un rapp.to definitivamente concluso
- ii. Il giudicato favorevole NON puo essere fatto valere se c'è un altro giudicato sfavorevole. Ognuno si tiene il suo giudicato perche *tutti i giudicati hanno stessa forza* - es se entrambi impugnano e una sentenza è favorevole e una è sfavorevole ognuno si tiene la propria, quindi uno dovrà pagare e l'altro no
- iii. Giudicato favorevole NON puo essere esteso agli altri condebitori quando il giudicato è fondato su ragioni personali del debitore: es se il fisco si è sbagliato a notificare e lui non era uno dei condebitori

RIASSUNTO:

Obbligazioni solidali = quando la *legge* eleva a sogg pass ++ sogg che hanno tutti insieme realizzato il presupposto del tributo

Sostituzione tributaria = quando la legge eleva a sogg pass un sogg che NON ha realizzato il presupposto del tributo

Regimi sostitutivi = quando un'imposta sostituisce un'altra, cioè si applica un'imposta diversa e più semplice al posto di quelle ordinarie.

SOSTITUZIONE TRIBUTARIA

Sostituzione tributaria è quando la *legge* eleva a sogg passivo del tributo un sogg che è *completamente estraneo* alla realizzazione del presupposto di imposta (non è lui che ha realizzato il presupposto ma cmq deve pagare - non paga il sogg passivo ma un'altra persona che NON ha realizzato il presupposto).

La sostituzione tributaria avviene quando la legge prevede che alcuni sogg (es società, imprenditori, lavoratori autonomi) che corrispondono delle somme ad altri sogg (es lavoratori dipendenti, altro lavoratore autonomo) devono, all'atto del pagamento, prelevare una ritenuta che versano direttamente all'erario. *L'obbligo* di pagare il tributo è posto non a carico di colui che ha realizzato il presupposto, ma è posto a carico del sogg che paga. → Questo è il tipico caso dei *regimi sostitutivi* = quando un sogg preleva una ritenuta (=imposta sostitutiva alle imposte ordinarie).

Es1: quando società fa *trattenute* (sono dei prelievi) ai dipendenti = pagano stipendio ma al netto delle 'trattenute' (= *ritenute alla fonte*) che poi il sostituto (la società) versa all'erario.

Es2: una società che deve pagare i *dividendi* agli azionisti, al momento del pagamento fa una *ritenuta alla fonte* a titolo di imposta del 26% → esempio tipico dei *regimi sostitutivi*

Es3: lavoratore autonomo (es un professionista) se deve essere pagato da una società fa parcella ma al momento del pagamento la società preleva una *ritenuta* del 20% e la versa direttamente all'erario



La sostituzione non è solo un *diritto* ma è anche un *obbligo* perché la *legge* pone a carico del sostituto l'obbligo del pagamento dei tributi. L'omesso pagamento delle ritenute comporta sanzioni pecuniarie amministrative perché è una *violazione di carattere tributario*, ma comporta anche sanzioni penali perché è anche un *reato*. È reato sia quando il soggetto fa ritenute ma poi non le versa all'erario, sia quando il soggetto non effettua a monte la ritenuta (perché l'*obbligo* del soggetto consiste nel *farle* e anche *versarle* all'erario).

2 tipi di sostituzioni tributarie: sostituzione a titolo di *imposta* e sostituzione a titolo di *acconto*

- **Sostituzione tributaria a titolo di imposta** = quando il soggetto è obbligato ad effettuare una ritenuta che sostituisce definitivamente la tassazione ordinaria. Questa è una *ritenuta di imposta*.

Es. società che deve pagare i dividendi e preleva a monte il 26% - questa ritenuta è una *ritenuta a titolo di imposta* perché sostituisce l'imposta che io dovrei pagare

!!! sostituz a titolo di imposta vs solidarietà dipendente - anche nella solidarietà dipendente il responsabile d'imposta (es notaio) paga imposta per un presupposto che lui non ha realizzato. Ma nella solidarietà, tutti i soggetti sono *soggetti passivi* perché è un'*obbligazione solidale*. Invece nella sostituzione a titolo di imposta, l'*unico* soggetto passivo è il sostituto d'imposta (es società), è *solo lui* che deve pagare, non c'è *solidarietà* quindi l'erario non può andare a chiedere a entrambi i soggetti indistintamente il pagamento (come invece avviene nella solidarietà). Nella sostituzione non c'è il diritto di rivalsa perché c'è un *unico* soggetto passivo cioè il sostituto d'imposta.

Dato che in questo

!!! Il sostituito (es dipendente) **NON è soggetto passivo**: è soggetto passivo di fatto ma per il diritto non è soggetto passivo ma l'*unico* soggetto passivo è il sostituto. Sostituito non è soggetto passivo infatti non ha l'obbligo di dichiarare quei redditi che gli vengono prelevati a monte (ritenute) nella dichiarazione dei redditi perché sono prelevati prima (diritto di rivalsa a monte) aka la ritenuta *sostituisce* l'imposta ordinaria. Il sostituito non deve dichiarare i redditi che gli sono stati prelevati sotto forma di ritenuta, a differenza della sostituzione *a titolo di acconto* come vedremo dopo, perché in questo caso la ritenuta si sostituisce al pagamento dell'imposta ordinaria che dovrebbe pagare l'azionista, quindi è un'imposta già stata pagata e questa ritenuta NON deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi. Invece nella sostituzione *a titolo di acconto* cambia la *natura* della sostituzione perché quella non è una sostituzione di imposta ma un acconto di imposta quindi va dichiarata e fa sorgere un credito fra sostituito e lo stato.

Perché c'è la sostituzione tributaria a titolo di imposta? Il sostituto d'imposta è una forma di *garanzia* del pagamento dei tributi - serve per evitare che ci sia l'evasione. Il sostituto d'imposta ha tutto l'interesse a pagare i tributi perché se non pagati lo stato verrà a chiederli proprio a lui.

1. Se il sostituto non paga il fisco prima andrà a chiedere *solo a lui* il pagamento, dato che è l'*unico* soggetto passivo
2. Se ancora il sostituto non paga, *solo allora* la legge eleva il sostituito (azionista) come *obbligato in solido* con il sostituto (società).



Quindi sorge l'obbligazione in solido solo se sostituto è *inadempiente* invece nella solidarietà l'obbligazione solidale c'è da principio e quindi il fisco da subito può rivolgersi a chiunque dei due. *In via sussidiaria* il fisco può rivolgersi al sostituto (es azionista) perché se il sostituto d'imposta non ha pagato le ritenute allo stato, allora vuol dire che le ha date al sostituto (azionista) che quindi si è arricchito ingiustamente.

!!!! l'obbligazione in solido scatta *solo* se il sostituto non le ha *ne prelevate* (effettuate) *ne versate*. Se invece le ha prelevate (=si dice 'effettuare' le ritenute) al sostituto ma non le versate allo stato, rimane lui l'unico sogg obbligato (obbligazione esclusiva del sostituto d'imposta)

Nella sostituzione tributaria a titolo di imposta ci sono **2 rapp.ti**:

1. rapp.to pubblicistico fra fisco e sostituto. !!!fra fisco e sostituto NON C'è NESSUN

PAPP.TO - ma scatta *solo in via sussidiaria* se il sostituto non paga

2. rapp.to fra sostituto e sostituto è un rapp.to di tipo privatistico perché sostituto ha diritto e obbligo di rivalsa perché va sempre rispettato art 53 cost secondo cui le imposte sono sempre a carico di colui che realizza il presupposto d'imposta

Come si giustifica costituzionalmente che diventa sogg passivo (si fa pagare) una persona che non ha realizzato il fatto econ. Perché il sostituto è *si obbligato* (in forza della legge) a pagare ma ha anche il diritto (in forza della legge) di rivalsa - anzi nella sostituzione il sostituto d'imposta esercita il diritto di rivalsa (aka preleva il tributo) prima ancora di versarlo all'erario (quindi c'è una specie di *beneficio di escussione* che però viene esercitato prima - *beneficio di escussione = chi si fa carico di una obbligazione per conto di un debitore principale, nel caso in cui il debitore principale non adempia al proprio obbligo !!! ma nella sostituzione tributaria è il sostituto d'imposta il debitore principale) Quindi nn c'è violazione dell'art 53 perché *alla fine* le imposte gravano sul sostituto anche se formalmente paga il sostituto.*

- **Sostituzione tributaria a titolo di acconto** = quando sogg è obbligato ad effettuare una *ritenuta* (chiamata in questo caso 'trattenuta' o *ritenuta di acconto*) che anticipa ("acconto") la tassazione ordinaria, senza sostituirla definitivamente

Es1 datore di lavoro che paga stipendio ai propri dipendenti: datore di lavoro preleva le imposte al momento stesso dell'erogazione dello stipendio per versarle lui allo stato. Il datore di lavoro preleva una % come ritenute che *varia* per ogni lavoratore in base alle aliquote IRPEF. Le *trattenute* sono delle ritenute di acconto.

Es2 anche fatte per lavori autonomi: es se io faccio un servizio per una società, la società prima di pagarmi fa una *ritenuta* quindi la società è un sostituto a titolo di acconto (ma nel caso dei lavoratori autonomi la % che viene prelevata è *fissa* al 20%). !!!! La sostituzione tributaria a titolo di acconto per i lavoratori autonomi avviene solo quando hanno come controparte un sogg che è anche sostituto d'imposta (sogg che sono sostituti di imposta sono: società, altri lavoratori autonomi, imprenditori) allora avviene anche la sostituzione a titolo di acconto, perché loro possono trattenere le ritenute e pagarle direttamente allo stato. Invece se un lavoratore autonomo fa dei lavori per un sogg priv allora non c'è sostituz tributaria a titolo di acconto.

Quindi la ritenuta *a titolo di acconto* è solo un pagamento parziale del tributo, dovuto dal contribuente al fisco (infatti il contribuente deve dichiarare anche questi nella dichiarazione



dei redditi) a differenza della ritenuta a *titolo di imposta* che invece è un pagamento integrale dell'imposta perché si va a *sostituire* all'imposta.

Chi subisce la sostituzione tributaria a *titolo di acconto* NON è poi esonerato dal pagare le imposte per quei redditi mentre nella sostituzione a *titolo di imposta* si (la sostituzione esaurisce l'imposta per quel reddito)

Il contribuente quindi deve dichiarare i redditi da lavoro dipendente nella dichiarazione dei redditi e poi se ha anche altri redditi (es percepisce un reddito da locazione oppure ho reddito da lavoro autonomo) le imposte già pagate a titolo di acconto sono un *credito* (e quindi lui le dichiara ma sono contate come già pagate) e quindi il sogg pagherà le imposte sulla differenza data dai suoi "redditi tot - redditi da lavoro dipendente". Infatti tutti i dipendenti che hanno come *unico reddito* il reddito da lavoro dipendente, questo coincide con il loro reddito complessivo e non hanno alcun debito tributario.

!!!! Il **sogg passivo** nella sostituz a titolo di acconto **rimane il SOSTITUITO** (il dipendente) - quindi il sostituto ha solo un *obbligo* di *effettuare* le ritenute di acconto (le *trattenute*) e di *versarle*, ma non si sostituisce veramente - il sostituto a titolo di acconto (il datore di lavoro) è di fatto solo un mero *ricossore* per conto dello stato. Quindi il sostituito (il dipendente) deve sempre poi dichiarare le ritenute di acconto nei suoi redditi. Il sostituito è sogg passivo quindi è lui il debitore verso l'erario

Perché c'è la sostituzione tributaria a titolo di acconto? Perché lo stato ha bisogno di prelevare *periodicamente* le imposte per poter finanziare le sue spese - stato non può aspettare la fine dell'anno per prelevare le imposte tutte insieme ma ha bisogno di tributi per poter spendere. Quindi ma man mano che io produco reddito, vengono prelevate le imposte. Ogni mese a ogni stipendio, lo stato preleva le imposte. La sostituz a titolo di acconto è un anticipo ("acconto") chiesto al contribuente.

Quindi questa sostituzione tributaria non è incostituzionale (non è contrario all'art 53 cost) perché sono tributi prelevati man mano che il reddito è prodotto, non sono tributi prelevati su reddito figurativo o presunto ma sono prelevati su reddito che ho effettivamente realizzato quel mese.

Sostituto a titolo di acconto inadempiente - 2 ipotesi:

1. Sostituto a titolo di acconto opera la ritenuta (viene effettuata), ma non la versa: sostituito (dipendente) quindi è innocente - lui le imposte formalmente le ha pagate perché gli sono state prelevate dal suo stipendio, quindi tutto è regolare e lui ha un credito verso lo stato per le imposte che gli sono state prelevate. Fisco deve rivolgersi al sostituto perché è inadempiente nel suo *obbligo di versamento*. Non può rivolgersi al sostituito perché cmq ha subito il prelievo.

2. Sostituito a titolo di acconto non opera/effettua le ritenute: in questo caso il dipendente non ha subito le ritenute allora non ha un credito.

- a. Se il sostituto *dichiara* questi redditi (più alti perché contengono anche i \$\$ che non sono stati prelevati a titolo di ritenuta) allora se il sostituto adempie, libera se stesso e il sostituto dall'obbligazione tributaria.
- b. Se il sostituto *NON dichiara* questi redditi, fisco deve chiedere il pagamento delle ritenute al sostituto (perché lui aveva l'obbligo) e non *anche* al sostituito altrimenti ci sarebbe un doppio pagamento della stessa imposta. Dopo che sostituito paga, ha un *successivo diritto di rivalsa* sul sostituito e solo allora sorgerà per il sostituito il suo *credito* verso lo stato.



Sezione 2. LE IMPOSTE elementi costitutivi

LEZIONE 7 - imposte sui redditi

TIPI DI IMPOSTE

Imposte dirette = imposte che colpiscono indici *diretti* di ricchezza. Es **imposte sui redditi**, es imposte su successioni e donazioni (= successioni e donazioni non sono reddito ma *patrimonio* perche non li ho *prodotti io*; sono imposte che colpiscono l'arricchimento gratuito)

Imposte indirette = imposte che colpiscono indici *indiretti* di ricchezza. Es IVA, imposte di registro

IMPOSTE SUI REDDITI

Imposte sui redditi sono un tipo di **imposte dirette** perchè colpiscono un indice diretto della ricchezza che è il reddito (colpiscono il reddito *netto*, cioè al netto delle spese).

Imposte sui redditi 2 TIPI:

- **IRPEF** imposta sul reddito delle pers fisiche (!!! *solo* per pers fisiche)
- **IRES** (imposta sul reddito delle società) si applica non solo alle società, ma per tutti gli altri sogg che *non* sono pers fisiche (società + enti diversi dalle società)

IRES si chiama solo "imposta sul reddito delle *società*" perche IRPEF inizialmente doveva chiamarsi IRE ("imposta sul reddito") ed era per persone fisiche + enti non commerciali, lasciando separate solo le società. Volevano unire pers fisiche e enti non commerciali perche la disciplina delle imposte per loro è sostanzialmente uguale. Ma questa riforma non è mai stata fatta

Imposte sui redditi (IRES e IRPEF) sono le imposte piu importanti che abbiamo perche colpiscono +++persone e perche producono il maggior gettito (soprattutto IRPEF, che porta la maggior parte delle entrate dello stato).

Queste due imposte colpiscono l'intera platea di coloro che producono reddito - se produco reddito o pago IRES o pago IRPEF !!! tranne alcuni enti che non pagano nessuno dei due = **enti fiscalmente trasparenti**: sono enti che producono reddito ma poi le imposte le pagano i soci o gli associati. es una società in nome collettivo che gestisce un *bar* che è un'attività commerciale quindi ente produce reddito d'impresa, ma le imposte le pagano i soci non l'ente che produce il reddito, quindi *sogg pass* non è l'ente ma i soci - se poi il socio è un'altra società/ente pagherà IRES, se invece è pers fisica pagherà IRPEF. Questo NON viola art 53 cost (= "è sogg pass chi *produce* il reddito") ma è giustificato. !!!! enti fiscalmente trasparenti sono trasparenti **SOLO** per imposte sui redditi non anche per altri tipi di imposte - per tutte le altre imposte il sogg pass è *l'ente*.

IRPEF e IRES sono due imposte che hanno lo stesso **presupposto** = **il possesso di un reddito**
Nonostante siano complementari, ognuno ha delle proprie caratt su come è strutturato il tributo

Norme su IRES e IRPEF sono disciplinati nel **TUIR** (testo unico imposte sui redditi) emanato con il decreto del presidente della repubblica n 917 del 1986 - è stato emanato con *dpr* (e non con decreto lgs) perche nel 1986 il legislatore ha deciso di riordinare in un unico testo tutte le norme tributarie relative alle imposte sui redditi *gia esistenti*. Dato che non è stata introdotta una nuova disciplina, ma sono solo state raccolte e coordinate norme esistenti, la funzione esercitata non era la *funzione*



legislativa ma la funzione di *sistematizzazione normativa* - quindi non si usa il decreto lgsl ma il dpr. Il TUIR/dpr n 917 è stato riformato e modificato negli anni.

IRPEF è un'imposta *personale e progressiva*

IRES è un'imposta *reale e proporzionale*

IRPEF	IRES
<p>Personale - perché tiene conto di spese personali del contribuente o della sua famiglia, che niente hanno a che fare con la produzione del reddito. Colpisce la ricchezza nella sua soggettività (=tiene conto della situa personale e familiare del contribuente, delle spese essenziali della persona).</p> <p>Sono dei costi che vengono sottratti non perché sono dei costi/spese che ho sostenuto per produrre il reddito (es reddito come avvocato, le mie spese che sottraggo sono l'affitto dello studio, i salari dei dipendenti, ecc..) ma sono dei costi sottratti perché sono <i>spese essenziali della persona</i> (es spese sanitarie, spese per l'educazione, ecc..) sono sottratti dal calcolo dell'IRPEF perché sono garantiti dallo stato da principi costituz.</p>	<p>Reale - perché prende in considerazione tutto il reddito in maniera <i>oggettiva</i>, non prende in considerazione anche altre spese personali del contribuente - colpisce la ricchezza nella sua oggettività. Prende in considerazione il reddito in maniera oggettiva senza sottrarre/aggiungere niente</p>
<p>Progressiva - cioè imposta aumenta in maniera più che proporzionale all'aumentare della ricchezza. TIPO di progressività IRPEF: è una <u>progressività a scaglioni</u>. Aliquote IRPEF ora sono dal 23% al 43%.</p> <p>Progressività IRPEF è strutturata in 3 scaglioni di reddito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 28 000 euro paghi 23%. - Da 28 000 a 50 000 paghi 35%, - oltre 50 000 paghi 43% <p>!!! nel codice ci sono altre fasce con altre % aliquote perché sono state modificate</p> <p>IRPEF è progressiva per 2 motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per raggiungere il principio <u>costituzionale</u> solidaristico di uguaglianza sostanziale (art 53 cost) - Anche per un motivo <u>economico</u> che è per raggiungere la teoria dell'<i>utilità marginale decrescente</i> = più hai un bene e meno <i>bisogno</i> hai di quel bene (se ho ++ soldi, ho meno bisogno di quei soldi per vivere) 	<p>Proporzionale - perché aliquota è del 24% fissa.</p> <p>Ci sono dei <u>regimi agevolativi</u> che permettono di <i>ridurre</i> l'aliquota (es più investimenti faccio mettendo più capitale nell'impresa, più riduco la %) oppure ci sono anche dei <u>regimi temporanei</u> che per determinati sogg <i>aumentano</i> l'aliquota (es. Enti finanziari assicurativi pagano 8% in più) !!! i regimi che aumentano l'aliquota IRES sono sempre <i>temporanei</i>. Anche con regimi agevolativi/temporanei, IRES rimane sempre proporzionale.</p>

2 TIPI di progressività:

- **Progressività semplice** = si vede il tuo reddito in quale scaglione ricade, e si applica l'aliquota corrispondente a *tutto* il reddito. Es ho 30 000 euro quindi ricado nel secondo scaglione quindi tassato a 35% = **totale tasse pagate 10 500. Aliquota media è 35%**



- **Progressività a scaglioni** = es IRPEF. in italia abbiamo questo. Reddito deve essere diviso in base agli scaglioni, e a ogni sezione di reddito applico l'aliquota corrispondente allo scaglione. Es ho 30 000 euro: quindi i primi 28 000 euro nel primo scaglione sono tassati al 23%, i 2 000 euro che ricadono nel secondo scaglione sono tassati al 35% = **totale tasse pagate 6 440 + 70 = 6 510** → In questo modo la progressività è minore (attenua la progressività) perché l'**aliquota media è 21,70%** ($= \frac{6.510}{30.000} \times 100$) in confronto all'aliquota media della progressività semplice del 35%. Regola matematica: piu è alto il mio reddito nello scaglione, piu l'*aliquota media* si avvicinerà all'*aliquota massima* dello scaglione !!! ma senza mai raggiungerla 100%. La progressività è minore perche primi 28 000 euro sono tassati con l'aliquota piu bassa e non direttamente con l'aliquota del secondo scaglione; solo la parte eccedente è tassata con l'aliquota del secondo scaglione. Quindi anche per i redditi piu alti, parte di quei redditi sono tassati con l'aliquota piu bassa.

In germania adottano una via di mezzo fra la progressività *semplice* e quella *a scaglioni* perche hanno una progressività per scaglioni ma con tantissimi scaglioni (es 1-5 000, 5 000-7 000, 7 000-9 000....) - meno sono gli scaglioni e piu io appena ricado nell'altro scaglione mi aumenta vertiginosamente la % di tassazione, perche es con il sistema italiano ogni euro sotto i 28 000 è tassato al 23% mentre ogni euro sopra i 28 000 è tassato al 35% - fra 35% e 23% c'è una grande differenza (ogni euro nel secondo scaglione è tassato al 12% in piu). Il governo italiano ora vuole ridurre la tassazione per il *ceto medio* ampliando lo scaglione di mezzo (es facendo rientrare redditi superiori a 50 000) e ridurre le aliquote per non avere un divario cosi grande (es 12%) fra uno scaglione e il successivo. Fino a 3 anni fa in Italia esisteva una 4a fascia di reddito >75 000 euro pagava 43% mentre la terza fascia era 50 000 < x >75 000 euro pagava 41%. Rimuovendo la 4a fascia le tasse sono aumentate per i redditi piu alti.

RIASSUNTO: l'aumento/riduzione della *progressività* e del livello di *tassazione* dipende da 3 cose: dalla % delle aliquote, dalla dimensione degli scaglioni e dal numero di scaglioni-aliquote.

ELEMENTI COSTITUTIVI

!! Ricorda: gli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria delle *imposte (sui redditi)* sono 4:

1. Sogg passivi
2. Presupposto
3. Base imponibile
4. Aliquota

LEZIONE 8 - il presupposto

Presupposto di IRPEF e IRES è uguale = il **possesso** dei redditi

IRPEF presupposto è all'art 1 del TUIR

IRES presupposto è all'art 72 del TUIR

Ma i due art sono uguali = "il presupposto è il possesso dei redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle categ dell'art 6"

Redditi "in denaro o in natura" = es *fringe benefits* sono dei redditi in natura - sono comunque computati nel calcolo dei redditi perche sono valorizzati (al loro valore di mercato) e inseriti nel reddito.



“Art 6” dice i **TIPI/CATEGORIE DI REDDITO**:

- Redditi fondiari = es reddito da locazione di immobili
- Redditi di capitali = es interessi, reddito da dividendi
- Redditi di lavoro dipendente
- Redditi di lavoro autonomo
- Redditi di impresa
- *Redditi diversi* = NON è categoria residuale, ma sono elencati i redditi che ricadono qui

Quindi presupposto di IRES e IRPEF è un **presupposto chiuso** perche considera solo i redditi che rientrano nella lista dell’art 6, quindi sono tassabili *solo* i redditi *espressamente* dichiarati dall’art 6 (=perche solo la *legge* puo stabilire quali sono i redditi tassabili). Se ho un reddito che non rientra in una delle categ dell’art 6 non pago le imposte.

Prima ‘redditi diversi’ era una categoria residuale, in cui ricadevano “tutte le altre categ di reddito non elencate nell’art 6 TUIR”. La categoria redditi diversi era cosi vaga/ampia per permettere di farvi rientrare altri redditi non tassati per via di lacune normative o nuovi redditi che sarebbero nati nel corso degli anni in futuro.

Oggi ‘redditi diversi’ NON è una categ residuale ma è un elenco *tassativo/espresso* di redditi che non rientrano nelle altre categ. L’elenco dei redditi che rientrano in ‘redditi diversi’ è all’art 64 TUIR. Se il tipo di reddito non è uno di quelli *espressamente* elencati come redditi diversi, allora non rientra nella categ redditi diversi e non è tassabile. Quindi anche i redditi diversi sono espressamente previsti per legge. → Es redditi di lavoro autonomo per def deve venire da un lavoro *abituale* ma se invece viene da un lavoro *che faccio ogni tanto* allora rientrano in ‘redditi diversi’

CARATTE PRINCIPI DELLE CATEGORIE DI REDDITO

Tutte le categ di reddito soggiacciono a delle regole e principi di carattere generale:

1. Categ di reddito sono un presupposto chiuso = i redditi tassabili sono solo quelli *espressamente* previsti dal legislatore cioè *solo* quelli che espressamente rientrano nelle categ (art 23 TUIR = solo legislatore/legge puo dire se una fattispecie è tassabile o no). Non c’è una clausola residuale

2. Calcolate su periodo d’imposta

3. Tutti i redditi derivano da una fonte produttiva (“reddito prodotto”)

Tutti i redditi sono aggregati in queste categorie di reddito art 6 in base alla loro **natura** e al tipo di **fonte produttiva** del reddito → tutti i redditi derivano da una delle 2 fonti produttive:

- dallo svolgimento di un’attività = redditi di lavoro autonomo, lavoro dipendente, redditi d’impresa, (redditi diversi - es redditi di lavoro autonomo svolto occasionalmente)
- dall’investimento di un capitale = redditi fondiari, redditi da capitali, (redditi diversi - es plusvalenze su crediti)

La nozione di reddito adottata dal legislatore italiano è quella del **reddito prodotto** (=è tassato il reddito che deriva da una *fonte produttiva* che puo essere una delle 2 appena dette) invece del **reddito entrata** (=è tassato qualsiasi reddito che entra, aka qualsiasi arricchimento sarebbe stato tassato) → se avessimo usato la nozione di reddito entrata allora sarebbe stato assoggettato a *imposta sui redditi qualsiasi* arricchimento, anche es. le *donazioni*. Invece in Italia si è scelta la nozione di reddito



prodotto per l'individuazione del presupposto dell'imposta sul reddito, quindi gli altri arricchimenti (come le donazioni) non sono assoggettate a *imposte sul reddito* ma a altri tipi di imposte.

RIASSUNTO: in italia, assoggettiamo a *imposte sui redditi solo* i redditi che provengono da una fonte produttiva (sono 2) (=reddito prodotto)

4. Principio dell'imputazione temporale

Le imposte sui redditi si applicano per periodo d'imposta - quindi quando produco un reddito c'è il problema "a quale *periodo d'imposta* va imputato il reddito"? Es io lavoratore autonomo faccio fattura nel 2024 ma la incasso nel 2025 - a quale periodo devo imputare il reddito?

Ogni reddito deve essere imputato al suo corretto periodo d'imposta - il corretto periodo d'imposta si calcola con le **regole di imputazione temporale**, sono 2:

- Per cassa = reddito è imputato nel periodo d'imposta in cui è *incasso*
- Per competenza = reddito è imputato nel periodo d'imposta in cui è *maturato* (nato/quando svolto l'attività)

In ita, *tutte* le categ di reddito usano la regola della **CASSA**

!!!tranne redditi di impresa che vanno per *competenza*.

!!!tranne redditi fondiari (es affitti di fondi) che devono essere dichiarati in base al *periodo di tempo* - es se affitto immobile da settembre 2024 a agosto 2025 devo dichiarare affitto di sett-dic nel 2024, e affitto da gen-agosto nel 2025, questo a prescindere dal fatto che il pagamento è stato fatto tutto all'inizio a settembre o tutto alla fine ad agosto, o che non ho pagato o che ho pagato a rate ogni mese.

!!! Esempio domanda d'esame: Es io lavoratore autonomo faccio fattura nel 2024 ma la incasso nel 2025 - a quale periodo devo imputare il reddito? Al 2025 perche è stato incassato nel 2025 e si usa il criterio della *cassa* perchè sono un *lavoratore autonomo*.

!!! Esempio domanda d'esame: Es io lavoratore dipendente lo stipendio del 2024 non me lo pagano nel 2024 ma nel 2025? Devo dichiarare questo reddito nel 2025 perche è lì che è stato incassato (anche se è nato/maturato prima) perche *lavoratore dipendente* usa criterio di *cassa*.

!!! Esempio domanda d'esame: se invece fossi stato un avvocato e faccio fattura nel 2024 ma la incasso nel 2025? Devo imputare il reddito al 2024 perche l'avvocato è un *imprenditore* e per i redditi d'impresa si usa il criterio della *competenza*

5. Redditi sono sempre tassati al netto

Tutti i redditi devono essere tassati al *netto*, ovvero bisogna **sempre dedurre i costi di produzione**. Questo vale per tutte le categ di reddito. Ma il modo di detrazione dei costi di produzione varia da categ a categ di reddito:

- Metodo analitico = si deducono *tutti* i costi di produzione. Es usato per redditi di lavoro autonomo e redditi d'impresa sono deducibili
!!! sono deducibili tutti i costi di produzione purchè siano *inerenti all'attività svolta* - es. posso dedurre la cena con i clienti ma non la cena con la mia fidanzata. È il *sogg* che deve dimostrare l'inerenza con l'attività svolta, non lo stato; se non dimostrato allora quei costi sono sconosciuti.
- Metodo forfettario = si deduce una somma fissa di costi di produzione (scelta dal legislatore). Es usato per redditi fondiari, redditi di lavoro dipendente. Es locazione di immobile: al reddito ricavato sottraggo il 5% di costi di produzione (% fissa, anche se in realtà ho speso di più di quella somma o di meno come costi di produzione. Es se ho ristrutturato l'appartamento ho speso di più ma comunque non posso dedurre più del 5%). Es per redditi da lavoro dipendente sono riconosciute *detrazioni* (es coprono i costi di spostamento dei lavoratori. È un calcolo



dei costi forfettario quindi anche se io spendo di più o di meno in trasporti pago sempre uguale).

- Metodo analitico + forfettario = es usato per redditi diversi: in parte usa il metodo analitico, in parte metodo forfettario

!!! Eccezione **categ redditi di capitali** = NO DEDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE. Es se faccio un mutuo per 100 000, li investo e ottengo un guadagno. Però devo anche ripagare mutuo + interessi passivi sul mutuo. Reddito tassabile non è guadagno dall'investimento - interessi passivi, ma è *solo il guadagno* → Questo va contro la regola generale che *tutti* i redditi (anche quelli da attività illecita) devono essere tassati *al netto*? NO perché i redditi in questa categ hanno imposte sostitutive - cioè è vero che non vengo dedotti i costi di produzione del reddito, ma con il regime sostitutivo la tassazione è più bassa - quindi hai ++ \$\$ tassabili (reddito imponibile) ma tassati a meno. Es tassare al 43% un reddito al netto dei costi è simile a tassare al 26% un reddito al lordo dei costi

!! *deduzione ≠ detrazione*:

Deduzione = riduzione del reddito imponibile, aka riduzione del reddito che viene tassato

Detrazione = riduzione delle imposte da pagare

6. Mio reddito formato da ++ categ di reddito

Ogni sogg può avere un reddito formato da ++ categ di reddito - il reddito di ciascuna categ si unisce a formare il *reddito complessivo*. Volendo posso avere *tutte* le categ. Quando il sogg ha un reddito la 1) cosa da fare è identificare a quale categ appartiene il reddito perché ogni categ ha regole diverse di determinazione il reddito d'impresa (es cassa vs competenza, deduzione analitica vs forfettaria dei costi di produzione)

!!!! RICORDA nel tot di tutti i miei redditi ('redditi complessivi') NON rientrano i **redditi soggetti a imposte sostitutive** (che non vanno dichiarati perché *sostituiscono IRPEF*) e i **redditi soggetti a tassazione separata**

PRESUPPOSTO = IL POSSESSO

Qual'è l'elemento di collegamento fra il sogg e il pagamento dell'imposta? È il possesso del reddito

Quando sono possessore del reddito? Cosa vuol dire possedere il reddito?

Cos'è il reddito? È un'etichetta, non possiamo materialmente toccarlo. Possiamo toccare materialmente i soldi che rappresentano il reddito ma il reddito è formato da +++ cose. NON si 'possiede' il reddito in termini di dir priv perché il reddito non è una cosa materiale ma è astratto, quindi non si possono esercitare i pwri sul reddito esattamente come invece avviene per il possesso civile/di dir priv - *possesso diritto tributario ≠ possesso di diritto priv* (=è avere la disponibilità del bene e comportarsi come/esercitare gli stessi pwri del proprietario, ma semplicemente senza titolo).

Chi è il possessore del reddito?

Tutti i redditi derivano da una *fonte produttiva* quindi devo andare a vedere qual'è la fonte del reddito per capire chi è il possessore del reddito: è possessore del reddito chi ha la titolarità della fonte produttiva (= se possiedo la *fonte* possiedo il *reddito*).

Es. i genitori comprano un immobile intestato al figlio (ha la nuda proprietà). L'immobile viene messo in locazione: il contratto di locazione è stipulato dai genitori ma il canone di locazione percepito va direttamente nel conto del figlio - chi ha il *possesso* del reddito (canone di locazione)? Chi deve



pagare le imposte? I GENITORI perché 'possiede il reddito chi ha la titolarità della fonte di quel reddito' e dato che quel reddito nasce da un contratto di locazione, i genitori hanno stipulato il contratto di locazione a loro nome, quindi sono loro i *possessori del reddito*, anche se i soldi del canone vanno direttamente sul conto del figlio.

Es2. se x ha la *nuda proprietà* e y ha l'*usufrutto*, è titolare dei frutti del bene (aka è titolare della fonte produttiva) l'USUFRUTTUARIO → stabilito per legge

RIASSUNTO: il reddito, se rientra in una delle categ di reddito dell'art 6, è imputabile a colui che *possiede la fonte* di quel reddito.

Per redditi che provengono da *investimenti* (es redditi da canone di locazione, redditi da azioni) → ha il possesso chi è titolare dell'investimento.

Per redditi che provengono da *attività* (es redditi d'impresa, redditi da lavoro autonomo) → ha il possesso chi ha la titolarità del contratto dell'attività (es imprenditore=attività nella sua impresa è imputabile a lui, es lavoratore autonomo).

La titolarità della fonte può essere stabilita in 2 modi:

- **Titolarità di tipo negoziale** = è titolare del reddito chi è titolare del contratto dal quale origina il reddito (es. Contratto di locazione, contratto del lavoratore autonomo)
- **Titolarità di tipo legale** = è la legge che identifica chi è titolare della fonte (es. la legge dice che fra *nuda proprietà* e usufrutto, è titolare dei frutti del bene l'*usufruttuario*)

Arricchimenti: differenza fra reddito e patrimonio

Arricchimenti ≠ reddito → arricchimenti = reddito + patrimonio

Reddito = è un arricchimento che proviene da una *fonte produttiva* → il reddito è un tipo di arricchimento: alcuni arricchimenti sono **reddito** (sono reddito *solo* gli arricchimenti che provengono da una *fonte produttiva*) altri arricchimenti sono (direttamente) **patrimonio**. Il reddito è un flusso, un arricchimento, un incremento che si calcola per *periodo d'imposta*.

Reddito imponibile = reddito - costi di produzione

Patrimonio = l'insieme di arricchimenti → il patrimonio è uno stock/disponibilità (a differenza del reddito che è un *flusso*, un incremento). Patrimonio può essere formato da ++ tipi arricchimenti: è formato da **redditi** (**redditi diventano patrimonio dopo essere tassati**) ma anche da **altri arricchimenti** (es donazione e eredità) che entrano *direttamente* nel patrimonio.

Quando l'arricchimento è tassabile? l'arricchimento è tassabile o no **in base al titolo a cui lo ricevo**: se è a titolo di reintegrazione del guadagno (*lucro cessante*) allora è tassato, se è a titolo di reintegrazione patrimoniale (*danno emergente*) allora non è tassato.

La reintegrazione del guadagno è un **reddito** quindi gli **arricchimenti si tassano solo quando sono reddito**, NON quando sono patrimonio.

La reintegrazione del guadagno è un **reddito della stessa natura dei redditi che avresti guadagnato** (es pizzeria produceva redditi d'impresa, quindi i 100 dell'assicurazione sono redditi d'impresa).



Questa regola è il “**principio di sostituzione**” art 6 c2 TUIR ed è stata espressamente prevista per i risarcimenti: = in presenza di un risarcimento, è tassabile tutto ciò che sostituisce il reddito che non ho potuto percepire, ma non è tassabile quello che costituisce *patrimonio*. Il reddito è tassabile nella stessa categ del reddito perduto.

Es1. io ho una pizzeria ma va a fuoco. Assicurazione mi da 300: 100 a titolo di indennizzo per il mancato guadagno e 200 come indennizzo per il danneggiamento del locale - questi soldi dell'assicurazione sono tassabili o no? È tassabile *solo* la parte dei soldi dell'assicurazione che sostituiscono il mancato guadagno (è tassabile solo la parte sostitutiva del reddito) cioè i 100 - questo perchè solo i 100 sono un arricchimento (perche sono una *reintegrazione patrimoniale*), invece i 200 NON sono un *arricchimento* (non mi sto arricchendo) ma sono un *indennizzo/risarcimento* dell'incendio, è un *ripristino* della situazione patrim allo stato precedente, quindi non tassabili.

I 100 sono un indennizzo *sostitutivo del reddito*, e quindi sono anch'essi un reddito della stessa natura del reddito che vanno a sostituire, quindi tassati con le stesse regole della stessa categ di reddito - es pizzeria produceva redditi d'impresa, quindi anche i 100 dell'assicurazione sono redditi d'impresa

!! Es2 domanda d'esame: ricevo un risarcimento dall'assicurazione di 300 perche mio marito che mi sosteneva economicamente è morto. Di quei 300, 100 sono risarciscono il danno dal mancato guadagno, mentre 200 risarciscono la perdita umana. Cosa puo essere tassato? Sono tassabili solo i 100 che consistono in reintegrazione del reddito - questi 100 sono un *reddito* (quindi tassabile) e sono della *stessa natura* del reddito che vanno a indennizzare = quindi i 100 sono un *reddito da lavoro dipendente*.

Es3. un cliente diffama l'avvocato sui giornali. L'avvocato gli fa causa e vince. Il cliente deve pagare all'avvocato:

- il danno da mancato guadagno (perche dalla diffamazione pubblica sui giornali la sua clientela è diminuita) = reintegrazione del reddito
- Il danno morale (perché si è depresso dal danno all'immagine che ha subito) = reintegrazione patrimoniale

Es4. pensione di guerra = indennizzo ricevuto dalla moglie perche il marito è morto in guerra

Es5. pensione di invalidità = se rimango invalido a vita mi danno un risarcimento mensile

Entrambi questi sono una *reintegrazione patrimoniale* perche reintegrano una perdita affettiva o una perdita di autonomia (!! non reintegrano una perdita di ricchezza) quindi NON sono tassati

Es5. se cado e mi faccio male e rimango in ospedale per 1 mese e in sedia a rotelle per 2 mesi. Allora assicurazione mi da una pensione di invalidità per 3 mesi e mi risarcisce del mancato stipendio di 1 mese che sono stato in ospedale → la pensione di invalidità NON è tassata, ma il risarcimento del mancato stipendio per 1 mese SI è tassato come reddito da lavoro dipendente.

REDDITI DA ATTIVITA' ILLECITA

Sono tassabili i redditi che derivano da un'attività illecita? Es il dentista che non è dentista perche non laureato, ma che viene pagato. Es. il lavoratore in nero. Es spacciatore. SI sono tassabili anche se c'è dibattito su fatto che, tassando le attività illecite, in questo modo lo stato 'partecipa' a queste attività - ma alla fine si è deciso per il SI perche è cmq una forma di reddito e quindi va tassato per rispettare il *principio costituz di uguaglianza nella capacità contributiva* perchè altrimenti chi ha



guadagnato 'in bianco' paga le imposte e chi ha guadagnato 'in nero' è avvantaggiato ulteriormente perché non paga neanche le tasse.

Come si tassano i redditi provenienti nell'attività illecita? Si tassano i redditi prodotti illecitamente ma solo quelli che rientrano nei tipi/categorie di reddito elencati nell'art 6 - Es1 se sono uno spacciatore di droga e lavoro da solo allora è 'reddito da lavoro autonomo' quindi tassabile. Es2. se sono un venditore ambulante non in regola allora produco 'reddito d'impresa' illecito.

I redditi da attività illecita di ciascuna categoria sono tassati in base alle stesse regole di quella categoria di appartenenza che si applicano per tassare i redditi normali - es se sono uno spacciatore di droga e rientro nella categ di 'reddito da lavoro autonomo' allora le tasse da pagare sui redditi illeciti sono calcolate applicando le regole della categoria lavoro autonomo quindi calcolate come per qualsiasi altro lavoratore autonomo cioè ricavi-spesse sostenute, quindi nel caso dello spacciatore viene tassato non tutti i suoi ricavi ma i suoi ricavi-spesse sostenute es per comprare la droga, es spese per affittare capannone per store la droga. Questo sempre per garantire l'*eguaglianza* fra contribuenti perché si deve tassare la reale capacità contributiva, anche se l'attività svolta è illecita.

Anche i redditi da attività illecita, come quelli da attività lecita, sono sempre tassati al netto delle spese di produzione di quel reddito (aka sono tassati dopo che le spese sono sottratte)

!!! tranne ECCEZIONE a questa regola: **redditi da attività illecite penali (=reati)**: per gli illeciti penali, che sono più gravi degli illeciti civili, lo stato *non deduce le spese* che ho sostenuto per produrre quei redditi - Es impresa accusata di traffico illecito dei rifiuti: non sono stati riconosciuti/sottratti i costi sostenuti per il trasporto dei rifiuti alla discarica perché sono costi sostenuti per commettere il reato. Questo è in deroga della regola generale che reddito deve essere tassato *al netto* (senno non stiamo tassando il *reddito* ma il ricavato/fatturato) - per gli illeciti penali il mancato riconoscimento delle spese ha funzione sanzionatoria: è una **sanzione impropria** → Questa sanzione impropria è giustificata dal fatto che gli *illeciti penali* hanno un disvalore sociale/sono più gravi degli illeciti civili

In realtà di fatto lo stato prende *tutti* i soldi illeciti perché una parte viene tassata e l'altra parte la prende con le **sanzioni tributarie**, che possono essere dal 70 al 140% - prelievo tributario è più efficace della confisca perché è *più immediato*: non c'è bisogno di provare che *derivino* da attività illecita ma basta dimostrare l'*esistenza* di un'attività illecita che ha prodotto reddito; si presume con presunzione semplice che tutti i redditi provengano da attività illecita.

!!! MA sono assoggettati a tassazione *solo* i redditi posseduti nel periodo di imposta, quindi non possono essere tassati i redditi di anni precedenti se non ho avuto in quell'anno un accertamento. Se ci sono soldi di anni precedenti, questi non sono accertabili (!!! lo stato può fare accertamenti *solo* entro 5 anni se ho fatto dichiarazione dei redditi, o entro 7 anni se non l'ho fatta) e quindi non devo dichiarare da dove provengono.

I redditi illeciti NON possono essere assoggettati a tassazione se sono sotto sequestro o confisca perché se \$\$/reddito mi sono stati confiscati/sequestrati io *non li sto possedendo* cioè in quel momento/'*an*' non ho il possesso. !!! questo perché l'elemento di collegamento fra il sogg e il pagamento dell'imposta è *il possesso*.

Es se per un anno mi sequestrano i redditi, per quell'anno non mi possono tassare. Se poi l'anno successivo cassa il sequestro e torno in possesso dei miei redditi allora mi possono tassare di nuovo, ma non retroattivamente per l'anno in cui non avevo il possesso.



Ci sono delle attività illecite che non rientrano nelle categ di reddito dell'art 6 e quindi sfuggono a tassazione - per evitare questo, legislatore ha introdotto una **clausola residuale**, art 67 TUIR: grazie a questa clausola residuale *tutti* i redditi da attività illecite sono tassabili. La clausola residuale dice che: i redditi da attività illecite che non rientrano in nessuna delle categ dell'art 6 allora rientrano nella categ 'redditi diversi'.

RIASSUNTO: Per i redditi leciti c'è un sistema/presupposto chiuso = se non rientrano in nessuna delle categ *espressamente* previste dell'art 6 allora non sono tassabili

Per i redditi illeciti c'è una clausola residuale (sistema/presupposto aperto) = se non rientrano in nessuna delle categ *espressamente* previste dell'art 6 allora comunque rientrano in *redditi diversi* e sono tassabili

Redditi che derivano dall'attività di prostituzione sono tassabili? Redditi degli influencer su onlyfans sono tassabili? SI SONO TASSABILI perché prostituzione NON è un'attività illecita (ma sfruttamento della prostituzione SI è un *reato*) ma è un'attività di lavoratore autonomo perché stanno vendendo un *servizio* - anche influencer. Se svolgo l'attività in maniera *abituale* rientra in lavoratore autonomo, se lo svolgo in maniera *occasionale* sono redditi diversi.

Se sono una prostituta e non sono alle dipendenze di nessuno sono *lavoratore autonomo* = è lecito

Se sono prostituta e sono alle dipendenze di qualcuno è *sfruttamento di prostituzione* = è illecito

Tutti i nostri dati sono nell'anagrafe - agenzia delle entrate li usa per fare i controlli.

RIASSUNTO REDDITI ILLECITI: sia i redditi da attività lecite che da attività illecite sono tassati allo stesso modo, cioè con le regole della categoria di reddito di appartenenza. Ma la differenza è che:

- *Tutti* i redditi da attività illecite sono tassati grazie alla **clausola residuale** (mentre sono soggetti a tassazione *solo* i redditi leciti che rientrano nelle categorie di reddito art 6)
- Per i redditi da attività illecite *penale*, le spese non sono deducibili dal calcolo del reddito (=sanzione impropria)

Queste due differenziazioni comportano disuguaglianza fra cittadini (che producono reddito lecito vs illecito) ma sono giustificate dal disvalore sociale dello svolgere attività illecite

LEZIONE 9 - IRPEF sogg passivo

DEF sogg pass in generale: sogg passivo è colui che realizza il presupposto (=possedere il reddito)

DEF sogg pass dell'IRPEF: sono **tutte le pers fisiche**.

Le persone fisiche sono **contribuenti in via autonoma** perché, nel rispetto dell'art 53 cost (principio di capacità contributiva), devono pagare le imposte sui *redditi che loro stessi producono* → è incostituzionale la *cumulazione dei redditi* (=io pago imposte sui redditi prodotti da qualcun'altro) !!
tranne casi espressamente previsti dalla legge: casi di solidarietà e sostituzione.

!! Es domanda d'esame: in una famiglia il marito può pagare le imposte su tutti i redditi della famiglia? NO ognuno paga per se

CUMULAZIONE DEI REDDITI

Inizialmente, quando l'IRPEF è stato introdotto, la *cumulazione dei redditi* era permessa sotto forma di *splitting familiare* = cumulazione dei redditi prodotti all'interno della stessa famiglia. Quindi qui il marito poteva pagare le imposte anche sui redditi della moglie. Ma poi lo *splitting familiare* è stato



dichiarato *incostituzionale* perché ognuno deve pagare imposte sui propri redditi (violazione del principio di uguaglianza).

Ma in realtà l'abolizione dello splitting familiare ha portato comunque delle situazioni di *diseguaglianza* perché es in una famiglia dove entrambi i genitori producono 25 000 euro reddito *ciascuno* (tot 50 000) vs una famiglia dove lavora solo il marito con reddito 50 000 → famiglia monoreddito è svantaggiata perché dichiara di più tutto in capo a un'unica persona quindi deve pagare più tasse (50 000 tassati al 43% vs 25 000 x2 tassati al 23%).

C'è ulteriore disuguaglianza fra le famiglie monoreddito perché le famiglie monoreddito più numerose hanno più spese rispetto alle famiglie monoreddito meno numerose.

Due modi per correggere queste disuguaglianze sono:

- **Quoziente familiare** = usato in Francia. Per famiglie monoreddito è un metodo che tiene conto del n dei membri della fam: all'aumentare del n dei membri della fam, il reddito tassabile viene ridotto, per tener conto delle maggiori spese che la fam più numerosa deve sostenere. Serve per attenuare la discriminazione fra famiglie monoreddito più grandi e più piccole
- **Splitting familiare** = usato in Germania. Serve per attenuare discriminazione fra famiglie monoreddito e plurireddito che producono stesso reddito complessivamente. Il reddito prodotto da un solo sogg nella famiglia monoreddito è ripartito anche con l'altro sogg che non lavora (es famiglia monoreddito un coniuge produce 50 000 di reddito: i 50 000 sono divisi in due e ciascun coniuge è titolare di 25 000 e su quelli paga le imposte → come famiglie plurireddito) → questo metodo *neutralizza l'effetto progressivo* per i redditi più alti che avrebbero dovuto pagare più tasse.

In Italia NON c'è splitting familiare !!! tranne ECCEZIONI espressamente previste dalla legge all'art 4 TUIR

- **Beni in comunione legale** = reddito imputato a tutti i sogg che compongono la comunione, in base alla % della loro proprietà sui beni (50-50 o % diverse)
- **Beni oggetto del fondo patrimoniale** = fondo patrimoniale è creato apposta per soddisfare i bisogni della fam. I redditi, prodotti dai beni oggetto del fondo patrim, sono ripartiti fra i coniugi
- **Beni di proprietà dei minori** ma sui quali i **genitori hanno usufrutto legale** = genitori devono pagare imposte sul reddito generato dai beni sui quali loro hanno usufrutto legale. Reddito è imputato ai genitori 50-50 o se un solo genitore ha l'usufrutto legale allora tutto reddito imputato solo a lui.

SOGG PASS PARTICOLARI

Se il **minore** produce redditi, è lui che li deve dichiarare - *anche se è minore!!* Ma il minore in quanto tale non ha capacità d'agire quindi il minore fa la dichiaraz dei redditi ma è firmata dai genitori, in quanto titolari della responsabilità genitoriale.

Eredi sono sogg pass delle imposte IRPEF del decuius in 2 casi. È ECCEZIONE alla regola perché sono casi in cui un sogg (gli eredi) paga imposte su reddito che non ha prodotto lui ma un'altra persona (decuius):

- per **redditi prodotti** dal decuius prima di morire ma incassati dopo morte del decuius = eredi devono fare dichiarazione dei redditi a nome/per il decuius e pagargli le imposte. Le imposte le possono pagare con il patrimonio ereditato dal decuius o, se non sufficiente, ne rispondono loro con il proprio patrimonio personale. Le imposte sui redditi si devono cmq pagare anche



se sogg è morto perché la morte non ha fatto venire meno il presupposto d'imposta ma il decuius ha cmq realizzato il presupposto quindi deve pagare le imposte.

- per gli adempimenti/crediti pendenti che erano del decuius = eredi devono pagare imposte anche su crediti del decuius - questi crediti erano già dei redditi del decuius ma essendo ancora *pendenti* mancava il presupposto del *possesso* quindi non ancora tassabili. Es redditi di *lavoro autonomo* sono tassati con il criterio della cassa (=sono tassati quando *incassati* ≠ realizzati). Se decuius ha crediti ancora pendenti al momento della morte, gli eredi subentrano in questi crediti e, dopo averli incassati devono pagare imposte - questo perché erano redditi del decuius che lui aveva prodotto ma semplicemente mancava il presupposto del possesso per poterli tassare.

RIASSUNTO: entrambi sono casi di reddito del decuius che non è ancora stato tassato quindi le tasse le pagano gli eredi. Ma nel primo caso il decuius aveva *già incassato* i soldi ma non aveva ancora pagato le imposte (le imposte si pagano ogni 3 mesi) che quindi verranno pagate dagli eredi; nel secondo caso il decuius non aveva neanche *incassato* il reddito (=c'era un credito) quindi lo incasseranno + pagheranno le imposte gli eredi. In entrambi i casi il reddito è *prodotto dal decuius* quindi deve essere tassato.

!!! Eredi è L'UNICA ECCEZIONE alla regola che "deve pagare le imposte colui che ha realizzato il presupposto"

Eredi 1. devono pagare imposte di successione sul *relictum* (=eredità lasciata dal decuius). Imposte di successioni sono *imposte patrimoniali* perché la successione è un arricchimento del patrimonio dell'erede. % delle imposte di successione in ita è bassa: 4% per eredi in linea retta (!! se eredità del singolo erede è <1 milione euro allora NON paga imposte di successione - se invece è di più allora l'erede paga il 4% sulla parte di patrimonio ereditato che supera 1 milione euro), 6% per eredi in linea collaterale (!! se eredità del singolo erede è <100 000 euro allora NON paga imposte di successione - la parte che eccede è tassata al 6%), 8% per gli estranei. Invece in fr e germ ci sono aliquote % più alte per le successioni agli *estranei* (anche del 70%).

Linea retta = successione genitori-figli

Linea collaterale = successione fratello-fratello

2. *Relictum* non è solo patrimonio che viene trasferito da decuius a erede, ma può contenere anche redditi non ancora tassati (!! ricorda: redditi diventano patrimonio solo dopo essere tassati) → queste imposte, sui redditi del decuius, devono essere pagate dagli eredi.

SOGG PASS NÉ DI IRPEF, NÉ DI IRES

Gruppi di sogg che NON hanno né IRPEF (perché non sono pers fisiche) né IRES (perché non sono società) ma hanno un regime particolare: usano tutti il **regime di trasparenza fiscale** - questi sogg non è che non pagano totalmente le imposte sui redditi ma semplicemente le imposte le pagano non gli enti ma direttamente i soci/membri di questi enti. Questi gruppi di sogg sono:

1. Società di persone (commerciali e semplici)
2. Associazioni professionali
3. Società di professionisti
4. Società a ristretta base sociale



1. SOCIETÀ DI PERSONE = SNC, SAS, SS

Società di persone sono di 2 tipi: **commerciali** (SNC e SAS) e **semplici** (SS).

Non sono assoggettate a IRES o IRPEF perché la *società* non raggiunge il presupposto dell'imposta sul reddito, ovvero NON ha il *possesso*. Come fanno allora loro a pagare imposte sul reddito? Con principio di trasparenza fiscale

Principio di trasparenza fiscale = la società di persone produce *reddito d'impresa* ma, anche se prodotto dalla *società*, il reddito è imputato ai soci dell'impresa per trasparenza (=imputato anche se utile non è distribuito nell'anno di maturazione - 'trasparenza' significa che reddito viene imputato per il solo fatto che è *maturato*, non perché è stato distribuito/incassato dai soci). Il reddito d'impresa imputato per trasparenza si chiama **reddito da partecipazione** per distinguerlo dal reddito d'impresa classico non imputato per trasparenza. Così se io sono socio di una società di persone ma anche imprenditore di società di capitali, produco due redditi d'impresa ma diversi (redditi da partecipazione e redditi d'impresa sono due tipi di redditi d'impresa separati nella dichiarazione dei redditi).

Quindi come per tutti i redditi d'impresa, si applica la regola di imputazione per competenza (≠ cassa) - invece nelle società di capitali il *socio* (≠ società) paga imposte quando *incassa* dividendi.

La *società di persone commerciale* fa la dichiarazione del reddito prodotto dall'impresa, mentre i *soci pagano le imposte* al momento in cui il reddito nasce/matura (!!!ECCEZIONE perché di solito, nelle società di capitali commerciali, dichiarazione + pagare tasse lo fanno la stessa persona cioè il 'contribuente') - se i soci sono persone fisiche pagheranno IRPEF, se soci sono altre società pagheranno IRES; pagano imposte proporzionalmente alla loro quota di proprietà della società. Poi quando società *distribuirà* i dividendi (cioè quando soci li incassano), su questi i soci NON ci pagano le imposte perché le hanno già pagate al momento della maturazione/nascita dei redditi.

Nelle società di persone sono imputati direttamente ai soci sia gli *utili* che le **perdite** della società (sempre in proporzione alla loro quota % di proprietà sulla società). In caso di perdite, perdite possono essere compensate con altri **redditi da partecipazione** (=utili di un'altra società di pers) → Es sono socio di un'altra società di persone, possono compensare le perdite di una società di pers con utili di un'altra società di pers. Perdite possono essere anche trasferite da un esercizio a un'altro (cioè le porto avanti di anno in anno) e compensarle anche in futuro con gli utili che avrò - NON ci sono limiti di tempo (posso portare avanti le perdite di anno in anno all'infinito) MA L'UNICO LIMITE è che le perdite di *anni precedenti* possono essere compensate con gli utili *attuali* utilizzando *al massimo* l'80% dei miei *utili attuali* provenienti da *società di pers* (quindi NON posso usare *tutti* i miei utili per compensare *vecchie* perdite) - se le mie vecchie perdite > dell'80% dei miei utili/redditi da partecipazione attuali allora la restante parte la posso trasferire al prossimo esercizio.

!!! ma questa compensazione vale solo se utili e perdite sono dello stesso tipo cioè entrambi devono provenire da società di persone, e non una da soci di persone e l'altro da società di capitali = questa è una **compensazione verticale** = compenso redditi della *stessa categoria di redditi*.

!!! **es domanda d'esame:** com'è la compensazione di utili/redditi e perdite nelle società di persone? È una compensazione *verticale*, cioè solo fra utili e perdite che appartengono alla stessa categ di redditi.

Regime di trasparenza fiscale vale *solo* per imposte sui redditi, NON anche per altre imposte - es società di persone commerciali sono loro stesse *sog passivi* dell'IRAP, IVA → perché il presupposto delle imposte sui redditi è il *possesso*, che le società di persone non hanno. Invece per altri tipi di imposte ci sono altri presupposti che invece sono realizzati direttamente dalla società di persone.



!!! l'obbiettivo per il legislatore era quello di concedere agevolazioni (=principio di trasparenza fiscale invece di IRES/IRPEF) non in base alla forma giuridica (società di persone invece di società di capitali, oppure associazione professionale invece di società di professionisti), ma in base all'*attività svolta* → es infatti anche società di capitali, se hanno determinate caratt, possono usare anche loro principio di trasparenza fiscale.

1. **Società di persone commerciali** (SNC, SAS) = se svolgono un'attività producono *reddito d'impresa* (perché sono società di persone "commerciali") esattamente come SRL, SAPA e SPA, ma pagano imposte sul reddito in base a **regime/principio di trasparenza fiscale**

!! Esempio domanda d'esame: come si pagano imposte per la SNC? Con principio di trasparenza fiscale

Se **società di persone commerciali e società di capitali commerciali** producono entrambe reddito d'impresa, allora perché sono assoggettate a discipline diverse (una principio di trasparenza, l'altra IRES)? Per una ragione di carattere sistematico e di principio: la motivazione NON è il fatto che i soci società di persone hanno responsab *illimitata* mentre società di capitali hanno responsabilita limitata (anzi questa sarebbe una maggiore garanzia per lo stato perché potrebbe attaccare non solo il patrimonio della società di pers ma anche quello dei suoi soci). La motivazione invece è che le **società di persone NON hanno mai il possesso dei loro redditi** !!!! e *possesso* è presupposto per pagare le imposte quindi se società non ha possesso non può pagare imposte. Nelle società di persone hanno possesso dei redditi direttamente i *soci* perché c'è art che dice che soci hanno possesso dal momento in cui è approvato il bilancio → art 2262 cc: "**Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto**" = questa norma dice che soci di società di persone hanno diritto a prendere utili solo se prima c'è approvazione del rendiconto → *presupposto* per tassare un reddito è che il reddito sia *posseduto*. Questa norma dice che, per società di persone, possesso dei redditi si realizza quando c'è approvazione del bilancio del rendiconto quindi società non è MAI *possessore* del reddito perché appena approva il bilancio i redditi passano subito ai soci (a differenza delle *società di capitali* dove si approva il bilancio, dopodiché utile è della società che lo possiede, e soci diventano possessori solo quando società *distribuisce* utile → questo doppio passaggio non c'è per società di persone).

L'effetto della trasparenza fiscale, a differenza del regime ordinario di tassazione delle società di capitali, è che **elimina doppia imposizione/tassazione** perché nelle società di persone imposte sono pagate solo e direttamente dai soci mentre nelle società di capitali le imposte sono pagate 2 volte: dalla società in quanto sogg pass dell'IRES al 24% e dai soci al momento della distribuzione dei dividendi (pagano la differenza fra il 24% e l'aliquota dei loro redditi complessivi personali IRPEF) → la doppia imposizione nelle società di capitali è giustificata dalla responsabilità *limitata* della società.

Società di capitali (soprattutto SRL e SPA), se hanno determinati requisiti previsti da art 115 e 116 TUIR, *possono* applicare il regime di trasparenza ma solo in via *opzionale/secondaria* (→ regime ordinario è che società è sogg pass IRES - !!! invece nelle *società di persone* regime della trasparenza è il regime *ordinario*). Regime di trasparenza per società di capitali funziona come per società di persone cioè quando c'è approvazione del bilancio si pagano le imposte sull'utile (rimangono comunque separati il momento di *approvazione* del bilancio dal momento della *distribuzione* dell'utile ai soci); poi quando ci sarà la distribuzione dell'utile, i soci NON pagheranno imposte perché le hanno già pagate.



I *regimi opzionali* in generale servono per garantire l'**indifferenza della tassazione dalla forma giuridica** necessaria per svolgere l'attività commerciale. Fanno in modo che chi vuole svolgere attività d'impresa non scelga una *forma giuridica* d'impresa solo perché ha una tassazione più favorevole: così grazie ai regimi opzionali non scelgo società di persone *solo* perché ha tassazione più favorevole con principio di trasparenza (che elimina la doppia imposizione), ma anche come società di capitali posso usare il regime di tassazione delle società di persone. I regimi opzionali funzionano anche al contrario cioè erano stati previsti dei regimi opzionali che permettevano a *imprenditori individuali* e *società di persone* di usare regime ordinario di tassazione IRES delle società di capitali: anche regime ordinario ha i suoi vantaggi perché non fa pagare tutte le tasse subito (come invece funziona per regime di trasparenza) ma le divide 'in 2 tranches'. Questo sempre perché l'obiettivo dei regimi opzionali è quello di non influenzare la scelta della forma giuridica dal regime di tassazione.

2. **Società di persone semplici** (SS = società semplice) = a differenza delle società di persone *commerciali*, le SS NON possono svolgere *attività commerciale* (=un tipo di attività d'impresa) quindi sono spesso utilizzate per altri *tipi* di attività d'impresa come attività agricola, gestiscono immobili (società immobiliari), ecc. Pagano imposte sul reddito in base a **principio di trasparenza fiscale** esattamente come società di persone commerciali (=imposte pagate direttamente dai soci)

!!! MA a differenza delle società di persone *commerciali*, società di persone commerciali per loro natura producono 1 solo tipo di reddito (*reddito d'impresa*) perché svolgono 1 solo tipo di attività d'impresa. Invece SS possono svolgere tutti gli altri tipi di attività (attività d'impresa tranne attività commerciale, attività di lavoro autonomo, ...) quindi avranno ++ tipi di redditi (reddito d'impresa, reddito di lavoro autonomo, ...) che ricadono nelle ++ **categ di redditi** dell'art 6 TUIR. Reddito di ciascuna categ è calcolato in base alle regole di determinazione del reddito di *quella* categ; poi tutti i redditi singoli di ogni categ così calcolati sono sommati fra loro → quindi reddito imponibile delle SS si calcola esattamente come quello delle persone fisiche, cioè facendo la somma dei redditi delle varie categ, quindi soci pro quota dovranno pagare imposte con principio di trasparenza su questa somma di redditi. Es se SS possiede un immobile e lo affitta avrà *redditi fondiari* + se ha azioni ha *redditi di capitali* + ha redditi d'impresa !!!! SÌ, SS *può* avere redditi d'impresa in alcune circostanze (es se redditi agrari superano dei limiti, la parte eccedente è redditi d'impresa) !!! MA è qualificato reddito d'impresa *solo a fini fiscali*, non anche civilisticamente che rimane attività agricola.

RIASSUNTO: anche per SS si applica il regime della trasparenza fiscale, ma rispetto alle società di persone *commerciali*, cambia il modo di determinazione della base imponibile. **RICORDA** che ovviamente per "reddito imponibile SS è la somma dei redditi delle varie categ" vuol dire che il reddito di ciascuna categ è calcolato con le regole di quella categ (quindi sottraendo le spese di produzione del reddito, ecc) e poi i risultati di questi calcoli sono tutti sommati insieme nel *reddito complessivo* che unisce tutti i redditi di tutte le categ.

LAVORO AUTONOMO

2. ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Associazioni professionali = esercizio di lavoro autonomo *collettivamente/in forma associata* (es quando due studi si associano !! ciascuno però continua a svolgere lavoro autonomo come se lavorasse autonomamente ma in realtà producono reddito in maniera associata). Associazioni professionali producono reddito di lavoro autonomo (!! possono produrre utile/reddito o perdite di



lavoro autonomo). Associazioni professionali calcolano imposte su reddito di lavoro autonomo con **regime di trasparenza fiscale** = reddito di lavoro autonomo è calcolato tutti ricavi - tutti costi di produzione del reddito (regole generali per la determinazione del reddito di lavoro autonomo).

L'associazione professionale dichiara il reddito di lavoro autonomo, ma sono gli *associati* che pagano le imposte in proporzione alla loro quota di associati. Se ci sono perdite di lavoro autonomo, anche queste verranno imputate ai *soci* (imputate sempre in proporzione alla loro quota di associati).

!!! perdite di lavoro autonomo hanno una caratt particolare: possono essere compensate con redditi di *altre categ di reddito*, non necessariamente con altri redditi di lavoro autonomo (= **compensazione orizzontale**)

Compensazione orizzontale vs verticale:

Compensazione orizzontale = perdite sono compensabili con redditi/utili di *altre categ di redditi*. Quindi la compensazione orizzontale è elastica perche posso compensare con *qualsiasi* altro reddito - ma proprio perchè è così elastica, se *entro l'anno* in cui sono state prodotte le perdite non ho altri redditi con cui compensarle, le perdite non possono piu essere compensate (quindi in questo caso le perdite non possono essere portate di anno in anno).

Es perdite di lavoro autonomo possono essere compensate con reddito d'impresa.

La compensazione orizzontale è tipica dei redditi di lavoro autonomo, ma in generale anche per altre categorie di reddito

Compensazione verticale = perdite sono compensabili *solo* con utili/redditi della *stessa categ*. Quindi compensazione orizzontale è piu restrittiva perche posso compensare *solo* con utili/reddito di della stessa categ - ma proprio perche è così restrittiva, se non ho al momento altri redditi di quella categ per poter compensare la perdita, la compensazione verticale permette di portare la perdita avanti negli anni !! senza limiti di tempo (all'infinito) !! (=questo meccanismo si chiama '*riporto*' - perdite verticali SI riporto) MA se riporto la perdita a anni successivi, ho un LIMITE nella compensazione: gli anni successivi potro compensare la perdita dall'anno passato *al massimo* con l'80% degli utili/redditi d'impresa del nuovo anno - quindi non posso usare *tutti* i redditi degli anni successivi per compensare la perdita vecchia (es se le mie perdite pregresse sono di 60 posso compensarle tutte con i redditi dell'anno successivo; se le perdite pregresse sono di 90 posso compensarle solo per 80 e 10 di perdite mi rimangono da compensare). Compensazione verticale vale *solo* per **redditi da partecipazione, redditi d'impresa e redditi d'impresa da società di persone**

- Es se ho due società di capitali e a fine anno una mi da delle *perdite d'impresa*: se quell'anno ho altri redditi d'impresa (es dall'altra mia società) posso usarli per compensare le perdite; se non ho redditi d'impresa con cui compensare allora riporto la perdita d'impresa al prossimo anno. **!!! non posso compensare con redditi di altre categ**
- Es se ho una società di persone che fa delle perdite d'impresa posso compensare quelle perdite *solo* con *redditi d'impresa di società di persone* - se entro fine anno non ho questi redditi per fare la compensazione, allora mi riporto la perdita all'anno prossimo. Se invece io avessi 2 società di persone distinte e a fine anno una fa perdite e l'altra fa utili, SI posso compensare le perdite da società di persone con redditi dell'altra società di persone. **!!! non posso compensare con altri tipi di redditi d'impresa**
- Es se ho perdite da partecipazioni, posso compensarle solo con utili/redditi da partecipazioni - se entro l'anno non ho redditi da partecipazione per compensare, allora mi riporto la perdita agli anni successivi. **!!! non posso compensare con redditi di altre categ**



3. SOCIETÀ FRA PROFESSIONISTI

Attività di lavoro autonomo può essere svolta anche in **forma societaria** con **società fra professionisti** (o società fra avvocati - è un *tipo* di società fra professionisti ma più specifica perché formata solo avvocati. Società fra professionisti possono essere anche società di medici, di commercialisti, ecc..). Società fra professionisti consentono di svolgere attività di lavoro autonomo tramite *società* ma, per fare ciò, devono avere una delle forme societarie giuridiche previste dal cc (SRL, SPA, ..). Legislatore ha permesso di poter svolgere lavoro autonomo sotto forma di società per permettere *l'espansione* delle società fra professionisti - e queste società fra professionisti possono finanziarsi con azioni perché hanno forma giuridica societaria, quindi si possono espandere.

Reddito svolto attraverso queste società è *reddito di lavoro autonomo* o *reddito d'impresa*? Forma giuridica della società lo farebbe ricadere sotto reddito d'impresa, ma l'attività svolta (=lavoro autonomo) lo farebbe ricadere sotto reddito di lavoro autonomo: legislatore non ha disciplinato i profili fiscali delle società fra professionisti, quindi in assenza di normativa specifica si applicano le *regole generali* - secondo le regole generali, per *presunzione assoluta* tutte le società in forma *commerciale* producono reddito d'impresa quindi reddito delle società fra professionisti è reddito d'impresa → **!!! REGOLA:** quindi non importa il tipo di reddito che produco (se è reddito da lavoro autonomo, reddito di capitali o altro tipo) - se la *forma giuridica* è società commerciale (di persone e di capitali) allora produco sempre e solo reddito d'impresa => **forma giuridica > attività svolta**
!!! esempio domanda d'esame: ho un allevamento di bufale che è una SPA: che tipo di reddito produco? SPA è una società di capitale *commerciale* quindi produco reddito d'impresa
!!! ma per le società fra professionisti sarebbe stato meglio che legislatore prevedesse per queste una normativa speciale facendo ricadere il reddito sotto reddito di lavoro autonomo invece che reddito d'impresa perché il reddito d'impresa usa il criterio d'imputazione della *competenza* mentre il reddito di lavoro autonomo avrebbe usato il suo il criterio d'imputazione della *cassa* → quindi con criterio di competenza, i lavoratori autonomi si trovano a dover pagare tasse anche su redditi che non hanno ancora incassato (cosa che avviene spesso per lavoratori autonomi) - quindi per questo motivo le società di professionisti non sono state molto apprezzate e usate.

!!!! perché società fra professioni produce reddito d'impresa mentre associazione fra professionisti produce reddito da lavoro autonomo? Società fra professionisti è un'eccezione perché, per identificare il tipo di reddito prodotto, di regola l'**attività svolta > forma giuridica** MA società fra professionisti è un'eccezione perché è una *società* quindi come per tutte le società la regola si inverte e forma giuridica > attività svolta quindi non può che → infatti sia che svolgo attività associativa fra professionisti (es studio legale) sia che faccio allevamento di bufale, se lo faccio con una società è sempre forma giuridica > attività svolta = produco solo reddito d'impresa

Soci pagano, pro quota, imposte sul *reddito d'impresa* prodotto dalla società, secondo il **principio di trasparenza fiscale**.

RIASSUNTO: lavoro autonomo posso svolgerlo in 3 modi:

1. Come lavoratore autonomo singolo → produce reddito di lavoro autonomo
2. Associazione professionale → produce reddito di lavoro autonomo
3. Società fra professionisti:
 - a. Sottoforma di società di persone semplice (SS) → SS che svolge attività di lavoro autonomo produce reddito di lavoro autonomo
 - b. Sottoforma di società di persone/capitali commerciale → anche se svolge attività di lavoro autonomo, produce **reddito d'impresa**



4. SOCIETÀ A RISTRETTA BASE SOCIALE

Un'altra forma di *trasparenza fiscale* che però non è riconosciuta nel TUIR ma è nata dalla giurisprudenza/precedenti giuridici: **trasparenza fiscale delle società a ristretta base sociale**.

Società a ristretta base sociale = società di *capitali* che hanno pochi soci e i soci sono tendenzialmente (ma non necessario) legati fra loro da vincoli familiari.

Es io e mia sorella che facciamo una SRL. Es 3 amici che fanno una SRL.

Questa trasparenza fiscale nasce da una *presunzione giurisprudenziale* perché non è menzionata nel TUIR ma è nata dalla Corte di Cassazione. Presunzione dice che: se l'agenzia delle entrate accerta che la società a ristretta base sociale ha prodotto più reddito di quello dichiarato, questo maggior reddito/reddito eccedente *si presume* che il maggior reddito sia in nero e che sia stato andato in tasca ai soci → c'è presunzione che il maggior reddito sia distribuito ai soci di nascosto. Quindi dopo aver fatto accertamento alla società, farà accertamento ai soci perché presume che abbiano loro questo maggior reddito e quindi che anche loro abbiano un reddito non dichiarato (come la società) ma in quando pers fisiche. Si applica questa presunzione perché in queste società ci sono pochi soci che gestiscono personalmente la società quindi *si presume* che loro li abbiano fisicamente in tasca.

Questa, come tutte le presunzioni tributarie, è una presunzione relativa quindi il socio può dimostrare di NON aver incassato in nero gli utili - ma questa è una *prova negativa* cioè di fatto è una prova che il socio non può fare perché è una *probatio diabólica*. Inoltre la questa prova negativa confligge anche con art 53 perché è una capacità contributiva presuntiva (es siamo 2 soci e il reddito in nero/maggior utile l'ha fatto l'altro socio a mia insaputa e se l'è intascato tutto lui, io non ho intascato niente eppure la presunzione dice che *entrambi* noi soci ci siamo intascati l'utile in nero) quindi viola il requisito dell'*effettività* della capacità contributiva.

Questa presunzione funzionerebbe se il fisco aggiungesse altri elementi per individuare il maggior reddito: es se ho acquistato beni troppo costosi per i soldi che ho dichiarato.

INDIVIDUAZIONE DEI REDDITI - SU QUALI REDDITI I CONTRIBUENTI PERS FISICHE DEVONO PAGARE IMPOSTE IRPEF?

Dipende dalla **residenza fiscale**. Se ho residenza fiscale in Italia devo pagare le imposte sui redditi prodotti worldwide (**principio tassazione worldwide**), se invece NON sono residente fiscale in Italia pago imposte *solo* sui redditi prodotti sul territorio ita (**principio tassazione territorialità**) → !!! ma NON residente ha doppia imposizione/tassazione: perché per i redditi prodotti in Italia è tassato in Italia ma ha anche la tassazione worldwide dal paese della sua residenza. Doppia tassazione in Italia è eliminata con **credito d'imposta** = accredito da parte dello stato della mia residenza delle imposte pagate all'estero - quindi nelle tasse che devo pagare nel mio stato di residenza (fr), mi sottraggono le tasse che ho già pagato in Italia in forza di redditi prodotti sul territorio ita. !!! Es se tassazione estera (principio territorialità) è > di tassazione Italia (principio worldwide) = in Italia mi verranno detratte le tasse già pagate in Germania fino a 0 (quindi non dovrei pagare tasse in Italia) ma la parte eccedente che ho già pagato in Germania è *persa* → quindi nei redditi esteri c'è sempre il rischio di pagare *più tasse* come in questo es.



Lo stato ita puo tassare dei redditi solo se questi sono in qualche modo collegati con il territorio ita perche ogni stato puo esercitare la sua sovranità ma nei limiti del proprio territorio:

- nel caso dei residenti, i redditi sono collegati con il territorio perche *prodotti da un sogg che risiede nel territorio ita*,
- nel caso dei non residenti i redditi sono collegati al territorio perche *prodotti nel territorio ita (prodotti da una fonte produttiva che è nel territorio ita)*.

Residenti devono pagare imposte *in ita* su qualsiasi reddito prodotto d'appertutto nel mondo, ovvero devono contribuire maggiormente alle *spese pubb ita* perche essendo residenti c'è un forte collegamento fra territorio e contribuente (=in quanto residente usufruiscono di piu delle spese pubb).

NON residenti hanno un collegamento molto debole fra territorio e contribuente - perche il collegamento fra territorio e contribuente è *solo* costituito dalla *fonte di produzione* (che si trova nello stato ita). Quindi dato che il collegamento è debole, contribuiscono meno alle spese pubb ita pagando solo le tasse in ita per i redditi prodotti nel territorio (pagano meno ma hanno anche meno benefici). Es un francese che ha in ita una casa che affitta producendo reddito, puo usufruire dei servizi di polizia e giustizia in ita, ma non dei servizi ita di sanità e scuola pubb (=ha meno benefici).

REGIME ORDINARIO

Abbiamo detto che i residenti ita sono tassati sui *redditi prodotti worldwide* - ma il fisco ita come fa a conoscere i redditi che il residente ita ha prodotto all'estero, per poi poterli tassare? Si usa il **monitoraggio fiscale** =l'obbligo in capo a *tutti* i contribuenti *residenti in ita* di dichiarare, nella dichiarazione dei redditi, *tutte* le loro attività all'estero (mobili e immobili) che *possono* produrre reddito. Se non dichiarano delle attività e il fisco lo scopre ci sono sanzioni. Questo monitoraggio fiscale/dichiarazione ha solo lo scopo di monitorare, non di pagare tasse. Fisco monitora queste attività, poi se questi hanno prodotto reddito io dovrò dichiarare i redditi e pagare tasse ita (imposte patrimoniali ita) su questi redditi esteri → **2 imposte patrimoniali ita sui redditi da mobili e immobili esteri**:

- **IVIE** (imposte sul valore degli immobili all'estero) - corrisponde a IMU in ita che è imposta patrim su immobili *in ita*
- **IVAFE** (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero) - corrisponde a imposta di bollo su cc e depositi bancari in ita che è imposta patrim su attività finanziarie *in ita*.

Sono state introdotte imposte patrimoniali su mobili/immobili *esteri* dei residenti italiani in contrapposizione alle imposte patrimoniali su mobili/immobili in ita (es IMU, es imposta di bollo su cc e depositi)

Invece i NON residenti ita pagano in ita *solo* le tasse sui redditi che hanno prodotto sul territorio dello stato ita - ma come si capisce se un reddito è prodotto nel territorio dello stato? Con i **criteri di collegamento** all'art 23 TUIR - criteri diversi per diverse categ di redditi. *3 tipi* di criteri di collegamento:

1. **Criterio del *locus rei sitae*** = criterio che guarda dove si trova il bene. Se il bene si trova in ita il reddito si considera prodotto in ita.
Questo criterio vale per redditi fondiari (es redditi da immobili) e anche per i redditi diversi in particolare i redditi diversi collegati alla movimentazione di un bene che si trova in ita → c'è presunzione che dice che azioni e quote in società italiane si considerano in territorio ita.
Quote non si possono materialmente prendere e spostare (le azioni si) ma cmq si considerano in ita se sono di società italiane. Quindi l'utile che realizzo dalle quote/azioni di società ita



devo pagare su quell'utile tasse ita. Presunzione *assoluta* perché se sono un NON residente prendo il titolo e lo porto a monte carlo, a monte carlo vendo le azioni e così non pago tasse.

2. **Criterio del pagatore del reddito** = se pagatore del reddito (colui che mi paga il reddito) è in ita, allora reddito si trova in ita.

Vale per redditi che sono dei *flussi* come **redditi di capitali** (es dividendi, interessi) e alcuni **redditi diversi** (es royalties). Es se chi mi paga un dividendo è in ita, allora il dividendo si presume prodotto in territorio Ita.

3. **Criterio del luogo di svolgimento dell'attività** = se io non residente svolgo attività in ita, allora reddito si considera come prodotto in ita.

Questo vale per **redditi di lavoro dipendente** e **lavoro autonomo**, **reddito di impresa** (=se l'attività commerciale è svolta in italia *mediante una stabile organizzazione*, allora reddito d'impresa è considerato prodotto in ita) → “**Stabile organizzazione**” = def art 162 TUIR, “è la sede fissa d'affari attraverso cui **sogg non residente svolge, nel territorio dello stato ita, un'attività commerciale che produce reddito**”. Art 162 TUIR da def di stabile organizzazione e anche elenca casi che sono considerati presuntivamente come *stabile organizzazione* e casi che NON sono considerati *stabile organizzazione*, quindi l'esistenza o meno di una stabile organizzazione va di fatto accertata caso per caso. Per stabile organizzazione non si intende solo sede fissa *fisica* (capannone) ma anche stabili organizzazioni *occulte* aka quelle annidate in altri sogg *residenti* ita (sogg residenti pers fisiche o società - es se io residente ita firmo in nome e per conto della società estera non sono solo un agente ma rappresento la società. !! quindi stabile organizzazione può essere anche solo una singola persona, non per forza una società).

RIASSUNTO: redditi d'impresa, a differenza dei redditi di lavoro dipendente/autonomo, hanno il requisito del *luogo* in cui è svolta l'attività di lavoro, ma con una struttura fissa di beni e/o persone attraverso cui svolgo l'attività.

Es1 distributori automatici per caffè e merendine sono di una società svizzera (sogg NON residente) che dà il compito a un sogg non residente ita di rifornire le macchinette che si trovano in ita alla bocconi - i distributori automatici sono la *stabile organizzazione* attraverso cui la società svizzera svolge l'attività commerciale (compravendita) in ita.

Es2 amazon usa i magazzini in ita solo come *deposito* per la merce - questi magazzini NON sono stabile organizzazione perché il deposito della merce NON è un'attività commerciale (!!per 'attività commerciale' si intende acquisto + vendita - ci deve essere un *ciclo chiuso*).

Es3. se amazon ha un magazzino che usa come deposito merce ma *anche* come negozio per vendere i prodotti - magazzino è stabile organizzazione.

Es4. società estera ha in ita un sogg che come attività lavorativa fa scambio di info (= mi manda info) - il sogg NON costituisce stabile organizzazione perché il passaggio di info NON è attività commerciale.

Es5. società estera ha in ita un sogg che come attività lavorativa acquisisce notizie, le elabora e ci scrive articoli di giornale che mi manda - questo sogg è una stabile organizzazione perché svolge attività commerciale.

Chi deve dichiarare i redditi prodotti all'estero (ita) da un non residente? Sono **dichiarati dal non residente** (es con monitoraggio fiscale) con una dichiarazione dei redditi ita - NON dichiarati dalla stabile organizzazione perché questa non è un'entità giuridica autonoma ma la soggettività giuridica rimane al sogg a cui la stabile organizzazione appartiene, cioè rimane al NON residente. La stabile organizzazione non è autonoma ma è solo una *estensione* del sogg non residente.

Come sono tassati i redditi prodotti all'estero dai non residenti? Sono tassati con **ritenuta alla fonte a titolo di imposta** perché se la tassazione non venisse svolta/trattenuta 'anticipatamente' nel momento



in cui i redditi sono erogati, allora poi se il sogg se ne va le tasse non le riprendo piu - quindi serve per dare garanzia allo stato ita che i non residenti paghino le imposte.

In ita c'è un regime agevolativo in deroga al regime ordinario: **regime di semi-territorialità**. Questo è un *regime intermedio* perché è fra tassazione mondiale e tassazione territoriale. È stato introdotto questo regime agevolativo per attirare in ita le persone ricche, che avrebbero a loro volta investito e speso in ita - per questo è noto anche come 'regime dei paperoni'.

Questo regime è previsto all'**art 24 bis TUIR** = "se un sogg è stato, negli ultimi 10 anni, non residente ita per almeno 9 anni e poi trasferisce residenza in ita - essendo residente dovrebbe pagare tasse in ita sui redditi prodotti worldwide, INVECE questo regime prevede che:

- paga imposte in ita solo su redditi prodotti nel territorio ita (tassazione territoriale)
- Per redditi prodotti all'estero non paga imposte in ita ma paga un'*imposta sostitutiva* fissa di 200 000 euro l'anno e non deve dichiarare redditi esteri. (!!! quindi in forza del principio di territorialità, su questi redditi prodotti all'estero pagherà le imposte estere MA non paga imposte ita (che invece avrebbe dovuto pagare in quanto residente ita) ma paga solo un'*imposta fissa*).

Questo regime dura per max 15 anni."

Un altro **tipo di regime di semi-territorialità** è il **regime del resident non-domiciled** - tutt'ora adottato a malta e fino a poco fa era adottato in uk. Es se ho residenza in uk:

- Pago imposte uk sui redditi *prodotti e presenti* in uk
- Pago imposte uk sui redditi prodotti all'estero *solo* se bancariamente trasferisco il reddito estero all'interno del territorio uk → se non li trasferivo questi redditi *non venivano tassati* (!! non c'era neanche un'*imposta sostitutiva*, ma proprio 0 tasse)

Anche questo è un tipo di regime di semi-territorialità, ma a differenza del regime ita qui non c'è imposta sostitutiva per redditi di fonte estera.

CRITERI PER STABILIRE LA RESIDENZA FISCALE ITA

Criteri per stabilire se una persona ha residenza fiscale in Ita sono all'art 2 TUIR = "hanno residenza fiscale in ita le pers fisiche che, *per la maggior parte del periodo d'imposta* (=183/365 gg), hanno in ita: l'iscrizione anagrafica, oppure hanno in Ita il domicilio, oppure hanno in ita la residenza, oppure sono presenti nel territorio dello stato"

Questi 4 criteri sono stati modificati dal 1 gen 2024 → prima i criteri erano solo 3: iscrizione anagrafica, domicilio *def cc* (ora è def TUIR) e residenza def cc.

Basta uno dei 4 criteri per far considerare la pers come residente fiscale in Ita.

I 4 criteri sono alternativi:

- **Iscrizione anagrafica** = !! Es. se mi trasferisco all'estero ma rimango ancora iscritto all'anagrafe del comune di milano, risulterò ancora come residente fiscale in ita - ma è una presunzione *relativa* quindi può essere superata semplicemente provando che mi sono trasferito. Quando mi trasferisco devo iscrivermi non più all'anagrafe ma all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero).
- **Domicilio** = def art 2 TUIR, il luogo in cui si sviluppano le principali relazioni familiari e personali del contribuente → Prima era def con art cc (=centro principale degli affari economici patrimoniali e degli interessi affettivi). Nel domicilio civilistico c'erano sia requisiti patrimoniali/economici che affettivi. Invece nella def data dall'art 2 TUIR il criterio del domicilio tiene conto *solo* dei criteri personali. !!! ma questa riforma, modificando la def di domicilio, ha così collegato la residenza a un fatto *non economico* (centro affettivo) e questo è



sbagliato perché il centro affettivo non è un indice della capacità contributiva (mentre i fattori economici, che sono stati tolti dalla def, lo erano). Con la vecchia def del cc, la residenza fiscale poteva essere attratta in ita solo se c'erano *entrambi* i criteri economici + affettivi, non uno solo.

Es. se un signore va a vivere all'estero ma lascia moglie e figli in ita, la residenza ricade in ita per i legami affettivi che lui ha in ita.

- **Residenza** = def art 43 cc, il luogo di dimora abituale - ovvero è il luogo in cui anche se mi allontano poi ritorno + è il luogo dove ho deciso di stabilire la mia vita (es mi iscrivo alla palestra vicino casa)
- **Essere presenti fisicamente nel territorio dello stato** = è un criterio che facilita per l'agenzia delle entrate la verifica degli altri 3 criteri sopra: perché se ho iscrizione anagrafica/domicilio/residenza in ita per più di 183 gg, allora vuol dire che sono stato presente sul territorio ita per più di 183gg. Quindi non serve più andare a verificare l'iscrizione anagrafica, gli affetti fam (domicilio) o il luogo stabile di residenza, ma basterà provare la *presenza fisica sul territorio ita per almeno 183gg* (che è il più facile da verificare) per far ricadere la residenza fiscale in ita. Per verificare questo criterio si vanno a vedere gli ingressi nel paese tramite voli aerei, treni, pedaggi autostrada, transazioni effettuate in ita con la carta, telefonate fatte in ita, ecc.

Chi deve provare i criteri? Il fisco deve provare il criterio scelto per far ricadere la residenza fiscale in ita. Per farlo il fisco usa, fra gli altri strumenti, anche lo **scambio di info fra stati** (=ovvero se gli stati aderiscono allo scambio di info, allora sono *obbligati* a scambiarsi info fra loro sui sogg con residenza fiscale nell'altro stato). Quasi tutti gli stati del mondo ad oggi aderiscono allo scambio di info: è sempre previsto nelle convenzioni internazionali sulla doppia imposizione, ed è obbligatorio fra gli stati eu in forza di una direttiva eu.

Spesso non aderiscono allo scambio di info i **paradisi fiscali** che mantengono una assoluta segretezza e non collaborano con il fisco di altri paesi (anche se in realtà ad oggi anche molti paradisi fiscali come Monte Carlo e Svizzera hanno aderito allo scambio di info - gli ultimi paradisi fiscali che NON hanno scambio di info sono Dubai, Singapore, Libano). Quindi se es ita chiedeva info per tracciamento a fisco di un paradiso fiscale, loro non davano info quindi per fisco ita era difficile provare la sussistenza del criterio di residenza fiscale in ita → proprio per superare queste difficoltà della *prova* del criterio da parte del fisco, è stata introdotta una **presunzione relativa di residenza fiscale ita** per le **persone residenti in paradisi fiscali**: art 2 c2bis TUIR: “*per tutti cittadini ita che si trasferiscono con residenza in paradiso fiscale, si applica la presunzione relativa di residenza in italia*” - quindi in forza di questo art es. sinner risulta residente in ita senza che fisco ita debba provare che lui è residente in ita, ma è sinner che deve provare che NON è residente in ita. È presunzione *relativa* quindi il sogg può dimostrare che è residente in paradiso fiscale ma con questo art è stato **ribaltato l'onere della prova!!!**

(!!! ATTENZIONE: questa regola vale *solo per i paradisi fiscali* - se trasferisco residenza es in fr non si applica la presunzione).

Fino all'anno scorso anche svizzera era paradiso fiscale per le pers fisiche, ora no - era paradiso fiscale perché lì esistevano sistemi di tassazione forfettaria per i redditi prodotti all'estero del territorio svizzero quindi su questi le imposte sono una somma fissa (= in svizzera c'era la tassazione in base alla spesa). Monte Carlo invece è il paradiso fiscale per eccellenza per le *pers fisiche* perché lì non si pagano imposte sui redditi.

CRITERI PER RISOLVERE CONFLITTO DI RESIDENZA FISCALE FRA PAESI



Stati diversi hanno *criteri* diversi per stabilire la residenza fiscale. Tutti gli stati cercano di attirare a loro la residenza fiscale quindi ci possono essere *conflitti* fra paesi per l'individuazione della residenza fiscale: es lavoro in fr ma ho legami affettivi in ita, quindi entrambi gli stati mi vorranno imporre la residenza fiscale nel proprio stato e tassarmi worldwide → questi conflitti si risolvono con convenzioni contro doppia tassazione, in particolare si risolvono con i criteri per risolvere conflitto di residenza (criteri chiamati 'tie break rules'), che sono elencati in un art delle convenzioni, l'art 4.

Criteri vanno seguiti in ordine:

1. **Abitazione permanente** = prevale lo stato in cui ho abitazione permanente. Se ho abitazione permanente in ++ stati, quindi se il primo criterio fallisce, si passa al n2
2. **Centro di interessi vitali** = def: è il centro principale degli affare e interessi *affettivi e econ.* Ma se anche questo criterio fallisce (es ho parte della fam e parte del patrim in entrambi gli stati) allora si passa a criterio n3
3. **Soggiorno abituale** = prevale stato in cui soggiorno abitualmente. Se fallisce questo criterio passo al n4
4. **Cittadinanza** = prevale stato in cui ho la cittadinanza. Se fallisce questo criterio perche ho cittadinanza in entrambi passo al criterio n5
5. **Procedura amichevole** = stati si mettono d'accordo, valutando tutti i dati che hanno a disposizione sul contribuente, in quale stato ha la residenza fiscale.

LEZIONE 10 - IRPEF base imponibile

PERIODO D'IMPOSTA

IRPEF è un tributo *periodico* (=obbligaz tributaria si calcola nel *periodo d'imposta* cioè in un periodo temporale).

Per pers fisiche (IRPEF) periodo d'imposta è l'**anno solare**. Quindi pers fisica deve calcolare tutti i redditi che sono stati da lui *posseduti* nell'anno solare, e pagarci l'imposta IRPEF. !!! tipi di redditi diversi hanno criterio di imputazione diverso (competenza vs cassa) quindi ricadono in un periodo d'imposta piuttosto che in un altro.

Ogni periodo d'imposta da luogo a una **obbligaz tributaria autonoma** (principio all'art 8 TUIR) - uniche deroghe a questo principio sono le *perdite fiscali* e la *tassazione separata*:

- le perdite fiscali sono deroga perche la divisione del reddito per periodi d'imposta in alcuni casi non permette di avere un'immagine reale del mio reddito mentre se lo vedo in ++ anni tutto viene compensato (es per società di persone SS le perdite posso passarle da un anno all'altro - compensazione verticale). Senza questa deroga non si poteva calcolare in maniera precisa il reddito perche magari alcuni anni ho tanti redditi mentre altri anni ho tante perdite e se guardo solo il singolo periodo d'imposta è una raffigurazione non veritiera.
- Redditi soggetti a tassazione separata: sono redditi formati/maturati in ++ anni ma erogati tutti in un solo anno/momento (es TFR: è uno stipendio accantonato annualmente dalla società (ogni anno accantona uno stipendio mensile e lo mette da parte) e poi quando smetto di lavorare TFR mi viene dato tutto alla fine - ma se il TFR mi viene tassato tutto al momento in cui mi viene consegnato avrò una tassazione altissima perche sono tanti \$\$ e quindi probabilmente rientrerò nel range con aliquota più alta. Invece se ogni singolo accantonamento viene tassato annualmente e separatamente, allora la tassazione overall sarà più bassa. Quindi quando li ricevo non ci devo pagare imposte perche sono già stati tassati separatamente man mano che venivano formati) → deroga al pagamento delle imposte sui



redditi posseduti nel periodo d'imposta (nell'anno) perché quando ricevo TFR non pago imposte.


COME SI DETERMINA BASE IMPONIBILE DELL'IRPEF

Dichiarazione dei redditi delle pers fisiche è formata da ++ riquadri, uno per ogni tipo/categ di reddito e l'ultimo riquadro mette insieme tutti i redditi delle categ di reddito (=reddito complessivo) e calcola l'imposta finale

Base imponibile è 2. la somma algebrica delle categ di reddito

Quindi **Base imponibile** = 3. reddito complessivo

SCHEMA:



$$\begin{aligned}
 \sum \text{categoria reddito} &= \text{Reddito Complessivo} - \text{Oneri deducibili} \\
 &\quad \text{Reddito Imponibile} \\
 &\quad \text{aliquote IRPEF} \\
 &\quad \text{Imposta lorda} \\
 &\quad \text{detrazioni (sogg./agg./per oneri)} \\
 &\quad \text{IMPOSTA NETTA} \\
 &\quad \text{acconti ritenute acconti} \\
 &\quad \text{crediti imposta} \\
 &\quad \text{SALDO} \begin{cases} + \text{credito} \\ - \text{debito} \end{cases}
 \end{aligned}$$

1. Quando ho un reddito la prima cosa che devo fare è **qualificare il reddito** = dire a quale categ di reddito appartiene, perche categ di reddito diverse hanno regole diverse per determinare il reddito di categ.

!!! **es domanda d'esame**: imprenditore individuale ma ho anche un ristorante di kebab. Uso 100 000 euro dei miei risparmi personali per acquistare azioni di un'impresa. Ricavo 100 000 euro dall'attività imprenditoriale ristorante di kebab, con i quali acquisto altre azioni d'impresa. → le prime azioni d'impresa le ho acquistate con redditi personali (quindi queste azioni sono mie in quanto *pers fisica*), le seconde azioni d'impresa le ho acquistate con reddito d'impresa (quindi queste azioni sono mie in quanto *imprenditore*). L'impresa nella quale ho investito distribuisce i dividendi per 200 000 euro di azioni:

- ma 100 000 euro di dividendi da azioni acquistate con risparmi personali sono *redditi di capitale* (quindi si applica imposta sostitutiva al 26%),
- mentre i 100 000 euro di dividendi da azioni acquistate con redditi d'impresa sono *redditi d'impresa* (!! sono dividendi dell'impresa - redditi d'impresa che l'impresa ristorante di kebab deve dichiarare, NON li devo dichiarare io pers fisica imprenditore) e sono tassati come reddito d'impresa al 52% (!! NON con imposta sostitutiva 26%)

Questo esempio dimostra come redditi di categ diverse hanno regole diverse per determinarli. Io percepisco gli stessi redditi ma a seconda che appartengono a una categ o a un'altra sono tassati diversamente.

2. **somma** è somma algebrica perche alcune categ reddito possono essere delle *perdite* (sono neg). Es se ho perdite di lavoro autonomo posso fare compensazione orizzontale, ma se sono perdite di impresa posso compensarle *solo* verticalmente (quindi *solo* con altri redditi d'impresa oppure, se derivano da una società di persone, posso compensare le perdite d'impresa da società di pers solo con redditi d'impresa da *società di pers* !!! - oppure se non riesco a compensare mi porte le perdite d'impresa avanti negli anni).

I redditi possono essere anche in *natura* (es fringe benefits: macchina, casa) e anche questi vanno tassati ma prima devono essere *convertiti in moneta* in base al valore di mercato del bene ricevuto.



Nella **somma** per calcolare reddito complessivo NON METTO (→ quindi NON fanno parte del **reddito complessivo**):

- **Redditi soggetti a tassazione separata** (es redditi a formazione poliennale)
- **Redditi soggetti a imposte sostitutive** (perche imposta sostitutiva sostituisce l'IRPEF quindi sono gia stati tassati e non vanno messi nel calcolo dell'IRPEF)
- **Redditi esentati** da IRPEF (=sono redditi esentati da IRPEF, cioè non tassati, per *legge*).
- **Assegni che un coniuge percepisce per mantenimento dei figli** in caso di separazione o diverzio - l'assegno NON va dichiarato come *reddito del coniuge che lo riceve* e quindi non è tassato perche l'assegno ha natura *patrimoniale* (NON natura *reddituale*, non è un reddito), NON è un reddito ma serve per coprire le spese del *figlio*, non è un accrescimento patrimoniale del coniuge che lo riceve, infatti l'assegno è commisurato ai bisogni del figlio, non del coniuge che lo riceve. Non è tassato ne il coniuge che da l'assegno se lo puo dedurre

!!! invece assegni di mantenimento al *coniuge* devono essere dichiarati come reddito dal coniuge che lo riceve, sono tassati in capo al coniuge che lo riceve e dedotti a chi li paga → questo veniva usato per fare un 'falso splitting familiare' fra coniugi: se uno dei coniugi guadagna tantissimo allora lui sarebbe finito nello scaglione con aliquota IRPEF % piu alta ma per evitare questo due coniugi facevano un falso divorzio e stabilivano che meta del reddito del coniuge che guadagna va all'altro come 'assegno di mantenimento': in questo modo invece di dichiarare 100, il coniuge che guadagna di piu dichiara 50 (perche con l'assegno i soldi gli vengono dedotti) e anche l'altro coniuge dichiara 50 recepiti dall'assegno. 50 rientra nello scaglione IRPEF piu basso quindi pagano meno tasse.

3. Reddito complessivo non è ancora reddito tassabile perche a questo vanno sottratti **oneri deducibili** e poi **detrazioni per oneri**

4. Oneri deducibili e **6. detraz per oneri** sono la detrazione di spese personali e/o familiari che il contribuente ha fatto. Sono dedotti perche sono spese sostenute NON per produrre i redditi ma per soddisfare i bisogni essenziali. Invece le spese sostenute per produrre i redditi sono detratte quando calcolo il reddito di ogni singola categ. Quindi gli oneri e le detrazioni servono per attuare la caratt dell'IRPEF: la *personalità* dell'IRPEF (=> caratt dell'IRPEF sono 2: personale e progressiva. Personale vuol dire che è un'imposta che tiene conto delle spese personali, attraverso gli oneri deducibili e le detrazioni). Spese personali in alcuni casi sono riconosciute come oneri deducibili, in altri casi come detraz per oneri.

Oneri deducibili vs detrazioni per oneri

- **Oneri deducibili**: se una spesa personale è riconosciuta come onere deducibile è *tutta detratta*, e questa detrazione fa **ridurre il mio reddito complessivo**.
Oneri deducibili favoriscono chi è piu ricco perche es io ho 1000 di reddito da spese personali quindi dovrei pagare 430 di imposte (perche ricado nello scaglione IRPEF piu alto 43%) ma essendo spese personali *430 non li devo pagare* (sono oneri deducibili). Se invece io sono piu povero, ho speso 1000 di reddito in spese personali ma ricado nello scaglione IRPEF piu basso 23%, quindi su 1000 avrei dovuto pagare 230 di imposte che invece essendo oneri deducibili *230 non li pago* → entrambi hanno speso 1000 per spese personali ma quello piu ricco ha risparmiato 430 mentre quello piu povero ha risparmiato 230, quindi **oneri deducibili sono piu vantaggiosi per chi è ricco**.
- **Detrazioni per oneri**: se una spesa personale è riconosciuta come detrazione per onere è *detratto solo il 19% della spesa personale* (% uguale per tutti), quindi la detrazione fa **ridurre le imposte da pagare** sulle spese personali (≠ ridurre reddito complessivo).



Quindi sia i poveri che i ricchi che hanno speso 1000 in spese personali, dalle imposte che dovevano pagare su quei 1000 gli *tolgono a entrambi 190* quindi entrambi risparmiano uguale, ma il risparmio vale di più per il povero rispetto al ricco (se ho redditi complessivi di 5000 risparmio 190 > se ho redditi complessivi di 10 000 risparmio 190)

Legislatore, per colmare la disegualianza fra ricchi e poveri che si creava con gli oneri deducibili, ha spostato delle cose da oneri deducibili a detrazioni. Lo stato l'ha fatto anche perché meno soldi sono detratti con detrazioni per oneri rispetto agli oneri deducibili quindi più imposte/entrate \$\$ per lo stato.

Oneri deducibili e detrazioni usano il criterio della *cassa* = li dichiaro nella dichiaraz dei redditi nell'anno in cui le ho *pagate*. Oneri deducibili e detraz per oneri sono tanti, sono *solo* quelli *espressamente elencati* negli art 10, 15 e 16 del TUIR. Sono raggruppabili in base alla loro finalità/obbiettivo:

- A. Spese riconosciute come oneri deducibili o detraz per salvaguardare il *minimo vitale* che NON è TASSABILE - es:
 - a. **Detraz per oneri** = spese sanitarie mediche e chirurgiche, spese funebri (detraibili fino a importo max di 1500 euro), spese sostenute dai non vedenti (es spese di mantenimento per cani guida per non vedenti)
 - b. **Oneri deducibili** = spese per assistenza in caso di malattia grave, menomazione o invalidità (!!! notare come alcuni tipi di spese mediche sono detraz, altre sono oneri deducibili)
- B. Spese, dell'individuo o della fam, per la tutela della fam. Possono essere oneri deducibili o detraz; es
 - a. **Detraz per oneri** = *interessi passivi* per fare mutuo per comprare *prima casa* (!!posso detrarre il 19% degli *interessi* - detraibili fino a un max di 4000 euro), spese per bonus edilizi, *premi assicurativi* per rischio morte o invalidità (es se qualcuno in famiglia muore/invalido, allora il 19% dei soldi che la fam riceve dall'assicurazione sono detratti - detraibili fino a max 1200 euro)
- C. Spese volontarie per beneficenza sono detratte (es verso chiese, uni, onlus, enti senza finalità lucrative in generale) - scopo è incentivare donazioni

Detrazioni oggettive e sogg:

- Detrazioni soggettive sono es le detrazioni per carichi di fam = se io ho a carico dei figli o un coniuge che non producono reddito proprio, lo stato mi fa detrazione. Lo scopo è quello di garantire il *minio vitale*, non solo a me ma anche ai miei figli/coniuge
- Detrazioni oggettive sono quelle riconosciute per certi tipi di reddito, es detrazioni per *reddito da lavoro dipendente* - nel reddito da lavoro dipendente non c'è il riconoscimento delle spese (cioè non sono dedotte singolarmente le spese sostenute per produrre reddito da lavoro dipendente, a differenza invece della deduzione spese da redditi di lavoro autonomo) ma c'è una detrazione *forfettaria* (=somma fissa) delle spese del lavoratore (es spese sostenute dal lavoratore per produrre reddito da lavoro dipendente: benzina per andare a lavoro)

RIASSUNTO DETRAZIONI: 3 tipi

- *Detrazioni per oneri* = *spese personali* del contribuente
- *Detrazioni soggettive* =
- *Detrazioni oggettive* = spese sulla produzione del reddito



5. Aliquote IRPEF % sono applicate *sezionando il reddito*. Es scaglioni

- 0 - 20 000 = 23%
- 20 000 - 40 000 = 33%
- 40 000 + = 43%

Se io ho 25 000 euro reddito: 20 000 sono tassati al 23% + 5 000 sono tassati al 33%

!!! NO tutti i 23 000 tassati al 33%

Se io ho 45 000 euro reddito: 20 000 sono tassati al 23% + 20 000 sono tassati al 33% + 5 000 sono tassati al 43%

7. **Imposta netta** è imposta calcolata che devo pagare in base ai miei redditi dell'anno. Ma NON è L'IMPOSTA CHE VERSO perché contribuente a maggio e novembre paga **acconti** che sono calcolati sul reddito dell'*anno precedente*. Acconti sono tolti perché io ho già anticipato una parte del pagamento dell'imposta. Vengono tolte anche le **ritenute d'acconto** (es *ritenute alla fonte* fatte dai datori di lavoro per lavoratori dipendenti) - sono tolti perché sono già stati anticipati, sono dei *crediti*. **Crediti di imposta** sono di 2 tipi:

- Crediti di imposta che hanno **natura agevolativa**: sono crediti riconosciuti dallo stato per indurre i contribuenti a fare qualcosa. Es stato da credito di imposta a datore di lavoro se assume gente nuova. È una agevolazione, un finanziamento ma stato non da mai i soldi in mano ma mi da un *credito* sulle imposte da pagare
- Crediti per **imposte sorte all'estero**: quando ricevo redditi esteri, all'*estero fanno ritenute alla fonte* poi in ita quando faccio dichiarazione del reddito ho un credito perché le imposte le ho già (in parte) pagate all'estero quindi quelle imposte non le devo pagare 2 volte (NO doppia imposizione).

8. **SALDO** può essere positivo o negativo. Se saldo è negativo devo pagare tasse; se saldo è positivo ho un *credito* perché vuol dire che ho pagato più tasse di quelle che dovevo pagare. Il credito posso usarlo:

- Per chiedere un **rimborso**
- Per **compensare** altre *perdite fiscali/tributarie* (es IVA, IRAP, ... - es non devo pagare IRPEF perché ho un credito ma devo pagare IVA - posso usare credito IRPEF per pagare IVA) o *perdite previdenziali* (es posso usare credito IRPEF per pagare contributi previdenziali ai miei dipendenti)
- Posso **riportare il credito all'anno prossimo**, e lo userò per compensare potenziali perdite dell'anno prossimo

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Si applica a redditi particolari/straordinari, percepiti una tantum. Questi redditi sono tassati separatamente per evitare di far aumentare il reddito complessivo, che così passerebbe in uno scaglione aliquota IRPEF % più alto.

I redditi a tassazione separata sono tassati con *un'aliquota media*, calcolata in base alla media del reddito del contribuente nei 2 anni precedenti.

REDDITI A FORMAZIONE POLIENNALI



Redditi a formazione poliennali sono un *tipo* di redditi soggetti a *tassazione separata* =non fanno parte del **reddito complessivo** (perche già tassati).

DEF = redditi che si formano in ++ anni, ma contribuente li percepisce in un unico anno (es TFR). se noi li tassassimo nel periodo d'imposta in cui contribuente li percepisce, la progressività creerebbe un *effetto distorsivo*: se i redditi percepiti tutti insieme dovessero rientrare tutti nel reddito dell'anno in cui li ho percepiti, mi farebbero aumentare il reddito complessivo vertiginosamente, che ricadrebbe nello scaglione con aliquota IRPEF % piu alto e quindi finirei per pagare piu tasse di quelle che avrei dovuto pagare. Mentre se li tasso anno per anno li tasso di meno quindi per questo motivo questi redditi non vanno nella somma dei redditi complessivi

3 TIPI di redditi a formazione poliennale:

1. Redditi, maturati in ++ anni (*redditi poliennali*), **che derivano dalla cessazione del lavoro**:
 - es TFR
 - es tutte le altre liquidazioni da cessazione di rapp.to lavorativo (es indennita per cessazione di rapp.ti d'agenzia, e tutte le altre indennita di fine rapp.to)
2. Redditi, maturati in ++ anni (*redditi poliennali*), **che derivano da eventi eccezionali**:
 - es emolumenti arretrati da lavoro dipendente = cioe se datore di lavoro non mi paga per un anno lo stipendio, l'anno dopo mi paga lo stipendio dell'anno precedente tutto in una volta.
 - es plusvalenze da cessione di aziende che ho posseduto per piu di 5 anni (aka *avviamento* dell'azienda - diventa un plusvalore/extra reddito che io ho nel momento in cui vendo) = questo plusvalore è eccezionale perche non è detto che ci sia (se io accresco l'azienda creo un plusvalore, senno no) ed è tassato separatamente perchè è un plusvalore che si è formato anno per anno che io ero proprietario.
 - es redditi percepiti dal socio quando lascia l'azienda (perche viene escluso, perche ha fatto recesso, perche azienda viene venduta) = sono redditi straordinari e sono maturati in ++ anni
3. **Redditi maturati in capo al decuius ma percepiti dagli eredi** = eredi oltre a pagare imposte sui redditi *incassati dal decuius, eredi devono anche incassare* i crediti del decuius (derivanti dall'attività lavorativa del decuius) che il decuius non aveva incassato, e su questi crediti devono pagare imposte. C'è tassazione separata perche crediti del de cuius non sono uniti ai miei redditi perche non sono redditi che io ho prodotto, ma li ha *prodotti il decuius*

In questi 3 casi la tassazione separata di questi tipi di redditi è la *regola* (=tassazione separata è il **regime ordinario** !!! invece di solito IRPEF è regime ordinario) perche legislatore vuole *agevolare* il contribuente e non fargli pagare tasse altissime per redditi straordinari. MA capita che al contribuente convenga sommare questi redditi ai suoi redditi propri perche tassazione *ordinaria* IRPEF è *piu vantaggiosa* della tassazione separata (es se ho già pochi redditi, anche sommando questi redditi straordinari rimarrei nello scaglione IRPEF % piu basse, che ha una % di tasse piu bassa della % della tassazione separata). Questa deroga si puo fare perché l'obbiettivo della tassazione separata è quello di *agevolare* il contribuente quindi puo derogare la regola se vuole. Ma dato che per questi tipi di redditi la tassazione separata è regime *ordinario*, se non faccio nessuna opzione verrà applicata la tassazione separata, se faccio opzione in deroga verrà applicata la tassazione IRPEF.

COME AVVIENE LA TASSAZIONE SEPARATA PER REDDITI POLIENNALI

Vale per redditi poliennali **!!! tranne per TFR** che ha regole proprie per calcolare tassaz separata

1. Faccio media del mio reddito tot dei 2 anni prima



2. Il reddito medio calcolato lo metto nello scaglione e applico aliquota IRPEF % dello scaglione = questo mi da le tasse IRPEF che avrei pagato sulla media dei redditi dei 2 anni precedenti
3. Divido tasse IRPEF che avrei dovuto pagare per i redditi medi degli scorsi due anni = risultato è la % di tassazione separata

Quindi tassazione separata è conveniente se i redditi dei 2 anni scorsi erano molto bassi, perchè così l'aliquota della tassazione separata verrà molto bassa. Se invece nell'anno corrente ho meno reddito di quello che avevo nei 2 anni precedenti, allora mi conviene la tassazione IRPEF.

ESEMPIO:

Reddito 2024 = 250 euro

Reddito 2023 = 150 euro

Reddito medio degli scorsi 2 anni = $\frac{250 + 150}{2} = 200$

inserisco 200 in scaglioni e applico IRPEF:

Scaglione 1: 0 - 100 = 23%

Scaglione 2: 100 - 200 = 30%

I primi 100 euro sono tassati al 23%, i secondi 100 sono tassati al 30% = 23 + 30 = 53 euro IRPEF

$\frac{53}{200} = 26,5\% = \% \text{ tassazione separata}$ che verrà applicata ai redditi poliennali

Mi conviene tassare redditi poliennali al 26,5% o al 23% + 30%? Dipende da quello che mi conviene, scelgo tassazione separata o tassazione IRPEF



----- IRES -----

LEZIONE 11 - IRES: imposta sul reddito delle società

IRES si applica alle società ma anche a *enti diversi dalle società* (enti commerciali o non commerciali- es fondazioni, associazioni).

IRES NON si applica ad alcune società come le *società di persone*.

In generale IRES colpisce tutti i sogg che nn sono pers fisiche e che non sono società di persone.

I sogg che non sono pers fisiche è giusto assoggettarli a imposte? Perché dietro alle società/enti ci sono cmq le persone fisiche quindi non c'è rischio di doppia tassazione (tassiamo reddito prodotto dalla società al momento in cui è *prodotto* e poi ritassiamo quel reddito quando è *distribuito* alle pers fisiche soci - quindi stesso reddito è tassato 2 volte → questa si chiama **doppia imposizione 'economica'** = quando uno stesso reddito è tassato 2 volte ma in capo a 2 sogg diversi, una volta reddito tassato con IRES l'altra volta tassato con IREPF/IRES)? **SI è giusto** tassare anche enti/società che producono un reddito perché:

1. gli enti/società sono dotati di un'autonoma capacità di contribuire alle spese pubb
2. gli enti/società stesse possono essere titolari di situazioni giuridiche sogg: così come una società può essere titolare di un'obbligazione di dir priv (es *società* può chiedere un mutuo/prestito) può anche essere titolare di un'obbligazione tributaria
3. enti/società possiedono redditi quindi soddisfano il presupposto dell'IRES

Ma questo porta cmq alla doppia tassazione (*doppia imposizione economica*)? Problema della doppia tassazione c'è solo per enti che hanno finalità lucrativa (= enti commerciali/ società), ma non per gli enti che non hanno scopo lucrativo (es associazioni, enti no profit) perché per loro IRES diventa *tassazione ultima* perché, essendo enti non a scopo lucrativo, non possono distribuire reddito della società ai soci quindi soci non hanno la seconda tassazione. Il loro reddito non può essere distribuito ma deve essere reinvestito nell'ente per raggiungere gli obiettivi dell'ente.

Doppia tassazione è anche incostituzionale perché lede principio di uguaglianza fiscale (art 3 cost) e principio di ragionevolezza (art 53 cost) - perché se io faccio un'attività con *società di persone* ho solo IRPEF, mentre se faccio la stessa attività con una *società di capitali* ho IRES 24% + IRPEF, la somma delle quali è molto superiore al 43% dell'IRPEF da solo. Quindi, dato che il legislatore non vuole che le persone scelgano una forma giuridica piuttosto che un'altra per pagare meno tasse (e per non ledere principio di uguaglianza, ha previsto dei METODI per eliminare/attenuare *doppia imposizione economica* per enti con finalità lucrative → **2 metodi usati in ita**: n5) metodo dell'esenzione (parziale) delle pers fisiche e n2) metodo della trasparenza fiscale.

5 METODI PER ELIMINARE DOPPIA IMPOSIZIONE ECONOMICA per enti/società con fini lucrativi (=per enti soggetti a IRES)


1. Alcuni paesi come il Brasile usano il metodo di considerare i dividendi (=utili distribuiti) come fossero interessi passivi quindi deducibili.
Es società a fine anno ha utile di 60 e decide di darne a dividendi solo 20 → $60 - 20 = 30$ è l'utile che rimane alla società quindi è tassato con IRES, i 20 che vanno ai soci (pers fisiche) sono tassati *solo* con IRPEF → !!! così NON c'è doppia tassazione.
Aspetti positivi di questo metodo sono che:



- elimina totalmente doppia tassazione
 - equipara tassazione del capitale proprio a tassazione del capitale di terzi = società può finanziarsi o con finanziamenti dai soci o con finanziamenti dai 3 (prestito) - ma queste due forme di finanziamento non sono uguali dal punto di vista fiscale perché nel caso di finanziamento dai 3 la società può detrarre gli interessi passivi (=remunerazione del prestito), mentre con finanziamento dei soci società non può detrarre dividendi (=remunerazione dei soci per il loro versamento) → invece con questo metodo i dividendi sono deducibili esattamente come gli interessi passivi quindi le due forme di finanziamento si equiparano.
2. Metodo della trasparenza fiscale = pagano tasse solo i soci, non la società. Questo metodo elimina totalmente la doppia imposizione. !!! **metodo usato in ita** da tutti i sogg che non sono ne sogg pass dell'IRPEF ne dell'IRES come società di persone, associazioni di professionisti → per questi enti il metodo della *trasparenza fiscale* è il regime ordinario perché non hanno IRPEF/IRES. Invece per società di capitali questo metodo può essere applicato solo mediante l'esercizio di opzione (aka la società può *scegliere* questo metodo, ma solo se ci sono requisiti specifici - legislatore dà la possibilità di scegliere di cambiare regime tassazione perché non vuole che i sogg scelgano una forma giuridica piuttosto che un'altra solo per avere tassazione più favorevole)
 3. Metodo del credito d'imposta = adottato in ITA fino al 2003 poi eliminato a favore del metodo dell'esenzione (vedere sotto). Con questo metodo doppia imposizione non veniva eliminata completamente ma la società pagava IRES come 'acconto' delle tasse che poi pagano i soci. Poi soci pagano IRPEF ma detratto delle tasse dell'IRES. Quindi di fatto alla fine società è come se non pagasse (paga solo come acconto, poi gli vengono restituiti) **ESEMPIO:** una società ha già pagato IRES sull'utile, quindi gli rimane un utile distribuibile ai soci di 100 euro. La società ha 2 soci, ciascuno proprietario del 50% della società, quindi ciascun socio ottiene 50 euro di dividendi. Poi sui dividendi ciascun socio paga IRPEF (aliquota IRPEF % in base ai redditi complessivi di ciascuno) → poi sull'IRPEF che il socio deve pagare gli viene riconosciuto un *credito d'imposta* pari alla % di proprietà della società del socio → es socio proprietario del 50% della società, deve pagare 20 euro di IRPEF sui 50 euro ricevuti da dividendi - ma ai 20 gli viene *sottratto a credito d'imposta il 50% dei dividendi rimasti* ($50 - 20 = 30$ euro dividendi rimasti → 50% di $30 = 15$) quindi $20 - \text{credito d'imposta } 15 = \text{deve pagare solo } 5 \text{ euro di IRPEF finale}$.
- Socio 1 più ricco veniva tassato IRPEF al 40% quindi inizialmente doveva pagare 20 euro di IRPEF (al quale vengono sottratti *15 euro di credito d'imposta*), mentre socio 2 più povero veniva tassato IRPEF al 20% quindi inizialmente doveva pagare 10 euro di IRPEF (al quale vengono sottratti *20 euro di credito d'imposta* → $50 - 10 = 40$ → 50% di $40 = 20$) ⇒ $10 - 20 = \text{socio povero viene RIMBORSATO di } 10 \text{ euro}$ (ha un credito di 10 euro) oltre ai dividendi che riceve.

VEDERE SCHEMA:





Quindi le tasse IRES che la società pagava prima di distribuire i dividendi fungevano da ‘acconto’ perché poi i soci avevano ++ dividendi perché pagavano meno tasse (ottenendo il *credito d'imposta* che scalava dalle tasse dei soci le tasse già pagate dalla società). Questa era una tassazione perfetta perché tassazione finale era in base alla posizione del socio (se era povero aveva rimborso, se era ricco pagava *solo la differenza* fra le imposte personali e le imposte pagate dalla società) ma l’hanno eliminato perché il *credito d'imposta* non poteva essere riconosciuto a contribuenti fuori dall’Italia - per es se socio è all’estero non deve pagare imposte ita quindi a lui avrebbero dovuto sottrarre *tutte le imposte IRES pagate dalla società* quindi avrebbe sempre avuto un credito/rimborso di tutte le imposte. Questo creava problemi di discriminazione a livello EU.

4. Metodo dell’esenzione dalla tassazione per la società = società non paga tasse IRPEF ma utile è tassato solo quando *distribuito* ai soci. Anche questo metodo elimina doppia tassazione perché pagano le tasse solo i soci.
Aspetti neg di questo metodo:
 - disincentiva la distribuzione
 - lascia al *contribuente* la decisione sul se e quando pagare le imposte → quindi stato non può fare previsioni di entrate pubb perché la decisione sul pagamento dell’imposta dipende dai contribuenti.


5. Metodo dell’esenzione della tassazione per pers fisiche = paga *solo* la società e il socio è esentato (il socio non paga niente). In questo caso società paga IRES e socio non paga nulla. Anche in questo caso si elimina completamente la doppia imposizione.
Questo metodo nella sua forma pura non provoca effetti distortivi se la tassazione del paese per le pers fisiche è *proporzionale*, ma ha effetti distortivi se la tassazione è *progressiva* (come in ITA) => ha effetti distortivi se sogg hanno tassazione progressiva perché es due sogg sono uno ricco e uno povero e sono soci del 50% ciascuno: quando ottengono dividendi con questo metodo loro hanno stessi \$\$ mentre se avessero dovuto pagare tasse IRPEF sogg più ricco avrebbe avuto meno \$\$ del sogg povero perché avrebbe avuto IRPEF più alta.
Quindi questo è il metodo usato **in ITA** ma **l’esenzione dei soci è parziale** e non totale per evitare gli effetti distortivi (quindi anche soci ita pagano un po di tasse).

!!! es domanda d'esame: perche esenzione ita è *parziale*? perche in ita IRPEF è progressivo
 - in ita non si puo applicare il *metodo dell'esenzione delle pers fisiche* nella sua forma *pura*
 perche in quella modo societa paga IRES e poi soci non pagherebbero IRPEF ma allora
 dividendi \$\$ sono uguali per soci ricchi e soci poveri, violando principio di uguaglianza

Come funziona questo metodo - come vengono tassati i dividendi in ITA?


Differenza con vecchio metodo ita (*metodo del credito d'imposta*): con vecchio metodo, societa pagava IRES che poi veniva dedotta dalle imposte pagate dai soci. Invece questo nuovo metodo è al contrario perche societa paga IRES e poi soci a quelle imposte aggiungono, pagando altre imposte → l'esenzione dei soci varia in base al tipo di socio (pers fisica, societa di capitali, societa di pers/imprenditore individuale) perche soci dversi hanno esenzione delle tasse dievrsa.

VEDERE SCHEMA:



- Se il socio che percepisce i dividendi è una pers fisica = se dividendi sono percepiti da pers fisiche, **dividendi sono tassati con una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26%** (dividendo tassato del 26% prima ancora di essere incassato dal socio: quindi socio ha \$\$ dividendo - 26%) → tot % IRES + ritenuta alla fonte a titolo di imposta è 43% cioè è la stessa imposta che avrei pagato solo IRPEF se fossi nello scaglione IRPEF % piu alto e avessi svolto attività in società di persone/pers fisica invece che in società di capitali → non importa la forma giuridica, alla fine la % di tax è la stessa
- Se il socio è un'altra società di capitali (o ente commerciale) = società di capitali/enti commerciali hanno una **detrazione dei dividendi dalla tassazione del 95%** quindi gli rimangono da tassare solo il 5 % dei dividendi → essendo una società la sua imposta è l'IRES, quindi deve pagare IRES 24% sul 5% dei dividendi. !!! pagano tax solo sul 5% dei dividendi perche anche questa è una societa ma prima o poi i dividendi arriveranno a delle pers fisiche e li si pagheranno la maggior parte delle tasse (ritenuta alla fonte 26%)





- c. Se il socio è una società di persone o imprenditore individuale = società di persone/imprenditore individuale hanno una **detrazione dei dividendi dalla tassazione del 41,86%** quindi gli rimangono da tassare il 58,14 % dei dividendi.
- Imprenditore individuale sui dividendi tassabili deve pagare **IRES 24%** →
 - Società di persone applica **principio di trasparenza** quindi i soci della società di pers pagano direttamente **IRPEF** → tot % IRES + IRPEF società di pers è la stessa imposta che avrei pagato solo IRPEF se fossi nello scaglione IRPEF % più alto, quindi svolgere questa attività come società di pers o pers fisica non cambiava niente nelle tasse che avrei pagato

Come si può vedere, più o meno, nonostante la forma giuridica del socio, la **tassazione finale max è sempre uguale (43%)** → questo perché il legislatore non vuole creare disuguaglianze e non vuole che le persone scelgano una forma giuridica solo per pagare meno tasse. Inoltre il fatto che al massimo si arriva a una tassazione complessiva del 43% mostra come **non c'è doppia imposizione espropriativa**: perché c'è una doppia imposizione ma complessivamente equivale alla singola tassazione con altri metodi.

Ma l'aspetto neg di questo metodo è che **soci ricchi e soci poveri sono equiparati** perché hanno le stesse detrazioni/ritenute alla fonte uguali per tutti al 26%. Invece con il vecchio **metodo del credito d'imposta** c'era differenza fra soci ricchi (che pagavano) e soci poveri (che hanno rimborso) quindi il vecchio metodo garantiva una maggiore **progressività** e quindi principio di uguaglianza/capacità contributiva.

DIVIDENDI = PLUSVALENZE

Dividendi sono la *remunerazione del socio* per le partecipazioni detenute dai soci. Ma i soci possono avere anche altri tipi di redditi come le **plusvalenze/capital gain** cioè la differenza che guadagnano quando vendono le azioni (plusvalenze sono la remunerazione *dinamica* del possesso della partecipazione; dividendi sono la remunerazione *statica* del possesso di partecipazioni). **Plusvalenze sono tassate esattamente come dividendi (stesso regime di tassazione)** quindi se le plusvalenze sono realizzate da una pers fisica la % fissa uguale per tutti 26% ritenuta alla fonte, se è realizzata da una società di persone o società di capitali c'è detrazione del 41,86% o del 5%, ecc..

ESEMPIO: un soggetto è proprietario del 100% di una società di capitali (SRL) che ha fondato mettendo 100 euro capitale sociale. L'anno dopo la società ha fatto un utile di 50 e il soggetto la vuole vendere. Il



valore minimo della società è 150 euro (100+50) ma lui inizialmente ha investito 100 (100 è il valore delle mie quote) - quindi se dovesse venderla a 150 (valore min di vendita sul mercato) guadagnerebbe **50 euro di plusvalenze**.

Se invece l'acquirente non fosse in grado di acquistare la società a 150 ma a 100 allora il proprietario si distribuisce i **50 euro di utile come dividendi**.

REGOLA: 50 euro plusvalenza dalla vendita = 50 euro di utile da dividendi → è **indifferente per il proprietario** perché sono **tassati uguale** (*regole di tassazione plusvalenze = regole di tassazione dividendi*) perché dividendi e plusvalenze sono due facce della stessa medaglia:

- dividendi sono utili da partecipazioni (remunerazione statica delle partecipazioni) mentre...
- plusvalenze sono utili dalla vendita di partecipazioni (remunerazione dinamica delle partecipazioni)

Ma sempre utili da partecipazioni sono. !!! poi nella pratica non è detto che plusvalenza sia l'esatto riflesso degli utili per es. se avessi preso dividendi avrei avuto solo 50 di utili mentre se avessi venduto la società a 300 avrei avuto 200 di utile da plusvalenze (300- 100 capitale sociale) ma questo perché le plusvalenze sono caratterizzate dal rischio e quindi possono portare ++ utile

LEZIONE 12 - IRES sogg passivi + base imponibile

SOGG PASSIVI DELL'IRES

Sogg pass dell'IRES si dividono in *4 macrocategorie*, elencate nell'art 73 del TUIR (testo unico sulle imposte sui redditi). I 4 gruppi sono in base alla commercialità (commerciale o non commerciale - i primi due tipi) e la residenza (secondi due tipi) → !!!! la residenza è il criterio di collegamento fra il sogg passivo e il territorio dello stato (come per le pers fisiche):

- Se sono *residenti*, pagano imposte IRES su redditi prodotti *worldwide* → redditi prodotti worldwide sono dichiarati dal paese dove sono residente
- Se sono *NON residenti* ita, pagano imposte IRES *solo* sui redditi prodotti sul territorio dello stato ita → **base imponibile** dei non residenti è sempre **somma delle categ di reddito** (uguale alla base imponibile delle pers fisiche)

I sogg pass dell'IRES sono raggruppati in 4 tipi/gruppi perché a ogni categ c'è una modalità della determinazione della **base imponibile diversa**.

4 MACROGRUPPI SOGG PASS IRES:

1. **Società commerciali (=società di capitali) e enti commerciali residenti** = hanno come **base imponibile solo una categ di reddito che è reddito d'impresa (prodotto worldwide)** (art 81 TUIR per società di *capitali* commerciali, art 6 TUIR per società di *persone* commerciali). Possono produrre *sempre e solo* reddito d'impresa - quindi, nella determinazione della base imponibile, prevale *sempre* la forma giuridica dell'ente/società piuttosto che il tipo di attività svolto: non si va a vedere *cosa fa* la società ma se lo fa con una società commerciale allora è cmq, per *presunzione assoluta* automaticamente la si considera una società commerciale. Presunzione assoluta che se società è commerciale allora produce reddito d'impresa. !!!!Questo NON VUOL DIRE che di fatto la società commerciale produce solo redditi d'impresa, ma può produrre (di fatto) redditi di tutte le categ, ma per presunzione questi altri tipi di reddito sono tutti considerati come se fossero reddito d'impresa e quindi seguono le regole del reddito d'impresa (anche se di fatto sono un altro tipo).



!!! c'è all'esame domanda: io uso una SPA per fare allevamento di bufale, che tipo di reddito produco? Anche se è un allevamento (attività agricola) produco reddito d'impresa perché qualsiasi cosa faccio con una SPA (società di capitali) produce sempre e solo reddito d'impresa per presunzione.

Es anche se svolgo un'attività non a scopo di lucro ma con una società commerciale allora comunque l'attività si *presume* 'attività d'impresa' anche se di fatto non lo è ma a livello fiscale lo è.

Quindi TUTTE le società commerciali producono sempre e solo *reddito d'impresa* perché quando c'è un ente/società *commerciale* si inverte (*per presunzione*) la regola generale per l'individuazione del tipo di reddito prodotto (regola generale: attività svolta > forma giuridica; regola invertita !!! *solo* per società commerciali: forma giuridica > attività svolta) quindi dato che la forma giuridica è *commerciale* allora non possono che produrre reddito d'impresa.

2. **Enti NON commerciali residenti** = enti non commerciali residenti hanno come **base imponibile la somma delle diverse categ di reddito (prodotte worldwide)** (come le pers fisiche - infatti si fa rinvio all'art 8 TUIR, cioè quello per calcolare base imponibile per le pers fisiche). Poi ovviamente sulla somma delle categ di reddito si applica IRES (vedere base imponibile IRPEF per vedere come si fa somma categ di reddito e calcolare base imponibile per questi enti). La differenza con pers fisiche è che **non sono comprese le categ che ovviamente, in quanto ente, non può produrre: come la categ di redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo** - tutte le altre categ di reddito le possono avere - !!! fra le categ di reddito che può avere l'ente *NON commerciale*, c'è anche *reddito d'impresa* perché possono svolgere attività commerciale ma solo se è secondaria rispetto all'attività principale. (def di ente non commerciale è che non deve svolgere attività d'impresa - ma in realtà la può svolgere ma in via secondaria, non come attività principale - es di ente non commerciale che svolge attività d'impresa in maniera secondaria: una fondazione benefica che *vende per beneficenza le uova di pasqua*, es sono secondarie le attività svolte per raccogliere i fondi). Se l'attività commerciale da secondaria passa ad essere primaria, l'ente passa nella categ di sogg passivi dell'IRES appena vista diventando un *ente commerciale (residente)* quindi per presunzione *tutti* i suoi redditi saranno considerati come redditi d'impresa.

Quando un ente/attività svolta è considerata commerciale e quando NON lo è? In base all'**attività principale** (qual'è lo scopo dell'ente) - se l'attività *principale (o esclusiva)* è commerciale allora l'ente è commerciale, se l'attività *secondaria* è commerciale allora l'ente è NON commerciale !!! attività commerciale negli enti NON commerciali è *secondaria e eventuale* quindi non tutti gli enti non commerciali ce l'hanno per forza come attività secondaria. → la def di ente/attività commerciale adottata è la def *fiscale* (art 55 TUIR: "**sono enti commerciali quelli che svolgono prevalentemente o in via esclusiva attività commerciale**"), che è diversa rispetto alla def di attività commerciale di dir priv (art 2195 cc).

!!! art 55 TUIR è domanda d'esame = detta la nozione di *attività commerciale ai fini fiscali*

È importante sapere se un sogg passivo *residente* è ente commerciale o ente non commerciale per due motivi:

- Perché cambia il tipo base imponibile e quindi anche le regole per la determinazione della base imponibile → es se un ente NON commerciale (es società di persone) è socio di una società, quando ottiene utile/dividendi/plusvalenze da partecipazioni, questi sono tassati con ritenuta alla fonte del 26% esattamente come per le pers fisiche; se invece è un ente commerciale, allora i dividendi/plusvalenze rientrano in reddito d'impresa e sono tassati con regole del reddito d'impresa (IRES 24%)



- Perché enti (residenti) NON commerciali hanno delle agevolazioni che gli enti commerciali non hanno - quindi enti non commerciali sono soggetti a stessa tassa IRES 24% degli enti commerciali, ma le agevolazioni riducono la base imponibile escludendo alcuni redditi; quindi enti non commerciali hanno stesse tasse ma su meno base imponibile. Tipi di enti non commerciali diversi hanno più o meno agevolazioni → es un tipo di ente non commerciale sono le *associazioni* (members club): fanno fare una tessera ai membri per poter usare i suoi servizi perché su tutte le attività commerciali (es bar, ristorante del members club) erogate agli *associati*, l'associazione non paga tasse (=agevolazioni). Invece se le attività commerciali sono erogate a sogg 3 (non associati del members club) allora è un'attività commerciale svolta in maniera secondaria ed è tassata. Anche le quote associative che pago per diventare membro non sono tassate. Le agevolazioni ci sono per incentivare enti che svolgono attività con fini nobili/per l'interesse generale della società.

3. **Società e enti commerciali NON residenti = Base imponibile è determinata dalla somma delle categ di reddito (prodotte nel territorio dello stato** → come si stabilisce se un reddito è prodotto da sogg pass IRES nel territorio dello stato o no? Art 23 TUIR, come per le pers fisiche: “ogni categ di reddito ha i propri criteri di collegamento al territorio dello stato”). Somma delle categ di reddito che possono avere: redditi fondiari + redditi di capitale + redditi diversi + redditi di lavoro autonomo (!!! SI possono avere redditi di lavoro autonomo)

!!! NON sono sommati i redditi di lavoro dipendente e redditi di impresa → SI' producono reddito d'impresa ma NON E' SOMMATO ma è tenuto separato, è determinato/calcolato separatamente dalle altre categ di reddito: se ho utili/reddito d'impresa (aka *se reddito d'impresa è positivo*) lo sommo alle altre categ di reddito, !!! se invece ho *perdita* d'impresa non lo sommo ma questa posso riportarla agli anni successivi all'infinito, con stesse regole e limiti delle società/enti commerciali residenti (es. limite della compensazione per gli anni successivi max con l'80% dei redditi d'impresa dell'anno successivo).

Questi sono società/enti *commerciali* alla pari di quelli *residenti* in ita (vedere sopra, categ 1) quindi perché non c'è un'unica base imponibile formata solo da reddito d'impresa? Dovrebbe applicarsi la presunzione che se è un ente *commerciale* allora produce solo redditi d'impresa. RISPOSTA: prima era così, anche enti commerciali *non residenti* avevano base imponibile formata solo da redditi d'impresa (quindi i redditi di altre categ venivano ‘*attratti*’ dal reddito d'impresa) ma in questo modo se la società aveva es utili di reddito d'impresa ma *perdite* di altre categ di reddito, queste rientravano tutte sotto ‘reddito d'impresa’ (*principio dell'attrazione*) e quindi perdite “d'impresa” e utili d'impresa si azzeravano quindi società aveva un tot di 0 reddito e quindi non pagava imposte.

RIASSUNTO: Quindi per questo motivo i redditi d'impresa sono prodotti ma esclusi dal calcolo - poi se è positivo lo sommo con le altre categ a formare una base imponibile unica, se è negativo (perdita) rimane separato dalla base imponibile che invece è formata da tutte le altre categ di reddito.

!!! invece per società/enti commerciali *residenti* tutti i redditi di tutte le categ sono “*attratti*” nella categ di reddito d'impresa perché legislatore voleva far prevalere per loro l'attività commerciale (per loro si applica regola invertita **forma giuridica > attività reale svolta**) !!! ma ricorda che è una *presunzione* il fatto che le società/enti commerciali *residenti* producano reddito d'impresa, è una *finzione giurisprudenziale* - non è detto che la realtà sia così ma si presumono tutti redditi d'impresa. Ma essendo *residenti*, anche se perdite di altre categ fanno azzerare utili d'impresa comunque anche se dichiarano reddito 0 vengono in qualche modo tassati comunque. Invece per società commerciali *non residenti* in quel modo eludevano le tasse perché non potevano essere tassati diversamente. Inoltre per società/enti *non residenti*



non si poteva applicare la stessa *regola invertita* che si applica per i società commerciali *residenti* (= forma giuridica > attività svolta) che quindi fa ricadere per *presunzione* tutti i redditi in redditi d'impresa perché le società comm non residenti non sono residenti quindi forma giuridica non prevale (non si applica regola invertita ma regola generale: attività svolta > forma giuridica) → quindi es abbiamo detto che società fra professionisti (vedere sogg che non sono assoggettati ne a IRPEF ne IRES) ECCEZIONALMENTE produce reddito d'impresa (invece che reddito di lavoro autonomo) perché è una *società*, ma se in ita opera una società fra professionisti *non residente* ita, allora produce reddito di lavoro autonomo e non reddito d'impresa perché essendo *non residente* si applica regola generale attività svolta > forma giuridica.

4. **Enti NON commerciali NON residenti** = Base imponibile determinata dalla **somma delle categ di reddito** (prodotte **nel territorio dello stato** - art 23 TUIR) e essendo NON commerciali *teoricamente* non dovrebbero avere attività d'impresa ma in realtà anche loro possono svolgere attività commerciale ma solo in via *secondaria* quindi stessa cosa appena detta sopra per enti commerciali NON residenti quindi **reddito d'impresa NON rientra nella lista delle categ di reddito sommate** ma se il reddito d'impresa è positivo lo sommo alle altre categ di reddito, se è negativo non lo sommo ma lo riporto agli anni successivi all'infinito. !!! ancora ricorda che reddito d'impresa aka attività commerciale, per questi enti NON commerciale è *eventuale* - puo esserci (ma in via secondaria) o non esserci affatto.

RIASSUNTO 4 MACROCATEGORIE SOGG IRES:

Sogg pass IRES	Residenti		NON residenti	
	Società/enti commerciali	Enti non commerciali	Società/enti commerciali	Enti non commerciali
Base imponibile	Reddito d'impresa	Somma categ reddito !!! sommo tutto, anche reddito d'impresa	Somma categ reddito !!! ma reddito d'impresa <u>separato</u> : se + lo sommo, se - non lo sommo	
	worldwide	Redditi tassati worldwide	Redditi tassati solo se prodotti nel territorio dello stato	
			Puo svolgere attività d'impresa in via primaria	Puo svolgere attività d'impresa <u>solo</u> in via secondaria

COME SI DETERMINA LA RESIDENZA DEI SOGG PASSIVI DELL'IRES?

Residenza dei sogg pass IRES = all'art 73 c3 TUIR

Come abbiamo visto la residenza amplia o restringe il confine di imputazione dei redditi (vs worldwide vs solo quelli prodotti sul territorio) quindi c'è tutto l'interesse a risultare *NON residente*. Se ho tanti redditi di provenienza estera mi conviene dichiarare la residenza in un paese con imposte % molto basse.

Sogg pass IRES si considerano residenti ita se per la maggior parte del periodo d'imposta (=più di 183gg in un anno) hanno in ita:

- **la sede legale** o...
Sede legale è scritta nello statuto delle società



- **la sede di direzione effettiva o...**

Modificato di recente, prima era 'sede dell'amministrazione'. Sede di direzione effettiva (def art 73 TUIR) = è il luogo in cui vengono assunte le **decisioni strategiche** (=aka decisioni di alta direzione) della società/ente. Es società ha la *sede legale* in Lussemburgo ma tutte le decisioni vengono prese in ita, allora la società è considerata residente in ita

- **la gestione ordinaria in via principale/gestione operativa/gestione strategica** = luogo in cui si compiono gli atti di gestione corrente (=aka gli atti di quotidiana amministrazione, come stipulare contratti con fornitori, acquistare materie prime, contratti con le banche)

Es contenzione della residenza fra due stati: es se D&G nello statuto dichiara di avere *sede legale* in Lussemburgo ma sede di *gestione ordinaria* in realtà è in ita - è residente in Lussemburgo o in ita?

In caso di contrasto con un altro stato sulla residenza si usano le *convenzioni contro la doppia imposizione*:

- nelle vecchie convenzioni ita, i conflitti sulla residenza per la maggioranza si risolvono con il criterio della direzione affettiva, cioè questo criterio prevale sugli altri - quindi se la società ha in ita questo criterio, allora la residenza ricade in ita.
- Nuove convenzioni dicono che conflitti si risolvono con due stati che devono decidere insieme dove si mette la residenza, tenendo conto di tutti gli elementi alla pari.

In ita i **gruppi di società NON sono sogg passivi** dell'IRES - ma c'è il '*consolidato fiscale*' che è uno strumento che permette di tassare unitariamente il gruppo, ma cmq il gruppo non è considerato sogg pass.

Stato e altri enti territoriali NON sono sogg passivi dell'IRES perché sono dal lato *attivo* dell'obbligaz tributaria quindi non possono essere sogg *pass*

SI sono sogg pass dell'IRES le società di persone NON residenti ita - com'è possibile che società di pers *residenti* NON sono sogg pass IRES (applicano principio di trasparenza fiscale) mentre le società di pers *NON residenti* sono sogg pass IRES? Perché loro non possono avere trasparenza fiscale perché con trasparenza fiscale società di pers non pagano IRES invece pagano direttamente IRPEF i soci, ma se società di pers è residente all'estero soci non possono pagare IRPEF. Quindi se fosse stato usato principio di trasparenza fiscale anche per società di pers non residenti, ita non avrebbe potuto tassare niente, per questo motivo allora loro pagano IRES.

Clausola residuale sogg pass IRES: c'è una norma che residualmente identifica come sogg pass IRES tutti gli altri enti che non sono sogg pass di nessun'altra imposta - questa è una clausola molto ampia che serve per far rientrare nell'IRES qualsiasi *nuova* figura che si crea nel futuro.

LEZIONE 13 - CATEGORIE DI REDDITO: REDDITO D'IMPRESA



Art TUIR (testo unico imposte sui redditi) per ogni tipo di reddito sono strutturati tutti allo stesso modo: per ogni categ di reddito ci sono 2 tipi di norme/art:

- Norme che *qualificano* il reddito = dice la fonte del reddito (=quali sono le attività/investimenti da cui nasce il redditi della categ)
- Norme che *quantificano* il reddito = norme che servono per quantificare il reddito (=come si calcola/determina il reddito della categ)

CATEG DI REDDITO

1. Reddito d'impresa
2. Redditi fondiari
3. Redditi di capitali
4. Redditi di lavoro dipendente
5. Redditi di lavoro autonomo
6. Redditi diversi

1. REDDITO D'IMPRESA

Anche art che regolano redditi d'impresa sono di 2 tipi (norme fonte vs norme per quantificare) ma, differenza delle altre categ di redditi, le norme del reddito d'impresa che disciplinano la **modalità di determinazione** del reddito d'impresa sono +++ perche: art 57-63 TUIR per *determinazione* del reddito d'impresa prodotto da pers fisiche/società di persone, art 85-108 TUIR per *determinazione* del reddito d'impresa prodotto da sogg pass IRES. Questo perche redditi d'impresa hanno +++ componenti positivi e neg (=fonti e costi del reddito, che lo fanno aumentare e/o diminuire) quindi anche +++ modi di determinare il reddito d'impresa.

Norme sul redditi d'impresa 2 tipi:

- **Generali** = norme che si applicano a *tutti* i componenti di reddito, sia positivi che neg - es art 83 TUIR che dichiara principio di derivazione/dipendenza parziale, si applica a tutti componenti di reddito
- **Particolari** = norme che si applicano solo ad *alcuni* componenti di reddito (es dettate per tutti i componenti *neg* o per *alcuni* componenti neg)

REGIME ORDINARIO di determinazione del reddito d'impresa

Regime ordinario = dalla contrapposizione di tutti i componenti positivi e negativi di reddito, nasce il reddito d'impresa.

Regime ordinario reddito d'impresa disciplinato da art 83 TUIR in poi, ma non sono norme chiamate "reddito d'impresa" in generale, ma si chiamano norme sulla "determinazione del reddito complessivo delle *società commerciali*" - !!!! ma sono le stesse norme che si applicano ANCHE alle persone fisiche e società di persone che producono redditi d'impresa (non solo per società commerciali) TRANNE alcune norme specificamente previste (art 57, 59, 60, 61, 62, 62 TUIR = *norme speciali* in deroga delle norme generali x società commerciali) che sono espressamente previste *solo* per imprenditori individuali e società di persone, tutte le altre norme per le società commerciali valgono anche per imprenditori individuali e società di persone. Questa disciplina è strana perche solitamente pers fisiche e società di persone sono disciplinate nella sezione IRPEF del TUIR, ma per il reddito d'impresa anche loro sono disciplinati nella sezione IRES del TUIR, nonostante non siano sogg pass dell'IRES.

Oltre al regime ordinario, si sono anche **regimi speciali** per **determinare reddito d'impresa**:



- In base alla dimensione dell'impresa. Es imprese minori (=art 66 TUIR) hanno regime semplificato della determinazione del reddito d'impresa perche sono piu piccole.
- Per imprenditori individuali: es imprenditori individuali con fatturato < 85 000 euro hanno *regime forfettario* = tassa fissa con aliquota del 15%. Regime speciale perche sono pers fisiche con poco fatturato
- se impresa si trova in situe straordinarie es se impresa è in fallimento - se è in fallimento non applicano le regole generali ma c'è una modalita speciale per determinare il reddito d'impresa = reddito d'impresa tassato con IRES è la differenza fra reddito pre e post fallimento (liquidazione giudiziale) - no calcolato in base a componenti positivi e neg di reddito.

ART 55 TUIR = FONTI DEL REDDITO D'IMPRESA

La fonte del reddito d'impresa = quali sono le attività da cui nasce reddito d'impresa = **l'esercizio di impresa commerciale** → che sono 5 tipi.

Art 55 TUIR descrive la nozione di attività commerciale *fiscale*.


Art 55 TUIR = “sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali” -

Art 55 TUIR c1: “Per esercizio di imprese commerciali si intende:

- esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate at **art 2195 cc** (=def di impresa commerciale e attività commerciale per dir priv),
- le attività agricole (disciplinate dall'art **32 TUIR**) che eccedono i limiti previsti nell'art 32 TUIR, anche se non organizzate in forma d'impresa.”

Art 55 TUIR c2: “sono redditi d'impresa anche:

- quelli che derivano dallo svolgimento di **attività di prestazione di servizi organizzate in forma d'impresa che non rientrano nell'art. 2195 c.c.**,
- quelli che derivano da attività di sfruttamento di miniere, laghi, ...
- quelli che derivano da attività agricole (previste dall'art 32 TUIR) svolte attraverso società/enti *commerciali* oppure con stabile organizzazione in ita (=stabile organizzaz ita è un sogg non residente in ita ma ha una sede d'affari in ita - producono sempre reddito d'impresa perche equiparate alle societa commerciali)”



Attività commerciale *fiscale* ≠ attività commerciale *dir priv*:

DIFFERENZA 1 - IMPRESE COMMERCIALI: Art 55 TUIR descrive la nozione di attività commerciale *fiscale*. Nozione di impresa commerciale *fiscale* è più ampia di quella prevista dal *cc/dir priv* perché per *cc* sono imprese commerciali solo le imprese dell'art 2195 cc, mentre per diritto tributario sono considerate imprese commerciali quelle dell'art 2195 cc ma *anche* quelle dell'art 32 TUIR (=imprese agricole che eccedono i limiti).

Quindi ci possono essere delle attività che *civilisticamente* sono agricole, ma *fiscalmente*: la parte sotto i limiti è impresa agricola e produce reddito agrario, *la parte eccedente* i limiti dell'art 32 TUIR è impresa commerciale e produce reddito d'impresa (!!!! *solo* la parte eccedente i limiti è impresa commerciale).

DIFFERENZA 2 - ATTIVITA' COMMERCIALE: attività commerciale *fiscale* è più ampia di quella prevista dal *cc* anche per quanto riguarda le *attività* svolte dalle imprese commerciali perché:

Attività commerciale di *dir priv* svolgono *attività commerciale civilistica* (=solo imprese art 2195 cc)
Attività commerciale fiscale svolgono *tutte* le attività menzionate nell'art 55 TUIR (c1+c2)

DIFFERENZA 3 - ATTIVITA' COMMERCIALE ORGANIZZATA IN FORMA D'IMPRESA:

attività commerciale *fiscale* è più ampia della nozione di attività commerciale *dir priv* perché, per essere attività commerciali fiscali, *tutte le attività commerciali fiscali menzionate dall'art 55 TUIR c1+c2 non necessitano 'l'organizzazione in forma di impresa'* che invece è requisito della def di attività commerciale per *dir priv* - Quindi attività commerciali *fiscali* sono considerate attività commerciali anche se non organizzate in forma d'impresa !!! tranne "*attività di prestazione di servizi organizzate in forma d'impresa che non rientrano nell'art. 2195 c.c.*"

Quindi es un'attività commerciale dell'art 2195 cc che però NON è organizzata in forma d'impresa: non sarebbe considerata come attività commerciale per il *dir priv*, ma si considerata attività commerciale *fiscalmente* → quindi questa non è un'impresa commerciale per *dir priv*, ma svolge *attività commerciale ai fini fiscali*.

ANALISI DELL'ART 55 TUIR

1. REQUISITO DELL'ABITUALITÀ:

Art 55 TUIR c1: per esercizio di imprese commerciali si intende: esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate at art 2195 cc"

requisito *dell'abitualità* vale per tutte le attività elencate nell'art 55 TUIR.

"professione abituale" = svolta abitualmente, NON occasionale. Requisito *dell'abitualità* serve a distinguere *reddito d'impresa* dai *redditi diversi*. Se la stessa attività è svolta occasionalmente, reddito prodotto rientra in reddito diverso. È importante perché ogni categ di reddito ha modalità di determinazione di reddito diverse (aka calcolo diverso della base imponibile tassabile).

"**Abitualità**" = significa quando un'attività è ripetuta nel tempo (≠ *continua* nel tempo perché ci sono attività che si svolgono solo per un certo periodo - es attività stagionali come lido estivo o gelateria che lavora solo d'estate → se per "*abitualità*" si dovesse considerare solo la *continuità* allora queste attività commerciali non produrrebbero mai reddito d'impresa).

!!!! eccezione a questa def proviene dalla giurisprudenza: se ci sono attività complesse, che richiedono impiego di ++ beni e persone, rientrano in attività abituali anche se svolte una volta sola (svolte in maniera *occasionale*) → questo perché l'abitualità va a favore dell'imprenditore perché l'imprenditore



abituale (reddito d'impresa) ha regimi agevolativi (es si può dedurre i costi) rispetto a imprenditore occasionale che rientrerebbe in redditi diversi che invece *non* ha agevolazioni.

Es1 caso di un signore che ha comprato un immobile, l'ha distrutto e ricostruito; ma non è una sua attività abituale ma l'ha fatto solo una volta - lui è rientrato in attività abituale perché se fosse stata riconosciuta come attività occasionale i redditi sarebbero rientrati in redditi diversi e signore avrebbe pagato tante tasse.

Es2 bed & breakfast producono *redditi diversi* quindi non hanno IVA, perché IVA (partita IVA) ha requisito dell'abitudine, mentre bed & breakfast per essere tale, deve essere un'attività svolta in maniera "stagionale, saltuaria e in ambito familiare" (= *occasionale*) → se invece faccio b&b non stagionale/occasionalmente ma tutto l'anno (= *abituale*) allora è un'attività commerciale che produce *reddito d'impresa*.

2. REQUISITO DELL'ORGANIZZAZIONE:

Requisito dell'**organizzazione in forma d'impresa** è requisito essenziale nel dir priv per qualificare un'attività commerciale di *dir priv* (=attività deve essere *organizzata* come attività d'impresa, art 2082 cc) mentre non è un requisito necessario in materia tributaria !!! tranne per "attività di prestazione di servizi (! ≠ produzione di servizi) organizzate in forma d'impresa che non rientrano nell'art. 2195 c.c."

Quali sono le *attività di prestazione di servizi* che NON rientrano nell'art 2195 cc? Le attività di prestazione di servizi NON sono nell'art 2195 cc, che comprende solo le attività *industriali di produzione* di beni e servizi → quindi per rientrare nell'art 2195 devono essere:

- Attività industriali
- Attività di *produzione*

!!! prestazione vs produzione di servizi:

- Produzione di servizi = si producono servizi a contenuto materiale, servizi che si possono produrre e quindi vedere materialmente. Es impresa di pulizie = svolge servizio di pulire e il risultato (=il pulito) io lo posso vedere materialmente. Rientrano in questa categ anche i servizi che hanno contenuto misto (= materiale + intellettuale). Questi rientrano nell'**art 2195 cc**
- "Prestazione di servizi" = per servizi a contenuto intellettuale = servizi che non si possono vedere quindi i servizi sono *prestati*, non prodotti. Es prestazione di servizi intellettuali come fare l'avvocato. Essendo attività di prestazione di servizi intellettuali (= es professioni intellettuali), potenzialmente possono produrre *reddito di lavoro autonomo autonomo*.

Quindi art 55 TUIR dice che prestazione di servizi a contenuto intellettuale possono produrre redditi d'impresa *solo* se organizzati sottoforma di *impresa*. Se invece queste prestaz di servizi non fossero organizzate sottoforma di impresa allora produrrebbe reddito di lavoro autonomo. → quindi il requisito dell'organizzazione in forma d'impresa è quello che fa produrre reddito d'impresa piuttosto che reddito di lavoro autonomo.

- Quindi se imprese commerciali che svolgono attività di *prestazione di servizi* sono **organizzate come imprese** (=c'è organizzazione del lavoro) = sono **imprese** e producono **reddito d'impresa**.



- Se imprese commerciali che svolgono attività di *prestazione di servizi* NON sono organizzate come imprese (=NON c'è organizzazione del lavoro) = sono **lavoratori individuali** e producono **reddito da lavoro individuale**.

Es investigatore priv che svolge il suo lavoro in maniera *abituale* è lavoratore autonomo → ma se assume segretaria, compra telecamere e oggetti, ha una sede stabile allora è imprenditore. Quindi *tutte* le attività di lavoro autonomo possono diventare imprese se c'è **organizzazione del lavoro in forma d'impresa**. Ma anche i lavoratori autonomi hanno un minimo di organizzazione del proprio lavoro - quindi quando *l'organizzazione del lavoro* è tipica dell'impresa e quando è tipica del lavoratore autonomo? Si passa da lavoratore autonomo a impresa quando il centro dell'attività passa dall'essere il *sogg* all'essere l'*organizzazione* dell'attività commerciale e quando la soggettività dell'imprenditore non è più importante → **!! imprenditore vs lavoratore autonomo:**

IMPRENDITORE	LAVORATORE AUTONOMO
Nell'impresa l' <i>organizzazione del lavoro</i> è al centro dell'attività	<i>Imprenditore autonomo</i> è al centro dell'attività perché se lo sostituisco la produzione cessa
Il sogg che fa l'organizzazione (=imprenditore) è il contorno perché posso sostituirlo	L' <i>organizzazione del lavoro</i> è il contorno
<i>soggettività</i> di chi organizza il lavoro (=imprenditore) NON è importante infatti posso cambiare imprenditore ma l'organizzazione dell'impresa continua a prescindere	La <i>soggettività</i> del lavoratore autonomo è centrale nell'attività perché se cambio il sogg del lavoratore autonomo non produco più

ESEMPIO: studio bonelli-erede che è formato da professionisti/imprenditori individuali, quindi è un'**associazione fra professionisti/associazione professionale**: è semplicemente un insieme di imprenditori individuali o è un'impresa? Avvocati, medici, commercialisti sono professioni protette (=professioni che richiedono iscrizione in albo professionale, previo superamento di esame). Per le professioni protette vale la regola che il sapere tecnico-specialistico sia sempre prevalente rispetto all'organizzazione (attività svolta > forma giuridica) quindi anche se sono organizzate in forma d'impresa, le professioni protette producono sempre e solo **reddito di lavoro autonomo**.

!!! eccezione alla regola delle professioni protette, caso nato dalla giurisprudenza: laboratori di analisi che fanno analisi del prelievo del sangue/pipi: in questi casi le analisi le fanno delle macchine quindi le analisi non sono direttamente esaminate dai medici quindi potrebbero esserci a capo di questi centri anche dei non medici (=non professionisti) → per loro vale regola che forma giuridica > attività svolta quindi anche se medici sono una professione protetta producono reddito d'impresa perché organizzazione d'impresa ha eliminato il requisito di conoscenze tecnico-specialistiche.

Attività di lavoro autonomo può anche essere svolta attraverso delle società che però devono essere uno dei tipi di società previsti dal cc.

!!! **Società di professionisti** invece producono **reddito d'impresa** perché sono delle società commerciali quindi forma giuridica > attività svolta. Invece *l'associazione fra professionisti* non è una società ma è un'associazione.

“L'organizzazione in forma d'impresa” è un requisito che serve a capire se impresa produce reddito d'impresa o no; ma questo requisito di determinazione del reddito come *reddito d'impresa* in materia tributaria non è sempre applicata allo stesso modo:



1. **Società commerciale** = se svolgo attività di prestazione di servizi in *società commerciale*, il requisito “dell’organizzazione in forma d’impresa” per stabilire se la società commerciale produce reddito d’impresa o no è inutile perché società commerciale già producono sempre e solo reddito d’impresa in forza della regola: forma giuridica > attività svolta, quindi non serve vedere se è organizzata in forma d’impresa oppure no.

RIASSUNTO: per le società commerciali nozione di *organizzazione in forma d’impresa* è inutile nell’individuazione del reddito d’impresa

2. **Persone fisiche:** per le pers fisiche il requisito “dell’organizzazione in forma d’impresa” è importante perché li fa passare da reddito di lavoro autonomo a reddito d’impresa. A PRESCINDERE DALL’ATTIVITÀ CHE SVOLGONO: se c’è organizzazione in forma d’impresa è reddito d’impresa, se non c’è è reddito di lavoro autonomo.

!!! per le pers fisiche nella determinazione del reddito d’impresa sono importanti anche altri requisiti: appartiene “l’organizzazione in forma d’impresa” come per es il requisito “dell’abitualità”: se pers fisica svolge attività commerciale non abituale ma occasionale allora non è reddito d’impresa ma è reddito diverso (!! anche se l’attività svolta è attività commerciale)

3. **Enti diversi dalle società** (=enti non commerciali): art 55 TUIR serve per distinguere gli enti commerciali da quelli non commerciali:

- a. se l’ente svolge in modo esclusivo o prevalente una delle *attività commerciali* elencate all’art 55 TUIR allora è *ente commerciale* !!! base imponibile degli enti commerciali è solo reddito d’impresa
- b. Se l’ente NON svolge queste attività commerciali elencate all’art 55 TUIR o se le svolge in maniera secondaria allora è *ente non commerciale*. !!! base imponibile di enti non commerciali è somma delle categ di reddito → quindi distinzione fra ente commerciale e non commerciale è importante perché cambia la base imponibile.

Quindi la def di “organizzazione in forma d’impresa” permette di capire se sono enti commerciali o non commerciali → poi se sono ente commerciale allora tutti i miei redditi sono redditi d’impresa, invece se sono ente non comm devo distinguere le varie categ di reddito

4. **Società di fatto** (=le società che nascono per comportamenti concludenti, quindi senza nessuna dichiarazione formale/espressa o stipulazione del voler creare una società): come con gli enti diversi dalle società, l’art 55 TUIR serve per capire se svolge società di fatto svolge attività commerciale o no:

- a. se svolge una delle attività comm elencate all’art 55 TUIR in modo esclusivo o prevalente allora società di fatto sono equiparate alle **società di persone commerciali** (SNC, SAS) → quindi es anche a queste società di fatto si applica regime di trasparenza fiscale
- b. se NON svolge attività commerciale o la svolge solo in via secondaria allora le società di fatto sono equiparate agli **enti non commerciali/società di persone NON commerciali** (SS)

Società di fatto giuridicamente rimangono società di fatto ma dal punto di vista *fiscale/tributario* sono equiparate a una o all’altro tipo di società. Quindi requisito dell’art 55 è importante per capire a quale regime tributario deve sottostare la società di fatto.

3. TIPI DI ATTIVITÀ COMMERCIALE PREVISTE DALL’ART 55 TUIR:

1. **Art 2195 cc** = secondo art 2195 cc “sono attività commerciali:



- Attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni
- Attività di trasporto
- Attività bancaria o assicurativa
- Altre attività ausiliarie delle precedenti”

Tutte queste attività sono attività commerciali *fiscali* (=produttrici di reddito d’impresa) anche se NON organizzate sottoforma di impresa.

2. Art 32 TUIR = disciplina le attività agricole (=che producono reddito agrario). Sono attività agricole quelle di: agricoltura, allevamento, attività agricole connesse (=manipolazione/trasformazione dei prodotti della terra= . Tutte queste sono attività agricole *solo* se c’è un **particolare rapp.to fra la produzione agricola/allevamento e il terreno (=limiti)** perche reddito (agrario) prodotto è un **reddito catastale** (≠ esatto/effettivo), quindi è necessario avere limiti che ancorano il reddito al terreno. **Se si superano questi limiti, la parte eccedente ai limiti** non è reddito agrario (calcolato con *regime catastale*) ma è **reddito d’impresa**, soggetto a un *regime speciale* (art 56 bis TUIR). La parte entro i limiti invece rimane reddito agrario.

Regime speciale art 56 bis TUIR, per redditi d’impresa eccedenti i limiti: se supero i limiti non si calcola esattamente il reddito d’impresa che supera i limiti ma forfettariamente/ presuntivamente si considera reddito d’impresa il 15% dei miei redditi tot - quindi 85% si presume redditi agrari e 15% si presume redditi d’impresa. Quindi poi su questo 15% pago IRES/IRPEF. Non si puo calcolare esattamente il reddito d’impresa perche attività agrarie non tengono una contabilità.

Questo è un *regime speciale* perche reddito d’impresa non si calcola con il regime ordinario di componenti positivi/neg di reddito ma si calcola in maniera forfettaria al 15%.

ESEMPIO REGIME SPECIALE: reddito catastale per agricoltura fissato dal legislatore è 10.

- Ho prodotto reddito tot di 100 rimanendo nei limiti (quindi è tutto reddito agrario) = anche se reddito tot è 100 ma comunque dichiaro reddito 10 e pago imposte su reddito 10. 10 euro è la *base imponibile*
- Invece se ho prodotto reddito tot di 100 ma *non ho rispettato i limiti* (quindi è parte reddito d’impresa e parte reddito agrario) = la regola dice che il 15% del mio reddito tot di 100 è reddito d’impresa (15 euro), il restante 85% è reddito agrario (85 euro) ma reddito agrario è reddito catastale quindi comunque dichiaro solo 10 → quindi in tot pago imposte su 15 euro di reddito d’impresa + pago imposte su 10 euro reddito agrario (catastale). 15 euro e 10 euro sono la *base imponibile*

Reddito agrario è un **reddito catastale** = è un reddito forfettario/presuntivo in base alla grandezza/caratt del terreno (=limiti), uguale per tutti i terreni della stessa grandezza/caratt, non importa se il mio reddito effettivo è piu o meno, io sono cmq tassato sul reddito al catasto. Non è un reddito reale/effettivo e soggettivo. Quindi redditi agricoli sono tassati in maniera forfettaria con il REGIME CATASTALE: regime catastale vale sia per i fondi che per gli immobili ed è un *modo* di tassare il reddito dove è tassato non il reddito effettivamente prodotto ma solo il reddito al catasto (reddito catastale) che è un reddito fisso (stabilito dal legislatore - di solito sono redditi molto bassi) per tutti i terreni (o immobili) che hanno le stesse caratt. Catasto è un libro in cui sono censiti/elencati tutti gli immobili e terreni. Quindi imprese agricole devono solo dichiarare il reddito catastale (non il loro reddito effettivamente prodotto) - poi sul reddito catastale pagano imposte sui redditi che dipendono da chi sono: se impresa agricola è imprenditore individuale pago IRPEF, se sono una srl pago IRES, ecc...



Art 32 TUIR c1: dice che reddito agrario delle attività agrario è un **reddito medio catastale**

Art 32 TUIR c2 dice quali sono le attività agricole, cioè le attività che fanno scaturire reddito agrario:

1. Agricoltura
2. Allevamento dove **almeno ¼ dei mangimi utilizzati sono ottenibili dal terreno** → se non c'è questo extra requisito del mangime allora è un'attività commerciale e non attività agraria
3. Attività agricole connesse all'agricoltura/allevamento = attività che manipolano/trasformano/vendono prodotti **ottenuti prevalentemente dall'agricoltura del fondo/allevamento** → es è attività *agricola* se io faccio e vendo i formaggi fatti con latte delle *mie* mucche. Invece è attività *commerciale* se faccio e vendo formaggi con latte acquistato esternamente. Se non c'è requisito allora è attività comm e non attività agricola

RIASSUNTO: regola che se supero i limiti *la parte eccedente è reddito d'impresa* vale per:

- attività agricole in senso stretto = agricoltura e allevamento
- attività agricole connesse = tutte le attività agricole che posso fare con prodotti della terra
- !!! vale per **tutte le società di persone** (commerciale e non) → si applica con *regime speciale*
- !!! vale anche per **alcune società di capitali** (SRL e le **società cooperative**) → si applica con *regime speciale*

Regime speciale per tutte società di persone (quindi sia commerciali che non = tutte società di pers SAS, SNC, SS) e *alcune società di capitali (SRL e società cooperativa)* possono adottare il regime catastale in via opzionale (=non è il loro regime ordinario/automatico ma lo devono scegliere) !! MA possono optare per il regime speciale **SOLO se ci sono entrambe queste 2 condizioni:**

- Devono svolgere l'attività agricola *in via esclusiva*
- L'attività agricola deve essere nella denominazione dell'ente (es "srl contrino agricola")

Questa è un'eccezione alla regola che se società commerciale svolge attività agricola cmq produce reddito d'impresa (e non reddito agrario) perché per società commerciali **forma giuridica > attività svolta**. Invece qui attività svolta > forma giuridica - legislatore ha previsto eccezione alla regola perché così incentiva lo svolgimento di attività agricola con società di capitali, che permettono lo sviluppo e ampliamento dell'attività agricola perché in quanto società di capitali prevedono maggiori possibilità di finanziamento (dai soci) - senno a fare attività agricola sono sempre e solo piccoli agricoltori.

Quindi es se svolgo un'attività agricola una SRL posso avere ++finanziamenti dai soci quindi aumento tantissimo di dimensione ma, se rimango nei limiti produco solo reddito agrario che essendo un reddito catastale che è tassato pochissimo perché è (probabilmente) molto meno del reddito che io invece ho effettivamente prodotto.

Regime speciale è nato per favorire gli agricoltori ma in realtà ora è usato molto per riciclare: siccome non devono tenere una contabilità/bilancio perché reddito d'impresa per loro è solo il reddito catastale e non si calcola tutto il reddito extra, quindi non possono avere controlli dal fisco.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA - REGIME ORDINARIO



Dopo aver visto le *fonti del reddito d'impresa* (=art 55 TUIR) dobbiamo ora vedere le norme sulla *modalità di determinazione*.

Reddito d'impresa poggia su 4 pilastri: i **4 principi generali di determinazione del reddito d'impresa**. Uno di questi 4 è più importante degli altri:

1. **Principio di derivazione o dipendenza parziale rafforzata** (art 83 TUIR) = reddito d'impresa si determina partendo da risultato del bilancio (=utile) e facendo delle modifiche previste dalle norme tributarie - si chiama "principio di *derivazione*" perché reddito d'impresa *deriva* da utile/perdita di bilancio, al quale poi vengono fatte tutte delle modifiche e il risultato finale è il reddito d'impresa (sul quale poi vengono calcolate le imposte). Questo è il più importante perché da questo poi derivano tutti gli altri principi. Questo principio vale per *tutti* i componenti positivi e neg di reddito - quindi è una norma *generale* (≠ norma particolare)
2. **Principio di competenza** = !!! reddito d'impresa usa principio di competenza (≠ di cassa): significa che componenti neg e positivi di reddito d'impresa devono essere imputati al periodo d'imposta dal momento in cui *maturano/nascono* (non quando li incasso). In materia fiscale si applica principio di competenza internaz o naz a differenza se il sogg è naz o internaz. Anche il principio di competenza vale per *tutti* i componenti (neg e positivi) quindi anche questa è una norma *generale*.
3. **Principio della previa imputazione al conto economico** (CE) (art 109 c4 TUIR) = imprenditore può dedurre costi *solo* se prima sono stati imputati a CE; cioè non posso dedurre costi che non ho mai neanche messo a bilancio. Questa norma vale *solo* per CNR del reddito d'impresa quindi è una norma *particolare*.
4. **Principio di inerenza** (non c'è art, non è codificato) = un'impresa può dedurre *tutti* e *solo* i costi che riguardano l'attività imprenditoriale (=tutti e solo i costi *inerenti* all'attività imprenditoriale). Questa norma vale *solo* per CNR del reddito d'impresa quindi è una norma *particolare*.

LEZIONE 14 - ALTRE CATEG DI REDDITO oltre al reddito d'impresa

Nel TUIR sono elencate le casistiche che rientrano in ciascuna categ di reddito.

1. REDDITI FONDIARI

Alcune attività agricole se rientrano nei limiti producono *reddito fondiario* (nella sottocategoria di reddito agrario), se sorpassano i limiti producono reddito d'impresa ma solo per la parte eccedente i limiti

DEF: Redditi che si ricavano da *terreni o fabbricati* (=immobili)

CARATT: riguarda terreni e fabbricati devono essere iscritti nel catasto dei terreni/fabbricati. Sono iscritti a catasto ita solo i terreni/fabbricati *in Italia*. Es quindi se io che sono italiano ho un terreno/fabbricato in fr che produce reddito perché concesso in locazione, allora il reddito rientra in "redditi diversi" perché il terreno/fabbricato non essendo in ita non può essere iscritto nel catasto ita.

RIASSUNTO: 2 requisiti per il terreno/fabbricato: deve essere sul territorio ita + deve essere iscritto nel catasto ita. Se NON ha queste due caratt allora produce *reddito diverso*, non reddito fondiario.



!! es domanda d'esame: io che sono italiano ho un immobile in fr che affitto a un francese: il reddito prodotto è reddito fondiario o reddito diverso? Reddito diverso

Altra caratt è che la tassazione per redditi fondiari è basata sulla rendita catastale - quindi i redditi fondiari non sono tassati sull'effettiva rendita prodotta ma su un valore forfettario chiamato '*rendita catastale*' = è uguale per tutti gli stessi terreni/fabbricati di un certo tipo, stabilito dal legislatore in base al reddito medio prodotto da terreni/fabbricati. Quindi la base imponibile dei redditi fondiari, su cui è applicata l'imposta sui redditi, è una somma fissa chiamata rendita catastale (**reddito fondiario = rendita catastale**) !!! tranne alcune eccezioni (es tassazione immobili concessi in locazione). Essendo il reddito fondiario su base catastale, il reddito si considera prodotto a prescindere dal fatto che sia stato *effettivamente* incassato oppure no.

REDDITI FONDIARI PRODOTTI DA **FABBRICATI**

Immobili che sono abitazione principale = rendita catastale dell'abitazione principale del contribuente è dedotta dal suo reddito complessivo (art 10 TUIR) quindi tasse che pago sulla prima casa sono molto poche.

Immobili che NON sono abitazione principale = si applicano imposte sui redditi e anche IMU. Tipo di immobili non abitazione principale al quale si applicano *regimi speciali*: **immobili non abitazione principale concessi in locazione** (art 37 TUIR ultimo comma) = se canone di locazione > rendita catastale, allora tassazione è su canone di locazione. !! Questa è eccezione alla regola perche tassazione non è su rendita catastale ma in base alla rendita effettiva → **reddito fondiario ≠ rendita catastale** ma reddito fondiario = canone di locazione (rendita effettiva). Ma dato che reddito da tassare deve sempre essere al *netto* delle spese, contribuente puo *forfettariamente* ridurre il canone di locazione (=reddito fondiario da tassare) del 5% per togliere dal reddito le spese che ha sostenuto per l'immobile (!! anche se in realtà di solito le spese per l'immobile sono piu del 5% del canone). % è piu alta del 5% per gli immobili di interesse storico/artistico (intorno al 35%).

Regimi speciali di locazione x immobili

- *cedolare secca* = !!! cedolare secca vale *solo* se immobile concesso in locazione è immobile *a uso abitativo* (e non a uso commerciale es negozio) e se è concesso in locazione a una *pers fisica*. Cedolare secca è una modalità di tassazione sostitutiva con aliquota piatta al 21% (sostitutiva dell'IRPEF e altre tasse).
- *locazioni brevi* (=locazione per un periodo minore di 30gg) = posso applicare *cedolare secca*, ma cedolare secca al 21% si applica *solo al primo immobile*, invece sugli altri immobili con locazione breve la % della cedolare secca aumenta a 26%. Invece se ho 5+ immobili in locazione breve, non è piu reddito fondiario ma *reddito d'impresa*.

Produzione di redditi in caso di morosità, art 26 TUIR: per immobili *ad uso abitativo* non abitazione principale concessi in locazione, il reddito si considera *prodotto* anche se non percepito/incassato dal locatore (es perche conduttore è moroso e non paga canoni) - in questi casi il reddito si considera come NON prodotto (e quindi il contribuente non paga le imposte) *solo* se prima dimostra, oltre al mancato incasso, anche l'avvenuta intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento. Prima della riforma dell'art 26 TUIR, il reddito si considerava come NON prodotto solo se c'era il provvedimento giurisdizionale (finale) che autorizzava lo sfratto per morosità, mentre adesso basta *iniziare* il processo giurisdizionale.

Sogg pass dei redditi fondiari per fabbricati = chi possiede immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale.



!! Es1 domanda d'esame: se io ho nuda proprietà ma i miei genitori tengono usufrutto e loro cedono in locazione l'immobile, chi deve dichiarare il reddito prodotto? I miei genitori usufruttuari perché loro sono titolari del diritto reale.

!! Es2 domanda d'esame: Se pers fisica ha in locazione un immobile ma poi decide di subaffittare l'immobile (perché il contratto lo consente) - questo che tipo di reddito produce? Produce redditi diversi, NON redditi fondiari perché conduttore che subaffitta diventando sublocatore, non ha proprietà/altro diritto reale sull'immobile ma ha solo *possesso*.

REDDITI FONDIARI PRODOTTI DA TERRENI

2 TIPI:

- **Reddito dominicale** = sempre imputato al sogg che possiede a titolo di proprietà o altro dir reale. È il reddito prodotto dalla terra e dai suoi beni
- **Reddito agrario** = imputato al sogg che *in concreto* svolge l'attività agricola sul fondo. È il reddito prodotto dal lavoro della terra.

Quindi uno stesso terreno ha entrambi questi tipi di reddito: perché se io sono *possessore* del terreno e sono sempre io che lo *coltivo*, allora reddito dominicale + agrario si imputano *entrambi alla stessa persona*. Se il possessore e chi ci lavora sono due pers diverse allora i due redditi si imputano a due pers diverse.

Entrambi sono sempre redditi catastali perché i redditi fondiari prodotti da *terreni* sono *sempre* redditi catastali (a differenza dei redditi fondiari prodotti da *fabbricati* che abbiamo visto come nel caso degli immobili concessi in locazione, reddito fondiario = canone locazione)

REDDITO AGRARIO = è determinato su base catastale ma oltre i limiti diventa reddito d'impresa. !! reddito agrario è una rendita catastale (=forfettario) mentre reddito d'impresa no, quindi ha tassazione meno favorevole. Quali attività agricole e entro quali limiti produco reddito agrario senza sfociare nel reddito d'impresa? Art 32 TUIR che individua:

- limiti qualitativi (=tipi di attività che possono produrre reddito agrario) = es sono considerate attività agricole la coltivazione del terreno e silvicoltura → sono es dove c'è solo limite qualitativo, quindi non ci sono limiti di quantità prodotte ma basta che faccio agricoltura/silvicoltura e produco reddito agrario.
- limiti quantitativi (=tipi di prodotti o n prodotti in base a dimensione del terreno) = es l'allevamento svolto con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno → è es dove c'è limite qualitativo (allevamento) e quantitativo (¼ mangime dal mio terreno) per poter rientrare in reddito agrario.

Es2 attività agricole connesse (art 545 cc) = attività di manipolazione, conservazione, valorizzazione, commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo/bosco/allevamento animali. Prodotti ottenuti sono indicati in un decreto ministeriale che viene periodicamente aggiornato (prodotti es: olio, pane, pasta, vino, birra, carne) → c'è limite qualitativo + quantitativo perché deve essere un'attività agricola connessa + prodotti principalmente dal mio terreno - es. Io che vendo il latte prodotto dalle mie mucche è reddito agrario, ma se vendo latte che ho comprato da un allevamento esterno allora è reddito d'impresa.

In questi casi è reddito d'impresa *solo la parte che eccede il limite* - es se 50% del latte che vendo lo produco io e l'altro 50% di latte che vendo lo compro da un allevamento esterni, allora 50% del mio reddito è reddito agrario e l'altro 50% è reddito d'impresa (*solo la parte eccedente è reddito d'impresa*). Una stessa attività può generare redditi fondiari + redditi d'impresa contemporaneamente.



!!! alcune volte un'attività agraria produce *reddito d'impresa* anche se è nei limiti = quando svolgo l'attività agraria con una società di capitali/società di persone commerciale perché si applica la *presunzione* del **principio di attrazione (forma giuridica > attività svolta)**

!!!! **eccezione:** non producono redditi fondiari i terreni che NON sono usati per attività agricola (es terreni usati come campeggio, parcheggio) → in questo caso reddito rientra in 'reddito diverso'

2. REDDITO DA LAVORO AUTONOMO

Materia riformata di recente

DEF, art 53 TUIR = "redditi che derivano dall'esercizio di arti o professioni"

"Esercizio di arti o professioni" = esercizio di attività di lavoro autonomo (che non sia prestazione di servizi dell'art 2195 cc organizzata in forma d'impresa - in questo caso producono reddito d'impresa), in quanto mia professione *abituale* (ma non necessariamente *esclusiva*).

Attività che producono lavoro autonomo sono le "arti o professioni" che sono:

- **Professioni protette** = quelle che richiedono l'iscrizione in un albo per poter *esercitare* la professione (es avvocati, medici, commercialisti, ingegnere, architetto). Sono di solito attività di natura intellettuale
- **Attività artistiche**
- **Attività di carattere materiale** = es investigatore priv, barbiere, attività di vigilanza. In questa categ rientrano anche le attività di prestazione di servizi ma !!! ATTENZIONE !!! non possono rientrare in questa categ le *attività di prestaz di servizi elencate nell'art 2195 cc organizzate in forma d'impresa* perché queste producono reddito d'impresa. !!! INVECE rientrano *attività di prestaz di servizi elencate nell'art 2195 cc NON organizzate in forma d'impresa* → quindi attività prestaz di servizi art 2195 cc possono rientrare in attività di lavoro autonomo o attività d'impresa in base a se hanno il *criterio di organizzazione del lavoro oppure no*: se prevale l'organizzazione del lavoro sul lavoro del singolo sogg allora è *organizzata in forma d'impresa* e quindi produce *reddito d'impresa*, se invece prevale il lavoro del singolo allora *NON è organizzata in forma d'impresa* e rientra in reddito di lavoratore autonomo.

Es. investigatore privato se usa solo pochi beni e immobili strumentali (es un immobile per ricevere i clienti, una segretaria, una telecamera) allora prevale il suo lavoro personale. Invece se assume 20 lavoratori e per il cliente è indifferente se il lavoro è svolto dal sogg 1 o dai suoi dipendenti allora è reddito d'impresa.

!!!! **eccezione:** per le professioni protette è sempre lavoro autonomo sia che sono organizzate in forma d'impresa sia che non lo sono, perché prevale sempre il lavoro intellettuale del sogg sull'organizzazione. !!! se invece professioni protette sottoforma di società di capitali allora prevale la forma giuridica sull'attività e si applica il principio di attrazione quindi produce *redditi d'impresa*.

Le attività di lavoro autonomo possono essere svolte individualmente o in gruppo a formare un'*associazione fra professionisti*.

REGIME ORDINARIO di tassazione x redditi di lavoro autonomo



Come si determina la *base imponibile* del reddito di lavoro autonomo: si prendono in considerazione i CNR e i CPR (come per reddito d'impresa). Se $CPR > CNR$ allora vuol dire che ho *reddito* positivo quindi tassabile, se $CNR > CPR$ allora c'è *perdita* che può essere compensata con redditi prodotti da altre categ di reddito (=compensazione orizzontale).

Tassazione per cassa (NON per competenza perché solo reddito d'impresa ha tassazione per competenza). !!! MA in reddito di lavoro autonomo ci sono dei componenti che non hanno tassazione per cassa: es alcuni costi (CNR) per determinati beni strumentali non sono dedotti interamente nel periodo d'imposta in cui sono sostenuti ma sono detratti in ++ periodi d'imposta (in ++ anni). Questi beni *mobili* strumentali sono detratti interamente nel periodo d'imposta in cui sono sostenuti *solo* se sono costati meno della somma prevista dal decreto per beni mobili (<550 euro). Invece per beni *immobili* strumentali, questi sono un costo (CNR) che non può MAI essere dedotto. Invece sono deducibili costi come canone di locazione, rate leasing.

Principio per CNR di reddito di lavoro autonomo: **principio di inerenza** = posso dedurre un costo *solo* se è *inerente* all'esercizio della propria attività.

Beni ad uso promiscuo sono dei tipi di CNR che sono sia dei beni strumentali alla mia attività di lavoro autonomo, sia dei beni privati - es. la cravatta mi serve sia per andare a lavoro che per la mia vita privata. Non è che non posso svolgere la mia attività di lavoro autonomo se non ho la cravatta ma sicuramente è utile perché mi rende più presentabile. *Beni ad uso promiscuo* posso dedurre solo il 50% del loro costo d'acquisto.

Ma alcuni tipi di beni ad uso promiscuo, soprattutto quelli dove è molto difficile distinguere il loro ruolo come beni strumentali al lavoro o beni privati (es telefono, macchina) sono deducibili in maniera *forfettaria*, espressamente stabilita dal legislatore con *legge* → es spese di rappresentanza = spese per accrescere prestigio come comprare un quadro per l'ufficio. Legislatore ha espressamente previsto con *legge* che spese di rappresentanza sono deducibili per una somma pari all'1% del fatturato annuo. Es spese per master, es spese per convegno.

CNR e CPR del reddito di lavoro autonomo:

CPR:

- **Proventi** = \$\$ incassato da lavoratore autonomo
!!! NON rientrano contributi assistenziali e previdenziali contenuti nella somma della fattura (quando avvocato fa fattura aggiunge il 4% a titolo di contributi alla cassa avvocati che vengono pagati dal cliente) - vanno sottratti dal tot proventi/fatturato
!!! NON rientra il rimborso spese per l'esecuzione del suo incarico e addebitate al cliente - non se le può dedurre il lavoratore autonomo se le ha pagate il cliente. !!! posso dedurre il costo solo se cliente non lo rimborsa, ma devo provare il mancato rimborso con il fallimento del cliente o con l'iniziazione di un procedimento giurisdizionale a suo carico.
- **Plusvalenze** che nascono dall'estromissione di beni strumentali dalla sfera del lavoratore.
Estromissione può avvenire a *titolo oneroso* (=lo vendo) o perché *si rompe/lo perdo* (in questo caso per dedurre il costo devo provare di aver ricevuto i soldi dell'assicurazione), o perché *lo uso per altre finalità non lavorative* (es il computer che prima usavo per lavorare lo do a mio figlio per uso personale)
Es compro un bene strumentale per l'attività lavorativa a 100, lo vendo a 80, negli anni in cui l'ho avuto ho ammortizzato 30 → come calcolo **plusvalenza da vendita**? $100 - 30 = 70$ → $80 - 70 = 10$
Come calcolo **plusvalenza da perdita/danneggiamento**: compro il bene a 100, assicurazione mi dà 80, (no ammortizzazione). $100 - 80 = 20$
Come calcolo **plusvalenza da cambio finalità**: compro il bene a 100, al momento in cui



cambio finalità il valore del bene sul mercato è di 105. $105-100=5$

CNR (!!costi devono essere ammortizzati se riguardano beni/costi strumentali):

- **Minusvalenze** = vedere plusvalenze sopra. Unica differenza fra minusvalenze e plusvalenze è che la minusvalenza si può formare solo *da vendita o da perdita/danneggiamento !!!* lavoratori autonomi non posso MAI avere minusvalenze da *cambio finalità del bene* - divieto creato per finalità antielusive perché se no posso cambiare finalità periodicamente a tutti i miei beni strumentali segnandole come minusvalenze cosicché il mio reddito risulta 0 e non pago tasse.

CNR	CPR
Contributi assistenziali e previdenziali sui proventi	Proventi
Rimborso spese compreso nei proventi	
Minusvalenze	Plusvalenze

REGIMI SOSTITUTIVI di tassazione x redditi di lavoro autonomo

Fattispecie assimilate previste dal legislatore = casi che non rientrano nella fattispecie di un tipo di tributo, che sono assimilati ad altri casi simili che invece rientrano nella fattispecie di tributo.

L'assimilazione deve avvenire per *espresa* previsione dalla *legge* (!!! ricorda c'è riserva di legge). Fattispecie assimilate a quelle che producono *reddito da lavoro autonomo* hanno una tassazione diversa da quella ordinaria per redditi da lavoro autonomo.

Regimi sostitutivi x reddito di lavoro autonomo: es **Regime forfettario per lavoratori autonomi** = *regime forfettario* è una flat tax del 15% per tutti i redditi da lavoro autonomo sotto i 85 000 euro (invece di calcolo CNR e CPR). Per i primi 5 anni la flat tax è 5%, dopo è del 15%.

Ma NON applico il 15% su 85 000 euro ma applico il 15% sul \$\$ del *tasso di redditività* → es tasso di redditività degli avvocati è il 78%, quindi se guadagno tot 70 000 euro allora le imposte da pagare sul reddito di lavoro autonomo è: 78% di 70 000 = 52 500 → 15% di 52 500 = **7 875 euro di imposte**. Si calcolano tasse sul 78% dei redditi prodotti perché il 22% è *considerato come detrazione forfettaria dei costi* spesi per lavoro autonomo, quindi 78% del reddito è il 'reddito al netto dei costi'.

Il tasso di redditività varia in base all'attività svolta. Quello per le professioni intellettuali protette è del 78%.

Questo regime forfettario si può applicare non solo ai lavoratori autonomi ma anche agli imprenditori con reddito sotto 85 000 euro. Ma per i lavoratori autonomi il regime forfettario è il *regime ordinario*, mentre per gli imprenditori è opzionale (devono specificatamente sceglierlo).

(il problema in Italia è che in generale ci sono così tanti regimi sostitutivi per tutte le categ di redditi che alla fine i redditi assoggettati a regimi ordinari e quindi a tassazione progressiva sono pochi → per questo si dice che in realtà di fatto la tassazione progressiva in Ita non c'è)

3. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - art 49 e seguenti TUIR



DEF redditi lavoro dipendente = “derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze o sotto lavoro di altri”

Questa def non è uguale a quella di dir priv perché non richiede che ci sia un *contratto di lavoro* come invece richiede il cc, quindi la def tributaria è più ampia perché comprende anche i \$\$ redditi da lavoro dipendente ottenuti senza contratto/ottenuti *in nero* (perché in generale sono sempre tassati anche i redditi in nero/da attività illecite)

Unica nozione/def simile al cc è quella del *lavoro a domicilio* (art 49 TUIR): produce reddito da lavoro dipendente quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme cc sul lavoro .

Per redditi di lavoro dipendente vale il **principio di onnicomprensibilità** = rientrano in reddito da lavoro dipendente tutte le fattispecie, non solo quelle che sono direttamente collegate al rapporto di lavoro ma anche quelle indirettamente collegate.

Es. quindi è reddito di lavoro dipendente non solo lo stipendio del lavoratore ma es anche i bonus e fringe benefits che ricevono (che quindi sono esterni allo stipendio). Anche questi rientrano in reddito di lavoro dipendente perché comunque sono collegati al lavoro svolto. Quindi anche i bonus e fringe benefits vengono tassati (come reddito di lavoro dipendente). Anche il datore di lavoro che eroga bonus/fringe benefits se li potrà dedurre, al pari degli stipendi, come costi - datore di lavoro li deduce sempre come ‘costo da lavoro dipendente’.

Es dipendenti di alberghi che ricevono mance in contanti dai clienti dell'albergo - mance sono ricavi che rientrano in reddito di lavoro dipendente secondo *principio di onnicomprensibilità*? no perché sono date non dal datore di lavoro ma da *sogg terzi*, quindi non sono legate al *rapp.to di lavoro* (=datore di lavoro-dipendente). MA giurisprudenza/consuetudini e sentenza del 2023 ha fatto rientrare mance in fattispecie di lavoro dipendente perché mance dei portieri sono stati assimilate alle mance ricevute dai croupier al casino (che invece sono espressamente disciplinati in TUIR) quindi SI mance sono sempre reddito da lavoro dipendente, secondo il principio di onnicomprensibilità.

Come sono tassati:

Redditi di lavoro dipendente che derivano da un contratto di lavoro sono tassati con **ritenuta alla fonte a titolo di acconto** (pagata da datore di lavoro - RICORDA: in sostituzione a titolo di *acconto* rimane sogg pass chi produce il reddito aka il lavoratore, non il datore di lavoro che la paga lui è solo un sostituto).

Quindi se lavoratore dipendente percepisce solo reddito da lavoro dipendente non dovrà pagare tasse (perché le paga già per lui il datore di lavoro), ma se percepisce *altri tipi di redditi* (es redditi fondiari se percepisce l'affitto di una casa) o se ha redditi da lavoro dipendente che ha ricevuto in *nero/mance* (questi verranno tassati direttamente in capo al lavoratore) ovviamente dovrà pagare tasse su questi altri redditi.

Redditi di lavoro dipendente sono tassati **per cassa** (NON per competenza).

Lavoratore dipendente, a differenza di lavoratore autonomo, NON può fare nessuna deduzione di *costi* riguardanti la sua attività. Sono dedotti forfettariamente, in forma fissa con *detrazioni*. Detrazioni variano in base al compenso \$\$ del lavoratore.

Fattispecie assimilate alle fattispecie di lavoro dipendente:



- Pensioni di tutti i tipi, a prescindere dal lavoro che avevo svolto prima del pensionamento (es anche se prima facevo avvocato che era *lavoro autonomo* ma poi quando prendo pensione questa è reddito da *lavoro dipendente*)
- Borse di studio tranne quelle che sono espressamente esentate
- Reddito da lavoratore dipendente come amministratore, sindaco o revisore di società !! MA NON se questa posizione rientra nei compiti istituzionali di un'attività che genera reddito di lavoro *autonomo* - es commercialista che è *anche* amministratore/sindaco/revisore - questa sua attività rientra nel lavoro autonomo di commercialista
- Compensi percepiti dai medici quando svolgono attività di libero professionista 'intra moenia' (=all'interno di)
- Remunerazione sacerdoti: è un'eccezione perché non svolgono formalmente nessuna attività sotto le dipendenze di altri perché sacerdoti perché sono tutti alla pari fra loro

Rientrano nel reddito di lavoro autonomo non solo compensi in *denaro* ma anche quelli ricevuti in *natura* (es fringe benefits) dal lavoratore dipendente. Fringe benefits rientrano in reddito di lavoro dipendente. Conversione monetaria dei fringe benefits si fa sulla base del criterio del 'valore di mercato del bene' (art 9 TUIR) oppure, se non si può stabilire il valore di mercato, allora si guarda il costo che datore di lavoro ha sostenuto per acquistare il bene.

!!!! MA ci sono casi in cui fringe benefits NON sono tassati - i fringe benefits non tassati sono *elencati nella lista* delle cose escluse da tassazione aka che non compongono il reddito di lavoro dipendente - vedere lista sotto.

!!!! ci sono casi in cui fringe benefits sono tassati diversamente - es diverso modo di calcolare il valore del bene (es automobili, che sono usate sia per lavoro sia per uso personale, concorrono a reddito di lavoro dipendente di più o di meno in base ai km fatti)

Esclusioni da tassazione

Art 51 TUIR dice tutte le **cose (fringe benefits) che sono escluse dal reddito di lavoro dipendente** - alcuni es sono:

- Contributi previdenziali e assistenziali versati da datore di lavoro
- Somministrazione di cibo ('vitto') dal datore di lavoro, o servizio mensa fornito da terzi ma organizzato da datore di lavoro, o prestazioni sostitutive alla somministrazione di cibo ma importo max escluso è 4 euro al giorno (aumentato a 8 euro al giorno se spese per cibo fornite in forma elettronica - es ticket restaurant).
!!! MA non concorre a formare reddito solo se cibo è fornito a tutti i dipendenti o a intere categorie di dipendenti
- Spese di trasporto (mezzi di trasporto) !!! MA non concorre a formare reddito solo se fornito a tutti i dipendenti o a intere categorie di dipendenti
- Contratti assicurativi
- Frequentare determinate scuole per i figli dei lavoratori
- Spese sostenute dal datore di lavoro per suo esclusivo interesse (es telefoni aziendali - spese sostenute dal datore di lavoro per i dipendenti per poter svolgere il lavoro, non come *fringe benefit*)

E la lista continua ...

REDDITI DI CAPITALE e REDDITI DIVERSI



Non c'è def di questi due tipi di redditi ma legislatore elenca solo i casi/fattispeci che producono questi tipi di reddito.

Redditi di capitale e redditi diversi sono soggetti a modalità di **tassazione sostitutiva** soprattutto con ritenute alla fonte a titolo di *imposta*.

4. REDDITI DI CAPITALE

Art 44 TUIR elenca tutte le fattispeci che producono reddito di capitale ma una def in generale si estrapola da art 44 TUIR lettera H: redditi di capitale sono i “proventi derivanti da impiego di capitali, esclusi rapporti attraverso cui possono essere realizzati CNR e CPR in seguito a un evento incerto”

2 macrocategorie di fattispeci di redditi di capitali:

- **Interessi** = è un reddito che origina dall'impiego del denaro, sono i frutti del denaro es interessi da mutui, depositi di conto corrente (cc) o obbligazione/titolo

ECCEZIONE: Lavoratore autonomo o dipendente che viene pagato in ritardo dal datore di lavoro/cliente dopo 1 anno. E in più debitore è moroso quindi paga anche interessi moratori.

→ gli interessi sono reddito di capitale? (!! questi interessi non sono né frutto del denaro e non sono nemmeno collegati all'attività svolta). RISPOSTA: Interessi moratori e interessi di dilazione di pagamento (=es quando debitore mi paga in ritardo e permetto di rateizzare il pagamento del debito ma gli aggiungo anche interessi) NON sono *reddito di capitale* ma rientrano **nella stessa categ del credito** al quale sono collegati (art 6 c2 TUIR) perché sono interessi strettamente collegati all'attività svolta. Quindi se fanno parte del mio compenso da lavoratore autonomo/dipendente anche interessi saranno reddito di lavoro autonomo/dipendente. Questo è anche giustificato dall'applicazione del *principio di onnicomprensività* (=rientrano in redditi di lavoro *tutti* i redditi che sono strettamente collegati al rapporto di lavoro)

- **Utili societari** = è un reddito che deriva dalla cessione di partecipazione al capitale sociale di una societaria/ente soggetto a IRES
es *dividendi* (NO capital gain aka plusvalenze da cessione di partecipazioni in società/cessione di altri strumenti finanziari - questi sono *redditi diversi*)
es *somme/valore normale dei beni* ricevuti dai soci in casi di recesso/esclusione, riscatto/riduzione del cap sociale, o di liquidazione della società (anche liquidazione concorsuale) - somme ricevute dai soci sono *assimilati* agli utili societari perché utile percepito dall'ex socio è il costo dell'azione/quota persa - è utile societario (aka reddito di capitale) la differenza fra la somma/valore della quota - costo della partecipazione.

!!!! NON sono utili societari le somme/beni ricevute dai soci dalla distribuzione di riserve di capitali ma solo gli utili societari (dividendi) o utili da riserve di *utili* (non riserve di capitali).
Es di riserve di capitali: riserva sovrapprezzo azioni, riserva interessi, riserva versamenti fatti dai soci a fondo perduto. Quando distribuisco una *riserva di capitale* non comporta un *utile* in capo ai soci.

RIASSUNTO: 2 tipi di utili societari:

- dividendi sono utili societari che derivano dalla *cessione* dell'utile
- somme/valore derivano NON dalla *cessione* dell'utile
!! Non sono utili societari ma sono *assimilati* agli utili societari

!!! Ci sono altre fattispeci di redditi di capitale che però non rientrano nelle due macrocategorie. Es:



- Redditi imputati a beneficiari di trust
- Compensi per prestazioni di fideiussione o altra a garanzia
- Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue (1861 e 1869 cc)
- Proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali
- Proventi derivanti da riporti e 'pronti contro termine' (=repurchase agreements) su tutte le valute

Modalità di tassazione dei redditi di capitali

Modalità di tassazione cambia per ogni tipo di reddito di capitale

REGIME ORDINARIO: Sono tassati nella misura/quantità risultante dal contratto fonte, *al lordo* di costi = quindi NON si deducono costi inerenti alla produzione del reddito di capitali.

Tassazione è **per cassa**.

Es se acquisto una partecipazione del 60% in una società di capitali grazie a un mutuo che mi costerà 20 000 euro l'anno (compreso di interessi). Viene deliberata la distribuzione di utili e ottengo il mio dividendo di 60 000 euro. Il mio tot reddito di capitale tassabile è 60 000, senza potermi dedurre i *costi* = interessi passivi del mutuo che ho fatto per potermi comprare la partecipazione.

Es se la *deliberazione* della distribuzione dell'utile/dividendi è fatta nel 2019 ma la *distribuzione* dei dividendi è fatta nel 2020, in base al principio di cassa il reddito percepito sarà tassato nel periodo d'imposta 2020 (quando l'ho incassato).

MODALITÀ DI TASSAZIONE X DIVIDENDI:

!!! **RICORDA**: dividendi possono produrre reddito di capitale o reddito d'impresa: se dividendi sono percepiti da pers fisica allora sono *redditi di capitali*, se sono percepiti da società commerciale (di pers o di capitali) allora sono attratti sotto *redditi d'impresa* per la regola che la forma giuridica > sull'attività svolta. - **Dividendi di pers fisiche 2 tipi**:

- Dividendi percepiti da pers fisiche come suo patrim personale = dividendo è **reddito di capitale**, tassato con ritenuta alla fonte a titolo di imposta al 26% → quindi non si possono dedurre costi per reddito di capitale ma legislatore ha previsto un'aliquota più bassa
- Dividendi percepiti da pers fisiche (imprenditore) come sua attività imprenditoriale = dividendo è **reddito d'impresa** - quindi per evitare doppia tassazione di uno stesso reddito (sogg è imprenditore quindi ha IRES+IRPEF), legislatore prevede esenzione parziale del dividendo dal patrim del sogg: solo il 58,14% del dividendo andrà a formare reddito d'impresa dell'imprenditore.

Quindi se la pers fisica è un imprenditore bisogna vedere se partecipaz fa parte della sua attività imprenditoriale (partecipaz è un bene relativo all'impresa) o se è parte del suo patrim personale - in base all'obbiettivo della partecipazione questa ricadrà in una categ di reddito diversa

REGIMI SPECIALI per interessi e utili societari:

Per **interessi**:

- Quando contribuente cede capitali a titolo di *mutuo*, interessi si *presumono* percepiti dal contribuente nella misura e alla scadenza (data) previste dal contratto (art 45 c2 TUIR). Si *presume* che in quella data il contribuente abbia incassato gli interessi. Questa norma è una deroga/eccezione al *principio di cassa*, che vale solitamente per i redditi di capitale. È una *presunzione relativa* cioè contribuente può fare prova contraria (!!!in diritto tributario ci sono sempre e solo presunzioni *relative*).



Se le scadenze non sono stabilite per iscritto nel contratto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta

Se la misura/quantità non è stabilita per iscritto nel contratto, gli interessi si presumono nella % stabilita per legge.

- Versamenti fatti dai soci alla società, si *presumono* fruttiferi (=che producono utile) a meno che non risulti dai bilanci o rendiconti della società che versamento sia fatto a fondo perduto o altro titolo

Per **utili societari**:

- Per utili da *partecipazione*: art 47 c1 TUIR: “**indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti utili di esercizio e riserve di utili**”

Es. assemblea di una spa che delibera la tot distribuzione delle riserve di capitale (450):

- Riserve di capitale sono 450,
- **Utili d'esercizio** sono 100
- **Riserve di utili** sono 200.

Delibera assembleare dice che vengono distribuite solo **riserve di capitale** (=riserve di capitale sono riserve la cui distribuzione NON genera *reddito di capitale* perche la loro distribuzione non comporta *utile* in capo ai soci). Ma questo non si può fare perche ai fini *fiscali*, indipendentemente dalla delibera assembleare, si deve attingere prima a **utile d'esercizio + riserve di utili**: quindi deliberazione di distribuzione di 450 ma 300 provengono da utile e riserve di utili (100+200) e solo 150 provengono da riserva di capitale. Soci devono pagare imposte per redditi di capitale solo su 300 perche riserve di capitale non producono *utile* quindi non producono redditi di capitale.

Questa norma ha **obbiettivo antielusivo**: serve per evitare che società distribuisca solo riserva di capitale e non distribuisca utile, rimandando così la tassazione sull'utile - in questo modo è la società a decidere se e quando pagare le imposte sugli utili → questo comportamento è vietato da questa norma perche è dannoso per lo stato che così non può fare previsioni di incasso e spesa delle imposte (arbitrarietà del pagamento delle imposte ai contribuenti).

5. REDDITI DIVERSI

art 67 TUIR, anche qui non c'è una def ma solo elenco delle fattispecie che producono redditi diversi

Alcune macrocategorie di fattispecie di redditi diversi:

Macrocateg 1) rientrano tutte le fattispecie che queste hanno la caratt di avere **alcuni ma non tutti i requisiti** per poter essere attratti in altre categ di reddito. Es:

- Redditi da attività commerciale *non esercitata abitualmente* → non è reddito d'impresa perche non svolto abitualmente
- Redditi da lavoro autonomo *non esercitato abitualmente* → non è reddito da lavoro dipendente perche non svolto abitualmente
- Redditi di immobili che sono *all'estero* → non è reddito fondiario perche l'immobile non è iscritto nel catasto ita
- Redditi da sublocazione di immobili → non è reddito fondiario perche il sublocatore non ha nessun diritto reale (è solo detentore dell'immobile)

Macrocateg 2) Redditi diversi come **plusvalenze che derivano da cessione di beni immobili**: aka sono le plusvalenze che realizzo dalla vendita di un immobile; la plusvalenza realizzata è la differenza



fra prezzo di vendita - prezzo iniziale di acquisto/costruzione del bene immobile (!! quindi dalla plusvalenza tassata sono dedotti i costi. Sono deducibili anche i *costi inerenti* es. le spese notarili per la cessione di un immobile, o compensi degli intermediari come agenzia immobiliare che mi aiutano a trovare un acquirente).

ECCEZIONI !!!! NON entrano in *redditi diversi* e quindi NON sono tassate:

- le plusvalenze immobiliari realizzate dopo 5 anni dall'acquisto dell'immobile.
!!! se ricevo immobile per donazione e lo voglio vendere senza tassare plusvalenze, per calcolare i 5 anni devo considerare anche periodo di possesso del donante = i 5 anni partono dalla data di acquisto del donante.
- le plusvalenza da cessione di un immobile che ho avuto anche per meno di 5 anni ma che era adibito a abitazione principale del contribuente per la *maggior parte* del periodo fra acquisto e cessione (quindi la regola di esenzione da redditi diversi vale anche per immobili acquistati come prima casa)
- i redditi da cessione di un immobili che non ho comprato ma che ho ottenuto da successione.

Tutti questi redditi non sono *redditi diversi* perche sono casi che non sono tassati con imposte sui redditi. Tutte queste regole valgono solo se immobili sono presi da *pers fisiche* o *sogg che possono produrre redditi diversi*. Invece se immobile è stato acquistato a titolo di investimento da una società di capitale allora reddito prodotto è *reddito d'impresa* perche vale la regola forma giuridica > attività svolta e tutto ricade sotto redditi d'impresa.

Sono considerate plusvalenze immobiliari (quindi rientrano in *redditi diversi* e quindi sono tassabili):

- Plusvalenze realizzate grazie alla lottizzazione di terreni/opere per rendere il terreno edificabile
- Plusvalenze da cessione di terreni edificabili (indipendentemente dagli anni che passano dalla data di acquisto e data di vendita del terreno).

Macrocat. 3) Redditi diversi come **plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie/ altri strumenti finanziari**: oggi vale per tutti tipi di partecipazioni societarie: tutte tassate allo stesso modo cioè con tassazione sostitutiva al 26%. Plusvalenza è la differenza fra il prezzo di vendita della partecipazione - costo fiscale della partecipazione.

!!! cessione di partecipazione puo generare *plusvalenza* o *minusvalenza* → minusvalenza è compensabile con plusvalenze degli anni successivi. Questa è una differenza rispetto a minusvalenze da cessione di *beni immobili* (macrocat. 2.) che invece non sono compensabili.

Se acquisto/vendo partecipazioni attraverso un intermediario finanziario, si applica “regime del risparmio amministrato” in base al quale plusvalenze/minusvalenze sono gestite direttamente dall'intermediario che opererà anche come sostituto d'imposta e sempre lui compenserà automaticamente plusvalenze-minusvalenze dandomi già la differenza.

Per cessione di partecipaz societarie oggi c'è “**regime di rivalutazione**” = chi detiene una partecipaz e sa che vendita genererà plusvalenza, prima della vendita deve *rivalutare il costo* fiscale della partecipazione a un costo simile a quello che pensa sarà costo di vendita. In questo modo al momento della vendita non risulterà nessuna plusvalenza e il sogg pagherà solo la rivalutazione e non la plusvalenza generata - la rivalutazione prevede un'*imposta sostitutiva* pari al 18% del nuovo prezzo rivalutato. Questo regime serve per pagare meno tasse perche pago 18% invece di 26%.

Sezione 3. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA



LEZIONE 15 - PRINCIPI REDDITO D'IMPRESA

Reddito d'impresa poggia su 4 principi generali:

1. Principio di derivazione rafforzata o principio di dipendenza parziale rafforzata (art 83 TUIR)
2. Principio di competenza fiscale (art 109 c1 e c2 TUIR)
3. Principio della previa imputazione a conto economico CE (art 109 c4 TUIR)
4. Principio di inerenza = non ha art di riferimento ma si estrapola dalla nozione di 'reddito' che è per def una ricchezza tassata al netto dei costi - gli unici costi che posso sottrarre dalla ricchezza sono ovviamente i costi che ho sostenuto per la produzione *di quel reddito*.

1. Principio di derivazione rafforzata (art 83 TUIR)

Art 83 c1 TUIR: “Il reddito (d'impresa) complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei *criteri* stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione” = Reddito d'impresa complessivo si calcola partendo da **utile/perdita di bilancio** e si fanno variazioni (aumento/diminuzione) se previste dalle norme fiscali.

Si chiama principio di *dipendenza/derivazione* perché reddito d'impresa *deriva* dall'utile/perdita di bilancio.

Bilancio e dichiarazione dei redditi sono due doc separati: bilancio deve essere determinato secondo regole civilistiche e principi contabili, in bilancio non si possono applicare regole fiscali - c'è divieto espresso !!! **Bilancio fiscale NON ESISTE** - bilancio è sempre e solo civilistico. Il collegamento fra i due è utile/perdita, che è il risultato/fine del conto econ CE e il punto di partenza/inizio del reddito d'impresa. In bilancio si applicano *solo* regole civilistiche. In dichiarazione dei redditi si applicano *solo* regole fiscali.

Quindi utile/perdita civilistica e reddito/perdita d'impresa fiscale NON COINCIDONO perché all'utile/perdita civilistica si fanno variazioni in aumento/diminuzione per raggiungere il reddito d'impresa. Addirittura posso avere un utile in bilancio (civile) ma avere comunque una perdita fiscale: questo succede se per es le detrazioni fiscali sono ++++. E viceversa potrei avere una perdita in bilancio e un'utile fiscale (aka ho reddito imponibile). Se utile/perdita civilistica = reddito/perdita d'impresa ci sarebbe stato un *sistema monobinario*. Se invece ci fosse stato un bilancio fiscale, redatto con regole tot diverse da quelle del bilancio civile, ci sarebbe stato un *sistema doppio binario* - regole civilistiche e regole fiscali non si incrociano mai. Invece legislatore ita ha scelto una via di mezzo fra i due: il sistema civile e quello fiscale sono **separati ma collegati dall'utile/perdita d'esercizio**.

Legislatore NON ha scelto il sistema monobinario perché le regole civilistiche sono ispirate a principi e obiettivi civilistici e commerciali, che spesso sono diversi dagli obiettivi fiscali. Es il diritto civile è interessato e prevede norme per la tutela dei soci di minoranza o dei creditori, mentre il diritto tributario ha altri interessi, che invece non sono presi in considerazione dalle norme civilistiche, come:

1. Garantire la certezza del rapporto tributario
2. Evitare comportamenti elusivi/evasivi dei contribuenti
3. Evitare la doppia imposizione economica

I 3 interessi del diritto tributario:



1. Garantire la certezza del rapporto tributario = evitare arbitraggi fiscali da parte del contribuente, cioè evitare situazioni in cui il fisco non ha certezza della somma e momento di incasso dei tributi - evitare che queste variabili siano decise a discrezione del contribuente. Il fisco deve avere certezza del rapporto tributario per poter prevedere e organizzare le proprie politiche di spesa e incasso dei tributi. La garanzia della certezza del rapporto tributario va anche a favore del contribuente che ha interesse a conoscere con certezza le regole fiscali da applicare per evitare di avere accertamenti e sanzioni fiscali.

Es1. ammortamenti sono disciplinati diversamente fiscalmente rispetto che civilisticamente per una necessità di certezza del rapporto tributario: es civilisticamente ammortizzo il bene in base agli anni previsti di utilizzo, decisi a discrezione dell'imprenditore. Ma se così fosse anche fiscalmente, l'imprenditore avrebbe tutto l'interesse a sottostimare la vita utile del bene ovvero ammortizzare il bene in pochi anni per poter dedurre annualmente una quota più alta e quindi avere annualmente meno reddito imponibile (meno reddito soggetto a tassazione). L'incertezza del rapporto tributario nasce dal fatto che il fisco ha interesse ad aumentare la vita utile del bene, il contribuente ha interesse a diminuire la vita utile del bene, quindi se si fosse lasciata discrezionalità ai contribuenti non avrebbero saputo quale sarebbe stata la corretta vita utile del bene → per garantire la certezza il legislatore ha stabilito la vita utile *fiscale* dei beni (decreto del 1988 - per ogni impresa e/o bene è prevista una % max di ammortamento annuale. Stesso bene in diverse imprese/settori può avere vita utile fiscale diversa).

Norme civilistiche prevedono la discrezionalità per garantire/proteggere alcuni principi, norme fiscali NON prevedono la discrezionalità per garantire altri principi - ma entrambe le discipline sono giustificate (non ce n'è una giusta e una sbagliata)

Es quando % ammortamenti civilistici ≠ % ammortamenti fiscali: es in bilancio su un acquisto di 100 ho calcolato un ammortamento del 20% (20% di 100=20) quindi 100-20 = 80 utile d'esercizio. Ma fiscalmente quel bene non può essere ammortizzato per più del 15% (15% di 100=15), quindi seguendo norme fiscali avrei dovuto avere un utile d'esercizio per calcolare reddito d'impresa di 85 (100-15 = 85). Ma le norme fiscali non possono andare a modificare i numeri del bilancio, le norme fiscali possono solo influire sulla dichiaraz dei redditi. Quindi 80 utile d'esercizio è prima voce della dichiaraz dei redditi, ma dato che fiscalmente il mio utile d'esercizio sarebbe dovuto essere 85, a 80 farò una **variazione in aumento di 5** (80+5 = 85). Questo avviene quando civilisticamente ho ammortizzato più del limite fiscale.

Es2. perdite su crediti, anche queste sono disciplinate diversamente fiscalmente rispetto che civilisticamente per una necessità di certezza del rapporto tributario: civilisticamente le perdite su crediti sono calcolate discrezionalmente dall'imprenditore ma se si dovesse lasciare discrezionalità anche fiscalmente, l'imprenditore avrebbe interesse a dire che *tutti* i suoi crediti sono stati persi (ha avuto 0 incassi) così da avere 0 reddito imponibile a tassazione. Al contrario il fisco avrebbe interesse a diminuire la stima delle perdite su crediti (preferisce stime meno 'pessimistiche') - lo scontro dei due interessi genererebbe incertezza nei contribuenti su come comportarsi → per garantire la certezza il legislatore ha stabilito che possono essere dedotti fiscalmente lo 0,5% dei crediti commerciali finché il fondo rischi su crediti non raggiunge il 5% dei crediti commerciali tot. Non c'è discrezionalità nella stima della perdita su crediti ma è una *regola matematica* per il calcolo delle perdite su crediti. Ancora, come l'es per gli ammortamenti, se le perdite su crediti civilistica e fiscale non sono uguali, poi in dichiaraz dei redditi farò **variazioni in aumento/diminuzione** all'utile d'esercizio per arrivare al 'corretto' utile d'esercizio fiscale di partenza.

2. Evitare comportamenti elusivi/evasivi dei contribuenti



Es. norme fiscali sul transfer pricing specificamente previste per evitare che contribuenti evadano le tasse. Transfer pricing = prezzi di trasferimenti infra gruppo \neq prezzi di valore di mercato. Norme fiscali sul transfer pricing permettono *civilisticamente* alle società all'interno di uno stesso gruppo di vendere/acquistare beni e servizi a transfer prices \neq valore di mercato MA *fiscalmente* il transfer price *deve* essere al valore di mercato (questa norma vale *solo* per gruppi di società formati al loro interno da società nazionali e internaz). Se transfer price effettuato \neq valore di mercato, allora nella dichiarazione dei redditi devo fare una *variazione in aumento/diminuzione* dell'utile. Prendendo l'esempio sotto: società ita all'utile realizzato di 20 dovrebbe fare, in dichiarazione dei redditi, una *variazione in aumento di 50* ($70-20=50$) perché *fiscalmente* il suo utile d'impresa di partenza doveva essere 70

Es se una società irlandese e una società ita fanno parte dello stesso gruppo, e la società irlandese vende alla società ita un bene a 200 quando il valore di mercato del bene è di 150. La società ita ha tutto l'interesse a fare l'acquisto perché non c'è concorrenza fra le due società essendo appartenenti allo stesso gruppo (quindi l'utile complessivo confluisce). Questo tipo di operazioni si fanno es per aumentare i ricavi di una società dello stesso gruppo (es una società del gruppo è in perdita e l'altra no). Grazie a questa vendita a prezzo $>$ del valore di mercato, società irlandese avrà ++ utile mentre società ita avrà - utile. Dato che la società ita ha meno utile, ha meno reddito imponibile quindi paga meno tasse in ita \rightarrow società ita sta evadendo tasse ita perché ha meno utile di quello che avrebbe avuto se avesse acquistato il bene al *valore di mercato 150*. Il transfer pricing è lecito ma con questo comportamento la società ita sta evadendo le tasse ita: paga meno tasse in ita perché utile ita $<$ utile irlandese e tassazione utile ita è al 24% mentre in irlandese è del 12,5%. La norma fiscale vieta questo comportamento. In questo modo il reddito imponibile calcolato è uguale al reddito che l'impresa avrebbe avuto se avesse acquistato un bene da terzi - si garantisce *eguaglianza fiscale* fra tutte le imprese, sia quelle che acquistano a transfer price sia quelle che acquistano a prezzo di mercato, fiscalmente pagano le stesse tasse.

EVASIONE FISCALE		NO EVASIONE FISCALE	
SOCIETÀ IRLANDESE acquista: 100 € vende: 200 € <hr/> utile: 100 €		SOCIETÀ IRLANDESE acquista: 100 € vende: 150 € <hr/> utile: 50 €	
SOCIETÀ ITA acquista: 200 € vende: 220 € <hr/> utile: 20 €		SOCIETÀ ITA acquista: 150 € vende: 220 € <hr/> utile: 70 €	

Se società irlandese avesse venduto bene a prezzo di mercato 150: società ita avrebbe avuto 70 utile
 Se società irlandese fa transfer pricing: società ita avrebbe avuto utile 20 $<$ utile di società irlandese



3. Evitare la doppia imposizione economica = questo è un interesse solo del diritto tributario, non del diritto civile.

Es. per evitare la doppia imposizione dell'utile d'impresa in capo a due sogg diversi (prima in capo alla società utile è tassato con IRES, poi in capo ai soci l'utile è tassato al momento della distribuzione dei dividendi) sono previsti dei meccanismi - questi meccanismi per evitare la doppia tassazione sono esclusivamente dei meccanismi *fiscali* perché solo il diritto tributario si interessa a evitare la doppia tassazione, non è un obiettivo del diritto civile. Meccanismi fiscali sono diversi se il socio è pers fisica, società di capitali, società di persone/imprenditore.

Es. una holding (società di capitali) è proprietaria del 100% di un'altra società. Quest'ultima realizza utile d'impresa di 100 euro. Quando i dividendi sono percepiti da una società di capitali, solo il 5% dei dividendi è tassato. Quindi nella dichiarazione dei redditi della holding socia che riceve il 100% dei dividendi (100 euro), ha utile d'impresa di 100 ma *fiscalmente* solo il 5% è tassabile - quindi in dichiaraz dei redditi deve fare una *variazione in diminuzione del 95%* (95) quindi reddito d'impresa fiscale di partenza è di 5 euro (100-95).

Legislatore NON ha scelto il sistema doppio binario: cioè no 2 bilanci separati, uno totalmente fatto con applicazione di norme civilistiche e un bilancio separato totalmente fatto con norme tributarie. Non ha fatto questa scelta perché utile di bilancio è determinato in base al principio della prudenza (aka considera ricavi *solo se certi* e costi anche se *non certi* - sottostimo ricavi e sovrastimo costi) quindi utile di bilancio è una *ricchezza effettiva*, cioè quella ricchezza c'è effettivamente magari può anche essere maggiore ma sicuramente non sarà minore. La ricchezza effettiva espressa dall'utile d'impresa è importante anche ai fini fiscali perché, essendo *effettiva*, esprime capacità contributiva. Per questo motivo è importante che utile di bilancio e reddito d'impresa siano collegati e non che siano completamente divisi.

RIASSUNTO: il legislatore non ha scelto il *sistema monobinario* (=norme civilistiche valgono anche ai fini fiscali, aka utile d'esercizio = reddito d'impresa) perché non tengono conto di alcuni interessi/principi fiscali - servono delle norme fiscali apposta per soddisfare questi fini.

Le variazioni in aumento/diminuzione che si fanno nella dichiaraz dei redditi servono per attuare questi 3 interessi fiscali. Le norme fiscali disciplinano solo le variazioni (da fare solo nella dichiaraz dei redditi)

Il legislatore non ha scelto il *sistema doppio binario* (=un bilancio civile, un bilancio fiscale separato) perché utile di bilancio esprime una ricchezza effettiva che esprime anche capacità contributiva.

Quindi legislatore ha deciso di tenere lo stesso bilancio civilistico ma di tenere conto degli interessi tributari attraverso le variazioni in aumento/diminuzione.

Il primo principio su cui si basa il reddito d'impresa si chiama "principio di *derivazione*" perché il reddito d'impresa *deriva* dall'utile di bilancio, ma si chiama anche "principio di *dipendenza parziale*" perché si usa *parzialmente* il bilancio civile (si usa parzialmente il sistema monobinario).



Caratt del principio di derivazione:

1. Norme fiscali NON hanno carattere esaustivo = norme fiscali non disciplinano *tutti* i CPR (componenti positivi di reddito) e CNR (componenti neg di reddito). Quindi es se le norme fiscali non prevedono *espressamente* un costo come deducibili, allora quel costo non puo essere dedotto e quindi deve essere tassato. Le norme fiscali prevedono un costo come deducibile o non deducibile in base al fatto che sia inerente o no all'attività svolta. Quindi a prescindere dal fatto che esista una norma che *espressamente* preveda la deducibilità di quel costo oppure no, se il costo è inerente all'attività posso dedurlo anche ai fini fiscali, sennò quel deve essere reintegrato, ai fini fiscali, nel reddito imponibile.

Se ho ricavi e costi NON regolati da norme fiscali, allora questi saranno valutati solo civilisticamente e non fiscalmente → aka se mancano le norme fiscali si applicano le norme civilistiche, ma se ci sono le norme fiscali allora si applicano le norme fiscali (si fa una valutazione fiscale).

Es. non esiste una norma fiscale che espressamente prevede la deduzione de costi di elettricità. Quindi se un'impresa ha ricavi per 100 e costi di elettricità per 70 → avrà utile di 30. In dichiaraz dei redditi, dato che non c'è nessuna norma che prevede *espressamente* la deducibilità dei costi di elettricità, non potrò *dedurre* i costi di elettricità (facendo una variazione in diminuzione di 70) ma anzi proprio perchè non è menzionata la deducibilità, allora quei costi devono essere *aggiunti* nella dichiarazione dei redditi all'utile di 30, con una *variazione in aumento di 70* - questo risulta in un aumento del reddito imponibile ai fini fiscali da 30 a 100 (30+70). Ai fini fiscali questi costi sono *aggiunti* perche sono stati *sottratti* nel calcolo dell'utile di bilancio.

Es. ho un'impresa edile quindi ho un camion per esercitare la mia attività edile. Ma nel weekend uso il camion per fare traslochi. Iscrivo a bilancio anche i redditi che ricavo dai traslochi, ma questi non rientrano in utile d'esercizio perche utile d'esercizio puo derivare *solo* dallo svolgimento dell'*attività caratteristica* - l'attività caratteristica è l'attività edile, non l'attività di traslochi → quindi, non derivando dall'attività caratteristica ma essendo comunque svolti grazie a beni strumentali per lo svolgimento dell'attività caratteristica (camion), i redditi dell'attività di traslochi sono 'redditi atipici'. Redditi atipici non possono rientrare nell'utile quindi se ho utili da attività edile per 100 e utili da attività di traslochi per 70 (redditi atipici) utile d'esercizio tot è 30 (100-70). Redditi atipici NON sono disciplinati dalla normativa fiscale quindi non devono essere sottratti fiscalmente, quindi fiscalmente li aggiungo all'utile d'esercizio → quindi in dichiarazione dei redditi, all'utile d'esercizio di partenza di 30 farò una *variazione in aumento di 70* per ottenere il reddito d'impresa imponibile di 100.

2. Norme fiscali non prevedono la deducibilità/tassabilità delle voci di bilancio, ma **prevedono solo delle variazioni delle iscrizioni a bilancio**

Perchè si chiama principio di "derivazione *rafforzata*"?

Art 83 c2 TUIR: "per i sogg che redigono il bilancio secondo i principi contabili internaz + per i sogg che NON sono microimprese che redigono bilanci in forma semplificata, valgono anche per loro i criteri (civilistici) di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio" = per tutte le imprese (tranne le microimprese che redigono *bilanci in forma semplificata*), valgono ai fini *fiscali* i criteri di: qualificazione delle operazioni, imputazione temporale e classificazione in bilancio che sono previsti dai *principi contabili* !!! anche se *in deroga ai principi fiscali*. Quindi il principio di **derivazione semplice** (=applicazione principi fiscali di qualificazione, imputazione temp, classificaz) si applica *solo* alle microimprese che redigono il bilancio in forma semplificata; il principio di **derivazione rafforzata** (=applicazione principi contabili > principi fiscali di qualificaz, imputaz temp,



classificaz) si applica a tutte le altre imprese. L'art 83 c2 TUIR è una **riserva che impedisce alle regole fiscali di essere applicate**. Si sta andando verso un sistema in cui le regole civilistiche sono sempre più presenti anche in ambito fiscale.

Si chiama principio di derivazione '*rafforzata*' perché questa norma fa applicare in ambito fiscale delle norme civilistiche. L'utile di bilancio usato per il calcolo del **reddito d'impresa è 'rafforzato' perché ha meno variazioni perché in CE** (conto economico) tutto quello che è qualificazione, imputazione e classificazione non può essere oggetto di variazione anche se ci sono norme fiscali → questo comporta che quello che scrivo in CE deve rimanere uguale anche fiscalmente, nella dichiarazione dei redditi.

I 3 CRITERI:

1. **Criterio dell'imputazione temporale (aka competenza civilistica) vs competenza fiscale:** art 109 c2 TUIR detta le regole sulla competenza fiscale, ma questa norma non è applicabile perché derogata dall'art 83 c2 TUIR, che richiede l'applicazione dei *principi contabili*. Quindi non posso cambiare fiscalmente l'imputazione temporale fatta a bilancio, ma imputazione temporale civilistica e fiscale devono combaciare. Es competenza fiscale vs civilistica per beni mobili:

- *Competenza fiscale* (art 109 TUIR) per cessione di beni mobili prevede che: ricavo/costo deve essere imputato al momento della *consegna/spedizione* del bene. VS
- *Competenza civilistica* per cessione di beni mobili prevede che: ricavo/costo deve essere imputato nel periodo d'imposta in cui si ha *consegna/spedizione* dei beni E *trasferimento di tutti i rischi e benefici*

Es. ho una casa editrice che vende libri a una libreria a ottobre 2024 e poi al 31 dic 2024 la libreria fa il reso dei libri invenduti - se dovessi applicare il principio *fiscale* di imputazione temporale, dovrei rivelare *fiscalmente* i ricavi dalla vendita dei libri a ottobre 2025 (momento della consegna) MA invece devo applicare competenza civilistica, secondo la quale devo rilevare la vendita (ricavi) solo dopo che sono trasferiti tutti i rischi e benefici cioè posso rilevare i ricavi solo dopo il 31 dic (momento reso libri invenduti) quindi quei ricavi andranno nel periodo d'imposta 2025. Se non ci fosse stata la deroga ai principi fiscali dell'art 83 c2 TUIR, avrei applicato la competenza civilistica nel bilancio, quindi nel bilancio avrei rilevato i ricavi nel 2025 MA nella dichiarazione dei redditi avrei potuto applicare i principi fiscali quindi avrei potuto rilevare *fiscalmente* i ricavi nell'ottobre del 2024, facendo nella dichiarazione dei redditi una *variazione in aumento* pari ai ricavi mancanti. Invece in forza dell'art 83 c2 TUIR, anche fiscalmente valgono i principi civilistici, quindi anche fiscalmente dovrò rilevare il ricavo nel 2025. !!! principio di derivazione "*rafforzato*" perché non posso fare la variazione in aumento che invece avrei potuto fare secondo i principi fiscali.

Es2. **Criterio di qualificazione:** es acquisto computer per 1000 euro + 1500 di assistenza per 2 anni (quindi in tot pago 2500).

- *Qualificazione fiscale:* fiscalmente questa è considerata come *cessione di bene* perché si tratta dell'acquisto del computer, l'assistenza è solo un servizio dipendente e accessorio/secondario all'acquisto del bene.
- *Qualificazione civilistica:* si applica il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - quindi dato che valore del servizio > del valore del bene, la cessione andrebbe qualificata come *prestazione di servizio* perché il servizio prevale sul bene.

Quindi fiscalmente dovrei trattarla come cessione di un bene MA in forza dell'art 83 c2 TUIR anche fiscalmente devo trattarla e applicare le regole della prestazione di servizi. Cessione di bene e cessione di servizi hanno regole (anche fiscali) diverse: es cessione di *servizi gratuita* non comporta redditi imponibili.



Es3. **Criterio di classificazione:** es partecipazioni

- *classificazione civilistica* per partecipazioni: sono classificate come *attivo circolante* (=investimenti di breve periodo)
- *Classificazione fiscale* per partecipazioni: se la partecipazione è un investimento di breve periodo ma dà al socio un rilevante controllo sulla società possono comunque essere classificate come *immobilizzazioni*.

Classificando la partecipazione come immobilizzazione (secondo principi fiscali) posso applicare alcune discipline particolari (es disciplina PEX) che invece non posso applicare per l'attivo circolante. Es se vendo la partecipazione come *immobilizzazione* questa produrrà plusvalenza che è soggetta a disciplina PEX (=detassazione della plusvalenza del 95%); se vendo la partecipazione come *attivo circolante* questa produrrà ricavi → ricavi e plusvalenze sono tassati diversamente.

Norme fiscali applicabili (non esentate dall'art 83 c2 TUIR)

Quali sono le norme fiscali che non sono derogate dall'art 83 c2 TUIR, quindi quelle che si possono applicare e che possono dunque comportare variazioni? Le norme tributarie che si possono ancora applicare si dividono in 2 tipi:

- **Norme sulla misurazione** = sono quelle che prevedono che un certo componente di reddito (CNR/CPR) sia tassato diversamente (piu/meno) della tassazione effettiva. Sono norme che impongono di fare un *calcolo matematico preciso/ 'misurazione'* (≠ valutazione) per determinare il reddito imponibile.
Es normativa PEX che prevede che plusvalenze devono essere detassate del 95%.
Es norma che prevede che non si possono fare ammortamenti superiori al limite imposto x
- **Norme sulle valutazioni** = es norme sulle rimanenze di magazzino - non c'è una misurazione ma una *valutazione* della merce rimasta.
Es norme sugli accantonamenti

Tutte le norme fiscali che rimangono e che possono essere applicate (aka quelle che ricadono in questi due tipi) sono le norme che attuano i 3 interessi fiscali (=evitare doppia imposizione, evitare evasione/elusione, garantire certezza del rapporto tributario). Queste norme non possono essere derogate ai principi contabili/civilistici perché sono attuazione di principi esclusivamente *fiscali* → es norma sulla misurazione degli ammortamenti attua l'interesse fiscale della certezza del rapporto tributario. Es normativa pex (norma sulla misurazione) attua l'interesse fiscale della doppia imposizione.

Norme che comportano variazioni in aumento/riduzione

Quindi le norme fiscali ancora applicabili e non derogate dall'art 83 c2 TUIR (quelle dei due tipi: misurazione e valutazione) applicano i principi fiscali, attraverso la previsione di *variazioni in aumento/diminuzione*. Quindi queste norme che comportano variazioni in aumento/diminuzione possono appartenere *solo* ai due tipi appena visti.

Variazioni in AUMENTO	Variazioni in RIDUZIONE
<p>Norme che <u> obbligano a includere</u> nella dichiaraz dei redditi un CPR che non ho rilevato in CE (conto economico)</p> <p>Es. art 85 TUIR = bene merce (=bene oggetto della mia attività) ma lo cedo per uso <i> al di fuori della mia attività</i> (es lo regalo) → io devo comunque <u> rilevare il ricavo</u> perché su questi beni ho dedotto i costi di produzione.</p>	<p>Norme che consentono di <u> includere</u> nella dichiaraz dei redditi dei CNR che NON ho rilevato in CE</p> <p>Es donazioni liberali sono dei CNR (costi) che non ci sono in bilancio perché donazioni non comportano un utile (perché danno solo benefici di immagine). Le donazioni non sono <i> mai</i> in bilanci ma sono fiscalmente deducibili (!!! sono detassabili)</p>



<p>In questi casi nella dichiaraz dei redditi devo <i>aggiungere</i> un CPR (ricavo/plusvalenza fatta) che invece a bilancio non avevo messo.</p> <p>Es se regalo un bene merce, nel bilancio civilistico non rilevo la vendita perche non ho avuto nessun incasso MA fiscalmente devo rilevare la vendita (faccio variazione in aumento in dichiaraz dei redditi) perche senno ho dedotto troppi costi rispetto al ricavo. Devo rilevare la vendita al valore di mercato (cioè allo stesso valore cui avrei venduto il bene a titolo oneroso).</p> <p>Questo perché c'è una norma che prevede che la cessione del bene a finalità diversa dalla mia attività è equiparata alla cessione a titolo oneroso del bene</p>	<p><i>solo</i> le donazioni espressamente previste). Le deduco nella dichiaraz dei redditi facendo una <i>variazione in diminuzione</i></p> <p>Es2. Compensi agli amministratori non come stipendi fissi ma come stipendi variabili in base agli utili d'impresa prodotti annualmente (es amm è pagato il 5% degli utili) - Questi compensi degli amministratori quindi sono un CNR che non è a bilancio, perche si conosce l'ammontare del compenso solo dopo fine anno cioè dopo la realizzazione dell'utile annuale tot d'impresa. Non sono rilevati in CE ma sono dei costi deducibili fiscalmente.</p>
<p>Norme che <u>obbligano a escludere</u> dalla dichiaraz dei redditi dei CNR che ho rilevato in CE</p> <p>Es minusvalenza (che è un CNR) su cessione di partecipazione PEX, non è deducibile perche plusvalenze di questi particolari tipi di partecipaz sono molto detassati (detassaz al 95%). Dato che quasi non tasso le plusvalenze non possono essere dedotte le minusvalenze - quindi minusvalenza l'ho rilevata in CE ma non posso dedurla in in dichiaraz dei redditi quindi devo rilevarla in dichiaraz dei redditi con <i>variazione in aumento</i> pari al valore della minusvalenz.</p> <p>Es2. la vacanza alle Maldive non la posso dedurre come costo perche non è <i>inerente</i> alla mia attività (ho impresa che vende chiodi) quindi nonostante io l'abbia rilevata in CE non la posso dedurre in dichiaraz dei redditi quindi nella dichiarazione dei redditi devo fare uan <i>variazione in aumento</i></p>	<p>Norme che consentono di <u>escludere</u> dalla dichiaraz dei redditi dei CPR che ho rilevato a CE</p> <p>Es. dividendi sono dei CPR in CE. secondo principi civilistici, i dividendi vanno rilevati a bilancio per COMPETENZA, ovvero quando c'è la <i>delibera di distribuzione</i>, non importa se sono effettivamente incassati dai soci o no. !!! invece secondo principi fiscali i dividendi sono rilevati in dichiaraz dei redditi secondo il principio di CASSA - quindi se sono stati deliberati ma io non li ho <i>incassati</i>, la società in CE li ha rilevati ma io non li ho rilevati quindi devo toglierli dall'utile d'impresa in dichiaraz dei redditi, facendo una <i>variazione in riduzione</i>. Poi l'anno in cui li incasserò li aggiungerò all'utile percepito nell'anno x+1 (devo aggiungerli perche sono redditi dell'anno x quindi non fanno parte dell'anno x+1) quindi li aggiungo nell'anno x+1 con una <i>variazione in aumento</i>. Se invece i dividendi sono <i>deliberati</i> e <i>incassati</i> dai soci nello stesso periodo d'imposta allora NON devo fare alcuna variazioni in dichiaraz dei redditi</p>

Le norme per le *variazioni in aumento* (=comportano un aumento del reddito imponibile) sono **obblighi** mentre le *variazioni in diminuzione* (=comportano una riduzione del reddito imponibile) sono **consentite** perchè è solo nell'interesse del contribuente avere meno reddito imponibile mentre quindi non è un obbligo

Il principio di derivazione rafforzata è fra i 4 principi del reddito d'impresa il più importante perche regola le variazioni in aumento e diminuzione, quindi i principi successivi s(che comportano variazioni) ono soltanto una reiterazione di quello che abbiamo spiegato ora con le variazioni.



2. Principio competenza fiscale aka principio di imputazione temporale *fiscale* (art 109 c1, c2 TUIR)

Vita dell'impresa è diviso in periodo d'imposta - **periodo d'imposta** per le imprese **coincide con l'esercizio civilistico** che può essere 1 gen - 31 dic o no, dipende dall'attività svolta dall'impresa (a differenza del periodo d'imposta delle persone fisiche che è *sempre* 1 gen - 31 dic).

Periodo d'imposta e esercizio civilistico devono coincidere perché, come abbiamo già visto, è necessario l'utile d'esercizio per calcolare il reddito d'impresa (è il punto di partenza del reddito d'impresa) quindi l'impresa può compilare la dichiaraz dei redditi *solo dopo* la chiusura del periodo d'esercizio.

Regole per imputare CNR e CPR nel *reddito d'impresa* è il **principio di competenza** = CR sono rilevati nel momento in cui *nascono/maturano*. MA abbiamo detto che competenza civilistica > competenza fiscale, derogandola, in forza dell'art 83 c2 TUIR.

!!! MA alcuni CR non rispondono al principio di competenza ma a altri due principi (sono due deroghe al principio di competenza):

- **Principio di cassa** = rilevo il CR quando viene *incassato* (non quando nasce). Es alcuni CR che applicano il principio di cassa sono: dividendi (rilevati fiscalmente solo quando incassati), erogazioni/donazioni liberali dei soci, compenso degli amministratori come % dell'utile tot.
- **Principio di correlazione** = posso dedurre un costo solo quando ho realizzato il ricavo corrispondente (principio di correlazione \neq competenza = deduco il costo quando nasce e deduco il ricavo quando nasce, indistintamente). Es CR più importanti che applicano il principio di correlazione sono 2: rimanenze di magazzino e ammortamenti.

Es1. acquisto merce per 100 ma non vendo niente. Questo diventa rimanenze finali che mi porto l'anno prossimo. Poi l'anno dopo $x+1$ vendo tutte le rimanenze finali quindi nell'*anno $x+1$* deduco le spese anche se le ho sostenute nell'anno precedente x → si chiama "principio di correlazione" perché la deduzione del costo è *correlato* alla realizzazione del ricavo.

Es2. ammortamento è deducibile per tutto il periodo in cui il bene è utile nella produzione di ricavi - ma la correlazione in questo caso è *stimata* perché la vita utile del bene (e quindi l'ammortamento) è *stimato*. Comunque c'è correlazione perché deduco l'ammortamento annualmente *in relazione* al ricavo prodotto.

!!! RICORDA: queste due deroghe al principio di *competenza fiscale* (principio di cassa e di correlazione) NON rientrano nella deroga alla competenza fiscale art 83 c2 TUIR - quindi le norme sull'imputazione temporale da applicare sono:

- Principio di competenza *civilistica* (→ in deroga al principio di competenza *fiscale*)
- Principio di cassa (→ in deroga al principio di competenza *fiscale* + competenza *civilistica*)
- Principio di correlazione (→ ii)

Quindi per i CR che applicano principio di cassa/correlazione: in bilancio applico principi di competenza civilistica e in dichiaraz dei redditi applico i principi fiscali di cassa/correlazione.

Per i CR che applicano principio di competenza fiscale: sia in bilancio che in dichiarazione dei redditi applico principi di competenza civilistica.

Per **cessione di beni**, il principio di competenza civilistica si basa su 'trasferimento di rischi e benefici' = posso rilevare il ricavo solo quando *tutti* i rischi e benefici sono stati trasferiti.

Per **prestaz di servizi**, il principio di competenza civilistica si basa sullo 'stato avanzamento lavori' = posso rilevare la prestaz di servizio volta per volta, *in proporzione* al servizio effettivamente realizzato/ricevuto. Se non si può determinare lo stato avanzamento lavori, allora si guarda il costo (!!ma è solo eventuale).



!!! il 3 e 4 principio, a differenza dei primi due, riguardano **solo CNR**

3. Principio della previa imputazione a conto economico CE (art 109 c4 TUIR)

Questo principio stabilisce che ai fini fiscali sono **deducibili solo i costi previamente imputati a ce** (perché bilancio si fa prima della dichiaraz dei redditi quindi fiscalmente non posso dedurre dei costi se prima non li ho a ce). L'obiettivo di questo principio è di garantire la realità dei costi che deduco = non posso dedurre costi che non ho a bilancio, ovvero non posso dedurre costi che non ho pagato - così non posso falsificare la dichiaraz dei redditi, abbattendo il reddito imponibile con costi non realmente sostenuti.

3 DEROGHE al principio di previa imputazione: le deroghe sono dei casi in cui posso dedurre dei costi in dichiaraz dei redditi pur non avendoli iscritti a bilancio.

1. È consentito dedurre un costo *extracontabilmente* (= posso dedurre un costo solo nella dichiaraz dei redditi, non nel ce) solo se questo è espressamente previsto da legge tributaria.
Es. erogazioni/donazioni liberali non ci sono in bilancio quindi sono un costo che mi deduco solo in dichiaraz dei redditi. Non sono in bilancio perché non sono un costo speso per lo svolgimento dell'attività d'impresa ma cmq il legislatore permette la loro deduzione *fiscale* per incentivare a fare erogazioni liberali. Non tutte le erogazioni liberali sono deducibili ma *solo* quelle espressamente elencate nell'art 100 TUIR (elencazione è *tassativa*).
Es. compensi degli amministratori quando sono una % dell'utile. Non sono in bilancio perché sono determinati ex post (solo dopo determinazione dell'utile annuale finale)
2. Posso dedurre in dichiaraz dei redditi dei costi che non sono in ce quando la deduzione a ce del costo è (già) avvenuta in un esercizio precedente e in quell'esercizio non potevo fare anche la deduzione fiscale in dichiaraz dei redditi.
Es. ammortamenti: quando ammortamenti civilistici sono > ammortamenti fiscali permessi, ogni anno fiscalmente nella dichiaraz dei redditi bisogna correggere l'ammortamento civilistico facendo una variazione in *aumento*. Ma così facendo esaurisco l'ammortamento civilistico prima di esaurire l'ammortamento fiscale - a questo punto continuerò fiscalmente a dedurre il costo del bene (con variazioni in *diminuzione* perché non devono più correggere gli ammortamenti civilistici più alti, ma devo solo dedurre gli ammortamenti fiscali rimasti) quindi questi ammortamenti fiscali rimasti consisteranno nella deduzione di un costo che non è previsto in bilancio (perché già esaurito/ammortizzato totalmente *civilisticamente*).
3. Posso dedurre i costi in nero, sostenuti per produrre ricavi in nero. Costi in nero sono dei costi che non sono in bilancio ma si permette la loro deduzione perché bisogna sempre rispettare la regola generale che reddito deve sempre essere tassato al *netto*. Chiaramente posso dedurre solo i costi in nero *inerenti* allo specifico ricavo in nero.

4. Principio di inerenza

Inerenza non ha art che lo disciplina ma è un principio che si estrapola da/è *immanente* alla def stessa di reddito = reddito è la ricchezza che va tassata *al netto dei costi di produzione di quel reddito* nello specifico. L'inerenza serve per stabilire se un costo si riferisce a un certo reddito oppure no.

Costi inerenti

Inerenza = posso dedurre tutti e solo i costi direttamente/indirettamente collegati all'attività svolta (!!! **attività svolta** ≠ **ricavi** - un costo non è deducibile *solo* se produce un ricavo ma è deducibile



anche se NON produce ricavo ma basta che questo sia in generale collegato all'*attività imprenditoriale svolta*, attività attraverso la quale si producono *ricavi*). Es. spese di pubblicità, spese di rappresentanza = sono dei costi che non producono *direttamente* un ricavo ma hanno *contribuito indirettamente* alla produzione del ricavo questi sono dei costi deducibili.

RIASSUNTO: si applica il concetto *ampio* di inerenza: costi → attività svolta → ricavi

Invece il concetto *ristretto* di inerenza sarebbe stato: costi → ricavi (aka posso dedurre un costo solo se produce un ricavo).

Proprio perché l'inerenza dei costi dipende dal loro collegamento all'attività e NON alla produzione di *ricavi*, sono inerenti (e quindi deducibili) anche i costi che producono una *perdita*: questo perché l'inerenza deve essere valutata a prescindere dalla vantaggiosità/svantaggiosità del costo in quanto investimento nell'attività. → ci sono alcuni costi che sostengo nello specifico per svolgere l'*attività* (es. Acquisto di un camion per i trasporti) ma ci sono altri costi che sostengo apposta con l'obiettivo di produrre ricavi ma potrebbero portare anche perdite - questi costi sono cmq deducibili. Es compagnie aeree comprano sempre dei motori di aerei di scorta ma spesso non li usano perché sono di scorta/emergenza: anche se non vengono usati sono cmq dei costi deducibili. Es2 produco un bene e nessuno la compra - anche se investimento è svantaggioso devo cmq dedurre i costi sostenuti per produrlo, anche se non porta un *ricavo*.

Costi NON inerenti

I costi che non sono inerenti alla mia attività (aka che non riguardano attività d'impresa) sono delle mere erogazioni di reddito. Es se sono un'impresa che produce bulloni e faccio un viaggio alle Maldive, il viaggio non è un costo inerente alla mia attività di bulloni quindi non deducibile.

RIASSUNTO: costo relativo all'attività = **costo inerente**
costo NON relativo all'attività = **erogazione di reddito**.

Es se sono 100% socio di una società che costituisco per lo svolgimento dell'attività di costruzione di case. Verso \$\$ capitale sociale. Poi usa il capitale sociale per costruire una villa a uso personale del socio. Il socio quindi deduce i costi di costruzione della villa perché sono *inerenti* all'attività dell'impresa? NO perché l'obiettivo era la costruzione di una villa ad uso personale del socio quindi l'attività non rientra nell'attività d'impresa, quindi il costo NON è inerente e quindi non deducibile.

Deduzione dei beni ad uso promiscuo

I beni ad uso promiscuo (es macchina, telefono) sono beni che per loro natura possono essere usati sia a scopo personale sia per l'esercizio dell'attività d'impresa, ed è difficile stabilire se il loro *maggior contributo* è a scopo personale o a scopo d'impresa (difficile capire se sono più un costo dell'attività d'impresa o un costo personale) → per questi beni particolari il legislatore ha previsto una deduzione forfettaria = a prescindere dal fatto che un bene promiscuo sia usato al 95% per l'attività d'impresa e al 10% per uso personale o viceversa, il costo dei beni può essere dedotto dall'attività d'impresa sempre e solo in una % fissa (varia da bene a bene, e da attività ad attività). Questa % è prevista dal legislatore per garantire la certezza del rapporto tributario.

Deduzione di tutte le forme di costi

L'inerenza di un costo all'attività svolta NON può mai dipendere dalla forma che il costo ha: es. se ho sostenuto un costo senza la stipulazione di un *contratto formale*, quel costo è comunque deducibile. Es se la società stabilisce che i primi 10 clienti vincono un viaggio premio: questo non era stabilito da



nessun contratto, ciononostante costituisce comunque un costo deducibile per la società perché inerente all'attività svolta (è un costo sostenuto dalla società per *incentivare* le vendite).

!!! MA eccezione: giurisprudenza della cassazione ha stabilito che NON sono deducibili i costi che, pur riguardando l'attività svolta, provengono da un illecito amministrativo/penale - questa deroga è giustificata dal fatto che se le sanzioni amministrative e penali fossero deducibili come costi, allora verrebbe meno il loro scopo *dissuasivo/deterrente* (scatterebbe la mentalità: evado la legge perché tanto pago meno le sanzioni, deducendole come costi). In più se si permette la detrazione delle sanzioni personali del contribuente, questo non paga le tasse sulle sanzioni, tasse che invece sono scaricate sulla collettività - quindi scatterebbe il meccanismo della collettività che paga le tasse sulle sanzioni del contribuente. Quindi la giurisprudenza ha scelto di non dedurre i costi da illeciti penali/amministrativi, in deroga della regola che i ricavi devono sempre essere tassati *al netto* dei costi, perché i costi non dedotti fungono da sanzione impropria.

Es1. imprenditore che paga il pizzo alla mafia per poter svolgere la sua attività: questo è un costo *inerente* alla sua attività (altrimenti non può svolgere l'attività) ma non emerge da un contratto lecito. Secondo la regola che i costi possono essere dedotti sempre, a prescindere dalla loro forma, questo costo sarebbe deducibile MA è un illecito penale (mafia) quindi non è deducibile.

Es2. fattorino ha una multa di parcheggio: in linea di principio la multa sarebbe un costo deducibile perché il parcheggio è essenziale per lo svolgimento dell'attività MA è un illecito amministrativo quindi non è deducibile.

Ma questa deroga alla deduzione degli illeciti amministrativi/penali in linea di principio è sbagliata perché vieta la deduzione degli illeciti *amm/penali* mentre è permessa la deduzione dei costi derivanti da illeciti civili (applicando la regola generale che i costi sono sempre deducibili a prescindere dalla loro forma): questa è una disparità fra illeciti deducibili e non.

Es. deducibilità di illeciti civili: il risarcimento di un danno civile è deducibile - es contrattualmente è prevista una clausola che fa scattare una penale/interessi in caso di ritardo nell'adempimento come sanzione: gli interessi sono deducibili - questo perché sono collegati all'attività: es ho consegnato in ritardo perché la mia attività era in ritardo.

Inerenza e congruità

La cassazione ha stabilito una *presunzione giurisprudenziale* secondo la quale ***l'inerenza permette di mettere in discussione la congruità del costo rispetto all'attività***. Ma questo è sbagliato perché l'inerenza misura una relazione *qualitativa* fra costo e attività (il costo è inerente o non inerente), mentre la congruità misura una relazione *quantitativa* fra costo e attività (quanto il costo è *proporzionato* in base all'attività svolta, ma cmq non si dubita della sua inerenza all'attività) → quindi con questa presunzione giurisprudenziale si maschera la congruità sotto l'inerenza, considerando come non inerente un costo inerente ma NON congruo.

Questa presunzione giurisprudenziale della cassazione è applicata come metro di valutazione dai funzionari dell'agenzia delle entrate/guardia di finanza: fanno una valutazione (discrezionale) e, se reputano il costo come *antieconomico* (eccessivo), la parte eccedente alla costo reputato congrua per l'attività, è disconosciuta dalla detrazione.

Es. fioraio che acquista una jeep per fare le consegne dei fiori, invece che una moto: il costo dell'acquisto della jeep è sproporzionato all'attività svolta.

Es. parrucchiere che sceglie di fare rubinetti in oro e di non comprare rubinetti dell'ikea: i rubinetti in oro sono un costo sproporzionato.



Es. scelgo di comprare computer apple per l'azienda invece degli hp → come fanno i funzionari a valutare se è un costo eccessivo o no? Quella dei computer è una scelta dell'imprenditore. La giurisprudenza non può influenzare la scelta dell'imprenditore, considerando sempre e solo un costo come congruo se è la scelta più economica.

Es. scelgo di andare con un cliente da cracco e non al mc donalds → qual'è la scelta congrua?

MA è sbagliato per 3 motivi:

1. È sbagliato perché la giurisprudenza non può giudicare/mettere in discussione le scelte imprenditoriali: l'imprenditore può scegliere liberamente come svolgere la sua attività. Non è il ruolo della giurisprudenza valutare se un costo è proporzionato o no, esprimendo un giudizio sull'attività dell'imprenditore (sostituendosi a lui), perché è una *scelta libera dell'imprenditore*. La scelta di un costo più elevato può dipendere dalla scelta di indirizzare l'attività verso una clientela più elevata (es rubinetti in oro perché voglio attirare clienti high-spenders) - non è compito della giurisprudenza dire all'imprenditore no non puoi comprare i rubinetti in oro per la tua attività ma devi prendere quelli dell'ikea
2. È sbagliato perché la valutazione sulla congruità/antieconomicità è discrezionale e soggettiva, fatta dai funzionari e varia da funzionario a funzionario - questo non garantisce la certezza del rapporto tributario. È discrezionale non solo la valutazione del costo come congruo o no, ma è discrezionale anche la valutazione *dell'eccedenza dal costo valutato come normale dalla giurisprudenza* - come fa la giurisprudenza a identificare il normale costo di un'attività? Questo 'limite di spesa' non è stabilito dal legislatore con una legge ma dalla giurisprudenza discrezionalmente !!!
3. Perché è sbagliato basare la valutazione su una presunzione giurisprudenziale e non legale: la legge non permette la deducibilità di un costo solo se questo non è *inerente*, nulla dice sulla misura/congruità del costo quindi i costi non devono essere valutati sotto quell'aspetto. Non c'è nessuna *legge* che giustifica questa presunzione giurisprudenziale, quindi NON può essere imposta.

Unici casi in cui sarebbe *lecito* fare una valutazione che disconosce il costo:

Es. Se io nascondo una donazione sottoforma di costo inerente alla mia attività (es dico che ho sostenuto spese legali per 100 invece ho solo regalato 100 all'avv perché è un mio amico, senza ottenere alcuna prestazione) - sto nascondendo con l'inerenza un costo che in realtà inerente non è; tutto è indeducibile perché **tutto è non inerente**.

Es. 2 se pago un costo effettivamente sostenuto e inerente all'attività ma lo pago molto di più del dovuto (es sostengo spese legali per 100 ma le pago 300) - la *parte eccedente* è una donazione mascherata come costo inerente quindi è un **costo antieconomico perché la parte eccedente NON è inerente** quindi a parte eccedente è indeducibile (→ questo è l'unico caso in cui l'inerenza giustifica l'antieconomicità)

LEZIONE 16 - BENI D'IMPRESA

Per svolgere l'attività, l'impresa usa i beni chiamati **beni d'impresa** (=sono i beni attraverso cui l'impresa svolge la sua attività).

Per società/enti commerciali tutti i beni sono beni d'impresa, per la presunzione che la forma giuridica > attività svolta quindi sono società che producono solo reddito d'impresa - quindi tutti i loro beni non possono che essere beni d'impresa perché possono produrre solo reddito d'impresa.



Imprenditori individuali e enti non commerciali hanno distinzione **beni priv** e **beni d'impresa** perche per loro *solo* beni d'impresa concorrono a produrre reddito d'impresa e il loro reddito complessivo è calcolato facendo la somma delle varie categ di reddito.

BENI D'IMPRESA 2 TIPI:

1. Beni merce = beni oggetto dell'attività commerciale. beni a utilizzo istantaneo che in bilancio sono in *attivo circolante*. Sono dei beni non durevoli, non durano di solito piu di un esercizio (es compro la farina come materia prima per produrre il pane e la uso nell'esercizio).

Es materie prime, semilavorati, beni che acquisto per poi rivendere - tutti beni che non devono essere ammortizzati.

Producono CPR e CNR: producono costi quando li acquisto, producono ricavi quando li vendo mentre se non vengono venduti questi diventano rimanenze finali

2. Beni ≠ beni merce = tutti gli altri beni che non rientrano in beni merce (categ residuale). Hanno un utilizzo durevole nel tempo, producono reddito in ++ tempo. Sono iscritti in *attivo immobilizzato*.

Es macchinario, es camion - sono tutti beni che devo ammortizzare perche durano nel tempo. Producono CPR e CNR: se li vendo realizzo plusvalenza/minusvalenza (!!!NON ricavi), se li suo per ++ periodi d'imposta questi beni vengono ammortizzati.

2 tipi:

- **Beni strumentali** = beni direttamente impegnati nell'attività produttiva. Es forno per il panettiere, es. ruspe e camion per impresa edile
!!! solo se il bene è strumentale (≠ patrimoniale) posso dedurre il costo del bene, ammortizzandolo
- **Beni patrimoniali** = beni che impresa acquista a scopo di investimento ma non partecipano all'attività produttiva. Anche questi beni possono produrre un guadagno per l'impresa, ma è un guadagno che non deriva dallo svolgimento dell'attività d'impresa ma solo da un *investimento*. Se questi stessi beni invece vengono usati per lo svolgimento dell'attività d'impresa diventano *beni strumentali* - cambia lo scopo/utilizzo del bene.
Es una società compra un immobile come investimento e percepisce \$\$ dell'affitto è *bene patrimoniale*. Se invece quell'immobile diventa uffici per dipendenti dell'impresa è usato per svolgere l'attività quindi diventa *bene strumentale*.
!!! NON posso fare ammortamenti, posso *solo* avere plusvalenze/minusvalenze (dalla vendita del bene).

Un bene è bene merce vs bene ≠ merce oppure è bene strumentale vs patrimoniale per rientrare in non solo in base alla *natura* del bene, ma dipende dalla destinazione/uso che se ne fa → es immobile come bene strumentale vs bene patrimoniale.

!!! TRANNE **beni non suscettibili a diverso utilizzo, senza che vengano radicalmente trasformati**. Es. capannone, mulino, cinema - es capannone è un bene strumentale perche l'obbiettivo del capannone è quello di custodire merce per l'attività, ma se voglio cambiare la destinazione (es ad uso abitativo - lo trasformo in appartamento) devo prima trasformarlo *totalmente* facendo una ristrutturazione → Questi beni sono sempre e solo **beni strumentali**, non importa l'uso che se ne fa. Quindi essendo sempre strumentali, posso sempre ammortizzarli.



LEZIONE 17 - CPR DEI BENI D'IMPRESA

CPR e CNR scaturiscono dai beni d'impresa (che possono essere beni merce o beni \neq merce)

CPR

I CPR disciplinati nel TUIR sono solo:

- Ricavi (art 85)
- Plusvalenze (art 86) - partecipazioni PEX (art 87)
- sopravvenienze attive (art 88)
- dividendi e interessi (art 89)
- proventi immobiliari (art 90)

Con *principio di derivaz* (principio 1) abbiamo visto che se ci dovessero essere componenti reddituali atipici (=proventi non disciplinati nel TUIR) ma cmq rispettano i 4 principi generali di determinazione del reddito d'impresa allora questi proventi atipici rilevano comunque come CPR/CNR, perche disciplina fiscale nn disciplina tutti i cpr e cnr. Quelli non disciplinati si applicano cosi come sono iscritti a bilancio (es costi atipici: costi di elettricit  non c'  norma che dice espressamente che sono deducibili ma possiamo cmq dedurli, es proventi atipici: ho un'impresa edile ma uso camion per fare traslochi nel weekend - sono tassabili anche se non espressamente previsti fra i CPR)

RICAVI (art 85)

Sono generati da 2 possibili fattispeci:

1. dalla fuoriuscita di beni d'impresa/prestaz di servizi
2. da contributi priv/pubb

1. Fuoriuscita (a titolo oneroso o gratuito) di beni d'impresa (soprattutto *beni merce*) o prestazione di servizi

- a. Cessione a titolo oneroso di beni merce: Beni merce sono i beni *oggetto* dell'attivit  d'impresa, sono quelli che troviamo all'attivo circolante. Beni merce non   solo prodotto finito ma anche beni non finali come materie prime e semilavorati (→ quindi anche cessione/vendita di materia prima porta un *ricavo* - es impresa che produce automobili, se vende le gomme anche quello porta un ricavo).
Bene merce   quello che   oggetto d'impresa e quello che   nell'attivo circolante, ma certe volte per individuare beni merce bisogna guardare la *destinazione del bene* - es per impresa che produce automobili l'automobile puo essere un bene merce ma se uso l'automobile come bene di rappresentanza allora diventa bene strumentale).
- b. Cessione a titolo gratuito di beni merce: es panettiere che regala il pane. Anche a titolo gratuito devo rilevare il ricavo (come se l'avesse venduto a titolo oneroso) e lo rilevo al *valore di mercato*, cio  allo stesso valore cui avrei dovuto rilevarlo se l'avessi ceduto a titolo oneroso e non gratuito. Devo rilevare al **valore di mercato** perche cmq panettiere si   detratto i costi di produzione (es costo acquisto materie prime e costo mano d'opera) quindi se non rilevassi cmq la cessione avrei fiscalmente costi > ricavi, quindi azzerando il reddito imponibile (avrebbe un *effetto distorsivo*).



Trasferimento a titolo gratuito puo essere verso sogg 3 o **verso imprenditore stesso (=autoconsumo) e suoi familiari** - anche loro devono rilevare la cessione a titolo gratuito come fosse una cessione a titolo oneroso (=rileva un ricavo), rilevata al valore di mercato.

Nell'art 85 c'è una fattispecie residuale che raccoglie tutti questi casi di cessione gratuita a 3 o come *autoconsumo* = "**destinazione a finalità estranea all'esercizio dell'impresa di un bene merce**" = prendere un bene merce e toglierlo dal regime dei beni d'impresa. È una fattispecie *residuale* (perche comprende in generale tutte le cessioni di beni merce NON a titolo oneroso) ma anche una clausola *generale* che è applicata a tutti i casi in cui i beni *escono dal regime d'impresa* => Es1 io che passo da essere una srl a essere una ss (che hanno stesso regime di pers fisiche): quando faccio il passaggio, i beni che prima erano *beni priv* ricadevano cmq sotto *beni d'impresa* perche srl puo solo produrre reddito d'impresa, ora invece questi beni diventano *beni priv* cioè beni con destinazione ≠ per l'esercizio dell'impresa. Es2 se trasferisco residenza fiscale della società all'estero *portandomi via anche i beni* - i beni hanno destinazione ≠ per esercizio dell'impresa.

Ogni volta che un bene fuoriesce dall'esercizio dell'impresa cambiando finalità, bisogna rilevarlo come una la vendita (=il *ricavo*) sia che la cessione sia avvenuta a titolo oneroso, sia che sia avvenuta a titolo gratuito .

!!!!"*Destinazione a finalità estranea a esercizio d'impresa*" vale anche per **beni ≠ beni merce**, non solo per beni merce - infatti troviamo questo concetto anche all'art. Anche in questo caso quando il bene fuoriesce dall'esercizio dell'impresa cambiando finalità bisogna rilevarlo *come una vendita*, sia che la cessione sia avvenuta a titolo gratuito sia a titolo oneroso !!! MA **beni ≠ beni merce NON PRODUCONO RICAVI** ma producono plusvalenze/minusvalenze quindi dovrò rilevare la plusvalenza/minusvalenza al valore di mercato che avrei conseguito se avessi venduto il bene.

Es la macchina che usavo come bene strumentale (bene di rappresentanza) ne cambio la destinazione usandola come *bene personale* (es imprenditore inizia a usarla come bene personale o la regala al figlio) - quando cambia la destinazione imprenditore rileva una plusvalenza, come se avesse venduto il bene strumentale (se dalla vendita avrei realizzato una minusvalenza, allora rileva la minusvalenza dal cambio di destinazione).

!!!"*Destinazione a finalità estranea a esercizio d'impresa*" vale anche per **servizi** - MA eccezioni (vedere sotto)

- c. Risarcimento danni (totali o parziali) sui beni merce: risarcimento anche da assicurazione. Il danneggiamento di un bene merce equivale alla sua cessione perchè il risarcimento si sostituisce al ricavo (risarcimento è ricavo in base al principio di sostituzione) quindi il risarcimento per il suo danneggiamento tot o parziale deve essere rilevato come **ricavi** ma il valore del ricavo non è in questo caso il valore di mercato del bene ma il **risarcimento ottenuto** per il danno di quel bene. Se il bene è stato danneggiato totalmente allora il danno è equiparato alla sua cessione a titolo oneroso alla società che risarcisce il danno. Se il bene è danneggiato parzialmente allora il risarcimento ottenuto compensa la diminuzione in valore del bene danneggiato. **!!! RICORDA:** risarcimento si rileva come ricavi **solo per beni merce**. Se il risarcimento che ottengo è > del valore del bene allora avrò rileverò *ricavi* per la parte di risarcimento equivalente al valore del bene, e la parte di risarcimento eccedente il valore del bene sarà rilevata come *plusvalenza*.



!!es domanda d'esame: perche risarcimento ai danni da beni merce genera *ricavi*? Perche risarcimento *sostituisce* il ricavo (\$\$ risarcimento sono ricavi in base al *principio di sostituzione*).

In questi casi, *quando* rilevo il ricavo? Quando ho un **titolo giuridico** che mi da il diritto a ottenere il risarcimento. Es se assicuraz dice che ha *aperto la pratica* non posso rilevare il ricavo, ma se ottengo il *titolo che convalida il risarcimento* (dalla compagnia assicurativa) o se ho una *sentenza passata in giudicato* che condanna al pagamento del risarcimento (da un sogg priv) allora posso iscriverlo. !!!! Ma il titolo valido deve essere **nel periodo d'imposta in cui ho subito il danno**. Se non lo ricevo entro il periodo d'imposta in cui ho subito il danno devo rilevare il danno come una *perdita*. La perdita si rileva a CE semplicemente come perdita (non la si rileva in sé, ma è semplicemente una conseq matematica): se avevo merce per 100 e non ho ricavi perche la merce viene danneggiata allora avrò una perdita per 100 *in automatico* per il solo fatto di avere acquisti 100 e ricavi 0. Quando nel periodo d'imposta successivo ottengo il *titolo giuridico valido*, allora in CE iscriverò il risarcimento come **sopravvenienza attiva** (!!! NON come ricavo).

RIASSUNTO: se ho risarcimento lo stesso anno in cui ho subito il danno/perdita di un *bene merce*, allora segnerò questi soldi come ricavo. È un ricavo in forza del *principio di sostituzione*. Se invece ho soldi del risarcimento l'anno dopo rispetto a quando ho subito il danno/perdita del bene merce, avrò una perdita il primo anno e una sopravvenienza attiva l'anno dopo.

- d. Cessione a titolo gratuito di servizi: anche i servizi rientrano nella fattispecie "**destinazione a finalità estranea a esercizio dell'impresa**" perchè l'art fa riferimento alla 'destinazione a finalità estranea a esercizio dell'impresa per *beni d'impresa*' e beni d'impresa possono essere anche dei servizi → es per un'impresa di servizi come impresa di pulizie il servizio prestato è il bene merce. Ma l'art per la destinazione a finalità estranee a esercizio d'impresa fa riferimento solo ai *beni* non anche ai *servizi* (c'è una lacuna normativa) - quindi non essendo previsti per legge, i servizi quando destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **NON sono rilevati con ricavi** quindi per questi servizi destinati a finalità estranea a **NON sono deducibili neanche i costi**, per evitare una *asimmetria*. I costi non sono deducibili perche considerati come costi NON inerenti all'attività d'impresa perchè considerati come costi sostenuti non per svolgere attività d'impresa ma per svolgere regalo/servizio a titolo gratuito.

Es destinazione a finalità estranea all'attività d'impresa di un *servizio*: ho impresa di pulizie ma decido di fare pulizie gratis per mia mamma nel weekend - questa è una destinazione a finalità estranea all'esercizio dell'impresa del servizio perchè il servizio è a *scopo personale*.

Tutta questa disciplina per i beni merce (+ servizi) vale anche per i **beni assimilati ai beni merce** che sono i titoli iscritti nell'attivo circolante (es partecipazioni) perchè comportano ricavi/perdite. Se invece sono nell'attivo immobilizzato danno non ricavi/perdite ma plusvalenze/minusvalenze e sono assimilati alle immobilizzazioni.

RIASSUNTO punto 1: la regola è che se un bene ha dei costi allora devo rilevarne il ricavo (o plusvalenza/minusvalenza) sia che la cessione sia avvenuta a titolo gratuito sia che sia a titolo oneroso. In questi casi il ricavo deve essere rilevato al valore di mercato. !!! anche quando fuoriesce perche danneggiato, rilevo il ricavo = il ricavo è il risarcimento del danno (rilevato come ricavo in



base a *principio di sostituzione*) ma è un ricavo che non rilevo al *valore di mercato* ma al valore del risarcimento ottenuto.

Tutti i beni che vengono destinati a finalità estranee dall'attività d'impresa danno luogo a ricavi o plusvalenze/minusvalenze rilevati al valore di mercato. !!! TRANNE per *servizi* che NON rilevano ricavo ma non deduco nemmeno i costi.

2. Contributi di natura priv o pubb:

Contributi = sono erogazioni fatte dallo stato in base alla *legge* o da un priv in base a un *contratto*. A fronte del contributo, il sogg che lo riceve non deve dare nessun corrispettivo (prestazione/bene) al sogg che ha erogato il contributo.

Non tutti i contributi portano **ricavi**, ma *solo* i **contributi in conto-esercizio** = contributi erogati all'impresa per lo svolgimento della sua *attività tipica* d'impresa.

Es ATM: riceve contributi da parte dell'ente regionale - dato che usa contributi come investimento nella sua attività tipica, i contributi sono un *ricavo* perchè *sostituiscono* un ricavo che l'atm avrebbe avuto se avesse venduto il servizio a prezzo di mercato e non a prezzo politico/prezzo pubb (*principio di sostituzione* fra contributo e ricavo). Es prezzo di mercato del biglietto dell'ATM sarebbe 5 euro di cui 2,20 euro è il prezzo pubb/prezzo politico pagato dalle persone e i restanti 2,80 euro sono finanziati dai contributi della regione quindi fanno parte del ricavo complessivo che l'ATM avrebbe incassato vendendo il servizio al prezzo di mercato.

Altri tipi di contributi (che però NON danno luogo a *ricavi*):

- Contributi in conto-capitale = erogati in base alla legge (quindi erogati dallo stato o enti sovranazionali come eu) e sono erogati per incentivare il rinnovo della *struttura* attraverso la quale si svolge l'attività (es contributi per modernizzare/ristrutturare la struttura/edifici dell'attività). Danno luogo a *sopravvenienze attive* !!! non a ricavi - ma cmq sopravvenienze attive e ricavi sono due CPR
- Contributi in conto-impianti = erogati in base alla legge e sono erogati per incentivare il rinnovo degli *impianti* attraverso cui si svolge l'attività (es contributi \$\$ dallo stato per rinnovare impianti). Non portano a un CPR ma portano semplicemente alla *riduzione del costo di iscrizione* del bene in bilancio (quindi si fa una rettifica del costo di acquisto dell'impianto → !! ma così non pagano meno tasse perché se ho comprato impianto a 100 e ricevo 20 come contributo dallo stato, rettifico valore del bene a bilancio a 80 e quindi farò ammortamenti % su 80 invece che su 100 quindi avrò più reddito imponibile perché ammortizzo meno %).



PLUSVALENZE (art 86)

!!! RICORDA: plusvalenze sono prodotte *solo* dai beni NON BENI MERCE - perche beni merce producono sempre e solo *ricavi*. Beni NON BENI MERCE = beni strumentali (=beni che utilizzo per svolgere l'attività) e beni patrimoniali (=beni a titolo di investimento).

Beni NON beni merce sono iscritti non nel CE ma in SP perche sono immobilizzazioni (infatti sono ammortizzati).

La plusvalenza/minusvalenza si calcola sempre sulla *differenza* fra costo-prezzo

Plusvalenze possono derivare da 3 fattispecie:

1. **Cessione a titolo oneroso di beni NON BENE MERCE** = valgono tutte le regole per la cessione a titolo oneroso di *beni merce* MA invece di produrre ricavi, la vendita di beni NON beni merce produce plusvalenze/minusvalenze come differenza fra valore fiscale del bene e valore di vendita del bene (perche in base agli anni dall'acquisto/ammortamenti fatti al bene, il bene vale sempre meno rispetto al valore di mercato: quindi se vendo il bene \neq bene merce molti anni dopo l'acquisto probabilmente avrò una minusvalenza perchè il valore del bene si è ridotto). Posso imputare a dichiaraz dei redditi sia minusvalenze (deducibili) che plusvalenze (imputabili).
2. **Da risarcimento danni a beni NON BENE MERCE** = valgono tutte le regole per il risarcimento danni a beni merce MA invece di produrre ricavi = \$\$ risarcimento, la plusvalenza/minusvalenza non è uguale al risarcimento ma è la differenza fra valore fiscale del bene danneggiato e risarcimento danni (plusvalenza o minusvalenza a differenza se risarcimento è $>$ o $<$ del valore del bene). Posso imputare a dichiaraz dei redditi sia minusvalenze (deducibili) che plusvalenze (imputabili).
3. **Cessione a titolo gratuito di beni NON BENI MERCE** (aka "*destinazione a finalità estranea a esercizio dell'impresa di un bene NON BENE MERCE* - es autoconsumo/ assegnazione familiare) = anche in questo caso la cessione/destinazione diversa segue tutte le regole dei beni merce ma non produce ricavi MA produce plusvalenze/minusvalenze come differenza fra valore fiscale del bene e valore di mercato del bene.

!!! ECCEZIONE: per destinazione a finalità estranea a esercizio dell'impresa di beni \neq beni merce **NON posso dedurre minusvalenze** ma solo imputare in dichiaraz dei redditi le plusvalenze (posso produrre minusvalenze ma non posso *dedurle* in dichiaraz dei redditi): questo divieto è stato imposto per evitare *pratiche antielusive/antievative* dei contribuenti perche in caso di destinazione estranea a esercizio d'impresa è il contribuente stesso che determina il valore di mercato quindi c'è discrezionalità e potrebbe dichiarare un valore di mercato più basso del reale, rilevando una minusvalenza e quindi abbattendo il reddito imponibile.

NON sono plusvalenze tassabili quelle che derivano da rivalutazioni fatte a bilancio (=chiamate "*plusvalenze iscritte*") - se ho iscritto a bilancio un bene che nel tempo ha acquistato valore (es un immobile acquistato a titolo di investimento che aumenta di valore), l'aumento del valore non è tassabile. Rivalutazione è tassabile SOLO attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione - imposta sostitutiva serve per riconoscere anche *fiscalmente* la rivalutazione civilistica avvenuta; solo dopo il pagamento dell'imposta sostitutiva la rivalutazione è riconosciuta anche fiscalmente, prima era riconosciuta solo civilisticamente. È vantaggioso per il contribuente riconoscere la plusvalenza anche fiscalmente perche così riconosco il valore maggiore del bene e aumentano anche gli ammortamenti del bene (% ammortamento aumenta se valore bene aumenta).



Plusvalenze/minusvalenze prodotte dall'azienda

Bene NON BENE MERCE è anche l'**azienda**: quindi se cedo l'azienda a **titolo oneroso** produco plusvalenza/minusvalenza calcolato come differenza fra il valore fiscale dell'azienda (calcolato come somma dei valori fiscali dei beni nell'azienda) - valore di vendita dell'azienda. Se dentro l'azienda ho beni merce, prevale l'azienda perché tutto all'interno dell'azienda è identificato come azienda. Quindi se cedo un'azienda che ha al suo interno delle rimanenze finali (che sono beni merce), la vendita di questi non produce *ricavi* come per tutti i beni merce ma producono minusvalenze/plusvalenze perché venduti come parte dell'azienda che produce plusvalenze/minusvalenze.

In caso di cessione dell'azienda a **titolo gratuito** produco comunque plusvalenza/minusvalenza, calcolata come differenza fra valore fiscale dell'azienda - valore di mercato dell'azienda.

!!!! ECCEZIONE se cessione a **titolo gratuito** è fatta da **imprenditore individuale** (sia che la cessione dell'azienda avvenga mortis causa sia inter vivos) la **cessione avviene "in neutralità fiscale"** = plusvalenze realizzate da chi ottiene l'azienda a titolo gratuito non sono tassate purché chi riceve l'azienda mantenga lo stesso valore fiscale che l'azienda aveva in capo al donante (stesso valore fiscale dell'azienda al momento della cessione gratuita). La finalità di questa disciplina è agevolare i trasferimenti d'azienda per imprenditore individuale. Sarebbe stato ingiusto e svantaggioso far pagare imposte sulla plusvalenza realizzata da chi cede *gratuitamente* l'azienda perché così è in perdita - non ottiene nessun compenso dalla vendita (perché è cessione gratuita) e in più deve pagare le imposte.

Es A dona *gratuitamente* l'azienda a B: azienda ha valore fiscale di 100, valore di mercato dell'azienda sarebbe di 1000. A produce plusvalenza di 900 (1000-100). Se B mantiene il valore fiscale di 100, A non paga imposte sulla plusvalenza di 900.

Se B poi vende a **titolo oneroso** azienda a 1100 avrà plusvalenza di 1000 (di cui 900 è la plusvalenza realizzata da A mentre 100 è la plusvalenza che ha realizzato B) - qui paga imposte su plusvalenza di 1000 perché paga imposte su plusvalenza di 900 (che A non aveva pagato perché aveva ceduto l'azienda a titolo gratuito) + imposte sulla plusvalenza di 100 realizzata da B (che vanno pagate in quanto la cessione è a titolo oneroso) → B paga anche le imposte sulla plusvalenza realizzata da A perché è una plusvalenza che non ha realizzato lui (B) quindi paga le imposte che avrebbe dovuto pagare A, paga imposte su una plusvalenza/ricchezza che gli è stata regalata - quindi è come se le imposte di A si trasferissero su B (non è che A non paga le imposte ma vengono semplicemente trasferite su B). B comunque ha un vantaggio a pagare le tasse sulla plusvalenza non realizzata da lui perché paga le tasse su una ricchezza che gli è stata regalata quindi a prescindere che riceva 900 o 900-imposte comunque è una ricchezza che gli viene regalata.

Come calcolare plusvalenze

La plusvalenza/minusvalenza si calcola sempre sulla **differenza** fra valore fiscale - valore di vendita (se è cessione a titolo oneroso) o valore di mercato (se è cessione a titolo gratuito) o risarcimento danni (se bene è danneggiato).

Valore fiscale del bene si calcola come: costo di acquisto bene - ammortamenti fiscali (+ rivalutazioni - !!! ma per valore *fiscalmente*, si deve pagare imposta sostitutiva sulle rivalutazioni)

Come sono tassate le plusvalenze

Regime ordinario = tasso la plusvalenza nel periodo d'imposta in cui la realizzo - applicano criterio di *competenza* (≠ cassa)

Regime speciale = posso rateizzare le imposte sulle plusvalenze (quindi pago parte delle imposte su plusvalenze anche in esercizi in cui non ho realizzato quella plusvalenza, derogando al principio di



competenza) MA regime speciale applicabile *solo* se ho detenuto i beni \neq beni merci (compresa anche l'azienda) per *piu di 3 esercizi*. Ci sono due limiti alla rateizzazione:

- la rateizzazione puo essere fatta *max su 5 esercizi* (anni), partendo con la rateizzazione dall'esercizio in cui ho realizzato la plusvalenza
- le quote devono essere *sempre uguali*
- (ho il bene per + 3 esercizi)

Quindi io posso scegliere su quanti anni fare la rateizzazione ma le quote devono sempre essere costanti e non posso fare rateizzazione per piu di 5 anni \rightarrow es io ho plusvalenza di 100 e posso scegliere di rateizzarla in 2 anni/esercizi al 50% ogni anno (!! non posso ratizzarla al 70% il primo anno e 30% il secondo anno perche le quote devono sempre essere uguali). Oppure la stessa plusvalenza posso rateizzarla in 5 anni al 20% ogni anno - !! ma non posso superare il limite dei 5 anni e le rate di ammortizzazione devono sempre essere uguali.

Come applico la rateizzazione: ho plusvalenza di 100 e decido di rateizzarla in 4 anni quindi 25% all'anno. 100 è un CPR (plusvalenza) nella dichiarazione dei redditi: per applicare la rateizzazione, il primo anno farò una *variazione in diminuzione di 75*, gli altri 3 anni farò delle *variazioni in aumento di 25*. Con la variazione in diminuzione di 75 tolgo 75 euro dai redditi imponibili, invece gli altri anni aggiungo 25 euro ai redditi imponibili.

TITOLI E PARTECIPAZIONI (= ricavi/plusvalenze)

Se vendo titoli/partecipazioni iscritte nell'*attivo circolante*, produco ricavi/perdite \rightarrow assimilati ai beni merce. Essendo assimilate a beni merce hanno anche costi (che posso dedurre) e posso avere rimanenze titoli

Se vendo titoli/partecipazioni iscritte nell'*attivo immobilizzato*, producono plusvalenze/minusvalenze \rightarrow assimilati a beni \neq beni merce. Essendo assimilati a beni \neq beni merce si applicano tutte le regole previste per i beni \neq beni merce come tassazione per competenza e possibilità di rateizzare le plusvalenze se ho i titoli per piu di 3 esercizi, ecc

Tipo di titoli in attivo immobilizzato

Un tipo di titoli in attivo immobilizzato sono le **partecipazioni in società sogg pass di IRES**. Queste partecipaz, al verificarsi di certe condizioni, hanno regime speciale di tassazione: **regime PEX** art 87 (regime di "*participation exemption*") - secondo questo regime la plusvalenza realizzata dalla vendita della partecipazione è detassata:

- se partecipazione in società IRES è detenuta da un altro sogg pass IRES: plusvalenza dalla vendita è **detassata del 95%**. Minusvalenza è indeducibile (\Rightarrow indeducibile vuol dire che non puo andare *fiscalmente* a ridurre il mio reddito imponibile, mentre *civilisticamente* ha ridotto l'utile. Quindi se per es sono in perdita civilisticamente per via della minusvalenza, fiscalmente NON posso riflettere la perdita perche la minusvalenza da partecipazioni PEX è *ineducibile* quindi se in dichiaraz dei redditi ho una perdita di 20, dovrò fare una *variazione in aumento di 20* per compensare la perdita perche la perdita civilistica NON deve rilevare *fiscalmente*).
- se invece plusvalenza in società IRES è realizzata da imprenditore individuale o società non commerciale: plusvalenza dalla vendita è **detassata del 41,86%**. Minusvalenza è indeducibile per il 41,86%



Plusvalenze delle partecipazioni PEX sono detassate e quindi di conseguenza le minusvalenze delle partecipazioni PEX sono indeducibili (sennò ci sarebbe una asimmetria).

Detassazione del regime PEX ha obiettivo di evitare doppia imposizione/tassazione, per rispecchiare gli strumenti per evitare la doppia imposizione nei dividendi (perché dividendi e plusvalenze sono due facce della stessa medaglia).

RIASSUNTO: se vendo partecipazioni iscritte nell'*attivo immobilizzato*, sulla plusvalenza realizzata posso:

- Applicare **regime ordinario** di tassazione delle plusvalenze per beni \neq beni merce: tassando subito tutta la plusvalenza
- Applicare **regime speciale** di tassazione delle plusvalenze per beni \neq beni merce: rateizzazione della plusvalenza se ho detenuto la partecipazione per +3 anni
- Applicare **regime PEX** se la partecipazione rispetta le condizioni

!! Es domanda d'esame: se ho obbligazioni come vengono tassate? Obbligazioni sono un bene \neq bene merce (bene patrimoniale - a titolo di investimento) quindi producono *plusvalenze* che possono essere tassate solo con regime ordinario o regime speciale - NON con regime PEX perché questo è solo per le *partecipazioni* (\neq obbligazioni).

4 condizioni per accedere a regime PEX:

1. Partecipazione deve essere iscritta nell'*attivo immobilizzato da subito* cioè appena la iscrivo a bilancio devo subito iscriverla nell'*attivo immobilizzato*, non posso prima iscriverla in attivo circolante e poi cambiarla a attivo immobilizzato, altrimenti non posso accedere a regime PEX. C'è questo vincolo così stringente per evitare arbitraggi fiscali = se si fosse permesso il trasferimento di partecipazioni fra attivo immobilizzato e attivo circolante, si permetteva al contribuente di scegliere il regime di tassazione più agevolativo in base a quello che prevedeva di realizzare: se contribuente prevedeva di avere un *ricavo/plusvalenza* allora gli conveniva spostare la partecipazione dall'*attivo circolante* all'*attivo immobilizzato* per usufruire della *detassazione del regime PEX* (invece sui *ricavi* delle partecipazioni nell'*attivo circolante* avrebbe dovuto pagare le tasse). Al contrario, se contribuente prevedeva una *minusvalenza* allora gli conveniva spostare la partecipazione dall'*attivo immobilizzato* all'*attivo circolante* perché in quel caso il regime PEX sarebbe stato svantaggioso perché NON permette la detrazione delle minusvalenze mentre le *perdite* sono detratte per l'*attivo circolante*. → quindi valgono le regole fiscali del luogo in cui viene prima iscritta la partecipazione: se viene da subito iscritta nell'*attivo circolante* allora *fiscalmente* produrrà sempre ricavi/perdite anche se viene successivamente trasferita all'*attivo immobilizzato*; se viene da subito iscritta in attivo immobilizzato allora *fiscalmente* applicherà sempre e solo regime PEX anche se viene trasferita successivamente in attivo circolante.

2. Partecipazione deve essere detenuta almeno da 12 mesi (12 mesi di *holding period*) = motivo è evitare di concedere le agevolazioni PEX a delle partecipazioni iscritte in attivo immobilizzato che in realtà per loro obiettivo/natura sarebbero dovute andare nell'*attivo circolante* (perché investimenti a breve termine - es trading). Quindi serve per evitare di concedere i vantaggi delle partecipazioni PEX a chi ha l'obiettivo di realizzare *plusvalenze speculative* (trading: vendita e acquisto a breve termine di titoli). Quindi se ho una partecipazione nell'*attivo immobilizzato* ma la vendo entro 12 mesi dall'acquisto allora non posso accedere al regime PEX e la plusvalenza sarà tassata con regime ordinario.



3 No per partecipazioni in società IRES in paradiso fiscale = regime PEX vale anche per partecipaz in società estere ma non può essere in paradiso fiscale. Questo perché obiettivo del regime PEX è evitare doppia imposizione, ma se la plusvalenza da partecipazione proviene da paradiso fiscale vuol dire che non è stata tassata quindi non pagheremo né le imposte nel paradiso fiscale né le imposte italiane grazie alla detrazione del regime PEX - regime PEX (che elimina la doppia tassazione) non serve perché non c'è nessuna *doppia* tassazione. Paradiso fiscale è uno stato che ha una tassazione a meno della metà della tassazione italiana.

4. No per partecipazioni in società immobiliare

Società immobiliari = società il cui patrimonio è costituito *prevalentemente* da immobili !! NO immobili intesi come *beni merce* della società perché questi servono per lo svolgimento dell'attività caratteristica e, essendo beni merce, non producono plusvalenze ma *ricavi*. Si intendono società che hanno immobili come beni a titolo di investimento (immobili nell'attivo immobilizzato della società). Es di società immobiliare è quella che acquista immobili e li affitta. NON è società immobiliare se società edile che costruisce e vende immobili - immobili per loro sono *beni merce* (beni oggetto dell'attività caratteristica).

Non posso applicare regime PEX su partecipazioni in società immobiliari per evitare comportamenti antielusivi/antielusivi: normalmente se vendo un immobile essendo un bene patrimoniale/bene a titolo di investimento, realizzo una plusvalenza che viene *tassata con il regime ordinario/speciale* delle plusvalenze. Se invece costituisco una società che ha come unico patrimonio l'immobile iscritto nell'attivo immobilizzato (società immobiliare), invece di vendere l'immobile vendo la partecipazione al 100% della società che sarebbe *detassata ricadendo sotto regime PEX*.

Una società si considera società immobiliare se la prevalenza del suo patrimonio è costituito da immobili. Se invece la società ha *altri beni a titolo di investimento oltre* agli immobili, allora le partecipazioni in questa società sono soggette a regime PEX !! ma gli altri beni a titolo di investimento devono essere *prevalenti* sugli immobili.

!!! se ho una partecipazione in una società immobiliare iscritta in attivo *circolante* → produce sempre e solo ricavi/perdite perché RICORDA pex è solo per partecipazioni nell'attivo *immobilizzato*.

SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art 88)

2 MACROCATEG:

- 1. Sopravvenienze attive proprie**
- 2. Sopravvenienze attive improprie/per assimilazione**

Caratt di tutte le sopravvenienze attive: sono un arricchimento straordinario per la società durante il periodo d'imposta (es società riceve un contributo, donazione). Mentre ricavi/perdite e plusvalenze/minusvalenze sono arricchimenti e perdite di tipo *ordinario* per la società.

Differenza fra due macrocateg è che sopravvenienze attive *proprie* servono per rettificare una cosa del precedente periodo d'imposta, invece quelle per assimilazione sono sopravvenienze come arricchimento straordinario, non compensazione di qualcosa di precedente (sono un arricchimento effettivo, mentre quelle proprie sono solo una correzione delle vecchie contabilizzazioni).

Altra differenza è che le sopravvenienze attive *proprie* sono tassate per competenza, mentre quelle *per assimilazione* sono tassate per cassa.



1. Sopravvenienze attive proprie = sono determinate da eventi *sopravvenuti* (=successivo) di carattere *straordinario* che determinano arricchimento dell'impresa, ma l'evento è collegato ad altre operazioni contabilizzate in precedenti periodi d'imposta → aka l'arricchimento è in realtà una rettifica in meglio di operazioni che ho contabilizzato in altri periodo d'imposta quindi l'arricchimento dalle sopravvenienze attive proprie è "fittizio", serve solo in realtà per pareggiare una perdita di esercizi precedenti. In generale, riguarda tutti i ricavi fatti in un anno ma che sono collegati a oneri/perdite di anni *precedenti* - ci deve essere il collegamento, sennò non è sopravvenienza attiva *propria*.

Tassate per competenza

TUPI sopravvenienze attive proprie:

- **perdite su crediti:** es a fronte del mancato adempimento del mio credito, lo iscrivo come *perdite su crediti* perche penso che il debitore non mi pagherà. In quanto *perdita*, deduco in dichiaraz dei redditi la perdita su crediti. Invece il debitore mi paga l'anno dopo → questo è un arricchimento non previsto fatto in un esercizio successivo ma rettifica la perdita precedentemente *rilevata fiscalmente* = è una sopravvenienza attiva *propria*.
- Quando ho **piu ricavi di quelli contabilizzati**/previsti: es per errore mio ho scritto che dovevo avere 100 invece dovevo avere 110. Nell'anno successivo ricevo 110 → i 10 sono sopravvenienza attiva *propria*.
- **Risarcimento danni** ottenuti in **periodo d'imposta successivo a quando avviene il danno:** es se assicuraz mi paga l'anno dopo allora avrò: una perdita nell'anno del danno, e una sopravvenienza attiva nell'anno successivo dell'assicurazione.
!!! per beni ≠ beni merce, il risarcimento danni ottenuto entro l'anno del danno è rilevato come *plusvalenza* quindi, come per tutte le plusvalenze, si puo applicare il regime ordinario o il regime speciale di rateizzazione della tassazione sulla plusvalenza solo se ho detenuto il bene per piu di 3 anni (esercizi). Quindi per garantire un'uniforme applicazione della disciplina fiscale, se ottengo il risarcimento danni per un bene ≠ bene merce in un altro esercizio rispetto al momento in cui è stato danneggiato il bene avrò una sopravvenienza attiva, che potrà essere rateizzata nella misura della plusvalenza che avrei realizzato se avessi ottenuto il risarcimento danni nell'anno del danneggiamento del bene = applico regime speciale delle plusvalenze anche alla plusvalenza della sopravvenienze attive proprie → es.
Ho un camion (bene ≠ bene merce) che dopo ammortamenti vale 60. Per il furto del camion l'assicurazione mi da un risarcimento di 80.
 - Se ottengo questo risarcimento entro l'anno del furto allora lo rileverò come *plusvalenza di 20* - posso rateizzare la plusvalenza di 20 se ho detenuto il camion per più di 3 esercizi.
 - Se ottengo il risarcimento l'anno successivo avrò il primo anno una perdita di 60 e l'anno dopo una *sopravvenienza attiva propria di 80* - posso comunque rateizzare la plusvalenza di 20.

Quando tassare le sopravvenienze attive proprie? Sopravvenienza attiva è tassabile solo se il costo era stato dedotto nell'esercizio precedente. Se costo non era stato dedotto sopravvenienza attiva non è tassabile.

Es1. impresa paga ires 100 di cui 20 non doveva pagarli. Facendo finta che i ricavi tot dell'impresa sono 100, *civilisticamente* deduco i costi = imposte ires: 100 → quindi ricavi - costi (100-100) = utile 0. Ma fiscalmente le imposte NON sono deducibili quindi non posso avere anche fiscalmente 0 come risultato (reddito imponibile) ma avrò 100 facendo in dichiaraz dei redditi una *variazione in aumento*



di 100 (per imposte ires) su utile d'esercizio di 0. Chiedo il rimborso per i 20 di ires che non dovevo pagare (dovevo pagare 80 e non 100).

L'anno dopo ottengo il rimborso di 20 (=sopravvenienza attiva) - se quest'anno non ho altri ricavi, il mio tot utile d'esercizio è 20. → In dichiarazione dei redditi però NON POSSO TASSARE I 20 da sopravvenienza attiva perche quando li ho pagati nell'esercizio precedente NON li ho dedotti: nell'esercizio precedente ho pagato imposte su 100, invece avrei dovuto dedurre i 20 non dovuti facendo una *variazione in aumento solo di 80* (!! ma non si poteva perche le tasse non sono *mai* deducibili) - non avendola fatta, nell'esercizio precedente ho già pagato le imposte sui 20 (perche non li ho dedotti) quindi non devo tassarli nuovamente nel nuovo esercizio come sopravvenienza attiva, sono già stati tassati. Se invece avessi fatto una variazione in aumento di 80 (deducendo i 20) allora avrei potuto tassare la sopravvenienza attiva nel nuovo esercizio. → Quindi se il costo NON è stato dedotto nell'esercizio precedente non può essere tassato nel nuovo esercizio come sopravvenienza attiva perche, non essendo stato dedotto ma essendo stato imputato anch'esso a reddito imponibile, è stato già tassato. Il caso di pagare più tasse del dovuto è un caso in cui le sopravvenienze attive dal rimborso NON E' TASSATO perchè le tasse NON SONO MAI DEDUCIBILI dalla dichiarazione dei redditi.

RIASSUNTO: sopravvenienza attiva *propria* è uno strumento per correggere (rettificare in meglio) una contabilizzazione degli anni precedenti. Ma non è una rettifica in aumento ma è una rettifica per *pareggiare* i conti di un periodo d'imposta precedente (es se assicurazione mi avesse pagato il risarcimento nello stesso anno in cui ho avuto il danno - come dovuto - non avrei avuto nessuna perdita da compensare poi con sopravvenienza attiva, ma sarei stato in pareggio. Con sopravvenienza attiva sono cmq in pareggio, come se assicurazione mi avesse pagato lo stesso anno del danno - l'effetto è lo stesso).

!!! sopravvenienza attiva propria è deducibile SOLO se va a rettificare qualcosa che avevo dedotto in precedenza dal reddito imponibile (cioè sottratto dal reddito imponibile). Se va a rettificare una cosa che NON avevo dedotto dal reddito imponibile (quindi è già stata imputata a reddito imponibile) allora NON devo tassare la sopravvenienza.

2. Sopravvenienze attive per assimilazione = sono determinate da eventi *sopravvenuti* di carattere *straordinario* che determinano arricchimento dell'impresa, eventi *scollegati* da altre operazioni pregresse (manca il collegamento con altre operazioni) - sono un arricchimento vero/effettivo dell'impresa.

Tassate per cassa = sono tassate al momento dell'incasso (!!! non basta il titolo giuridico

Es. contributi in conto-capitale: portano una sopravvenienza attiva *per assimilazione*.

Es. donazioni all'impresa

NON sono sopravvenienze attive per assimilazione:

- versamenti fatti dai soci in conto capitale o a fondo perduto: questi versamenti, che sono un arricchimento effettivo ("gratuito") per la società, non sono sopravvenienze attive perche essendo dei versamenti fatti *dai soci*, hanno la stessa natura/sono assimilati al capitale sociale quindi vanno a costituire *patrimonio* della società (!! non reddito della società) e quindi non sono tassabili → i soci spesso fanno questi versamenti al posto di fare un aumento del capitale sociale perche portano comunque ad un aumento della partecipazione del socio (esattamente come se avessero fatto un aumento di cap sociale) ma senza le formalità dell'aumento del cap sociale.



- quando socio rinuncia al suo credito verso la società: es socio fa un finanziamento alla società ma poi rinuncia alla restituzione del finanziamento che avrebbe dovuto avere dalla società → società di conseguenza ha un arricchimento straordinario, ma NON è sopravvenienza attiva perché, provenendo da un *socio*, *automaticamente* il credito del socio diventa un versamento a conto capitale o a fondo perduto aka assimilato al capitale sociale.

!!!! ECCEZIONE caso in cui rinuncia al credito da parte del socio porta a una *soppravvenienza attiva* tassabile: quando il **valore fiscale del credito è < del valore nominale del credito**. Se invece valore fiscale del credito è = o > del valore nominale del credito allora si applica la regola appena vista e automaticamente ricade come versamento a conto capitale o fondo perduto.

Es banca ha un credito verso la società di 50 e lo vende al socio per 30 → ora socio ha questo credito che ha un valore nominale di 50 ma valore fiscale di 30. Poi socio rinuncia al credito di 30 ma se lo fa la società guadagnerebbe 20 perché valore nominale del credito è 50 (50-30) → quindi in questo caso società dovrà iscrivere soppravvenienza attiva per 20 e versamento in conto capitale/fondo perduto per 30.

Se invece banca avesse rinunciato a 20 sul suo credito di 50, chiedendo alla società di pagargli solo 30 del credito, società avrebbe assolto il credito e avrebbe rilevato comunque una sopravvenienza attiva di 20.

DIVIDENDI (art 89)

Dividendi sono le remunerazioni dei soci per le quote di capitale sociale (titoli) detenuti da ciascuno. Se socio che riceve dividendi è una società commerciale: dividendi sono detassati al 95%

Se socio che riceve dividendi è una società di pers/imprenditore individuale: dividendi sono detassati al 41,86%

!!! Se dividendi sono distribuiti da società di pers non sono tassati perché sono tassati direttamente ai soci con IRPEF (regime della trasparenza fiscale)

Se socio che riceve dividendi è una pers fisica: dividendi sono tassati con una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26%

Dividendi esteri

!!! tutto questo regime dei dividendi vale anche per **dividendi esteri** MA *solo* se il dividendo all'estero NON è deducibile. Alcuni paesi come metodo per eliminare la doppia imposizione prevedono la tassazione solo nel paese di residenza fiscale quindi non applicano la tassazione del paese estero deducendo i dividendi → per questi dividendi esteri non si può applicare la disciplina italiana dei dividendi che ha l'obiettivo di eliminare la doppia tassazione perché non sono stati tassati all'estero quindi non c'è nessuna *doppia* tassazione da eliminare.

Tassato per cassa

Dividendi sono **tassati per cassa** (!!! non per competenza): quindi i dividendi sono rilevati fiscalmente non quando viene emessa la *delibera di distribuzione* ma quando effettivamente vengono erogati ai soci. !!! Se delibera di distribuzione e erogazione avvengono in due esercizi diversi, la rilevazione fiscale non riflette la rilevazione contabile perché la rilevazione fiscale è per *cassa* mentre quella civilistica è per *competenza* - infatti contabilmente si rilevano i dividendi dal momento della *delibera di distribuzione*, mentre fiscalmente si rilevano solo al momento dell'erogazione. Se però in un esercizio ho rilevato civilisticamente la delibera a distribuzione come *crediti a dividendi* questi non



devono essere rilevati anche fiscalmente nella dichiaraz dei redditi perche non erogati in quel periodo d'imposta quindi non devono concorrere a formare reddito imponibile (non devono essere tassati) quindi in dichiaraz dei redditi di quell'esercizio si rileva una *variazione in diminuzione* pari al credito a dividendi (per annullare fiscalmente il *credito* a dividendi: + credito a dividendi - variazione in diminuzione pari al credito).

Quando l'anno successivo vengono erogati i dividendi, allora all'utile d'esercizio di quell'anno si farà una *variazione in aumento* pari al credito a dividendi (aka dividendi erogati) e una *variazione in diminuzione* pari alla detassazione del dividendo (95% o 41,86%).

Restituzione di capitale sociale

NON è dividendo la restituzione di capitale o restituzione di riserve di capitale: quindi se società distribuisce un dividendo attingendo solo a riserva di capitale allora il dividendo non è tassabile perche è una restituzione di una parte di capitale sociale (patrimonio) non di utile. Ma per questo motivo che la restituzione di capitale sociale *non è tassato* mentre la remunerazione di utile si, le società potrebbero distribuire sempre e solo capitale sociale non pagando mai le tasse → Per evitare questi comportamenti antielusivi, si applica la *presunzione assoluta* che, se società ha sia utile che riserva di capitale, i dividendi erogati si considerano provenienti da *utile o riserve di utile*; solo dopo aver esaurito l'utile la società può distribuire il capitale sociale/riserva di capitale - questa è la regola ordinaria di erogazione dei dividendi.

Quindi anche se la società di fatto distribuisce dividendi da riserva di capitale, dichiarando espressamente in bilancio/civilisticamente che sono presi da riserva e nn da utile, civilisticamente i dividendi provengono da riserva di capitali ma dal punto di vista fiscale si *presumono* provenienti da utile e quindi sono tassati.

Es. una società ha:

- capitale sociale = 100
- riserve di capitali = 80
- riserve di utili = 20

La società distribuisce dividendi per 60 da riserva capitali - civilisticamente provengono da riserva capitali tutti e 60 ma *fiscalmente* 20 si considerano provenienti da riserva utili e il restante 40 da riserva capitali, quindi società dovrà pagare imposte su 20.

!!! ECCEZIONE alla regola ordinaria appena vista di restituzione del capitale, secondo la quale prima si esaurisce (fiscalmente) l'utile e solo dopo si può attingere al capitale sociale. Invece questa eccezione prevede che la restituzione del capitale avvenga *proporzionalmente* e *contemporaneamente* sia dagli utili che dal capitale sociale (non bisogna esaurire prima uno) - questa eccezione alla regola è giustificata dal fatto che questo regime si applica in casi straordinari es. quando una società è liquidata, quando socio è escluso o recede. Restituzione del capitale in casi eccezionali:

Tutte le somme che il socio riceve fino all'ammontare del valore nominale della sua partecipazione/quota di capitale sociale = sono restituzione di capitale quindi non tassate.

Le somme che riceve che *eccedono* il valore nominale della partecipazione, si prendono *proporzionalmente* da tutte le riserve della società:

- Se somme eccedenti valore partecipazione provengono da *riserva di utili* = sono dividendi quindi tassati (come dividendi)
- Se somme eccedenti partecipazione provengono da *capitale sociale/riserva di capitale* = sono plusvalenze quindi tassati (come plusvalenze !!! posso applicare regime ordinario, regime speciale o regime PEX)



Es. la società ha 20 % riserve di utili, 80% riserve di capitali. Valore della mia partecipazione è 100 ma ricevo 110 = 100 sono restituzione di capitale (non tassato), 10 sono così divisi: 20% di 10 (2) sono dividendi, 80% di 10 (8) sono plusvalenze, entrambe tassate.

INTERESSI ATTIVI

Sono tassati per competenza cioè quando gli interessi *maturano* (\neq quando sono incassati).

Sono tassati come interessi attivi sia gli interessi attivi percepiti da prestiti erogati, sia interessi attivi derivanti da altre operazioni \neq prestiti (es interessi restituiti ma non dichiarati come tali, es lo stato che vende buoni ordinari del tesoro a 80 e li restituisce a 100 - l'eccedenza di 20, seppur non espressamente prevista a titolo di interesse, è disciplinata come interessi attivi).

Quando faccio un prestito e non è stabilito un interesse/non è stabilito *l'ammontare* dell'interesse attivo, allora si *presume* che l'interesse sia pari al tasso legale. Per evitare di applicare questa presunzione devo specificare che il tasso di interesse è 0%. Se non specificato allora si applica il tasso legale di interesse in automatico.

PROVENTI IMMOBILIARI (art 90)

È l'ultimo tipo di CPR disciplinato dal TUIR.

Proventi immobiliari = i proventi che derivano da beni patrimoniali (=beni che società possiede solo come investimento, tipo di bene NON bene merce).

Es. affitto che percepisco da un immobile acquistato a titolo di investimento - affitto è provento immobiliare. Invece se vendo l'immobile allora genero una plusvalenza

Proventi immobiliari si calcolano come: rendita catastale - affitto ridotto del 5%.

Si calcola come i *redditi fondiari* detenuti da sogg priv.



Quelli visti fin ora sono tutti i CPR disciplinati dal TUIR: se le loro regole di rilevazione fiscale variano dalle regole di rilevazione civilistica, danno luogo a variazioni (in dichiarazione dei redditi). Invece quelli NON disciplinati fiscalmente si rilevano fiscalmente esattamente come sono rilevati civilisticamente (a bilancio) perché non c'è nessuna norma che li regola diversamente (fiscalmente).
!!! i CPR NON disciplinati sono rilevati a bilancio *solo* se rispettano i 4 principi di determinazione del reddito d'impresa. Stessa cosa per i CNR

LEZIONE 18 - CNR DEI BENI D'IMPRESA

CNR

I CNR disciplinati dal TUIR sono solo:

- Oneri (costi) (art 100)
- Minusvalenze (art 101)
- Sopravvenienze passive
- Interessi passivi (art 96)
- Spese dei lavoratori dipendenti (art 95)
- Perdite su beni - perdite su crediti
- Ammortamenti

SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE (art 95 TUIR)

Spese sostenute per i lavoratori dipendenti sono dei costi che le imprese possono dedursi. Comprendono sia le somme erogate in base al contratto (stipendio) sia quelle liberali non in base al contratto ma collegate al rapporto di lavoro → quindi tutti i redditi del dipendente che sono tassati, sono anche deducibili per la società.

Costi deducibili per competenza

SI sono deducibili:

- spese sostenute per fornire servizio mensa per tutti dipendenti
- spese di alloggio per dipendenti in trasferta

questi due casi sono deducibili perché c'è una *stretta correlazione* fra il costo e l'attività lavorativa

Costi che NON sono deducibili/non totalmente deducibili:

- Spese sostenute dalla società per strutture ricettive per dipendenti (immobili/case per dipendenti come fringe benefit) = sono deducibili *solo* nel limite in cui sono reddito tassabile del dipendente (!!! ricorda: anche fringe benefits concorrono a formare reddito da lavoro dipendente)
- Alcune aziende sostengono per tutti i dipendenti o per categorie di dipendenti alcune spese di carattere volontario: es società che ha al suo interno l'asilo nido per figli dei dipendenti, società che paga la scuola per i figli dei dipendenti - "spese volontarie" perché non sono spese che la società deve *necessariamente* sostenere per permettere ai lavoratori di lavorare, non sono spese per servizi strettamente correlati con lo svolgimento dell'attività lavorativa perché non contribuiscono indirettamente a produrre ricavi. Ciononostante, il legislatore incentiva queste spese non necessarie permettendo alle società di dedurre parzialmente: spese di



carattere volontario sono deducibili per un ammontare max pari al 5x1000 del \$\$ tot delle *spese per lavoro dipendente* (tot stipendi pagati dall'impresa).

- Spese per prestazioni di lavoro dipendente erogate da imprenditore individuale dove i dipendenti sono i familiari dell'imprenditore (coniuge, figli, ..): in questi casi le spese di lavoro dipendente non sono deducibili per l'impresa individuale ma non sono neanche tassati in capo ai familiari che ricevono gli stipendi - questo per evitare comportamenti antielusivi: serve per evitare lo *splitting familiare* del reddito che in realtà era prodotto esclusivamente dall'imprenditore individuale, ma dividendo il reddito fra familiari ciascun familiare pagava aliquota imposte più bassa invece se tutto reddito fosse stato solo in capo all'imprenditore individuale avrebbe pagato aliquota più alta.
!!!! regola che vale **solo per imprese individuali**

Fattispeci assimilate:

Sono assimilati agli stipendi/spese per lavoratori dipendenti anche i compensi degli amministratori che comprende sia lo stipendio dell'amministratore sia compenso come % degli utili d'impresa tot.

!!!! MA compenso degli amministratori sono deducibili per cassa da parte della società - deroga alla regola generale della deduzione per competenza per motivi antielusivi: senza questa deroga, ci sarebbe stata una divergenza fra il criterio di deduzione del costo per la società (*principio di competenza*) e il criterio di tassazione del compenso per l'amministratore (*principio di cassa*) perchè in questo modo la società avrebbe potuto *deliberare* il compenso per l'amministratore ma senza effettivamente *erogarlo* \$\$ in questo modo la società avrebbe dedotto i compensi per l'amministratore al momento della delibera secondo il principio di competenza ma non li avrebbe tassati non erogandoli (dato che la tassazione segue il principio di cassa). Per evitare questi comportamenti elusivi, i compensi per gli amministratori sono deducibili in capo all'impresa E tassabili in capo all'amministratore secondo il principio di cassa per entrambi. !!! principio di cassa vale per tutti i compensi degli amministratori, sia sottoforma di stipendio sia come % degli utili d'impresa tot.

RICORDA: compensi degli amministratori come % degli utili d'impresa tot deroga al principio di previa imputazione a CE

INTERESSI PASSIVI (art 96 TUIR)

È disciplinato diversamente per sogg pass ires e imprenditori individuali/società di pers

INTERESSI PASSIVI X SOGG PASS IRES (art 96 TUIR)

Con interessi pass spesso si realizzavano *arbitraggi fiscali* es finanziamenti (=socio che da soldi all'impresa e poi li ri ha indietro con interessi) sono meglio che mettere ++capitale sociale e ottenere dividendi ++ perche ...

Es se socio fa prestito alla società ha anche interessi attivi che non sono tassati mentre gli interessi pass per la società se li deduce. Invece se mettono stessi soldi come capitale sociale loro vengono tassati quando ottengono dividendi e società non può dedurre i dividendi

Come avviene la deduzione degli interessi pass per le società:

1. Società può **dedurre interessi passivi solo nel limite degli interessi attivi** che ha.
 - a. Se interessi attivi > interessi passivi: posso dedurre *tutti* gli interessi passivi ma rimangono degli interessi attivi eccedenti (non compensati) → questi interessi attivi eccedenti sono riportati al prossimo esercizio all'infinito - verranno sommati agli



interessi attivi del prossimo esercizio, usati tutti per compensare gli interessi passivi del prox esercizio.

Es ho 80 di interessi passivi e 100 di interessi attivi: deduco tutti interessi passivi ma rimangono 20 di interessi attivi che vengono riportati al prossimo esercizio

- b. Se interessi attivi < interessi passivi: **avrò degli interessi passivi eccedenti quindi non dedotti → vado a step 2**

Es ho 100 di interessi passivi e 80 di interessi attivi: posso dedurre solo 80 di interessi pass - mancano da dedurre 20

2. Se rimangono dallo step precedente ancora interessi passivi da dedurre, gli interessi pass non ancora dedotti (20) possono essere dedotti per una somma **max fino al 30% del ROL** (=Reddito Operativo lordo = differenza fra valore e costo della produzione dell'impresa !!! ma non rientrano nei costi: gli ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze da cessione di azienda. !!! È *ROL fiscale* ≠ ROL civilistico = calcolato sul reddito operativo lordo *fiscale* !!! non reddito operativo civilistico: quindi si calcola facendo al differenza fra valori e costi *fiscali* della produzione).

- a. Se con limite 30% ROL riesco a dedurre tutti gli interessi pass rimanenti ma rimane parte del 30% di ROL in eccedenza (interessi pass rimasti < 30% ROL): esaurisco tutti gli interessi pass da dedurre e con il **30% ROL in eccesso è riportato all'esercizio successivo !! max rinviabile per 5 esercizi !!** - verrà sommato al 30% ROL del prossimo esercizio quindi verrà usato per dedurre gli interessi pass del prossimo esercizio. Ovviamente essendoci un limite di riporto per 5 esercizi, negli esercizi successivi per compensare gli interessi passivi si esaurirà prima il 30% ROL riportato dall'esercizio precedente e poi il 30% ROL dell'esercizio attuale.
- b. **Se con limite 30% ROL NON riesco a dedurre tutti interessi pass rimanenti (interessi pass rimasti > 30% ROL) vado a step 3**
- c. Se con limite 30% ROL riesco a dedurre *esattamente* tutti gli interessi pass rimanenti (interessi pass rimasti = 30% ROL) allora non devo riportare a esercizi successivi niente (ne interessi pass, ne interessi attivi, ne ROL)

3. Se rimangono dallo step precedente ancora interessi passivi da dedurre, questi vengono **riportati all'esercizio successivo all'infinito** - gli interessi passivi eccedenti sono sommati agli interessi pass del nuovo esercizio e si ricomincia da step 1: compensazione fra interessi pass e interessi attivi.

Quindi **per società ires interessi passivi sono sempre deducibili** perche anche se ho interessi passivi in eccesso e non riesci a dedurli nell'esercizio corrente posso riportarli negli esercizi successivi e dedurli negli esercizi successivi.

RIASSUNTO: eccedenze di interessi passivi non dedotti e eccedenze di 30% ROL non utilizzate sono **riportati all'esercizio successivo**: interessi pass sono riportabili all'infinito mentre un'eccedenza del 30% ROL è riportabile solo max per 5 esercizi - questo perche gli interessi passivi sono un costo *effettiva* mentre il ROL è un indice *figurativo*. Anche interessi attivi eccedenti sono riportati ai prossimi esercizi all'infinito perche sono una ricchezza *effettiva*.



INTERESSI PASSIVI X IMPRENDITORI INDIVIDUALI/SOCIETÀ DI PERS (art 61 TUIR)

Interessi pass deducibili sono calcolati con **rapporto frazionario** = posso dedurre interessi passivi nel limite max del valore che risulta dall'operazione:

$$\frac{\text{ricavi imponibili} + \text{esclusi}}{\text{ricavi imponibili} + \text{esclusi} + \text{esenti} (= \text{ricavi tot})} \times 100$$

Il risultato che ottengo dall'applicazione della formula è una % - posso dedurre interessi pass nel limite max della % → la parte di % esclusa (e quindi la parte di interessi pass esclusi da deduzione) coincide con *ricavi esenti*: questo perchè *forfettariamente* il legislatore *presume* che la % di interessi pass in deducibili sia stata usata per produrre i ricavi esenti - quegli interessi pass sono in deducibili perchè i ricavi esenti non sono tassati (si deve rispettare sempre la simmetria).

Si applica questa formula perchè è impossibile determinare con precisione in che misura gli interessi pass sono usati per produrre ricavi imponibili, esclusi, esenti - si usa la formula per calcolare *forfettariamente* gli interessi pass usati per produrre ricavi esenti.

Es. ricavi imponibili = 60, ricavi esclusi = 10, ricavi esenti = 30

$$\frac{60 + 10}{60 + 10 + 30} = \frac{70}{100} \times 100 = 70\%$$

L'impresa può dedurre solo il 70% degli interessi pass perchè si presume che il 30% degli interessi pass sia stato usato per produrre il 30% dei ricavi tot $\left(\frac{30}{100}\right)$

!!! **RICORDA**: differenza fra esclusione e esenzione: esenzione è un'agevolazione fatta dal legislatore (legislatore riconosce che dovrebbero ricadere nella fattispecie ma espressamente li esenta); esclusione è quando il legislatore precisa i limiti della fattispecie riconoscendo che un caso *non* rientra nella fattispecie → ricavi esenti vs ricavi esclusi

Perché ci sono due regole diverse per società ires vs imprenditori individuali/società di pers? Regola per imprenditori individuali/società di pers è peggiore della disciplina prevista per le società ires perchè le società ires possono sempre dedurre *tutti* gli interessi pass, mentre imprenditori individuali/società di pers possono dedurre interessi pass solo nel limite della % della formula. Questo perchè la parte di interessi pass non deducibili si riferisce a dei ricavi (ricavi esenti) che per imprenditori individuali/società di pers *non erano stati tassati*, mentre nelle società ires *tutti* i ricavi sono tassati quindi tutti gli interessi pass sono deducibili - le diverse discipline servono per garantire la simmetria in entrambi i casi.

ONERI

3 tipi:

1. Oneri fiscali = sono le imposte. Sono deducibili per cassa.

Sono deducibili tutte le imposte TRANNE:

- quelle *espressamente* previste come in deducibili dalla legge
- le imposte sui redditi (art 99 TUIR)
- le imposte per le quali è prevista la rivalsa (art 99 TUIR) = dove l'imprenditore è il sostituto - imposte con rivalsa non sono deducibili perchè per l'imprenditore in realtà non sono un costo ma sta agendo solo come *sostituto d'imposta*)



!!! imposte sono deducibili anche quando sono oggetto di accertamento (es anche se ho pagato meno o piu tasse del dovuto queste le posso cmq dedurre). Quando si ha un accertamento, c'è il rischio di dover pagare altre imposte (perchè posso contestare l'accertamento o no) e la società, per far fronte a questo rischio/evento sopravvenuto di pagare piu imposte del dovuto, fa un *accantonamento*: se l'evento sopravvenuto si verifica quindi devo pagare la differenza di tasse non pagat, i soldi presi dall'accantonamento saranno deducibili per competenza quindi al momento in cui ho una sentenza definitiva/titolo giuridico che accerta il pagamento (\neq rilevare per cassa = quando il pagamento delle tasse extra avviene). Se invece l'evento sopravvenuto/rischio NON si verifica e l'accantonamento rimane inutilizzato, dovrò rettificare l'accantonamento con la voce *sopravvenienza attiva* pari al valore dell'accantonamento fatto. Se invece l'evento sopravvenuto (tasse extra da pagare) è $>$ dell'accantonamento, la parte eccedente sarà rilevata come *sopravvenienza passiva* e anche questa è deducibile (deducibile sempre per competenza, quindi deducibile al momento dell'ottenimento di un titolo giuridico valido).

2. Oneri contributivi = somme che società pagano per aderire alle *associazioni di categoria* (es conf commercio, confindustria). Sono deducibili per cassa.

3. Oneri di utilità sociale (art 100 TUIR) = erogazioni liberali. Di base non sono deducibili perche non rientrano nel principio di *inerenza*, ma legislatore per incentivare le erogazioni liberali ha permesso la deducibilità !!! sono deducibili *solo* le erogazioni liberali elencate all'art 100 (erogazioni a enti per istruzione, assistenza sociale/sanitaria, ricerca scientifica..). Non sono un *costo* perche non sono inerenti all'attività, ma sono cmq deducibili - dato che non sono un costo la deduzione è fatta *solo* in dichiaraz dei redditi → questa è una deroga al principio di previa imputazione a CE.

MINUSVALENZE (art 101)

Minusvalenze sono prodotte *solo* da beni NON beni merce. Anche *partecipazioni* possono portare minusvalenze ma solo se sono iscritte in attivo immobilizzato (\neq attivo circolante).

Minusvalenze sono un costo di reddito d'impresa SOLO se:

- Derivano da **cessione a titolo oneroso** = minusvalenza è calcolata come differenza fra valore del bene $>$ prezzo di vendita
- Derivano da **risarcimento bene** (anche da assicurazione) = minusvalenza è calcolata come differenza fra valore del bene $>$ \$\$ risarcimento
- !!! Destinazione a finalità estranea all'esercizio d'impresa per un bene NON merce = NON produce minusvalenze (solo plusvalenze) per finalità antielusive - quindi la cessione gratuita/destinazione a finalità estranea di un bene che porta una minusvalenza non consente la deduzione della minusvalenza perche non avendo un "incasso" dalla vendita (perchè è a titolo gratuito) ci sarebbe solo la deduzione della minusvalenza dal reddito imponibile quindi ci sarebbe un'asimmetria fiscale.
- **Minusvalenze da partecipazioni** = sono deducibili se la partecipazione non soggiace a regime speciale o regime ordinario delle plusvalenze/minusvalenze. Se partecipazione soggiace a regime PEX allora la minusvalenza è in deducibile o in deducibile nel limite del 41,86% (perchè, per contro, le plusvalenze sulle partecipazioni PEX non sono tassate o non sono tassate nella misura del 41,86%). !!! **PRECISAZIONE:** plusvalenze sulle partecipazioni PEX realizzate da società ires sono esentate da tassazione per il 95% (quindi sono tassate solo per il 5%) MA le minusvalenze da loro realizzate sono in deducibili al 100%



SOPRAVVENIENZE PASSIVE (art 101)

A differenza delle sopravvenienze attive, le sopravvenienze passive possono essere *solo di 1 tipo*: sopravvenienze passive proprie quindi possono essere solo degli impoverimenti da eventi straordinari sopravvenuti, che vanno a *rettificare* arricchimenti di esercizi passati (!!non esistono sopravvenienze attive *improprie* - che determinano un mero impoverimento dell'azienda).

Casi/tipi:

- Ho iscritto come realizzati dei guadagni che non ho effettivamente realizzato: es vendo i beni quindi contabilizzo il guadagno, ma nell'esercizio successivo al momento del pagamento l'acquirente chiede uno *sconto*.
Es2. ho notizia che riceverò un contributo, lo iscrivo a bilancio/lo contabilizzo, ma poi mi viene revocato cioè non mi viene erogato
- Spese/perdite relative a ricavi contabilizzati in esercizi precedenti: es ho venduto i beni ma l'acquirente non mi paga quindi gli faccio causa → le spese legali sono una spesa *sopravvenuta* e relativa a un *ricavo di esercizio precedente*.
- Sopravvenuta inesistenza di elementi dell'attivo del bilancio
!!! inesistenza di beni all'attivo porta *sopravvenienze passive* SOLO se riguarda beni NON beni merce; se inesistenza di beni all'attivo riguarda *beni merce* porta una *perdita*.
!!! inesistenza di beni all'attivo, per portare *sopravvenienza passiva*, deve essere *sopravvenuta* (cioè mi devo accorgere ex post/in un altro momento della mancanza di beni) - se invece sono consapevole della perdita (di beni merce o di beni ≠ beni merce) rilevo la *perdita/minusvalenza* (!! NON la sopravvenienza passiva) e poi in un secondo momento eventualmente rileverò la sopravvenienza attiva (es se ricevo risarcimento danni da assicuraz).

Es di sopravvenuta inesistenza di elementi dell'attivo è la mancanza di soldi: quando faccio il conto reale dei soldi che dovrei avere e mi mancano soldi (es nel nuovo esercizio si conta la 'cassa' aka soldi liquidità provenienti dall'esercizio precedente e scopro *ex post* che i soldi realmente nella cassa della società sono meno di quelli dichiarati).

PERDITA DI BENI ≠ BENI MERCE (art 101)

Questa disciplina sulla perdita di beni NON si applica ai beni merce e partecipazioni PEX - questo perché questi beni non hanno 'perdita beni': beni merce se vengono persi (es furto, danni) *automaticamente* avrà una *perdita* in bilancio senza bisogno di rilevarla, partecipazioni PEX se vengono perse non posso rilevare fiscalmente la perdita perché *indeducibile* proprio come le minusvalenze di partecipazioni PEX.

Quando avviene la perdita di beni ≠ beni merce? Quando la società perde la titolarità del bene, senza che il bene sia dato a altro sogg. Per beni materiali la perdita della titolarità è perdita *fisica* del bene (es furto, incendio), mentre per beni non materiali la perdita della titolarità è quando *giuridicamente* il bene - perdo il titolo giuridico (es scade il brevetto).

Casi in cui è rilevata la perdita di beni: si rileva una perdita di beni quando il sogg non è assicurato o se il risarcimento del danno dall'assicurazione verrà pagato nell'esercizio successivo (!! se arriva lo stesso anno avrà plusvalenza/minusvalenza !! se il risarcimento lo ottengo l'anno successivo avrà una sopravvenienza attiva).



La perdita di beni è **deducibile** MA *solo* se la perdita del bene risulta da **elementi certi e precisi** (requisiti dell'art 101) = devono essere presenti elementi fattuali e documentali che testimoniano la *perdita di titolarità* del bene. → es non posso solo dire che mi hanno rubato la macchina per potermela dedurre, ma serve la denuncia del furto.

Come calcolare la perdita del bene:

- Se era un bene patrimoniale = costo di acquisto del bene
- Se era un bene strumentale = costo di acquisto - ammortamenti

Tipo di perdite su beni - PERDITE SU CREDITI

Perdite su crediti sono un tipo di perdite su beni perché crediti sono beni non materiali di beni ≠ beni merce.

2 tipi:

- **Perdite su crediti da *inesigibilità*** = ho una perdita su crediti quando io non posso più *incassare* il credito per una situazione di fatto (es debitore scappa e non può pagarmi, es debitore ha 0 soldi per pagarmi) o per una situazione di diritto (es prescrizione del credito). Es credito di 100 diventa inesigibile quindi debitore non mi paga = rilevo perdita su crediti per 100.
- **Perdite su crediti da un *atto dispositivo*** = ho una perdita su crediti conseguente a uno di questi atti dispositivi:
 - rinuncia al credito = rinuncio totalmente al credito che ho nei confronti del debitore
 - cessione del credito = vendo il mio credito a un altro soggetto a un valore inferiore del valore del credito
 - da una transazione = accordo fra creditore e debitore a pagare una somma inferiore a quella del credito

Es vendo il mio credito di 100 a un altro soggetto per 80 (cessione di credito) = rilevo una perdita su crediti di 20

Deducibilità delle perdite su crediti - elementi certi e precisi

Differenza fra i due tipi di perdite su crediti è che le perdite da *inesigibilità* devono essere dimostrate con elementi certi e precisi altrimenti NON sono deducibili, mentre per le perdite da atti dispositivi non è necessario dimostrare questi elementi per poter dedurre le perdite su crediti.

Perdite su crediti da *inesigibilità*: sono deducibili *solo* se si dimostra l'esistenza di elementi certi e precisi (come per le perdite di beni ≠ beni merce), che dimostrano con un elevato grado di probabilità, l'*inesigibilità* effettiva del credito. Per rilevare *civilisticamente* le perdite su beni da *inesigibilità*, i requisiti sono molto meno stringenti: sono rilevati a discrezione dell'amministratore e, in applicazione del principio contabile della prudenza, è meglio 'eccedere con la prudenza' e rilevare perdite di beni anche quando queste in realtà non ci sono !!! invece *fiscalmente* le perdite di beni possono essere rilevate solo se *certe*. Per questo motivo spesso le perdite su crediti civilistiche sono > delle perdite su crediti fiscali. Quindi se in CE ho rilevato una perdita su crediti ma non sono presenti elementi certi e precisi per poter provare la perdita fiscalmente, questa non potrà essere *dedotta* e in dichiaraz dei redditi dovrà essere compensata con una *variazione in aumento*.

Elementi certi e precisi: più è elevato il credito più devono essere convincenti gli elementi *certi e precisi*.



!!!! in alcuni casi gli elementi certi e precisi sono **presunti** per legge:

- Quando debitore è soggetto a procedure concorsuali in senso ampio (procedure di liquidazione). La perdita su crediti può essere dedotta fiscalmente dal momento in cui *inizia* la procedura. Dopo aver rilevato la perdita, se in seguito alla procedura di liquidazione il creditore dovesse avere tutto o parte del credito, questo arricchimento sarà rilevato come *sopravvenienza attiva propria* perché derivante da un evento straordinario
- Se credito è basso (limite stabilito dalla legge: credito deve essere meno di 5000 euro per grandi imprese, meno di 2500 euro per piccole imprese) e se sono trascorsi almeno 6 mesi dal momento della scadenza del credito (momento in cui il credito doveva essere pagato) - se questi requisiti sussistono allora la perdita su crediti può essere dedotta fiscalmente
- Se credito si prescrive = ovviamente con prescrizione perdo diritto a incassare credito quindi elemento certo e preciso sta nella legge
- Se c'è cancellazione del credito dal bilancio (credito considerato perso sia per principi contabili nazionali e internaz) = se credito è perso ai fini contabili è considerato come perso anche ai fini fiscali quindi deduco fiscalmente la perdita su crediti.

Perdite su crediti da atti dispositivi: in questo caso gli elementi certi e precisi NON sono necessari per poter dedurre la perdita fiscalmente MA giurisprudenza di cassaz li ha richiesti. Non servono elementi certi e precisi perché perdita c'è se atto dispositivo si è perfezionato - si perde il titolo giuridico ad ottenere il credito quindi la perdita è *certa*.

Cessione del credito pro soluto vs pro solvendo: cessione pro soluto si ha quando creditore scarica sull'acquirente il rischio del potenziale inadempimento del debitore, cessione pro solvendo si ha quando il creditore originario rimane garante del credito e risponde lui del potenziale inadempimento del debitore. **Quando le devo rilevare fiscalmente?** Quando le rilevo civilisticamente, cioè quando avviene il trasferimento di tutti i rischi e benefici: la cessione dei crediti segue il principio di *derivazione rafforzata* = quello che faccio in CE (quantificazione, classificazione, imputazione temporale) faccio uguale anche dal punto di vista fiscale. Civilisticamente posso cancellare credito (rilevando perdita su crediti) *solo* se cessione determina il trasferimento di tutti i rischi e benefici quindi se rilevo perdita in bilancio vale anche fiscalmente - quindi:

- se NON ho trasferito tutti i rischi e benefici (es cessione del credito *pro solvendo*), civilisticamente non rilevo la perdita di credito quindi non posso rilevarlo neanche fiscalmente - rileverò la *perdita* su crediti quando tutti i rischi e benefici saranno trasferiti cioè quando l'acquirente della cessione incasserà il credito.
- Se ho trasferito tutti i rischi e benefici (es tipicamente nella cessione del credito *pro soluto*), civilisticamente rilevo la perdita su crediti e così anche fiscalmente.
!!! cessione del credito *pro soluto* di regola prevede trasferimento di tutti i rischi dal creditore al nuovo acquirente (creditore non deve garantire l'inadempimento del debitore) ma può variare in base alle condizioni pattuite/varia da caso a caso

RIASSUNTO: Quindi *derivazione rafforzata ha semplificato: posso rilevare perdita su crediti fiscale solo se l'ho rilevata anche civilisticamente.*

Fondo rischi su crediti

Perdite su crediti non sono rilevate sempre interamente ma sia normativa civilistica che fiscale permettono di fare **accantonamenti a un "fondo rischi su crediti"** per tutelarsi anticipatamente dalla potenziale perdita. Questi *accantonamenti* sono un costo (CNR) e sono deducibili fiscalmente *solo* se ci sono determinate condizioni. Poi quando si verifica effettivamente la perdita su crediti dovrà stornare il fondo rischi su crediti: fondo rischi su crediti è una *stima* della perdita su crediti (infatti è



fatto *anticipatamente*, per tutelarsi) quindi se la perdita reale > del fondo rischi su crediti, la parte eccedente il fondo sarà rilevata come perdita su crediti. Se invece fondo rischi > della perdita su crediti, dovrò stornare il fondo rischi e la parte di fondo rischi eccedente la perdita sarà rilevata come *sopravvenienza attiva*. Norme cc e norme fiscali prevedono regole diverse per poter fare accantonamento fondo rischi su crediti: civilisticamente gli accantonamenti sono fatti a discrezione dell'amministratore, facendo una valutazione, secondo il principio di prudenza, sulla reale esigibilità dei crediti. Ma questa regola non può valere anche a fini fiscali perché così ci sarebbe troppa *discrezionalità* da caso a caso e non ci sarebbe la certezza del rapporto tributario: se si dovesse lasciare totale discrezionalità anche fiscalmente ai contribuenti nella determinazione degli accantonamenti, avrebbero tutti gli interessi a fare accantonamenti più alti per poter fare delle deduzioni fiscali più alte. Quindi fiscalmente c'è **deduzione forfettizzata degli accantonamenti** = prendo tutti i miei crediti commerciali che ho e calcolo lo 0,5% di tutti questi crediti - io posso dedurre accantonamento *solo* pari a max lo 0,5% dei crediti tot. Accantonamento dello 0,5% è deducibile finché fondo rischi non raggiunge il 5% dei miei tot crediti commerciali (!!! contano *solo* crediti *commerciali* cioè solo crediti che derivano dalla compravendita - es non anche crediti da finanziamenti) → se fondo rischi è sopra il 5% dei miei crediti comm tot non posso dedurre lo 0,5% degli ammortamenti. Se fondo rischi è maggiore del limite del 5% e la parte eccedente non è stata usata per coprire la perdita su crediti, allora *devo ridurlo* e arrivare al tetto max del 5%: la differenza che tolgo la scrivo come *sopravvenienza attiva (propria)*. La riduzione si fa quando la parte eccedente è composta da accantonamenti che *sono stati dedotti* (!! mentre di regola tutti gli accantonamenti oltre il limite del fondo rischi del 5% possono essere fatti ma non possono essere dedotti).

Questo è un metodo per calcolare la deduzione degli accantonamenti *forfettariamente*, non si deducono nello specifico solo gli accantonamenti relativi alle effettive perdite su crediti rilevate nell'anno/esercizio.

Es ho tot 1000 di crediti commerciali - lo 0,5% è 5 quindi posso dedurre accantonamenti solo per 5 (!!! se civilisticamente ho dedotto degli accantonamenti più alti di quelli fiscali, in dichiaraz dei redditi dovrò fare *variazione in aumento* pari alla differenza fra l'accantonamento civilistico e quello fiscale per 'non detrarre' fiscalmente parte dell'accantonamento civilistico - es civilisticamente ho accantonato 7 ma fiscalmente posso solo dedurre accantonamenti per 5 quindi all'utile d'esercizio farò una *variazione in aumento di 2*.

!!! se invece civilisticamente ho dedotto degli accantonamenti più bassi di quelli fiscali, in dichiaraz dei redditi NON posso fare *variazione in diminuzione* pari alla differenza, perché violerebbe il principio della previa imputazione a CE - quindi anche fiscalmente dovrò dedurre una somma minore del possibile - es se civilisticamente ho accantonato 4 e fiscalmente potevo accantonare 5 dovrò accantonare 4 anche fiscalmente → questa regola vale anche per ammortamenti dove se ammortamento civilistico > ammortamento fiscale posso fare la variazione ma se ammortamento civilistico < ammortamento fiscale allora ammortamento civilistico = ammortamento fiscale effettuato).

Es. se però con accantonamenti precedenti il fondo rischi è arrivato a 50 (5% di 1000) allora tutti gli accantonamenti futuri fatti per quel fondo rischi non potranno essere deducibili quindi fiscalmente dovrò fare una *variazione in aumento di 7* (invece di variazione in aumento/indeducibilità *solo* della differenza).



AMMORTAMENTI

Ammortamento = è la ripartizione del costo del *bene strumentale* per tutto il periodo in cui il bene contribuirà a produrre ricavi → ammortamento si basa sulla *stima* della vita utile del bene

Gli ammortamenti sono deducibili secondo il **principio di correlazione**: il principio di correlazione = si deduce il costo *solo* nel momento in cui si produce il *relativo* ricavo. Questo principio si applica solo alle rimanenze finali e agli *ammortamenti* e, assieme al principio di cassa, è l'unica deroga al principio di tassazione/deduzione per competenza, che è il principio ordinario per il reddito d'impresa. Per ammortamenti la correlazione è stimata perché ammortamenti possono essere fatti solo per *beni strumentali* - il costo di questi beni, a differenza dei beni merce, non può essere dedotto fiscalmente in un unico esercizio ma verrà dedotto in ++ esercizi con ammortamenti perché per loro natura, a differenza dei beni merce, i beni strumentali sono beni usati per ++ esercizi per lo svolgimento dell'attività d'impresa.

!! es domanda d'esame: secondo quale principio sono dedotti gli ammortamenti? Secondo il principio di correlazione - ammortamento è attuazione del principio di correlazione perché deduce il costo del bene man mano che questo produce ricavi.

RIASSUNTO: Sono ammortizzabili solo beni strumentali (beni ≠ beni merce) - NO per beni patrimoniali. Ammortamenti seguono principio di correlazione (≠ competenza, ≠ cassa)

Calcolo dell'ammortamento fiscale

Gli ammortamenti civilistici e gli ammortamenti fiscali però sono applicati secondo regole diverse: gli ammortamenti civilistici sono stabiliti *discrezionalmente* dall'amministratore (lui stabilisce la vita utile del bene), mentre fiscalmente le quote di ammortamento sono stabilite per legge (in un decreto ministeriale) perché se si fosse applicato l'ammortamento civilistico anche ai fini fiscali, avrebbe dato luogo a arbitraggi fiscali e pratiche antielusive: l'amministratore ha interesse a ridurre la stima della vita utile del bene per ammortizzare maggior mente il costo del bene in ciascun esercizio (deducendo costi più alti e quindi avendo reddito imponibile più basso), mentre il fisco avrebbe avuto l'interesse opposto ovvero allungare il più possibile la vita utile del bene.

Le quote di ammortamenti fiscali stabilite dalla legge sono determinate in base alla *stima* della vita utile del bene fatta dal *legislatore*. Le quote di ammortamento fiscale stabilite dalla legge sono *fisse* e sono delle % **max** di ammortamento - essendo delle % *massime*, posso fare quote di ammortamento fiscali *più basse* (=ammortizzare il bene in ++ anni) ma NON più alte. Quindi posso avere % ammortamento civilistico ≠ dalla % ammortamento fiscale

- Se % **ammortamento civilistico in bilancio** > della % **limite max ammortamento fiscale**
= in questo caso avrò due % di ammortamenti diverse per lo stesso bene (uno civilistico in bilancio e uno fiscale in dichiaraz dei redditi) - fiscalmente dovrò abbassare l'aliquota civilistica con una *variazioni in aumento* in dichiaraz dei redditi.

!!! ma quella fiscale prevista dalla legge è un'aliquota *massima* quindi se voglio posso ammortizzare fiscalmente il bene anche ad una % inferiore.

Es ho acquistato un bene per 100 e civilisticamente decido di ammortizzarlo in 4 anni (ammortizzo 25% all'anno) ma fiscalmente devo ammortizzarlo min in 5 anni (ammortizzo 20% all'anno) - fiscalmente dovrò fare in dichiarazione dei redditi una *variazione in aumento di 5 per 4 anni* (per 'correggere' la deduzione civilistica) e l'ultimo anno una *variazione in diminuzione di 20*.



- Se % **(limite max) ammortamento civilistico in bilancio** < della % **limite max ammortamento fiscale** = in questo caso % ammortamento fiscale deve essere minore o uguale alla % di *ammortamento civilistico* - NON POSSO aumentare % ammortamento fiscale al limite max fiscale facendo una variazione in diminuzione in dichiaraz dei redditi, perchè così avrei una % ammortamento fiscale > della % ammortamento civilistico e questo violerebbe il *principio di previa imputazione a CE*.

Fiscalmente posso anche ammortizzare di diverse % ogni anno (non devono sempre essere uguali) basta sempre che rimango sotto il limite max stabilito per legge per gli ammortamenti fiscali.

Es. se % ammortamento civilistico è 20% mentre il *limite max* % ammortamento fiscale è 15 = fiscalmente posso ammortizzare 15 o anche una % minore a discrezione dell'amministratore !! ma NON posso ammortizzare più di 15.

Es se % ammortamento civilistico è 10% mentre il *limite max* % ammortamento fiscale è 15 = fiscalmente posso ammortizzare una % a discrezione dell'amministratore fra 10 e 15 !! ma non posso andare sotto 10 e non posso andare oltre 15.

Su cosa si applica l'aliquota % di ammortamento (su cosa si calcola l'ammortamento) = costo di acquisto del bene + oneri accessori di diretta imputazione (=costi sostenuti per mettere in funzione il bene es costo di spedizione, costo di montaggio, ecc...). Es. ammortamenti per un forno si calcolano su: costo acquisto forno 100 + costo di spedizione 10 + costo per montare forno 10 = ammortamenti su 120.

!!! queste regole appena viste valgono per ammortamenti su *tutti* beni strumentali (materiali o immateriali)

Ammortamento per beni materiali (beni strumentali)

Ammortamenti per beni iscritti nei pubb registri: ammortamenti per questi beni vanno calcolati *singolarmente* per ciascun bene iscritto in pubb registri. Es se ho ++ macchine come beni strumentali devo calcolare ammortamento separatamente per ogni singola macchina, anche se sono tutte la stessa categ di beni

Ammortamenti per beni NON iscritti nei pubb registri: tutti gli altri beni sono riuniti in categ di beni in base all'anno di acquisto e la % di ammortamento applicata

Ammortamento fiscale inizia dal momento dell'entrata in funzione del bene - !!! invece ammortamento civilistico inizia dal momento dell'*acquisto* del bene. Es se compro il bene nel 2024 ma inizio a usarlo nel 2025: civilisticamente inizio ammortamento nel 2024 mentre fiscalmente inizio l'ammortamento nel 2025.

MA il momento in cui inizio a usare il bene potrebbe essere all'inizio dell'anno o alla fine dell'anno: ammortamento del primo anno sarebbe dovuto essere calcolato in base al n di mesi di quel primo anno in cui il bene è stato usato, perchè posso aver iniziato ad usare il bene a gennaio o a dicembre del 2025, ma questo calcolo sarebbe stato troppo difficile quindi per esigenze di semplificare il calcolo degli ammortamenti il primo anno di utilizzo aliquota di ammortamento è sempre la meta, indifferentemente se ho usato il bene per 11 mesi, per 6 o per 1.

Quando invece estrometto il bene (vendo/regalo/destinazione diversa) come calcolo l'ammortamento? Anche in questo caso spesso capita che il bene viene usato per parte dell'anno prima che venga estromesso/venduto - legislatore in questo caso non ha previsto aliquota ammortamento dimezzata al 50% come il primo anno di utilizzo. Quindi anche se vendo il bene a febbraio (quindi lo utilizzo solo



per due mesi) ammortizzo comunque il bene con la quota % *annuale*. Se ammortizzo il bene nell'anno della cessione avrò una plusvalenza maggiore che verrà tassata. Se invece non ammortizzo il bene nell'anno della cessione del bene non deduco il reddito imponibile ma avrò anche una plusvalenza minore da aggiungere al reddito imponibile e da tassare - quindi in entrambi i casi è *indifferente* ammortamento sì o no. Ma l'agenzia delle entrate consiglia di NON ammortizzare il bene nell'esercizio della sua cessione.

Beni materiali che non si usurano NON possono essere ammortizzati: ammortamento è calcolato in base a vita residua utile del bene ma se la vita utile del bene è infinita il bene non diminuirà mai di valore per l'usura quindi non ammortizzabile - es terreni. !!! a meno che es. faccio un impianto di scarico chimico sul terreno, allora terreno perde valore perchè inquinato. Es 2 quadro d'autore non perde valore quindi non è ammortizzabile → anche se questi beni sono beni strumentali, dato che non perdono valore non sono ammortizzabili. Invece gli immobili si usurano quindi anche immobili come beni strumentali vanno ammortizzati.

!! Es se acquisto immobile + terreno (es acquisto tutto insieme un capannone che è su un terreno) il valore delle due cose va diviso se li ho pagati tutti insieme e non separatamente, perchè terreno non è ammortizzabile mentre capannone sì. Quando si fanno queste divisioni, il valore del terreno da separare è stabilito forfettariamente dal legislatore come una % del valore/prezzo complessivo (ovviamente il valore varia fra tipi di terreni e dimensioni diverse) → es. compro un capannone compreso del terreno sottostante per 1000. La legge stabilisce che il valore del terreno è il 20% del valore/prezzo complessivo quindi il terreno vale 200 mentre l'immobile vale 800 - dovrò fare ammortamenti su 800.

I beni che hanno valore < 516 euro = civilisticamente sono ammortizzabili mentre *fiscalmente* posso ammortizzarlo oppure lo posso dedurre tutto in un unico esercizio

Beni ad uso promiscuo = sono beni utili sia a svolgere l'attività d'impresa sia come beni priv, quindi possono essere ammortizzati solo per una parte del loro valore. La legge può prevedere specifiche % per diversi beni: es telefoni sono deducibili per l'85%, le macchine sono deducibili per il 40%. Se la legge non prevede una % specifica, si presume che il bene promiscuo sia deducibile solo per il 50% del suo valore.

Ammortamento per beni immateriali (beni strumentali)

Beni immateriali (es costi di impianto e avviamento, costi di ricerca, costi di pubblicità, marchi, brevetti) sono anch'essi ammortizzabili. Beni immateriali beni strumentali sono iscritti nell'*attivo immobilizzato* secondo art 2424 cc

2 TIPI:

1. Beni immateriali che comportano l'**ingresso nell'impresa di un diritto o di un bene** = brevetti, marchi, avviamento, licenze, diritto di sfruttamento di opere d'ingegno

Tipi:

- Per diritti di sfruttamento di opere di ingegno e per brevetti = posso dedurli solo *max* fino al 50% del loro valore. *Massimo* fino a 50% quindi posso dedurli di meno.
- Diritti di concessione (es per licenze per le frequenze televisive, diritti di sfruttamento) = ammortamento è calcolato dividendo costo del diritto di concessione per durata del diritto di concessione
- Avviamenti = !!! avviamenti non posso mai iscrivere avviamento in bilancio.



Civilisticamente avviamenti e anche marchi devono essere ammortizzati in base alla *presunta durata utile* dell'avviamento/marchio - se non stimabile, l'ammortamento è fatto su 10 anni. Fiscalmente c'è sistema forfettario (per garantire la certezza del rappto tributario): ammortamento di avviamenti e marchi puo essere fatto max fino a 1/18 (=5,5%) all'anno (% max annua dell'ammortamento) del valore del bene.

- Marchi = ii

2. Beni immateriali che **NON determinano l'ingresso di un diritto o di un bene** = costi di impianto e avviamento, costi di ricerca e sviluppo, costi di pubblicità

Nonostante questi siano dei *costi puri*, cioè non determinano l'ingresso di un diritto/bene, sono cmq ammortizzati perche sono costi che hanno valore *pluriennale* cioè sono costi che partecipano per ++ anni alla produzione di ricavi.

Tipi:

- Spese per ricerca e sviluppo = deducibili immediatamente nell'anno in cui le sostengo - non sono ammortizzate pur essendo spese di carattere *pluriennale* perche sono spese incerte che possono portare a un risultato (come un brevetto) oppure no quindi sono deducibili anno per anno man mano che sono sostenute.
- Spese di pubblicità e propaganda = deducibili fiscalmente nei limiti di quanto è stato dedotto civilisticamente - quindi deduzione fiscale e deduzione civilistica sono equiparate.
- Spese di rappresentanza = sono spese per le quali è difficile identificarle come spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività o come spese personali quindi c'è *sistema forfettario*: sono deducibili solo se:
 - hanno finalità promozionale o di pubbliche relazioni
 - devono essere coerenti con l'attività d'impresa svolta
 - devono avere l'obbiettivo di far ottenere dei benefici economici all'impresa

Aka sono deducibili solo se sono *inerenti* all'attività svolta (!! ma l'inerenza deve riguardare questi 3 criteri elencati, sennò il costo non è deducibile).

Spese di rappresentanza devono essere *congrue* - anche la congruità è stata determinata in maniera *forfettaria*: le spese sono deducibili solo nei limiti di determinate % del fatturato tot dell'azienda.

Ammortamento finanziario

L'ammortamento finanziario è un ammortamento specificamente previsto *solo* per beni relativi ad attività svolte in concessione amministrativa - es di queste attività sono:

Es1. autostrade: sono dello stato ma sono date in concessione amministrativa a una società che le gestisce a fronte del pagamento di un prezzo

Es2. stabilimenti balneari anche questi sono dello stato ma sono dati in concessione amministrativa a sogg che li gestiscono per x anni a fronte del pagamento di un prezzo

Per i *beni* oggetto delle attività svolte con concessione amministrativa, gli amministratori possono scegliere se applicare la disciplina ordinari per ammortamenti per beni immateriali, o se applicare la disciplina per gli ammortamenti finanziari

Calcolo dell'ammortamento finanziario = divido costo della concessione per il n di anni che dura la concessione.

Es società autostrade ha ricevuto autostrade in concessione per 100 anni a fronte del pagamento di un prezzo di 100 000 = ammortamento finanziario è 1000 all'anno.



Se il contratto di concessione amministrativa dovesse prevedere delle variazioni, *in pendenza del contratto*, nel canone o nella durata della concessione - allora la quota di ammortamento deve essere ricalcolata in base al costo e anni *residui*/mancanti allo scadere del contratto.

RIASSUNTO: Ammortamento finanziario per questi beni è una facoltà, non un obbligo = posso scegliere di fare ammortamento finanziario o ammortamento ordinario per beni immateriali (perché la concessione comporta *l'acquisizione di un diritto* quindi seguirebbe regole dell'ammortamento per beni immateriali).

Spese di manutenzione per beni ammortizzati

Ovviamente i beni strumentali (beni ammortizzati) sono beni che devono concorrere a produrre utile per ++ esercizi quindi si devono sostenere **spese di manutenzione** per questi beni.

2 tipi di spese di manutenzione:

- **spese straordinarie di manutenzione** = spese che determinano un *aumentano* la vita utile del bene quindi allungano l'ammortamento del bene.
Queste spese, quando sostenute, devono essere aggiunte al costo di acquisto del bene e quindi le spese straordinarie verranno ammortizzate nei futuri esercizi.
- **spese ordinarie di manutenzione** = spese per garantire che il bene raggiunga la vita utile prevista.
Sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute ma nei limiti previsti per legge: le spese ordinarie sono deducibile annualmente max fino al 5% del valore del bene ammortizzato - se la spesa effettivamente sostenuta è più del 5%, la parte eccedente il 5% va *capitalizzata* (= la parte eccedente è ammortizzata/dedotta in quote costanti per i prossimi 5 esercizi).

Es. ho sostenuto spese ordinarie per 12 e il valore del bene è 100 - potrò dedurre massimo spese ordinarie per 5 (facendo una *variazione in aumento di 7* in dichiaraz dei redditi); le spese ordinarie eccedenti di 7 saranno ammortizzabili (deducibili) nei prossimi 5 esercizi nella misura di 1,4 all'anno ($7 \div 5$).

!!! tipo particolare di spesa ordinaria sono le manutenzioni in abbonamento = manutenzioni fatte ai beni strumentali sulla base di un contratto. Es beni per i quali è prevista una manutenzione all'anno fissa, per contratto. Queste spese NON sono dedotte nel limite del 5% (limite previsto per le spese ordinarie di manutenzione) ma sono deducibili *integralmente* nell'anno in cui sono sostenute.

Es. se cambio tutta la carrozzeria della macchina in seguito a un incidente stradale = è una spesa di carattere straordinario perchè ha allungato la vita utile dell'automobile che altrimenti sarebbe dovuta essere sostituita interamente

Es. spese annuali per fare il tagliando della macchina = è una spesa di carattere ordinario perchè è una spesa prevista

Spese di manutenzione su **beni non di proprietà dell'impresa** ma usati per lo svolgimento dell'attività d'impresa: queste spese sono deducibili dall'impresa anche se i beni non sono di sua proprietà perchè sono beni usati per lo svolgimento dell'attività. Es. spese sostenute per un immobile in affitto usato come bene strumentale.



- Se sono spese ordinarie di manutenzione: sono deducibili *integralmente* nell'anno in cui sono sostenute
- Se sono spese straordinarie di manutenzione: le spese sono considerate *oneri pluriennali* e saranno ammortizzabili in quote costanti per i prossimi 5 esercizi.



@astrabocconi



@astrabocconi



@astrabocconi



 **ASTRA**
BOCCONI